

DCVI.

Dat. die 3.
Jan. 1767.
Anno. IX.

Confirmatio in forma specifica statutorum pro recto regimine, et administratione montis pietatis Urbis conditorum.

Cæteræ sanctiones quæ ab prædecessoribus Pontificibus, et ab ipso Clemente XIII. ordinatæ sunt pro recta montis pietatis administratione, et gubernio, in compendium relatæ a nobis sunt, adnotatione apposita ad constitutionem diei 2. Junii 1766. impressum hoc eodem Tom. III. sub num. DLIV. pag. 203.

Clemens PP. XIII.

Ad perpetuam rei memoriam.

Curandum, ne quo lo egestatis consolationem sunt instituta, hominum pravitate, et rerum vicissitudinibus everatur.

§. 1. Ad paternam Romani Pontificis sollicitudinem inter alias curas, quæ apostolica servitutis Noster muneri incumbunt, etiam illa pertinet ut loca pia, quæ in hac alma Urbe nostra ad miseris ospitulandum, et indigentium necessitatibus subveniendum laudabili predecessorum Nostrorum providentia erecta, atque constituta sunt, non solum sarta, tecta servare, et custodire, sed etiam leges, et constitutiones, quæ pro recto eorum regimine, et administratione conditæ sunt, si temporum conditione, aliisque de causis aptæ, atque opportunæ, vel deficientes reperiantur corrigere, et immutare aliasque de novo conficere, ne quæ in publicum bonum, et commodum provido consilio instituta sunt, pravitate hominum, rerumque vicissitudine in populi damnum, ac detrimentum convertantur.

Pro recto regimine montis pietatis Cardinalis visitator deputatus fuit ab hoc Pontifice.

§. 2. Cum itaque alias ad nostras aures perlatum fuerit, quod etsi dilecti filii moderni deputati, seu administratores montis pietatis dictæ almæ Urbis debitum studium, et necessariam curam ac solertiam adhibereut pro felici, ac prospero ejusdem montis regimine, et administratione; nihilominus plura, ac gravissima quotidie mala, et incommoda, ac detrimenta in dicti montis exitium, vel ex mutabili rerum humanarum conditione, vel ex malitia, hominumque pravitate contingere solebant, forte ex eo potissimum provenientia, quod ejusdem montis statuta, et ordinationes jandudum conditæ ob immutatas circumstantias, moderno illius regimini, aut systemati minus aptæ, seu accomodatæ, haud opportunæ

evaserunt. Nos ejusdem montis indecimitati consulere volentes, ut hisce malis opportuna remedia adhiberemus, dilectum filium nostrum sanctæ Romanæ Ecclesiæ presbyterum Cardinalem Castelli, nunc dicti montis visitatorem apostolicum, et superioriem præfectum, seu suprintendentem cum omnibus, et singulis facultatibus necessariis, et opportunis per alias nostras in simili forma brevis die XXIV. Aprilis anni MDCCLX. desuper expeditas litteras constituimus, et deputavimus.

§. 3. Idem vero Joseph Cardinalis inter cætera, quæ in ejusdem montis, ac publicam utilitatem laudabili studio, indefessa cura, et singulari prudentia peregit, illius quoque antiqua statuta, et ordinationes, in id adhibito etiam prudentium virorum consilio, mature excussit, et examinavit, novamque statutorum hujusmodi collectionem non mediocri labore, studio ac diligentia confectam, et jussu nostro quamprimum publicis typis edendam, Nobis exhibuit. Nos igitur omnibus, quæ per dictum Cardinalem visitatorem deputatum ut præfertur, Nobis relata, atque accurate exposita fuerunt, mature ac diligenter expensis, et consideratis, volentes ea, quæ tam solerti cura, et provida consideratione ac dicti montis et publicam utilitatem digesta, sunt inviolabiliter observari, motu proprio, et ex certa scientia nostra, deque apostolicæ potestatis, plenitudine prædicta omnia statuta, quorum tenor sequens est una cum omnibus in eis contentis, auctoritate apostolica tenore præsentium confirmamus, et approbamus, illisque inviolabilis apostolicæ firmitatis robur adjicimus, ac omnes, et singulos juris et facti defectus, si qui desuper quomodolibet intervenerint, supplemus et sanamus.

Qui Cardinalis visitator novam statutorum collectionem approbandam exhibet summo Pontifici.



STATUTI

DEL SACRO MONTE DELLA PIETÀ

DI ROMA

CAPITOLO I.

*Del Senatore, Conservatore,
e Priore de' Caporioni.*

*Sequitur tenor
statutorum.*

» Perché il sacro monte è istituito in questa Città per servizio, e sollievo delle persone bisognose di essa, e suo distretto, è molto convenevole, che venga assistito anche dal favore, ed ajuto del magistrato secolare costituito dal signor Senatore di Roma, Conservatori e Priore de' Caporioni per tutte le occorrenze, che potessero alla giornata succedere. Però si dichiara, che tutti li signori suddetti s'intendano esser fautori, difensori del sacro monte, e partecipi di tutte le grazie, e privilegi concessi all'archiconfraternita di esso monte, come membri principali della medesima.

CAPITOLO II.

Del Giudice del sacro monte.

» Essendosi degnata la santa Memoria di Papa Benedetto XIV. con cedola di moto proprio segnata li 19. Ottobre dell'anno 1748. esibita negli atti del Ridolfi segretario di camera li 20. Novembre di detto anno, ed ammessa dalla piena camera il di 27. dello stesso mese, dichiarare la competenza della giurisdizione privativa di monsignor tesoriere generale della reverenda Camera Apostolica pro tempore in tutte le cause civili, criminali, o miste del sacro monte tanto attive, quanto passive, ancorchè riguardassero l'interesse, o pregiudizio de' particolari, e che quello del detto sacro monte fosse unicamente secondario, e rimoto, con aver tolto a qualunque altro giudice, e tribunale, ancorchè collegiale della curia Romana, la giurisdizione di conoscere simili cause, anche sul riflesso di essere stato prescelto il detto sacro monte in depositario generale della reverenda Camera Apostolica, e dandogli inoltre le facoltà di riassumere

» da qualsivoglia giudice le cause suddetta dovrà perciò detto monsignor tesoriere generale pro tempore unicamente procedere nelle cause suddette anche sommariamente, *et de plano*, senza strepito, e figura di giudizio, e solamente considerata la verità del fatto, nel modo che vien disposto nella suddetta cedola di moto proprio.

CAPITOLO III.

Della congregazione generale.

» Per ben regolare i moltissimi, e gravi negozj, che continuamente occorrono nell'esercizio di questa opera pia tanto per le prestanze, quanto per gli depositi de' particolari, che si ricevono nel suo banco, si è istituita a principio una congregazione detta generale composta di quaranta deputati scelti nel modo, che si descriverà in appresso al Capitolo VIII. Ma essendo col tratto del tempo moltiplicati in grandissima quantità li negozj, in maniera, che non è più possibile il trattarli nella stessa congregazione generale, si è a questa surrogata la congregazione particolare detta anche ordinaria, la quale si raduna ogni otto giorni per trattare tutti li negozj del luogo pio, ed alla stessa, oltre gli ufficiali, può intervenire ciascuno de' deputati, da quali è composta la congregazione generale, con voto decisivo ugualmente che gli ufficiali. La congregazione generale dopo questo stabilimento introdotto dalla pratica, che in questi nuovi statuti si approva, e conferma, non si raduna più che una volta l'anno; e però la stessa dovrà tenersi secondo il solito, nel principio dell'anno nuovo il più presto che sarà comodo ai signori provvisori. Quando si dovrà radunare, si congregherà nel palazzo del sacro monte, e nella solita stanza, intimati prima li signori Senatore, Conservatori, e Priore de' Caporioni, come altresì tutti li deputati, che compongono la stessa congregazione. Nella detta stanza sederà sotto il baldacchino il detto magistrato ed ai lati del medesimo, sotto lo stesso baldacchino in sedie eguali li signori provvisori. Dai computisti dei prestiti, e de' depositi si leggeranno i bilanci degli uni, e degli altri per rappresentare ai signori congregati lo stato del sacro monte. In seguito dal

» segretario si leggerà la lista degli of-
 » ficiali, e deputati, e si terminerà la
 » detta congregazione generale, senza
 » trattare in essa verun altro interesse
 » del sacro monte.

CAPITOLO IV.

*Della congregazione particolare,
 detta ordinaria.*

» La congregazione particolare,
 » o sia ordinaria era composta de' so-
 » li ufficiali; cioè di quattro provviso-
 » ri, il primo de' quali di presente è
 » mousiguor tesoriere della reverenda
 » Camera Apostolica di due sindaci dei
 » prestiti, di due altri de' depositi, di
 » otto deputati ad assistere alle vendite
 » del sacro monte, di quattordici con-
 » siglieri, e di un segretario. Ora per
 » l'accreciuta mole degli affari si è
 » introdotto e di nuovo si stabilisce coi
 » presenti statuti che oltre li quattro
 » provvisori suddetti vi debbano essere
 » quattro sindaci dei prestiti, quattro
 » sindaci de' depositi, il deputato ar-
 » chivista, due deputati visitatori del-
 » le custodie, due deputati alle liti,
 » due deputati fabbricieri, due deputa-
 » ti alla vendita particolare de' pegni de-
 » liberati agli stimatori, come si dirà
 » nel Capitolo XXXVI, ed il deputato
 » segretario; e per la vendita ordina-
 » ria de' pegni vi assisteranno non più
 » otto in giro, ma tutti li quaranta
 » deputati nel modo che dirassi in ap-
 » presso. Oltre tutti li suddetti ufficiali
 » potrà intervenire alla congregazione
 » ordinaria ciascuno de' quaranta depu-
 » tati con voto decisivo, come si è detto
 » di sopra, ed a quest'effetto dovran-
 » no tutti intimarsi per ogni congrega-
 » zione. Ed essendo in tal modo stabi-
 » lito, che tutti li deputati che com-
 » pongono la congregazione generale
 » possono intervenire a dare il voto in
 » questa particolare, non è più neces-
 » sario, che gli affari si portino alla
 » congregazione generale, ma potranno
 » tutti consultarsi, e deliberarsi nella
 » particolare e ordinaria.

CAPITOLO V.

*Del modo di trattare, e spedire li negozi
 nella congregazione particolare,
 detta ordinaria.*

» La congregazione particolare,
 » o sia ordinaria si terrà secondo il so-
 » lito nel lunedì di ciascuna settimana,

» o nel giorno seguente, quando il lu-
 » nedì fosse impedito, ad arbitrio de'
 » provvisori. Dovrà tenersi dopo la mes-
 » sa detta dal cappellano nella cappel-
 » la, dalla quale trasferiti li provviso-
 » ri, ufficiali, e deputati nella camera
 » della congregazione, e letta la solita
 » orazione del prelato provvisore, o in
 » sua assenza dal provvisore maggiore
 » di età, o da altri di commissione,
 » sederanno con quest'ordine. Il primo
 » provvisore sederà nella sedia di mezz-
 » zo a mano dritta delle quattro sedie,
 » poste a capo della stanza; l'altro prov-
 » visore di età più vecchio a mano si-
 » nistra accanto al prelato; e gli altri
 » due provvisori nelle altre due sedie,
 » seguendo sempre l'ordine della mag-
 » giore età. Il segretario sederà da un
 » capo della tavola, che stà collocata
 » avanti ai provvisori. Gli altri ufficiali,
 » e deputati sederanno alla rinfusa, e
 » senza verun ordine ne' banconi posti
 » nè lati della stanza medesima. Il pro-
 » curatore, che non entra nel principio
 » della congregazione ma quando si
 » chiama alle occorrenze tutte le volte
 » che entrerà, non sederà, ma si trat-
 » terrà vicino ai provvisori per maggior
 » comodo di riferire, e rispondere
 » sopra quanto sarà interrogato. Occor-
 » rendo riferirà le determinazioni della
 » congregazione straordinaria, della qua-
 » le si parlerà in appresso, per averne
 » l'approvazione, e farne in essa con-
 » gregazione ordinaria gli opportuni de-
 » creti, quando restino approvate; e
 » poi potrà licenziarsi. Da uno de' prov-
 » visori, o da rispettivi sindaci, a cui
 » fosse ordinato, si leggeranno li due
 » bilanci; che daranno li computisti dei
 » denari entrati, ed usciti nella prece-
 » dente settimana, e si dovrà conside-
 » rare lo stato del monte per provve-
 » dere ad ogni occorrenza. Sarà incom-
 » benza della medesima l'ordinare il
 » pagamento delle mercedi, e la soddi-
 » sfazione dei creditori, porre e levare
 » i ministri, fare ogni sorta di con-
 » tratti, trattare e risolvere ogni, e qua-
 » lunque interesse, ed affare del luogo
 » pio, e potrà e dovrà operare tutto
 » quello che può, e deve fare un buon
 » tutore, e padre di famiglia. Potrà gra-
 » tificare moderatamente i ministri, e
 » benemeriti, far pagare secondo il so-
 » lito le mance del natale, e far os-
 » servare ancora l'usanza lodevole di
 » mandare la candela a Nostro Signore,
 » ai signori provvisori, ufficiali, depu-
 » tati, e ministri del monte, secondo
 » il solito, nel giorno della purificazio-

» ne della B. Vergine. Dopo letti i bi-
 » lanci, il primo provvisore proporrà
 » quello, che occorrerà in servizio del
 » monte, di mano in mano gli altri prov-
 » visori, ed ufficiali proporranno quel-
 » lo che loro parimenti occorrerà, e il
 » segretario ricorderà le cose ordinate
 » nella precedente congregazione, ac-
 » ciocchè se ne sappia il successo, e se
 » non saranno eseguite, se ne procuri
 » l'esecuzione. Nelle cose dubbie, quan-
 » do sembrerà alla congregazione, che
 » per la loro importanza sia bene il
 » sentire il voto di ciascuno, li congre-
 » gati per ordine diranno il parer loro
 » sinceramente secondo la propria co-
 » scienza, e mentre parlerà quegli a
 » cui tocca, non dovranno altri inter-
 » romperlo, ma aspetterà ognuno di
 » parlare a suo tempo e luogo. Se poi
 » verrà a scorgersi molta varietà nelle
 » opinioni, o che la consulta del caso
 » ricerchi segretezza, o che possa du-
 » bitarsi della sincerità de' voti palesi,
 » in tal caso senza entrare in disputo e
 » contrasti, dovrà rimettersi la risoluzi-
 » one a voti segreti colle palle bian-
 » che, e nere intendendosi sempre la
 » bianca inclusiva, e la nera esclusiva
 » del partito, e che il maggior nume-
 » ro vinca il minore. Inoltre si dovrà
 » far correre il bussolo sopra la deter-
 » minazioni da farsi, quando venga co-
 » stantemente richiesto da due de' con-
 » gregati. Quando nella congregazione
 » si tratterà d'interessi di alcuno degli
 » ufficiali presenti, e de' loro stretti
 » parenti, dovrà l'interessato uscire dal-
 » la congregazione sudetta, convenen-
 » do, che la risoluzione venga presa in
 » assenza di lui. E perchè spesso av-
 » viene, che in congregazione interven-
 » gano in piccol numero gli ufficiali, e
 » deputati, acciocchè i negozj non patiscano dilazione si dichiara, che es-
 » sendovi due de' provvisori, due offi-
 » ziali, e quattro altri deputati, si avrà
 » per intero, e compito il numero del-
 » la congregazione e che tutto quello
 » che questi otto risolveranno, sarà va-
 » lido, e fermo, come risoluto da tut-
 » ta la congregazione. Queste risoluzio-
 » ni dovranno notarsi dal segretario nel
 » libro delle congregazioni come più
 » diffusamente si dirà nel capitolo dell'
 » officio del segretario, e li congrega-
 » ti dovranno tener segreto, e non pa-
 » lesare ad altri quanto si tratta d'im-
 » portante in congregazione, sotto pe-
 » na di essere esclusi dall'offizio nel ca-
 » so di notabili, e frequenti mancanze,
 » e contravenzioni a questo decreto. Ol-

» tre a ciò si farà l'estrazione dei de-
 » putati alle vendite della corrente setti-
 » mana, e poi si darà udienza, a chi
 » la ricerca, procurando di soddisfare
 » ciascuno con carità; e finalmente re-
 » citata l'orazione solita recitarsi in fine
 » della congregazione, ognuno si licen-
 » zierà.

CAPITOLO VI.

Del modo di trattare i negozj nella congregazione particolare detta straordinaria.

» Essendo moltiplicati i negozj
 » del sacro monte in grandissima quan-
 » tità, è stato necessario l'introdurre una
 » congregazione più ristretta, che si de-
 » nomina, straordinaria nella quale ven-
 » gono esaminati particolarmente gl'in-
 » teressi del sacro monte, e si attende
 » specialmente alla più sollecita sbriga-
 » zione delle liti, e dell'esazione de'
 » nomi de' debitori. Tutto quello che
 » viene consultato in questa congrega-
 » zione ristretta, si deve riferire alla
 » congregazione particolare ordinaria,
 » perchè essa sola ha la facoltà di ri-
 »olvere tutto quello, che viene de-
 » terminato nella straordinaria, special-
 » mente se sono cose di qualche peso,
 » e importanza. Ai provvisori apparti-
 » tiene di radunare questa congregazio-
 » ne particolare straordinaria, e do-
 » vranno immancabilmente convocarla
 » alternatamente colla particolare ordi-
 » naria, con questa vicenda, che si fac-
 » ciano due ordinarie di seguito, e la
 » terza sarà la straordinaria; e a que-
 » sto fine, che non si negligenti, ne
 » s'interrompa per lungo tempo il cor-
 » so delle liti, e l'esazione dei debito-
 » ri. Sarà inoltre in libertà de' provvi-
 » sori il convocare anche più spesso la
 » congregazione straordinaria per que'
 » casi, ne' quali giudicheranno, che
 » convenga il farlo per lo miglior ser-
 » vizio del luogo pio. La congregazio-
 » ne straordinaria è composta di tutto
 » gli ufficiali, e fuori di questi non v'in-
 » terviene alcun'altro deputato, e s'in-
 » tima nel modo stesso, che si pratica
 » per l'ordinaria, coll'individuare però
 » nel solito bollettino, che la congrega-
 » zione da tenersi è la straordinaria. Si
 » deve tenere dal segretario un libro a
 » parte, in cui si registrino tutti gli af-
 » fari, che si trattano in questa con-
 » gregazione.

CAPITOLO VII.

*Dell' elezione degl' imbossolatori
per fare gli ufficiali.*

» Nell' intimazione della prima
 » congregazione ordinaria, che si dovrà
 » fare nel mese di Dicembre, il se-
 » gretario deve aver cura di fare ag-
 » giungere nel bollettino, che in essa
 » congregazione si faranno gl' imbosso-
 » latori. In questa congregazione, spe-
 » diti che saranno gli altri negozj per
 » tutti quegli ufficiali, o deputati so-
 » lamente, che saranno presenti nella
 » medesima, eccettuati li soli provvi-
 » sori, e segretario, che non s' imbos-
 » solano, si farà correre il bossolo ad
 » uno ad uno a voti segreti di palle
 » bianche, e nere ed i provvisori rac-
 » coglieranno il numero delle bianche,
 » che avrà ciascuno, ed il segretario ne
 » farà nota in un foglio, e li sei che
 » avranno maggior numero di palle bian-
 » che relativamente agli altri deputati
 » presenti, ancorchè le stesse palle fos-
 » sero meno della metà, saranno im-
 » bossolatori dell' anno susseguente in-
 » sieme cogli attuali provvisori, e se-
 » gretario. E nel caso che fra quelli,
 » che avessero numero inferiore di pal-
 » le favorevoli, vi fosse uguaglianza di
 » voti per compire il numero di sei,
 » si dovranno questi far correre il bos-
 » solo di nuovo a voti segreti in concor-
 » renza tra loro, e quando tuttavia re-
 » stassero eguali si scriveranno i nomi
 » loro in bollettini, e cavati a sorte dal
 » bossolo per mano del primo provvi-
 » sore, li primi che usciranno, saran-
 » no imbossolatori, sino al compimen-
 » to del numero di sei. Se poi saran-
 » no presenti in congregazione altri, che
 » sei deputati oltre li provvisori, e se-
 » gretario, questi dovranno deputarsi
 » per imbossolatori, acciocchè si possa
 » nella congregazione susseguente ve-
 » nire all' elezioni de' nuovi ufficiali, la
 » quale è assolutamente nella seguente
 » congregazione, per non sconvolgere il
 » buon ordine e regolamento delle cose.
 » Se poi in questa congregazione inter-
 » verranno meno di sei, oltre li prov-
 » visori, e segretario, si differirà l' ele-
 » zione degl' imbossolatori alla susse-
 » guente congregazione, che dovrà in-
 » timarsi nella stessa maniera, se anche
 » in questa intervenissero meno di sei,
 » allora saranno eletti per imbossola-
 » tori tutti gl' intervenienti con tutte le
 » facultà appartenenti a simile officio,
 » e questi soli co' provvisori, e segre-

» tario basteranno per l' elezione dei
 » nuovi ufficiali.

CAPITOLO VIII.

*Della conferma de' vecchi,
ed elezione de' nuovi ufficiali, e deputati.*

» I provvisori, e segretario unita-
 » mente con gl' imbossolatori eletti di
 » nuovo, o con quelli di essi, che in-
 » terreranno alla susseguente congre-
 » gazione intimata per questo, dopo che
 » saranno spediti gli altri ufficiali, e
 » deputati che fossero intervenuti, fa-
 » ranno la congregazione particolare fra
 » loro, ed il segretario avrà pronti in
 » un foglio i nomi di tutti gli ufficiali
 » che avranno esercitato l' officio per
 » l' anno che scade, e per ciascuno di
 » essi, eccettuato il prelado provvisore
 » che è sempre lo stesso, si farà cor-
 » rere il bossolo a voti segreti per la
 » conferma, la quale giammai non si
 » ammetterà a viva voce sotto pena di
 » nullità. Si deve sempre confermare
 » uno de' tre provvisori laici, che stato
 » non sia confermato l' anno antecedente,
 » e non possono confermarsi gli
 » altri due. Si debbono pure conferma-
 » re un sindaco dei prestiti, un sinda-
 » co de' depositi, un deputato alla ven-
 » dita delle gioje deliberate agli stima-
 » tori, e tutti gli altri deputati posso-
 » no confermarsi ed escludersi, come
 » parerà alla congregazione, ed allora
 » saranno esclusi quando non avranno
 » palle favorevoli superiori alla metà.
 » Li due fabbricieri si elegeranno per
 » due anni passati i quali se ne confer-
 » merà uno per altri due anni, e l' al-
 » tro pure potrà confermarsi nel modo
 » detto di sopra. Per gli ufficiali, che
 » necessariamente debbono confermarsi
 » raccolte le palle per ciascuno, come
 » si è detto nel capitolo precedente,
 » quegli che avrà più voti relativamen-
 » te agl' altri s' intenderà confermato nel
 » suo officio, e gli eguali si ballotte-
 » ranno di nuovo e rimanendo tuttavia
 » eguali si estrarranno a sorte, come
 » sopra per compimento del numero
 » da confermarsi. Si verrà in seguito
 » all' elezione de' nuovi ufficiali nel mo-
 » do seguente. Ciascuno dei suddetti
 » elettori potrà nominare uno e più sog-
 » getti per ciascun grado, ed officio,
 » i nomi de' quali tutti saranno distin-
 » tamente posti dal segretario in un
 » foglio, e si ballotterà ciascuno nella
 » forma predetta, eseguendosi quanto
 » si è prescritto in rapporto alla con-

» ferma de' vecchi ufficiali, che deb-
 » bono confermarsi, di modo che chi
 » avrà maggioranza di voti relativamen-
 » te agli altri in ciaschedun grado fino
 » al numero necessario, siano gli offi-
 » ziali nuovi estratti per l'anno avveni-
 » re, e compito che sia il numero, i
 » nomi di qualcuno de' prossimi infe-
 » riori di voti di ciascun grado, più o
 » meno ad arbitrio di detta congrega-
 » zione si noteranno dal segretario nel
 » medesimo foglio de' nuovi ufficiali,
 » per valersene, quando taluno degli
 » ufficiali eletti non accettasse da prin-
 » cipio, e nel progresso dell'anno man-
 » casse, o fosse impedito. Potranno i
 » medesimi imbossolatori esser nomi-
 » nati a qualunque officio; ed anche
 » gli ufficiali dell'anno che scade, non
 » confermati negli offizii loro, esser no-
 » minati, e ballottati ad altro officio
 » diverso per l'anno seguente. Ed a ri-
 » serva de' provvisori gli altri ufficiali
 » minori potranno esser confermati una
 » o più volte ne' medesimi offizii, ma
 » delli tre provvisori quello, che sarà
 » confermato, non lo potrà essere se
 » non per una sola volta, e solamente
 » per il secondo anno. Si dichiarano
 » inabili ad essere ufficiali que' depu-
 » tati, che hanno età minore di venti
 » anni, lite, debito, o altro interesse
 » col sacro monte. Quando per la man-
 » canza, o rinunzia di uno, o più de-
 » putati se ne dovrà riempire il luogo,
 » nella stessa congregazione si proce-
 » dera all'elezione de' nuovi, che do-
 » vranno scegliersi dall'ordine de' no-
 » bili, e che siano morigerati, e di
 » buon nome, ed atti a prestare un buon
 » servizio all'opera pia, e che non sia-
 » no figliuoli, o fratelli di altri depu-
 » tati, quando una evidente utilità dell'
 » opera pia non esigesse altrimenti. Per
 » la scelta de' nuovi deputati se ne farà
 » la proposta, e ballottazione nel modo
 » che si è prescritto per l'elezione, e
 » ballottazione de' nuovi ufficiali. Sta-
 » bilita che sarà la conferma ed ele-
 » zione degli ufficiali, e nuovi depu-
 » tati, il segretario ne stenderà il fo-
 » glio in polito, e ritenendo l'origi-
 » nale presso di sè, ne darà copia al
 » deputato archivista per conservarlo in
 » archivio segreto. Lo stesso segretario
 » darà inoltre la lista de' nuovi offi-
 » ziali al mandatario acciocchè lo intimi
 » a ciascuno. E se l'eletto per qualche
 » motivo non accettasse, e dopo avere
 » accettato gli sopraviungesse qualche
 » impedimento, in maniera che non
 » potesse, o non volesse esercitare l'of-

» fizio, quale perciò dimettesse, potrà
 » la congregazione ordinaria, o surro-
 » gare uno di quelli descritti come so-
 » pra nel foglio del segretario, oppure
 » venire all'elezione d'altro soggetto da
 » farsi per bossolo e voti segreti, come
 » si è disposto di sopra. Non potranno
 » mai conferirsi offizii a' deputati,
 » che ne abbiano alcun altro, ne per
 » conferma, ne per elezione, e neppu-
 » re per supplemento come sopra ec-
 » cettuati i visitatori delle custodie, li
 » deputati fabbricieri, e li deputati alla
 » vendita delle gioje deliberate, i quali
 » insieme a questa incombenza potran-
 » no esercitare anche qualche altro offi-
 » zio, al quale fossero confermati o di
 » nuovo eletti.

CAPITOLO IX.

Degli ufficiali eletti di nuovo.

» Se alcuno degli ufficiali per qual-
 » che impedimento non accettasse, e do-
 » po avere accettato, non potesse, o
 » non volesse attendere all'offizio, del
 » che sarà sufficiente indizio, se per tre
 » volte continue, senza leggittima cau-
 » sa, non comparirà nella congregazio-
 » ne ordinaria, dovranno i provvisori in-
 » dargli il vero, ed insinuare allo stes-
 » so ufficiale, o deputato eletto di eser-
 » citare il suo officio, e non giovando la
 » convenienza fattagli, si procederà dal-
 » la congregazione ordinaria alla surro-
 » gazione di altro ufficiale nella forma
 » prescritta nell'antecedente capito-
 » lo VII. Potranno li provvisori, se co-
 » si stimeranno proprio per il buon ser-
 » vizio del sacro monte, coll'assenso
 » però della congregazione ordinaria da
 » prendersi non altrimenti, che per bos-
 » solo, e voti segreti, dar cura di qual-
 » che particolare interesse a chi loro pa-
 » rerà più a proposito, ancorchè eser-
 » citasse qualche altro officio, con ap-
 » poggiare le rispettive incombenze alle
 » persone a ciò più idonee di qualsi-
 » voglia grado di officio, giacchè è sem-
 » pre bene, che agli ufficiali si addos-
 » sino simili cure, avendo però riguar-
 » do di gravare ciascuno con discre-
 » zione, e distribuire più che potranno
 » egualmente le fatiche. Se alcuni of-
 » ziali per maggior comodità, e mi-
 » glior servizio del sacro monte volesse-
 » ro fra di loro permutare gli offizii,
 » non lo potranno fare, se non con licen-
 » za della medesima congregazione, da
 » darsi non altrimenti che per bossolo,
 » e voti segreti.

CAPITOLO X.

Dell' estrazione degli assistenti alle vendite.

» Per distribuire le fatiche a tutti gli ufficiali, e deputati si ordina, che il segretario tenga un bossolo per le vendite nel quale imbossoli tanto i provvisori, quanto gli ufficiali, e tutti i deputati. Da esso bossolo in ogni congregazione ordinaria si caveranno tanti assistenti, quanti saranno necessari per gli giorni che si dovrà vendere in quella settimana, compreso anche il giorno della seguente congregazione ordinaria, in forma però, che vendendosi mattina e giorno, debbano esser due i deputati da estraersi per ciascun giorno, acciocchè uno assista la mattina, e l'altro il dopo pranzo, ed alla detta congregazione ordinaria potrà intervenire anche quello della vendita, cominciando prima la medesima, e proseguendola dopo la congregazione, benchè sarà per lo più di miglior servizio dell' opera pia l'attendere continuamente alla vendita, quando non abbia qualche rilevante motivo d' intervenire alla congregazione. Il bollettino dell' estratto si lascerà, e non si riporrà nel bossolo, nè veruno degli estratti potrà rifiutare il carico, ma potrà bene permutare la giornata d' accordo con un' altro degli estratti. Il bollettino del nome di quegli che fosse legittimamente impedito, si riporrà nel bossolo, e finito il bossolo si dovrà rinnovare. Il segretario noterà nel libro delle congregazioni detta estrazione, e per mezzo del mandatario ne darà poliza stampata di avviso a ciascuno degli estratti, li quali per carità procureranno di non mancare d' intervenire alle ore debite, ed assistervi per loro stessi, e di operare con ogni attenzione acciocchè le vendite siano eseguite con quiete, ed amorevolezza, e si osservi quanto circa di esse viene prescritto nel suo capitolo, e quando sopravvenisse ad alcuno qualche impedimento, per cui non potesse assistere nel giorno destinato, farà almeno, che un altro deputato assista per lui. Deve inoltre il segretario dar nota di detti assistenti alle vendite estratti al medesimo mandatario, il quale la dovrà affigere nella sala dei prestiti, e vi si dovrà conservare sempre affissa fino alla seguente congregazione.

Bull. Rom. Tom. III.

CAPITOLO XI.

Dell' officio, e potestà de' provvisori.

» Tengono i quattro provvisori il primo luogo tra gli altri ufficiali, ed il prelato è tra di loro il principale, che sederà nel primo luogo, e dopo di lui gli altri tre provvisori, precedendo sempre il maggiore di età agli altri. Dovrà il provvisore maggiore di età ritenere la chiave della stanza de' cassoni, e dell' armario di ferro esistente nella medesima, ove si custodiscono le chiavi de' cassoni suddetti. Debbono i provvisori aver cura generale di tutti li negozj, e soprintendere non solo ai ministri, ma anche agli ufficiali, e deputati, e fare tutte quelle cose, che concernono l' utile aumento, e buon regolamento del monte, con il consenso però della congregazione ordinaria. Sarà officio loro particolare il determinare le congregazioni straordinarie, e le ordinarie, e farle intimare a quell' ora, che loro parerà propria, e da quel provvisore, che terrà il primo luogo, si reciterà l' orazione prima di principiare la congregazione, e l'altra in fine di essa, e letti che saranno i rispettivi bilanci del monte dei prestiti, e banco de' depositi dal rispettivo sindaco maggiore di età, che interverrà in essa congregazione, proporranno le materie, che si avranno da trattare, ricercando i voti palesi, o segreti degli altri ufficiali e deputati, come meglio giudicheranno espediente, eccettuati però gli affari, per cui si ordina ne' presenti statuti, che la risoluzione si faccia a voti segreti, ed anche quando venga almeno da due deputati richiesto il bossolo. Faranno eseguire quanto sarà stato risolto, e nelle cose gravi, e di maggior conseguenza quando lo giudichino necessario, per mezzo del prelato provvisore se ne sentirà l' oracolo del Papa che dal medesimo prelato provvisore si riferirà poi nella seguente congregazione. Faranno estrarre dal bossolo li deputati assistenti alle vendite nella forma prescritta nel capitolo X. Se accaderà negozio particolare, che esigesse d' incaricarlo a parte qualche deputato, il potranno fare sempre però col consenso della congregazione nel modo prescritto di sopra, e preferendo quasi sempre gli ufficiali agli altri semplici deputati, i quali vorrebbero, e con carità dovranno ac-

N n

» cettare la deputazione. Non potranno
 » contravvenire a quanto sarà stato de-
 » cretato in congregazione dalla maggior
 » parte, nemmeno concludere, e stabi-
 » lire negozio alcuno senza partecipa-
 » zione ed ordine di essa congregazio-
 » ne. Sottoscriveranno almeno due di
 » loro li mandati de' denari, che si pa-
 » gano per il monte. Le cedole però
 » de' depositi giudiziali basterà, che
 » siano sottoscritte da un solo provvi-
 » sore, e firmate col sigillo del monte.
 » Sarà loro pensiero che gli statuti si
 » osservino inviolabilmente, ed acco-
 » moderano le differenze, che potes-
 » sero nascere fra gli ufficiali, e mi-
 » nistri, li quali dovranno acquietarsi
 » alla loro dichiarazione. Daranno le
 » risposte delle risoluzioni a coloro, che
 » vengono all' udisanza in congregazione.
 » Avvertiranno di non sottoscrivere al-
 » cun mandato di pagamento di conti,
 » saldo, ed altro, se non sarà pri-
 » ma loro esibito il fiat mandatum sot-
 » toscritto da quel deputato a quel ne-
 » gozio, e neppure li mandati de' sa-
 » lariati, se prima non sarà stato loro
 » esibito il fiat mandatum sottoscritto
 » da uno de' sindaci dei prestiti. Ter-
 » minata la congregazione ordinaria si
 » porteranno nella cassa del banco de'
 » depositi, ed ivi rivedranno il conto
 » della settimana antecedente al cas-
 » siere, secondo il resto del di lui de-
 » bito, che dal computista di esso ban-
 » co si forma, e secondo il bilancio
 » fatto nel sabato antecedente, rincon-
 » trando li recapiti, che esso cassiere
 » esibirà tanto nel banco di santo Spi-
 » rito, quanto di quelli del sacro mon-
 » te, come anche de' contanti, che so-
 » no restati nelle di lui mani. Avverti-
 » ranno di non abbonar mai al mede-
 » simo alcun' ordine, o mandato diret-
 » to al banco di santo Spirito, o altro
 » banchiere che esso cassiere volesse
 » esibire di qualsivisia soggetto, o perso-
 » naggio mai fosse, ma solamente de'
 » contanti, cedole del banco di santo
 » Spirito, e del sacro monte, non per-
 » mettendosi altri recapiti, giustifica-
 » zioni, e biglietti, che li sopradescri-
 » ti. Rincontreranno le dette cedole con
 » il cartolaro, ove sono descritte, rin-
 » contrando, e risommando le mede-
 » sime con la somma alla quale si di-
 » rà, che ascendano, ad effetto di far-
 » ne un giusto, e doveroso incontro.
 » Lasceranno, preso un tal conto, nel-
 » le mani di esso cassiere tutti que'
 » contanti di ogni specie, che appres-
 » so a poco potranno essergli necessa-

» ri, e bisognevoli in quella settimana
 » tanto per servizio di esso banco, quan-
 » to per servizio del sacro monte dei
 » prestiti, e non bastando fra la setti-
 » mana dovrà il primo provvisore pren-
 » dersi l' incomodo di tornare con le
 » chiavi per provvedere il medesimo cas-
 » siere del bisognevole, essendo impos-
 » sibile il prendere sempre giuste le mi-
 » sure sopra di questo. In oltre faranno
 » segnare nelli due piccoli libretti, che
 » contengono la somma di tutte il denaro
 » che si dice essere ne' cassoni, tanto
 » i denari, che vi pongono, che quel-
 » li che vi levano, i quali vengono de-
 » tratti dall' intera somma di quello che
 » vi è stato posto; e detti due libretti
 » si terranno uniti alle predette chiavi di
 » esso armario di ferro nella piccola cas-
 » settina che dovrà sempre stare pres-
 » so il primo provvisore secolare. Vi-
 » siteranno di tempo in tempo, termi-
 » nata la congregazione, li quattro mon-
 » ti dei prestiti, come anche la cassa,
 » computisteria, stime, e custodie di
 » essi, non solo perchè così porta la lo-
 » ro soprintendenza, non ostante che
 » anche a detti luoghi v' invigilino i
 » sindaci, ed altri ufficiali, ma spe-
 » cialmente per osservare se il pubblico
 » sia sbrigato interrogando que' mini-
 » stri, che sostengono dette cariche,
 » se hanno cosa alcuna da conferir lo-
 » ro, e che a medesimi spetti parteci-
 » parla, e con carità potranno ammo-
 » nir tutti a ben servire il sacro monte
 » loro padrone, ed il pubblico, essen-
 » do questo il loro preciso obbligo. In
 » oltre sarà loro peso, e cura d' invi-
 » gilare con attenzione alla depositaria
 » generale della rev. Camera Apostolica
 » unita al monte dalla santa memoria
 » di Papa Benedetto XIV. con suo chi-
 » rografo delli 13. Luglio dell' anno 1743
 » esibito negli atti del Paoletti segreta-
 » rio di camera, con adempire a quanto
 » ai medesimi provvisori in esso pon-
 » tificio chirografo, viene ingiunto, e
 » con invigilare sopra i ministri della
 » medesima acciocchè adempiano alle
 » loro rispettive incombenze, ed accioc-
 » chè non nascono inconvenienti. Ri-
 » conosceranno li bilanci, e le casse
 » per impedire che non accadono fro-
 » di, e mancanze, facendo che dalla
 » congregazione si esigga dai suddetti
 » ministri quelle sicurezze in esso pon-
 » tificio chirografo prescritte. Dovranno
 » terminato ogni anno unitamente con
 » li sindaci del banco, quando sia in
 » ordine il computista della medesima
 » fare li sindacati di quell' anno, che

» è scorso, ed assisterè alli medesimi
 » con la necessaria attenzione, ed il
 » tutto rincontrato con le giustificazio-
 » ni, sottoscriveranno li suddetti sinda-
 » ci, nel che dovranno usare una par-
 » ticolare diligenza, ne permetteranno,
 » che si prolunghi di molto la revisione
 » de' conti per sicurezza del monte, ac-
 » ciocchè possa riconoscersi in tempo
 » la buona, o cattiva amministrazione
 » di essa depositaria a fine di provve-
 » dervi. Dovranno immancabilmente in-
 » sieme co' sindaci rivedere almeno ogni
 » quindici giorni la cassa dei prestiti,
 » che sta presso il cassiere, per verifi-
 » care se realmente vi esista il contan-
 » te, ed altro, che deve esservi, a te-
 » nore de' soliti bilanci, che si portano
 » ogni settimana in congregazione, co-
 » me altresì li ricapiti, che giustifica-
 » no gli stessi bilanci.

CAPITOLO XII.

Dell' officio, ed autorità de' sindaci de' prestiti.

» Attesa la creazione del quarto
 » monte ultimamente seguita si è dov-
 » to accrescere a quattro il numero dei
 » sindaci dei prestiti, essendo la di lo-
 » ro speciale incombenza di soprinten-
 » dere ed invigilare al buon regolamen-
 » to de' quattro monti. Sarà particolar
 » cura degl' imbossolatori, e della con-
 » gregazione ordinaria di prescegliere a
 » tal officio li deputati più anziani, ac-
 » ciocchè abbiano piena pratica delle
 » operazioni, che si facciano in esso mon-
 » te. Procureranno i sindaci, che tutti i
 » ministri, e sotto ministri adempiano
 » puntualmente, ed esattamente le loro
 » incombenze, acciocchè il pubblico ne
 » abbia il suo servizio, e non resti il
 » sacro monte pregiudicato. A tal' ef-
 » fetto ammoniranno li medesimi di ri-
 » trovarsi tutti nel monte all' ora della
 » campana del collegio romano, nel qual
 » tempo principiano le operazioni dei
 » prestiti, prendendosi l' incomodo li
 » sindaci, o alcuno di loro d' interveni-
 » re anch' essi qualche volta alla detta
 » ora per vedere se i ministri sono pun-
 » tuali. E continuando le dette opera-
 » zioni la mattina sino al mezzo gior-
 » no, e la sera fino alle ore ventitre e
 » mezza potranno essi sindaci portar-
 » visi all' improvviso in diverse ore, an-
 » che per dar soggezione a chi opera,
 » ed acciocchè in caso di mancanza, o
 » vi provvedano provvisionalmente, o
 » ne facciano la relazione nella prima

Bull. Rom. Tom. III.

» congregazione. Inculcheranno ai mini-
 » stri d' esercitare il loro impiego con
 » amore e carità. Accommoderanno le
 » differenze che potessero insorgere tra
 » ministri, ed estranei nel tempo, e
 » per cagione delle operazioni nel mon-
 » te, e quando sia materia grave, o
 » non possano essi sopire le differenze
 » insorte rimetteranno il tutto alla con-
 » gregazione, e faranno anche arresta-
 » re chi crederanno che meriti di esser
 » punito per qualche eccesso, facendo-
 » ne avvisare il giudice criminale, ac-
 » ciocchè proceda contro il delinquente
 » con avanzarne successivamente la no-
 » tizia ai provvisori, e con farne poi
 » relazione nella prima congregazione.
 » Portandosi i sindaci al monte per la
 » caritatevole opera, di cui sono inca-
 » ricati, si porranno vicino allo stima-
 » tore degli ori, ed ordineranno in spe-
 » cie, che siano sbrigati prima degli
 » altri i pegni de' forestieri, come altresì
 » de' vecchi, o infermi, o povere don-
 » ne, cui potesse esser di grave incom-
 » modo l' esser trattentate. Passando da
 » un monte all' altro dovranno ordinare
 » ciò che crederanno proprio, ed espe-
 » diente, visitando anche tanto il banco
 » de' custodi, ove si restituiscono i pe-
 » gni, quanto de' sotto-cassieri, per ri-
 » conoscere se siano sollecitamente sbriga-
 » te le persone che vi concorrono. Vi-
 » siteranno parimenti la stanza del com-
 » putista, e la computisteria, e la cas-
 » sa, tenendo in tal guisa in soggezio-
 » ne i ministri, e sotto ministri, accioc-
 » chè ognuno faccia il suo dovere. Oc-
 » correndo qualche cosa per detto mon-
 » te de' prestiti, o facendosi qualche
 » istanza dai ministri de' medesimi, o
 » da altri, la congregazione ne rimette-
 » rà ai sindaci l' informazione, e del
 » tutto nella seguente congregazione ordi-
 » naria ne faranno la loro relazione
 » per prendersi sopra le rispettive ma-
 » terie le necessarie determinazioni. Do-
 » vranno di tanto in tanto osservare i li-
 » bri del computista, che si denomina-
 » no de' prestiti, e riconoscere, se do-
 » po l' ultimo de' pegni scritti in cia-
 » scun giorno gli stimatori si siano
 » sottoscritti; il che se non fosse segui-
 » to, dovranno subito ordinare agli stes-
 » si stimatori che vi facciano le suddette
 » sottoscrizioni, facendo sottoscrivere le
 » dette partite in loro presenza da' me-
 » desimi, senza pregiudizio delle pene
 » incorse per le seguite omissioni, co-
 » me si prescrive al capitolo degli sti-
 » matori. E questo acciocchè si sappia
 » precisamente sotto la stima di quale

» dei quattro stimatori siasi fatta la pre-
 » stanza sopra detti pegni giacchè non
 » sempre il medesimo stimatore assiste
 » allo stesso monte, ma si fanno pas-
 » sare da un monte all' altro, secondo
 » si è finora con profitto praticato, e
 » si è di nuovo prescritto, e dovrà ri-
 » guardare la sottoscrizione suddetta tan-
 » to le stime dagli stimatori, fatte, co-
 » me sopra, quanto quelle dei loro aju-
 » tanti, che non solo restano a di loro
 » carico, ma si hanno, e debbono avere
 » come fatte direttamente dai medesimi.
 » Riconosceranno in fine d'ogni trime-
 » stre, se siasi fatto il rincontro de'
 » suddetti libri de' prestiti, delle riscos-
 » sioni, e vendite de' pegni dal compu-
 » tista, e dal nuovo ispettore, e se
 » vi siano state fatte le solite sottoscri-
 » zioni dal suddetto computista, ispet-
 » tore, e custodi, e dal cassiere, co-
 » me si ordina ne' loro rispettivi capi-
 » toli. Per il rincontro e ristretto, de'
 » bollettini de' pegni venduti, e pagati
 » dal cassiere per darsene credito nel
 » trimestre, osserveranno se si è prac-
 » ticato puntualmente quello, che si è
 » ordinato di nuovo, per darne un si-
 » curo regolamento a simil capo di usci-
 » ta. E potranno, farsi consegnare di
 » nuovo, se lo giudicheranno opportu-
 » no, la filza de' suddetti bollettini con
 » il registro dal computista, ove quel-
 » li sono notati: e sarà bene che tal-
 » volta eglino stessi confrontino detto
 » registro col libro delle vendite, e colli
 » rispettivi bollettini, per così tenere
 » in soggezione tutti li ministri, e
 » l'ispettore medesimo delle scritture.
 » Generalmente invigileranno sopra il
 » nuovo ispettore delle scritture, ac-
 » ciocchè adempia incessantemente, e
 » pienamente a tutti gl'importantissimi
 » suoi doveri, che vengono descritti nel
 » di lui capitolo, e dovranno conside-
 » rarlo per un di loro sostituto, e che
 » sotto i di loro ordini, e direzione
 » tenga in regola tutte le scritture, e
 » libri che concernono l'opera dei pre-
 » stiti. E' siccome dall'attento, ed esat-
 » to servizio di un tal loro sostituto,
 » ne deve provenire la sicurezza dell'
 » opera pia per questo suo principale
 » dipartimento, ed il precludersi l'adi-
 » to alle diverse fraudi, che si sono
 » inventate, e commesse; così, se mai
 » egli mancasse per inavvertenza, o
 » trascuratezza al proprio dovere, li
 » pregiudizj, che ne potrebbero nascer
 » di nuovo al luogo pio, verrebbero
 » ascritti in un tal modo ai sindaci,
 » che non fossoro stati attenti ad esi-

» gere dal medesimo un puntuale, e
 » pieno adempimento alla propria in-
 » combenza. Dovranno inoltre venire
 » anch'essi frequentemente osservando,
 » se si adempiano i nuovi regolamen-
 » ti dati alle scritture dei prestiti, se-
 » condo vengono prescritti ne' loro ca-
 » pitoli particolari, per così tenere in
 » soggezione gli scrittori, e ministri,
 » ed anche lo stesso ispettore, il qua-
 » le facilmente cadrà in negligenza, se
 » non in fraude, quando si vedrà li-
 » bero d'ogni superiore osservazione e
 » revisione al proprio operato. Sarà loro
 » cura parimenti l'invigilare, che il sot-
 » to computista adempia la sua incom-
 » benza in fine di ciascun mese, di
 » rincontrare, e sommare il ristretto
 » fatto dallo scritturale in tutti i quat-
 » tro libri dei prestiti di ciascuno de' quat-
 » tro monti, con scrivere in lettere,
 » ed in abbaco la collettiva del tutto,
 » e con sottoscrivere dopo il ristretto,
 » e che ciò sempre segua prima che si
 » faccia il rincontro di essi dal compu-
 » tista, e custodi, e se lo stesso abbia
 » eseguito il detto sotto-computista in
 » ogni trimestre. In oltre riconosceranno,
 » se tanto in fine di ciascun mese,
 » quanto in fine di ogni trimestre si il
 » computista, che li custodi abbiano
 » fatto il rincontro, e sommati li ris-
 » pettivi ristretti, con trascrivere le som-
 » me tanto in lettere che in abaco, e
 » siansi sottoscritti. Invigileranno, che
 » gli otto ragguaglianti de' custodi, e
 » li quattro del computista siano al pa-
 » ri del loro ragguaglio, e che quello
 » sia fatto con attenzione, e pulizia
 » con avvertire detti ragguaglianti, che
 » usino ogni diligenza ed accuratezza,
 » ad osservino bene, che il numero,
 » e moneta descritti nei libri della ven-
 » dita, e riscossione concordino con il
 » libro dei prestiti, inculcandosi a det-
 » ti sindaci di fare di frequente una
 » tale osservazione per tenere in sog-
 » gezione li detti ragguaglianti accioc-
 » chè non solo effettivamente facciano
 » il ragguaglio del libro, ma inoltre
 » sia fatto a dovere, assisteranno qual-
 » che volta, e più spesso che sarà pos-
 » sibile nel tempo, in cui dai raggua-
 » glianti si fanno le liste dei pegni da
 » vendersi, e ciò almeno una volta la
 » settimana acciocchè le facciano secon-
 » do l'ordine senza prendersi arbitrio
 » veruno. E' perchè la congregazione
 » ha le facultà di prorogare per qualche
 » tempo per giuste, e ragionevoli cau-
 » se le vendite de' pegni, sarà perciò
 » particolar cura de' sindaci di rincon-

» trare ogni settimana ciascuno nel suo
 » monte tutti i pegni arretrati non ven-
 » duti, e portarne nota nella prima
 » congregazione, ad effetto di prende-
 » re quelle determinazioni, che alla me-
 » desima congregazione pareranno op-
 » portune, e non facendolo essi, lo de-
 » ve fare immancabilmente il compu-
 » tista, come ri prescrive nel suo ca-
 » pitolo particolare. Assisteranno im-
 » mancabilmente al sindacato delle cu-
 » stodie finite, subito che ne sarà sca-
 » duto il tempo e faranno racchiudere
 » nella stanza a parte in ciascuna cu-
 » stodia sotto chiave da loro ritenuta li
 » pegni non ancora venduti dopo aver-
 » li verificati, e descritti in un libro a
 » ciò destiato, in cui si scriveranno
 » portandone, nota distinta in congre-
 » gazione, quale dovrà leggersi per in-
 » tiero. In caso di di morte, o man-
 » canza di qualche custode, o di altro
 » ministro faranno subito chiamare il
 » procuratore del monte, e successiva-
 » mente senza verun perdimento di tem-
 » po per mezzo del notaro del mon-
 » te alla loro presenza faranno biffare,
 » e sigillare le porte della custodia,
 » cassa, ed ove crederanno proprio,
 » regolando il tutto secondo la nor-
 » ma, che si darà dallo stesso procu-
 » ratore, senza che in tale atto s'in-
 » terpellino gli attergarj, o sicurtà del
 » ministro, portando seco la necessa-
 » ria sicurtà del monte, che un tale
 » atto di cautela sia subito, e senza
 » veruna dilazione eseguito, il che ri-
 » donda anche in vantaggio degli at-
 » tergarj, e delle sicurtà, e ne avviser-
 » ranno in seguito i provvisori, accioc-
 » ché da essi si faccia intimare la con-
 » gregazione, e perchè si prendano que-
 » gli ulteriori provvedimenti, che alla
 » medesima pareranno più espedienti
 » per sicurtà del monte, e per il
 » buon servizio de pubblico. Leggeran-
 » no in ogni congregazione il bilancio
 » formato dal computista dei prestiti;
 » e almeno ogni quindici giorni insie-
 » me co provvisori si porteranno dal
 » cassiere, e rincontreranno, se vera-
 » mente esiste presso il medesimo quel-
 » la somma, della quale nel bilancio
 » si costituisce debitore dal computista,
 » prendendo alle occasioni quei provve-
 » dimenti, che ad essi pareranno proprj,
 » per sicurtà, e maggior cautela del
 » monte. Riferiranno poi il tutto nella
 » prima congregazione, ed essendo cosa
 » grave, e di rimarco, sarà cura de'prov-
 » visori, acciocchè, intimata la con-
 » gregazione, si provveda all'occorrente.

» Faranno fare a ciascun ministro un
 » esatto inventario di tuttociò, che da
 » medesimi si ritiene di pertinenza del
 » monte sì per uso delle custodie, che
 » delle proprie rispettive abitazioni,
 » quale sottoscritto dal rispettivo mini-
 » stro consegneranno al deputato archi-
 » vista per consegnarsi in archivio, non
 » potendo, nè dovendo i ministri le
 » dette robe presso i medesimi esisten-
 » ti convertirle in altro uso, senza pre-
 » cisa licenza in scritto de' sindaci, o
 » di alcuno di essi, se sarà cosa di
 » poco momento, col qual caso dovrà
 » farsene l'annotazione nel rispettivo
 » inventario di carattere di quel sinda-
 » co che ne avrà data la licenza in
 » scritto, come sopra, sottoscrivendosi
 » in esso nuovamente il ministro. In fi-
 » ne di ogni trimestre, faranno il sin-
 » dacato al cassiere coll' assistenza del
 » computista, ed ispettore delle scrit-
 » ture, rincontrando prima l'entrata,
 » ed uscita di detto cassiere con la cas-
 » sa descritta in libro mastro, con os-
 » servare se detto cassiere siasi in pri-
 » mo luogo dato debito del di lui re-
 » sto nel precedente trimestre, e se
 » abbia posto a suo debito tuttociò, che
 » sarà stato passato in sue mani dall'
 » esattore dei prestiti, ed ogni altra
 » partita di suo debito, e specialmen-
 » te tutto il denaro ricevuto dal banco
 » de' depositi. Sottoscriverà regolarmen-
 » to il primo di loro il fiat mandatum
 » per gli conti delle spese (eccettuate
 » però quelle delle fabbriche) e per altro
 » pagamento, che occorresse di farsi
 » ad effetto che in vigore del medesi-
 » mo se ne sottoscriva l'ordine da' prov-
 » visori, che allora solo lo sottoscrive-
 » ranno, quando vedranno unito all'or-
 » dine il fiat mandatum firmato da uno
 » de' sindaci. Per gli conti poi degli ar-
 » tisti di fabbriche, o risarcimenti non
 » potranno fare il fiat mandatum, es-
 » sendosi data tale incombenza ai fab-
 » bricieri nel modo, che si dispone al
 » loro capitolo. In fine di ciaschedun
 » anno riconosceranno li piccoli ordini
 » soliti trarsi al cassiere dall' archivista
 » deputato, e che dal medesimo si pon-
 » gono nella lista le spese minute, ed
 » a norma dei medesimi nè sottoscri-
 » veranno il fiat mandatum, per rim-
 » borsarne detto cassiere con il rispetti-
 » vo ordine de' provvisori. Mancando
 » qualche sotto ministro, e dovendosi
 » perciò assumerne altro, avvertiranno
 » in primo luogo, se la vacanza riguar-
 » da l'interesse di qualche ministro, co-
 » me al medesimo addetto, e che si

» assuma a di lui rischio, e pericoloso,
 » nel qual caso chiameranno detto mi-
 » nistro, e gli proporranno quei sog-
 » getti che crederanno abili ad eserci-
 » tare una tale incombenza, avendo
 » riguardo, per quanto sia possibile all'
 » anzianità, la quale però mai dovrà
 » prevalere all'abilità de' soggetti per
 » l'esercizio di tal carica. In seguito
 » proporranno alla congregazione il sog-
 » getto, che giudicheranno doversi tra-
 » scegliere, e che sia di piacimento
 » del ministro, il quale non dovrà ri-
 » cusare senza legittima causa veruno,
 » come si dirà nel capitolo XX. del
 » numero, e nome de' ministri. Dovrà
 » poi il ministro principale cautelarsi,
 » con esigere per istromento pubblico
 » da rogarsi dal notaro del sacro mon-
 » te l'obbligo del suo sotto-ministro,
 » e quella scurtà, che esige la carica,
 » nel che dovrà stare ciascun ministro
 » bene avvertito, mentre tutto il rischio
 » del sotto-ministro come a danno del
 » ministro, e non mai del monte, che
 » riconosce sempre per principale de-
 » bitore il ministro principale, benchè
 » al monte competa contro ambidue
 » l'azione solidale esercibile ad arbitrio,
 » e beneplacito dello stesso monte. Ed
 » in quanto alle altre cariche subalter-
 » ne o minori, che vacassero, parimen-
 » ti detti sindaci trascoglieranno per
 » proporli in congregazione quelli, i
 » quali, avuto come sopra riguardo per
 » quanto si puote all'anzianità, li cre-
 » deranno come sopra abili ad eserci-
 » tarle, e del tutto ne faranno la loro
 » relazione nella prima congregazione,
 » la quale approvando la scelta de' sin-
 » daci, resteranno li sotto-ministri am-
 » messi, ed in caso diverso li detti sin-
 » daci procederanno ad altra scelta fi-
 » no a tanto, che dalla congregazione
 » vengano i sotto ministri approvati, e
 » destinati alle rispettive incombenze.
 » Intorno all'ammettere li giovani so-
 » prannumeri si regoleranno nel modo,
 » che vien disposto nel capitolo della
 » scelta de' soprannumeri.

CAPITOLO XIII.

Dell'offizio de' sindaci del banco de' depositi.

» È grandemente importante, che
 » al banco de' depositi soprintendano
 » persone, che abbiano tutta la mag-
 » gior pratica, e cognizione del mede-
 » simo, e delle operazioni, che ivi si
 » fanno, acciocchè non meno resti spe-

» dito il pubblico, a di cui solo co-
 » modo si tiene aperto; ma che inol-
 » tre da' ministri non venga in cosa al-
 » cuna pregiudicato. Dovrà pertanto la
 » congregazione degl'imbossolatori eleg-
 » gere fra i tre sindaci de' depositi al-
 » meno uno dei due provvisori non con-
 » fermati, acciocchè attenda con gli al-
 » tri ad una tale incombenza. Soprain-
 » tenderanno essi sindaci ai ministri del
 » banco, della cassa, e dell'archivio
 » del medesimo, portandovisi qualche
 » volta in ore, e tempi diversi, per os-
 » servare se si apra il banco alle ore
 » solite, e se ciascun ministro adempia
 » il suo officio, prendendo alle oc-
 » casioni que' provvisori temperamen-
 » ti, che crederanno proprj per il buon
 » servizio del monte, e del pubblico,
 » e riferendo poi nella prima congre-
 » gazione ciò, che sarà seguito meri-
 » tevole di provvedimento. In somma
 » opereranno tuttociò, che può confa-
 » rire al buon ordine del banco, ed
 » al servizio del pubblico ne' tempi frap-
 » posti alle congregazioni. Sarà loro cu-
 » ra l'invigilare, che l'archivista non
 » gravi nessuno nella mercede, che esi-
 » ge dalle fedi delle partite de' libri esi-
 » stenti nell'archivio del banco nè ec-
 » ceda il prescritto nella tabella che si
 » terrà sempre affissa nel medesimo ar-
 » chivio. In ogni congregazione legge-
 » rà uno di essi il bilancio, che si for-
 » ma dal computista, e riferiranno al-
 » la congregazione tutto ciò, che loro
 » è stato dalla medesima rimesso ri-
 » guardante il detto banco, e quello,
 » che per il buon ordine dello stesso
 » crederanno proprio rappresentare alla
 » detta congregazione. Potranno sospen-
 » dere i ministri, e sotto-ministri in
 » caso di loro mancanza sino a tanto, che
 » non ne avranno data parte alla congre-
 » gazione, che potrà licenziarli o prolun-
 » garne la sospensione; il che non sarà
 » in facoltà de' sindaci senza la pre-
 » cisa determinazione della congrega-
 » zione; e nelle cose gravi potranno
 » anch'essi sindaci fare arrestare i mi-
 » nistri, sotto-ministri, ed estranei,
 » quando lo credano necessario, pro-
 » cedendo però in questa parte con som-
 » ma prudenza, acciocchè non sia pre-
 » giudiziale il rimedio del male, e ne
 » daranno parte subito ai provvisori, per
 » determinare insieme ciò che sarà espe-
 » diente di fare. Nel principio del nuo-
 » vo anno assisteranno al rendimento de'
 » conti della zecca insieme col com-
 » putista, ed archivista del banco, per
 » verificarne ed approvarne colla loro

» sottoscrizione, le partite, ed il con-
 » teggio, e rincontrando il resto dell'
 » effettivo, che si sarà consegnato alla
 » zecca, sarà loro particolar cura, di
 » rivedere di tempo in tempo tutte le
 » scritture del banco specialmente del
 » cassiere, e sotto-cassiere insieme coll'
 » archivista, perchè le stesse scritture si
 » ritengano bene ragguagliate, e pulite
 » senza sbagli, ed errori, e general-
 » mente invigileranno, che ciascheduno
 » degli ufficiali, e ministri addetti al
 » servizio del banco adempiano a que'
 » doveri, che a ciascheduno di loro
 » sono stati ingiunti ne' loro capitoli
 » particolari.

CAPITOLO XIV.

Dell'Offizio de' deputati alle vendite.

» Consiste quest' officio in assi-
 » stere alle vendite, che giornalmente
 » si fanno nel palazzo del monte, e nel
 » provvedere che i pegni si vendano sen-
 » za fretta, e più che si possa a be-
 » nefizio de' padroni di essi. Dovrà il
 » deputato alla vendita notare di suo
 » proprio pugno i nomi de' compratori,
 » ed i pagamenti seguiti, ovvero le ar-
 » re date nel libro intitolato = vendita
 » de' signori deputati, = che dovrà es-
 » sere approvato, e sottoscritto da lui
 » in fine della sua vendita, scrivendo
 » in lettere, e non in abbaco la quan-
 » tità de' pegni venduti, e la somma
 » ritratta, e poi sottoscrivendosi esso col
 » proprio nome, e cognome; il che fa-
 » rà dopo che avrà veduto, e ricono-
 » sciuto, che concordi con la nota,
 » che ne farà il cassiere al suo libro.
 » Procurerà, che non si faccia rumo-
 » re tra gli oblatori, e sopirà le diffe-
 » renze, che nasceranno, e farà os-
 » servare tutto quello, che si dispone
 » nel capitolo delle vendite. Potrà dif-
 » ferirsi la vendita di qualche pegno
 » fino alla seguente settimana per qual-
 » che legittima causa ad arbitrio di chi
 » sarà deputato alla vendita, circa la
 » quale non ne dovrà render conto a ve-
 » ruco. Invigilerà, perchè sempre stia
 » affissa alla porta del palazzo del mon-
 » te la tavoletta che avvisi il mese de'
 » pegni, che si vendono con l'altro me-
 » se, che in appresso è per vendersi.
 » Avvertirà il deputato, che ogni mat-
 » tina della vendita tanto il computi-
 » sta, quanto il custode abbiano in or-
 » dine la lista de' pegni da vendersi,
 » e la confronterà insieme col cassiere,
 » per assicurarsi della loro uniformità,

» e che una non diversifichi dall'altra,
 » e per togliere qualunque frode, che
 » potesse farsi. Essendo molto profitte-
 » vole per la più sollecita vendita de'
 » pegni di notificare al pubblico quelli,
 » che di mano in mano si vanno espo-
 » nendo alla vendita; perciò in ciasche-
 » dun giorno destinato alla vendita si
 » affiggerà la mattina per tempo sulla
 » porta del palazzo del sacro monte
 » una copia della lista de' pegni da ven-
 » dersi in quella giornata. Nella mede-
 » sima lista si dovranno solamente tra-
 » scrivere tutte le robe in ciaschedun
 » pegno contenute, e si avrà l'atten-
 » zione di specificarle diffusamente,
 » senza però notare la prestanza data
 » dal monte, ed unitamente alla stessa
 » lista si affiggerà la tavoletta, che av-
 » visi il pubblico, che in quel giorno
 » si vende. E' perchè giudicasi affatto
 » necessaria l'affissione della lista sud-
 » detta acciocchè possa ciascuno aver
 » notizia de' pegni, che saranno espo-
 » sti alla vendita, ed offrirvi, dovrà il
 » computista de' prestiti invigilare per-
 » che una tal lista sia fatta con tutta
 » esattezza e venga immancabilmente
 » affissa dalla persona a ciò destinata
 » nel modo, e tempo di sopra pre-
 » scritti. Il deputato poi alla vendita
 » non avrà solamente cura di far osser-
 » vare la presente ordinazione, ma usc-
 » rà di più una particolare attenzione,
 » perchè le liste da affiggersi non si for-
 » mino a capriccio del computista, o
 » da altri; e perciò a tal' effetto con-
 » fronterà, o farà confrontare da altri
 » la lista affissa, e trovandola non con-
 » forme al vero, prenderà que' prov-
 » vedimenti, che crederà proprj, pro-
 » cedendo anche alla sospensione dall'
 » officio di quegli, che avrà fatta la
 » lista sino alla prima congregazione,
 » della quale, o si prorogherà la det-
 » ta sospensione, se lo crederà oppor-
 » tuno, o si licenzierà un tal ministro,
 » o sotto-ministro, quando si ricono-
 » sca, doloso, o che dopo la prima
 » mancanza, o sospensione sia incorso
 » di nuovo in simile errore. Pregiudica
 » al sommo al buon ordine del monte,
 » ed all'evacuazione delle custodie l'ar-
 » retramento delle vendite, per mezzo
 » delle quali escono i pegni dalla cu-
 » stodia, che vende, e si rivede più
 » presto il conto al custode, al qual'ef-
 » fetto dalla congregazione si sono ac-
 » cresciute le vendite, che ora sogliono
 » farsi anche in que' giorni, ne' quali
 » prima non si facevano, secondo l'or-
 » dine stabilito nella tabella nuovamen-

te formata. S'iuclca però a ciascun deputato estratto, di non mancare ad una tale caritatevole opera, e d'inter-venirvi immancabilmente all'ora prescritta, ed in caso di legittimo impedimento dovrà pregare qualche altro deputato, acciocchè assista in suo luogo alla vendita, nè senza il deputato estratto, o altro deputato, che venisse ad assistere in sua vece, potrà procedersi alla vendita de' pegni la quale in caso che niuno v'intervenisse, dovrà differirsi.

CAPITOLO XV.

Dell'offizio di visitatore delle custodie.

* Per impedire, che i pegni non vengano dolosamente sottratti dalle custodie, si è creduto, che il migliore, e più facile provvedimento sia quello di visitare frequentemente le custodie suddette, a fine di verificare con tal mezzo l'esistenza de' pegni nelle medesime. Si è quindi istituito l'offizio de' visitatori delle custodie, l'incombenza de' quali sarà di fare immancabilmente e continuamente una visita a ciascheduna delle otto custodie per ogni mese. Li suddetti visitatori saranno in num. di due da scegliersi per ogni due anni dalla Santità di Nostro Signore fra i deputati della congregazione, giacchè esigendosi per un tal officio, ch'è il più utile, ed importante d'ogni altro persone dotate in grado distinto di senno, credito, autorità, ed attenzione, e zelo per fare esattamente il proprio dovere, si giudica per una scelta così necessaria più sicuro il giudizio del principe, al quale più che ad ogni altro deve stare a cuore l'indennità di questa grand' opera pia, che tanto interessa tutti i suoi sudditi. Ciascuno di questi due deputati dovrà visitare quattro custodie per ciascun mese impiegandovi per cadauna almeno un'intera mattina, principiando immancabilmente dall'ora solita del suono della campana, che dà principio a tutte le operazioni del monte, e continuando sino al mezzo giorno. Ogni mese varieranno fra di loro le custodie da visitarsi non con metodo regolare, ma disordinatamente per tenere in maggior soggezione i ministri. E talvolta potranno visitare più spesso di una volta al mese qualche custodia, o perchè il suo custode si sia reso sospetto o perchè sia

più piena di pegni, e potranno in tal caso, se così vorranno, tralasciare di visitare qualche altra custodia, che sia scarsa di pegni, come sono quelle, che vendono. E siccome non è possibile il poter rivedere tutti li pegni di ciascuna custodia in un tempo così breve, il che se praticabile fosse sarebbe il rimedio reale per un tanto pericolo, così si contenteranno li deputati visitatori di fare un tal rincontro nel modo che potranno, col farsi esibire dai custodi or l'uno, or l'altro dei pegni, specialmente di ori, o di argenti, o di altri che stanno nella stanza degli ori, e li chiameranno gli stessi alla rinfusa secondo loro suggerirà il proprio accorgimento. Visiteranno pure qualche volta li pegni di armario, benchè si sia pienamente con nuovi regolamenti provveduto alla loro custodia, e talvolta altresì li pegni di fagotti specialmente di valore, particolarmente quando cadrà sospetto di qualche trafugazione, o alterazione de' medesimi. Per eseguire poi una simile ricerca sarà necessario che si facciano recare nella custodia il libro mastro de' prestiti, per poter chiamare con sicurezza li pegni, che devono essere esistenti, in custodia, li quali debbono esser quelli, la di cui contropartita è vuota, ed in bianco nel libro suddetto. Se ritroveranno, che alcuno de' pegni da loro domandati al custode non si ritrova, ne conferiranno co' sindaci de' prestiti per risolvere insieme, che giudizio se ne debba formare, e che altre diligenze debbano praticarsi per la sicurezza del luogo pio, o se il pegno mancante sarà di molto valore, o se si ritroverà, che molti nel man- chino non tralasceranno di avvisarne la congregazione, la quale non mancherà di dare con tutto il necessario rigore li più risoluti provvedimenti a tenore delle circostanze di ciaschedun caso particolare, le quali talvolta potranno esiggere, che si venga ad una visita generale di quella custodia, in cui si saranno trovati li pegni mancanti, ed anche al pronto arresto del custode per farlo in seguito punire a tenore della nuova costituzione. Per una tal visita si faranno assistere da qualche ministro de' più anziani, e accreditati del monte, sì per riceverne qualche ajuto, sì ancora perchè vi sia un testimonio delle ritrovate mancanze. In alcuna di queste visite, s'impiegheranno li deputati visitatori

» in fare esperimento , se le stime dei
 » pegni siansi fatte a dovere , e però
 » conducendo seco uno stimatore stra-
 » niero probo , ed intelligente scelto da
 » loro , faranno da lui stimare or l'uno,
 » or l'altro pegno , senza manifestargli
 » la somma della prestanza fatta dare
 » dagli stimatori del luogo pio sopra i
 » medesimi pegni , e nel caso , che in
 » uno , o in due scoprissero una nota-
 » bile alterazione di stima fatta dai sud-
 » detti stimatori dovranno proseguire a
 » fare stimare dallo stimatore da loro
 » condotto molti altri pegni per viep-
 » più assicurarsi della fraude , o im-
 » perizia degli stimatori di casa , che
 » avessero stimati gli stessi pegni in
 » somme molto maggiori , la qual frau-
 » de scoperta ne daranno immediata-
 » mente parte alla congregazione , ac-
 » ciocchè preveda nel modo detto di
 » sopra , ed anche quando giudicassero,
 » che la cosa meritasse un immediato
 » riparo coll' intelligenza di uno , o due
 » sindaci potranno procedere a far ese-
 » guire l'arresto dello stimatore , per
 » farlo poi punire dal giudice a tenore
 » della nuova costituzione. Se nell'oc-
 » casione di far queste visite si scor-
 » gerà dai deputati visitatori , che nei
 » libri , che si faranno recare nelle cu-
 » stodie , vi è qualche mancanza , avran-
 » no l' autorità di punire li giovani scrit-
 » tori , che avranno in questo manca-
 » to , o con multe in denaro , (il che
 » potranno fare senza dipendenza della
 » congregazione) , o anche col dimet-
 » terli dal servizio del monte , se sa-
 » ranno scrittori d' inferior grado. E
 » perchè preme moltissimo , che i due
 » deputati visitatori eseguiscano questa
 » tanto vantaggiosa , ed importante in-
 » combenza , con ogni loro esattezza ,
 » così dovranno tenersi due libri , ne'
 » quali li ministri , che assisteranno a
 » dette visite , attesteranno in scritto
 » con giuramento , che il deputato vi-
 » sitatore ha fatta sotto il tal giorno la
 » visita alla tale custodia , e vi è stato
 » dalla tal' ora fino alla tal' altra , sic-
 » come sarà realmente accaduto. E que-
 » sti due registri di somiglianti attesta-
 » ti dovranno poi leggersi pubblicame-
 » te nell' ultima congregazione dell' an-
 » no. Se li deputati visitatori non po-
 » tranno per vera infermità o altra gra-
 » ve indispensabile causa fare le loro
 » visite ai tempi prescritti , potranno
 » surrogare in loro vece qualche altro
 » deputato della congregazione , purchè
 » l' impedimento non sia di lungo , e
 » continuato tempo , nel qual caso si

Bull. Rom. Tom. III.

» farà dalla congregazione simile sur-
 » rogazione.

CAPITOLO XVI.

Dell' officio del deputato archivista.

» La principale incombenza del
 » deputato archivista è quella di custo-
 » dire que' libri , e scritture , che non
 » servono attualmente ai prestiti , e lo
 » spoglio del libro del banco , e tutt'
 » altro che si dirà in appresso. Terrà
 » presso di se le chiavi dell' archivio
 » segreto , ed ivi farà esattamente con-
 » servare i libri mastri , giustificazioni ,
 » bolle , chirografi , le patenti de' luo-
 » ghi di monte , o i libri de' decreti del-
 » la congregazione già terminati , e tutt'
 » altro , che suole riporsi in esso archi-
 » vio , non consegnandone a veruno la
 » chiave , se non che all' occorrenza a
 » quel ministro , che dovrà ivi fare
 » qualche ricerca . Interverrà al monte
 » almeno due volte la settimana , ed in
 » una tabella amovibile , da affiggersi
 » di mano in mano alla porta , ove egli
 » suole risiedere , farà scrivere i giorni ,
 » ed ore precise della settimana , ne'
 » quali egli si porterà all' archivio , ac-
 » ciocchè possa ognuno , che ha biso-
 » gno di esser sentito per qualche affa-
 » re , sapere il tempo , che deve por-
 » tarsi a tal' effetto all' archivio. Assiste-
 » ranno all' archivista due giovani della
 » computisteria da scegliersi dal mede-
 » simo a suo arbitrio , avvertendo però
 » di non levare dalla computisteria quel-
 » li , che abbiano impieghi tali , che
 » non possano senza pregiudizio del
 » buon servizio del monte prestare an-
 » che la loro assistenza all' archivio. Li
 » detti due giovani avanti che venga
 » l' archivista , faranno le dovute ricer-
 » che presso i custodi dei duplicati , fit-
 » ti alle partite de' pegni da chi avesse
 » perduto il bollettino del pegno , o che
 » pretendesse a se spettare la roba im-
 » pegnata da altri , e subito giunto l'ar-
 » chivista , li presenteranno al medesi-
 » mo. Riconosciuti tutti i detti duplica-
 » ti dall' archivista , li consegnerà ai pre-
 » detti giovani , acciocchè li registrino
 » nel libro che a tal' effetto si ritiene
 » nella stanza dell' archivista , consecu-
 » tivamente dopo gli altri precedente-
 » mente registrati , avvertendoli di con-
 » tinuare la rubricatura de' numeri , che
 » devono seguire , che segneranno an-
 » che nel duplicato per rinvenirlo all'
 » occorrenza , e di lasciare di contro al
 » detto registro de' duplicati il foglio in

O o

» bianco, per contraporvi la restituzio-
 » ne dello stesso duplicato, notandovi il
 » giorno, anno, nome, cognome, pro-
 » fessione, e precisa abitazione di que-
 » gli, al quale si consegnerà la cartina
 » del duplicato, acciocchè venendo que-
 » gli, che ha fatto il pegno, a riscuo-
 » terlo, possa convenirlo avanti il giu-
 » dice del monte per la lacerazione di
 » esso duplicato, e per la libera resti-
 » tuzione del pegno, ovvero in caso
 » che fosse stato disimpegnato, o esat-
 » to il resto, agire contro il medesimo,
 » e sicurtà data, per conseguirne la sua
 » reintegrazione, se sarà di ragione,
 » giacchè nell' apporre il duplicato o
 » sia retineatur, si deve stare all'asser-
 » tiva di ciascuno, che lo richiede, do-
 » vendosene poi esaminare la validità
 » alle occorrenze dall'archivista, al giu-
 » dizio del quale se non vorranno le
 » parti acquietarsi, dovranno ricorrere
 » al giudice privativo del monte, il qua-
 » le se crederà doversi lacerare il du-
 » plicato, e ne farà decreto, con fede
 » autentica di tal decreto, riconosciuta
 » prima dal procuratore del monte, e
 » sottoscritta con il suo visa, si lacere-
 » rà il duplicato, facendosene notare la
 » lacerazione sotto la rispettiva partita,
 » e facendone porre nella filza la detta
 » giustificazione con il suo numero, per
 » conservarsi tra le altre in archivio.
 » Per maggior facilità di rinvenire i du-
 » plicati, li farà distribuire per anni, fa-
 » cendo formare un mazzo di essi in cia-
 » scun anno. Quando si esibisce all'ar-
 » chivista la cartina, o sia rincontro del
 » duplicato già fatto per ottenere la li-
 » cenza dal medesimo di riscuotere il
 » pegno, osserverà in primo luogo, se
 » sia scorso un anno dal giorno, che
 » fu fatto il pegno, mentre dentro det-
 » to tempo non si permette a veruno di
 » farne il disimpegno, anzi ciò espres-
 » samente si proibisce, ad effetto, che
 » in questo frattempo possa venirsi in
 » chiaro, se sussista quanto si è asserito
 » da chi ha fatto il duplicato. Passato
 » poi l'anno interrogherà chi esibisce il
 » rincontro, e gli farà delle ricerche an-
 » che sopra il pegno, e sue qualità,
 » ed assicuratosi in tal guisa che in ciò
 » non vi sia frode, quando gli si ri-
 » sponda a dovere, e sia quella stessa
 » persona, che ha fatto il duplicato,
 » potrà permettergliene il disimpegno,
 » facendo il solito rescritto in pie del
 » duplicato, (di cui ne lacererà il rin-
 » contro, o cartina) di dare la sicurtà
 » negli atti, ed a rischio del notaro del
 » monte, prefiggendosi all'effetto sud-

» detto il termine di giorni quindici,
 » quali scorsi sarà di niun valore, e
 » come se non fosse stato fatto il du-
 » plicato ne più si avrà in considera-
 » zione facendone notare da giovani sot-
 » to la partita la restituzione del dupli-
 » cato con il giorno preciso in cui sarà
 » seguita. Potrà però l'archivista per giu-
 » ste, e legittime cause prorogare ad
 » altri dieci giorni, e non più, il detto
 » termine, annotandovi tal proroga a
 » tergo del duplicato, e sottoscrivendo-
 » si, facendo inoltre registrare tal pro-
 » roga nel libro sotto la stessa partita.
 » E perchè pur troppo sogliono in que-
 » sta parte commettersi delle frodi men-
 » tre più d'una volta gl'impegnanti
 » prendono da altri danari sopra i bol-
 » lettini de' pegni che lasciano presso il
 » creditore per di lui sicurezza, e poi
 » col pretesto che il bollettino suddetto
 » sia andato smarrito, o perduto fanno
 » il duplicato al loro pegno, perciò in
 » tali contingenze, che si portasse al
 » monte il creditore del padrone del
 » pegno, per riconoscere l'esistenza del
 » pegno medesimo, e facesse ricorso all'
 » archivista per il duplicato rinvenuto
 » alla partita, dovrà allora lo stesso
 » archivista far notare alla partita del
 » duplicato, che non si restituisca, nè
 » consegni senza sentire quella perso-
 » na, presso di cui esiste il bollet-
 » tino originale, nè si consegnerà in
 » appresso lo stesso duplicato senza
 » l'espresso consenso d' ambe le par-
 » ti, le differenze delle quali, quan-
 » do non possa egli sopire, rimetterà
 » al giudice del monte, per deter-
 » minare la controversia, nè senza suo
 » decreto, o mandato farà seguire la
 » restituzione del pegno, senza che
 » però intanto resti impedita la ven-
 » dita del pegno, se intanto venisse il
 » tempo, in cui ne cadesse la vendita,
 » che mai nè dall'archivista, nè dal
 » giudice potrà, o dovrà sospendersi per
 » non turbare il giro delle custodie, ed
 » intervetere il loro buon ordine, riser-
 » vandosi una tal facoltà alla sola con-
 » gregazione, della quale però ne farà un
 » uso discreto, provvedendo, che una ta-
 » le sospensione non impedisca la totale
 » evacuazione a tempo debito di ciascu-
 » na custodia, ad effetto che ogni cu-
 » stode renda un esatto conto di tutti
 » i pegni pervenuti in sue mani nel
 » solito giro della medesima, nè oltre-
 » passi, per quanto sia possibile il tem-
 » po a ciò destinato, e prefisso. Por-
 » tandosi qualche bollettino perduto al
 » monte da chi lo avesse trovato, lo

„ conserverà presso di se in archivio per
 „ restituirlo al padrone , il quale soprav-
 „ venendo per far ricerca del suo pegno
 „ e per apporvi il duplicato , gli farà
 „ tutte quelle ricerche , che crederà pro-
 „ prie per assicurarsi verisimilmente
 „ ch' egli sia il padrone del pegno. E
 „ quando dalle risposte lo possa credere
 „ tale , gli restituirà il bollettino origi-
 „ nale. Fattosi poi qualche duplicato ,
 „ per essersi il padrone del pegno , o
 „ chi lo ritenesse legittimamente , per-
 „ duto il bollettino , o fosse stato que-
 „ sto rubato , e tentandosi da chi ha
 „ trovato , o rubato il bollettino per sè
 „ stesso , o per mezzo d' interposta per-
 „ sona il disimpegno , in tal caso deve
 „ il custode ritenere il bollettino , e far
 „ inoltre ritenere dal cassiere il denaro
 „ dato per lo disimpegno , per conse-
 „ gnarsi poi tanto il bollettino , che il
 „ denaro all'archivista , il quale non fa-
 „ rà restituire il denaro a tali persone,
 „ dovendo esso restare a beneficio del
 „ monte in pena della frode , che si era
 „ tentata commettere , coll' usurpare la
 „ roba altrui , e col volere appropriar-
 „ si un pegno ad altri spettante , se pu-
 „ re dalle circostanze del fatto non si
 „ assicurasse con certezza , che la per-
 „ sona , che ha voluto riscuotere il pe-
 „ gno , sia immune da qualunque dolo,
 „ nel qual caso , se il denaro sarà della
 „ persona suddetta non dolosa , lo fa-
 „ rà restituire alla medesima , ritenen-
 „ do però sempre il bollettino , per re-
 „ stituirlo al padrone del pegno , che
 „ unirà al duplicato , e lo restituirà al
 „ padrone , che avrà fatto il duplicato ,
 „ senza ingiungergli peso alcuno di da-
 „ re la sicurtà , ma facendone seguire
 „ la coerente annotazione nel libro dei
 „ duplicati ritenuto in archivio. Se poi
 „ il denaro sborsato per lo disimpegno
 „ non spettasse a chi avesse portato il
 „ bollettino per fare il disimpegno , ma
 „ a quegli che avesse trovato , o rubato
 „ il bollettino , anche in tal caso non
 „ restituirà nè il bollettino , nè il dena-
 „ ro , punendosi in tal guisa la frode
 „ di chi ha delinquito. Portandosi qual-
 „ che bollettino all'archivista da perso-
 „ na , che asserisse d'averlo trovato , ov-
 „ vero consegnandosi alli custodi , do-
 „ vranno questi in tal caso esibirlo all'
 „ archivista il quale farà riconoscere ,
 „ se vi è il duplicato , e quando non
 „ vi fosse , farà scrivere nella partita del
 „ libro del custode le parole , bollettino
 „ originale in archivio , tenendo un li-
 „ bro a parte a tal' effetto con la nu-
 „ merazione delle partite corrispondenti
 „ Bull. Rom. Tom. III.

„ al numero della filza , in cui farà por-
 „ re detti bollettini , e con lasciarvi lo
 „ spazio in ciascuna partita , per anno-
 „ tarvi la restituzione fattane al padro-
 „ ne ne' casi che occorreranno , il quale
 „ sopravvenendo sarà interrogato dall'
 „ archivista di tutto ciò , che stimerà
 „ proprio , per assicurarsi moralmente
 „ al possibile d'esser egli il padrone
 „ del pegno , mentre non rispondendo
 „ a dovere , non dovrà restituirgli il
 „ bollettino sino a tanto , che non avrà
 „ soddisfatto a quanto giudicherà ne-
 „ cessario per verificarne la pertinenza.
 „ Che se intanto , prima che si richie-
 „ desse dal padrone , venisse il tempo
 „ della vendita del pegno , questa non
 „ si dovrà mai ritardare , ma solo al
 „ padrone , che si crederà tale , resterà
 „ il diritto d' esigere il resto , cioè quel-
 „ la ulteriore somma ritratta nella ven-
 „ dita , che oltre la prestanza data dal
 „ monte , e gli utili , quando il pegno
 „ fosse ad essi soggetto , restasse a be-
 „ neficio del padrone del pegno , nel
 „ qual caso l'archivista osserverà quan-
 „ to circa la restituzione del bollettino
 „ al padrone si è disopra avvertito , ed
 „ ingiunto. Se poi si riconoscerà esservi
 „ il duplicato , allora unirà il bollettino
 „ originale al duplicato , con notarlo nel
 „ libro de' duplicati , e venendo il pa-
 „ drone che ha fatto il duplicato , lo resti-
 „ tuirà al medesimo unitamente col du-
 „ plicato , senza che però gl'ingiunga pe-
 „ so alcuno di sicurtà conforme si è di
 „ sopra ordinato in quanto ai bollettini
 „ perduti , o rubati ed arretrati dal cu-
 „ stode. Può anche l'archivista in qualche
 „ caso far consegnare il pegno col solo
 „ duplicato , se fosse stato fatto a nome di
 „ qualche persona di riguardo , o da al-
 „ tri per essa senza esprimere il nome ,
 „ ma che tal persona ; che ha fatto il
 „ duplicato asserisca a quella spettare ,
 „ mentre allora potrà l'archivista resti-
 „ tuirlo a detto personaggio con sua
 „ precisa ricevuta , per rinnovarsi , o
 „ disimpegnarsi , come più le parerà ,
 „ facendolo sottorcrivere anche dal com-
 „ putista dei prestiti , il quale lo noterà
 „ e registrerà nel libretto ove si notano
 „ le sicurtà , che si danno a rischio del
 „ notaro del monte per gli atti di lui ,
 „ dovendo esso computista , nel re-
 „ gistrarlo , indicarvi con ricevuta di
 „ chi è stata fatta la rinnovazione , o
 „ il disimpegno. E tali ricevuti , che
 „ in questi casi si faranno , avranno
 „ in sè l'obbligo di chi l' avrà fatta ,
 „ di liberare il monte da qualsivoglia
 „ molestia , che potesse mai inferirsegli
 „ O o 2

» per la restituzione, o rinnovazione di
 » tal pegno, restando a ciò sempre ob-
 » bligata direttamente la persona, o per-
 » sone suddette, non essendo giusto,
 » che il monte assuma veruna lite in
 » cose che non riguardano il suo inte-
 » resse, ma de' soli particolari. Avver-
 » tirà pertanto l'archivista di far segui-
 » re la restituzione, o rinnovazione de'
 » pegni suddetti colla ricevuta come so-
 » pra, quando li pegni non siano di
 » somma riguardevole; ma quando, o
 » per ragione della prestanza, ovvero
 » per il valore della cosa impegnata
 » fosse il pegno di qualche considera-
 » zione, allora non si prenderà verun
 » arbitrio per qualsivoglia causa, o ra-
 » gione, e ne rimetterà l'istanza alla
 » congregazione ordinaria, dalla quale
 » se ne farà decreto da porsi nella fil-
 » za delle giustificazioni, consegnerà il
 » duplicato con la sola ricevuta, come
 » sopra, e senza verun peso di sicurtà.
 » Ed una simile consegna del duplica-
 » to con sola ricevuta, e senza sicurtà
 » farà alli custodi nelle contingenze che
 » possono accadere, d'essersi dalli me-
 » desimi smarriti in custodia i bollettini
 » ad essi esebiti per rinnovarli, o ri-
 » scuoterli, nel qual caso, a richiesta
 » de custodi facendosi il duplicato, si
 » restituirà questo a medesimi con la
 » sola di loro ricevuta, e si osserverà
 » in ciò quanto sopra si è disposto per
 » rapporto ai duplicati, che si restitui-
 » seono senza ricevuta, e dovrà sempre
 » il custode, che avrà fatta la ricevuta,
 » stare avanti al monte in qualunque
 » caso, e liberarlo da qualsivoglia mo-
 » lestia, che potesse a detto sacro mon-
 » te inferirsi. Che se dopo seguita la
 » riscossione, o rinnovazione del pegno
 » si rinvenisse il bollettino originale,
 » dovrà esso custode portarlo immedi-
 » tamente all'archivista, che lo lacererà,
 » avendo il medesimo già avuto il suo
 » effetto, mediante il duplicato, che
 » ha supplito le veci di detto bolletti-
 » no originale smarrito. Tutto il dena-
 » ro, che perverrà in mano dell'archi-
 » vista proveniente da chi ha tentato con
 » frode di disimpegnare i pegni non
 » suoi, si terrà a parte a disposizione
 » dell'archivista dal cassiere de' presti-
 » ti, al quale lo stesso archivista lo
 » consegnerà di mano in mano ritenen-
 » do un libretto, in cui farà segnare
 » tutte le somme, che consegnerà a
 » detto cassiere, ove si descriverà il tut-
 » to per dare, ed avere, cioè dando
 » debito al cassiere di tutte le partite
 » che per tal causa passeranno in sue

» mani, e credito rispettivamente di
 » quelle somme, che per ordine dell'
 » archivista restituirà. L'archivista farà
 » notare le partite dell' avere da uno de'
 » giovani che gli assistono in archivio,
 » coll'individuazione del giorno, mese,
 » ed anno, in cui dal cassiere ne sa-
 » rà stata fatta d'ordine dell'archivista
 » la restituzione ne' casi sopra indivi-
 » duati. Se poi all'archivista saranno
 » portati dal cassiere bollettini trattenuti
 » dalli suoi ajutanti per motivo del
 » duplicato le parole, = Vi è il bollet-
 » tino originale =, e lo farà porre do-
 » po il di lui duplicato, regolandosi
 » nella restituzione, come si è di so-
 » pra prescritto. Trattenendosi da' cu-
 » stodi li bollettini recati per la riscos-
 » sione, quando dubitano, che non sie-
 » no di proprietà di chi li reca, i bol-
 » lettini trattenuti in tal caso si conse-
 » gneranno dai custodi subito al fine di
 » ogni operazione al computista, e li
 » descriveranno essi nel giornale, che
 » si terrà di queste consegne dal com-
 » putista medesimo. Il sotto-cassiere
 » poi descriverà in libretto a parte il
 » denaro, che secondo il costume avrà
 » ritenuto, e subito dopo l'operazione
 » lo recherà al cassiere, o suo giovane,
 » che dovrà tenerne cassa, e conto a
 » parte in un giornale consimile, che
 » riterrà appresso di se, nel quale gli
 » stessi sotto-cassieri annoteranno le res-
 » pective consegne coll'individuazione
 » per qual bollettino, e pegno, siasi
 » ritenuto il denaro, che si consegna.
 » Di tali particolari consegne dovrà il
 » cassiere, o suo giovane mandarne su-
 » bito nota distinta al computista, ac-
 » ciocchè confrontando le descrizioni
 » dei bollettini, e denaro, possa veni-
 » re in chiaro, se siasi dato giusto con-
 » to dal custode di tutti li bollettini ri-
 » tenuti. Recandosi poi il denaro ritrat-
 » to per tali bollettini trattenuti imme-
 » diatamente in mano del cassiere, non
 » sarà più necessario, che i sotto-cas-
 » sieri lo descrivano nel loro giornale
 » sotto il titolo = di crescita =. Dovrà
 » il deputato archivista rivedere di fre-
 » quente questi giornali, e farne il con-
 » teggio per ritirare presso di se li sud-
 » detti bollettini, e per farne passare
 » in cassa generale sotto una sola par-
 » tita il denaro ritratto per gli mede-
 » simi bollettini. Non farà mai estrarre
 » dall'archivio libro, o scrittura veru-
 » na di qualsivoglia specie, senza il
 » preventivo decreto della congrega-
 » zione ordinaria, e senza la ricevuta
 » di quegli a cui si farà la consegna,

„ da porsi in calce della fede di detto
 „ decreto, che conserverà in archivio
 „ sino a tanto, che non gli sarà ripor-
 „ tato ciò che avrà consegnato, ed al-
 „ lora lacererà la detta ricevuta, e de-
 „ creto. Potrà però in caso di decisa ur-
 „ genza fare la consegna con ritrarne
 „ ricevuta anche senza decreto della con-
 „ gregazione, quando l' affare non por-
 „ tasse dilazione; ma nella prima con-
 „ gregazione dovrà riferire l' occorso,
 „ e notificare alla medesima ciò, che
 „ avrà consegnato, procurando più pre-
 „ sto che sia possibile, che il tutto sia
 „ riportato in archivio. Non farà porre
 „ in archivio verun libro mastro, che
 „ non sia terminato, e non siane fat-
 „ to lo spoglio, e riportato questo nel
 „ libro mastro seguente. Si farà conse-
 „ gnare ogni anno dal notaro del monte
 „ gl' istromenti originali delle sicurtà
 „ de' pegni riscossi con duplicati le-
 „ gati in protocollo, per conservarli in
 „ archivio, e procurerà che il mede-
 „ simo notaro registri nel libro degl'
 „ istromenti, che si ritiene in archivio,
 „ tutti gli altri istromenti, che riguar-
 „ dano l' interesse del monte, e che
 „ ivi per copia pubblica debbono da
 „ detto notaro trasciversi. Il che dal
 „ notaro eseguitosi, conserverà detto li-
 „ bro in archivio, per farvi poi di mano
 „ in mano registrare gli altri, ed av-
 „ vertirà, che si registrino interamen-
 „ te, e non se ne tralasci veruno, con-
 „ segnando altro libro all' effetto sud-
 „ detto al notaro, quando uno di essi
 „ libri d' istromenti sarà del tutto com-
 „ pito. Terminati i libri de' decreti,
 „ tanto delle congregazioni ordinarie,
 „ quanto delle straordinarie, se li farà
 „ consegnare dal segretario, e li ripor-
 „ rà in archivio, per ivi esattamente
 „ conservarli, senza permettere a veruno
 „ che li veda, e rincontri, se non
 „ per ordine della sola congregazione,
 „ o nel caso che lo stesso archivista
 „ avesse bisogno di rincontrare qualche
 „ decreto, il che però farà alla sua pre-
 „ senza, acciocchè chi fa una tale ri-
 „ cerca non si prenda la libertà di ve-
 „ dere gli altri decreti. Quando da' sin-
 „ daci dei prestiti non sia stato fatto l'in-
 „ ventario delle robe, che sogliono ritene-
 „ re i ministri, e loro consegnarsi
 „ per loro uso, lo farà fare egli esat-
 „ tamente, con farvi sottoscrivere cia-
 „ scun ministro, per farsi render con-
 „ to del tutto di tempo in tempo, e
 „ specialmente in occasione, che il mi-
 „ nistro passasse ad altra carica, e fa-
 „ rà reintegrare il monte delle robe,

„ che per colpa del ministro fossero,
 „ o mancanti, o deteriorate, e quan-
 „ do o si consegnasse altra roba al mi-
 „ nistro, o il medesimo ne restituisse
 „ parte di quella consegnatagli, farà no-
 „ tarlo in esso inventario, e vi farà sot-
 „ toscrivere il ministro, apponendovi
 „ anche la propria sottoscrizione. D'ogni
 „ inventario se ne farà fare due copie
 „ sottoscritte come sopra, da ritenersi
 „ una in archivio, e l' altra dal mi-
 „ nistro. E se l' inventario fosse stato fat-
 „ to da qualcuno de' sindaci, osserve-
 „ rà se in esso vi sia il medesimo sot-
 „ toscritto, ed il ministro, mentre in
 „ caso diverso ne procurerà la sotto-
 „ scrizione, o farà per se stesso un
 „ nuovo inventario nella forma di so-
 „ pra prescritta. Non permetterà a ve-
 „ run ministro del monte, e neppure
 „ a veruno degli scritturali de' deposi-
 „ ti, ovvero all' archivista del banco,
 „ senza l' espressa licenza, e decreto
 „ della congregazione di vedere, e ri-
 „ conoscere le partite esistenti nel li-
 „ bro de' spogli, e venendo alcuno de-
 „ gli scritturali del banco per passare
 „ qualche partita, non gli permetterà
 „ una tale operazione se prima non ne
 „ avrà reso inteso il computista del ban-
 „ co acciocchè possa assicurarsi, che
 „ l' operazione sia effettivamente neces-
 „ saria se non si commetta frode alcu-
 „ na a danno del monte. Assisterà pe-
 „ rò l' archivista personalmente in tali
 „ casi, nè permetterà che senza la sua
 „ presenza si faccia cosa alcuna. Ter-
 „ rà chiusa, e conserverà con somma
 „ attenzione, e vigilanza la carta per
 „ uso delle cedole del banco, nella qua-
 „ le vi è il marco intrinseco del mon-
 „ te, che di mano in mano a richiesta
 „ del cedolista del banco la consegne-
 „ rà al medesimo per formare le cedo-
 „ le. Farà notare dal cedolista la quan-
 „ tità de' fogli, che riceverà, e prima
 „ li conterà, e poi ne farà fare il rin-
 „ contro dal cedolista, il quale ne fa-
 „ rà la ricevuta nel libro di mano in
 „ mano, che prenderà la detta carta.
 „ Si farà render conto dal cedolista ogni
 „ volta, che gli consegnerà la carta di
 „ tutta quella consegnatagli precedentemente,
 „ dovendo all' effetto suddetto
 „ il cedolista esibire la fede del compu-
 „ tista de' depositi di tutte le cedole a
 „ tutto quel tempo spacciate, che unite
 „ alla carta che resta presso il ce-
 „ dolista, ed alle cedole sbagliate, che
 „ dovrà unitamente con la carta bianca
 „ presso il medesimo esistente sempre
 „ esibire all' archivista, devono corri-

» spondere al numero de' fogli prece-
 » dentemente consegnatigli , e seguito
 » tal rincontro , e conteggio , l'archivista
 » farà la nuova consegna della carta nel-
 » la forma predetta al cedolista , com-
 » prendendo in una partita tanto la
 » quantità della carta , che di nuovo
 » gli consegnerà , quanto di quella re-
 » stata presso il cedolista , e non con-
 » sumata , con farne fare sempre la
 » ricevuta nel libro. Rincontrato poi
 » il numero preciso de' fogli consegnati
 » non restituirà al cedolista le cedole,
 » o fogli sbagliati ma li riterrà appres-
 » so di sé , ed immediatamente in sua
 » presenza li farà brugiare. La stessa
 » attenzione , e cura avrà della carta,
 » ove sono stampati i bollettini de' pe-
 » gni , la quale parimenti si terrà da lui
 » chiusa a chiave. Ne farà di mano in
 » mano la consegna al cassiere dei pre-
 » stiti con esigerne la ricevuta in libro
 » a parte. Il cassiere poi nel consegnare
 » al sotto-cassiere i bollettini userà quel-
 » le diligenze , e cautele , che vengono
 » ordinate nel capitolo concernente il
 » di lui carico , e dovrà il deputato
 » archivista prendersi l' incomodo di
 » fare a capo di ciaschedun mese
 » il sindacato sopra tutto il giro de'
 » bollettini , verificandone sopra i li-
 » bri mastri dei prestiti , che si terrà
 » dal cassiere per il conteggio de' sud-
 » detti bollettini il legittimo esito dei
 » medesimi. Si farà anche consegnare
 » tutti quei bollettini , che potessero es-
 » sere sbagliati , per farli abbruciare in
 » sua presenza , come si è detto delle
 » cedole sbagliate. Farà inoltre il ritiro
 » de' bollettini de' pegni riscossi nelle
 » mani de' sotto-cassieri , facendogli re-
 » care a tempo comodo dai medesimi.
 » Li dovrà confrontare coll'assistenza di
 » qualche ministro , o giovane co' libri
 » delle riscossioni , per verificare se li
 » consegnino tutti , e di poi li farà por-
 » re distinti nelle sue filze nel luogo
 » destinato a quest' uso per poi farli
 » abbruciare a suo tempo. Questa con-
 » segna si dovrà fare per ciascuna cu-
 » stodia non mai più tardi di quindici
 » giorni , e potrà farsi in diversi giorni
 » per maggior comodo del deputato ar-
 » chivista , e de' sotto-cassieri. Si do-
 » vrà per indennità di questi tenere pres-
 » so il cassiere un libro ove si registri-
 » no nella loro somma generale la stes-
 » se consegne sottoscritte di mano in
 » mano dall' archivista. Occorrendo di
 » far stampare altri bollettini de' pe-
 » gni , ne commetterà la stampa allo
 » stampatore camerale , e destinerà qual-

» che ministro del monte de' più giu-
 » diziosi e fidati per assistervi , accioc-
 » chè tutte le stampe vengano al mon-
 » te , nè si devino altrove , ed in tal
 » guisa si scansi ogni frode , che potes-
 » se commettersi anche con danno dei
 » particolari. Sarà pure incombenza del
 » deputato archivista l' ordinare allo
 » stampatore le stampe di notificazio-
 » ni ed altro che occorrerà per servi-
 » zio del monte. Conserverà in archivio
 » tutta la carta , che si provvede dal
 » cartolaro del monte , e le penne da
 » scrivere , e ne farà la distribuzione a'
 » ministri secondo la regola prescritta
 » in foglio a parte , che si conserva in
 » archivio. Ordinerà al cartolaro i libri
 » occorrenti per il servizio del monte,
 » sottoscrivendone di volta in volta i bi-
 » glietti delle ordinazioni , in cui ne es-
 » primerà la quantità , ed il tempo , e
 » e dal computista dei prestiti farà te-
 » nere uno stracciafoglio , in cui farà
 » notare di mano in mano tutto quello
 » che in vigore de' suoi biglietti avrà ef-
 » fettivamente portato al monte , ed avrà
 » consegnato , e sarà cura del cartolaro
 » di far eseguire una simile annotazio-
 » ne nel predetto stracciafoglio del com-
 » putista , mentre questa mancando ,
 » non gli si pagherà l' importo di quel-
 » le partite , che in esso stracciafoglio
 » non si troveranno notate , giacchè la
 » sola esibizione de' biglietti dell' archi-
 » vista prova bensì l' ordinazione , ma
 » non verifica la consegna , e che il
 » monte abbia effettivamente avuto tut-
 » to quello , che dall' archivista gli è
 » stato ordinato di dare. Provvederà tut-
 » ta la cera , ch' è necessaria per tutto
 » l'anno , tanto per servizio della cap-
 » pella del monte , quanto per le di-
 » stribuzioni , che si fanno nell'anniver-
 » sario de' morti , e nella festa della San-
 » tissima Purificazione , secondo le liste
 » esistenti tanto in archivio , quanto
 » presso il computista de' prestiti. Avrà
 » egli la soprainendenza alla cappella,
 » e di quando in quando visiterà tut-
 » to ciò , che resta in mano del cappel-
 » lano non solo per riconoscere la
 » fedeltà in questa parte del medesimo,
 » ma anche per osservare lo stato delle
 » supellettili sacre le quali dovendo riat-
 » tarsi , ne darà l'ordine opportuno. Ma
 » quando dovesse farsi qualche cosa di
 » nuovo , lo riferirà in congregazione
 » per averne la facoltà , che dovrà con-
 » stare per decreto della medesima. Nel
 » caso di mancanza del cappellano , sa-
 » rà a suo carico il proporre alla con-
 » gregazione il successore , che dovrà

» essere approvato per la confessione,
 » e verrà in seguito eletto dalla mede-
 » sima congregazione. Allo stesso cap-
 » pellano farà far l'obbligo di bene, e
 » fedelmente esercitare il suo ufficio,
 » e di rendere esatto conto di tutto quel-
 » lo che gli si consegnerà, ed esigerà
 » dal medesimo una idonea sicurtà per
 » istromento da rogarsi negli atti del
 » notaro del monte, e senza preciso de-
 » creto della congregazione non potrà
 » liberare nè il precedente cappellano,
 » o sua eredità, nè la di lui sicurtà dall'
 » obbligo contratto a favore del monte.
 » Anzi si farà render conto del tutto a
 » tenore dell'inventario fattone, e ne
 » farà nuova consegna al cappellano suc-
 » cessore, con inserire nell'istromento
 » l'inventario di quanto gli sarà stato
 » consegnato sottoscritto dallo stesso cap-
 » pellano, e dal medesimo archivista,
 » del quale ne conserverà anche altra
 » copia in archivio, parimenti da am-
 » bedue sottoscritta, sì per averlo sem-
 » pre alla mano, sì anche per aggiun-
 » gervi, e levarvi quelle cose, che oc-
 » corresse, ne quali casi si sottoscriverà
 » nuovamente in essa copia l'archivista,
 » ed il cappellano rapporto alle partite,
 » o aggiunte, o levate, e questo inven-
 » tario avrà forza, come se fosse stato
 » inserito nell'istromento predetto, di
 » cui sempre dovrà esser parte sostan-
 » ziale. Accadendo la morte di qualcuno
 » de' deputati, ne avvanzerà subito la no-
 » tizia al cappellano, ricordandogli l'ap-
 » plicazione di numero trenta messe in
 » suffragio dell'anima del deputato de-
 » fonto, come si dirà nel capitolo XXI
 » del carico del cappellano, e termina-
 » tisi i giorni trenta, ne quali deve
 » il cappellano farne l'applicazione, si
 » farà consegnare dal medesimo la fede
 » da esso sottoscritta di tale celebrazio-
 » ne, ed applicazione per conservarla
 » in archivio, il che servirà per rico-
 » noscere se abbia a ciò adempito, men-
 » tre in caso diverso, ammonito, pri-
 » ma caritatevolmente il cappellano, fa-
 » rà, che esso eseguisca quanto ne
 » presenti statuti gli viene imposto. As-
 » segnerà egli un soprannumero del mon-
 » te, che presceglierà tra gli altri a suo
 » arbitrio, acciocchè assista al cappel-
 » lano, e faccia tutto quello, che dal
 » medesimo gli sarà ingiunto per il buon
 » servizio della cappella, dovendo es-
 » ser sempre puntuale ad ogni chia-
 » mata del cappellano, specialmente
 » quando vorrà celebrare la messa per
 » assistere al sacrificio, e servir da mi-
 » nistro. Avrà il detto soprannumero la

» provvisione d'annui scudi nove, e la
 » ricognizione al Natale, dovendone pe-
 » rò l'archivista riportare l'approvazione
 » della congregazione ogni volta, che
 » si farà luogo alla deputazione del so-
 » pranumero per il servizio della cap-
 » pella, a sola riserva di qualche prov-
 » visionale destinazione temporanea, nel
 » qual caso non sarà necessario, che ne
 » riporti il consenso, o approvazione
 » della congregazione, bastando solo,
 » che l'archivista nelle contingenze ne
 » renda intesa dell'occorso la detta con-
 » gregazione. Può l'archivista far qual-
 » che piccola spesa fra l'anno per ser-
 » vizio dell'archivio, purchè in ciascu-
 » na volta non ecceda la somma di scu-
 » di dieci, con trarne gli ordini al cas-
 » siere dei prestiti, ma eccedendo una
 » tal somma, non potrà farla senza li-
 » cenza e decreto della congregazione,
 » alla quale dovrà riferire l'occorrenza.
 » Avvertirà peraltro in ciò di non fare
 » spese superflue. Farà simile ordine
 » al cassiere per le ricognizioni, e man-
 » ce solite darsi dall'archivista nella fe-
 » sta del santissimo Natale ai di lui
 » assistenti, ed al portinaro, ed il cas-
 » siere suddetto porrà detti ordini di
 » piccole spese, e di ricognizioni nella
 » sua lista delle spese minute. Termi-
 » nata la di lui carica, consegnerà al
 » suo successore tuttociò, che era in
 » sue mani esistenti in archivio, e tutto
 » il denaro, che esiste presso il cassie-
 » re, proveniente dalle ritenzioni fatte
 » a chi dolosamente ha tentato, come
 » sopra, i disimpegni, e risultante dal
 » libretto esistente in archivio, senza che
 » però ne faccia verun inventario, ma
 » solo un'indicazione verbale, accioc-
 » chè da se stesso il suo successore sap-
 » pia, ove esistano le cose dell'archi-
 » vio le quali sono inoltre ben note al-
 » li due giovani, che vi assistono, e
 » che ne hanno tutta la pratica. Non
 » consegnerà mai a verun ministro, in
 » caso di suo impedimento, le chiavi
 » delle stanze, ove egli suole risiedere
 » e molto meno a verun estraneo, ma
 » o differisca in tal caso ad altro gior-
 » no la sua assistenza in detto luogo,
 » ovvero preghi qualche altro deputato
 » di assistere per esso, quando lo creda
 » necessario, o che l'impedimento du-
 » rasse per tempo considerabile conti-
 » nuo, oppure potrà mandare le chiavi
 » sigillate ai provvisori in congregazio-
 » ne, o al primo provvisore in caso
 » d'urgenza acciocchè la congregazio-
 » ne, durante l'impedimento, ed as-
 » senza dell'archivista possa far sup-

» plire da altri. Sarà suo pensiero, e
 » cura d'invitare qualche prelato, ov-
 » vero qualche canonico delle tre ba-
 » siliche di S. Giovanni Laterano, S. Pie-
 » tro in Vaticano, o di S. Maria Mag-
 » giore, a celebrare la messa solenne
 » nella festa delle Pentecoste, e nel gior-
 » no, in cui nella cappeila del monte si
 » farà il solito anniversario in suffragio
 » dei deputati, ministri defonti, e sarà
 » insieme sua cura, che al prelato ce-
 » lebrante nella festa delle pentecoste
 » sia presentata l'Immagine stampata,
 » ed il fiore, e nell'anniversario la
 » candela eguale a quella, che si di-
 » struisce ai deputati. Siccome il de-
 » putato archivista deve spesso portarsi
 » al monte, e almeno due volte in cia-
 » scuna settimana, con trattenersi nelle
 » stanze assegnategli, per spedire quanto
 » occorrerà di appartenente al proprio
 » officio, così in tale occasione potrà
 » egli supplire alle veci degli altri of-
 » fiziali assenti, quando la necessità
 » delle cose lo esigesse. Pertanto in as-
 » senza dal monte de' provvisori, e de'
 » sindaci dei prestiti, e del banco, po-
 » trà dar® all'occasione que' provvedi-
 » menti, che giudicherà opportuni, e
 » necessarij per il buon ordine, e ser-
 » vizio dell'opera pia, facendo anche
 » arrestare i ministri, e sotto-ministri,
 » se ne avrà giusto motivo, e ordinando,
 » che s'impedisca l'ingresso nel monte
 » a qualunque estraneo, oppure che ven-
 » ga arrestato, se così crederà espediente.
 » In simili contingenze però darà su-
 » bito parte dell'accaduto ai provvisori,
 » e successivamente dovrà farne rela-
 » zione nella prima congregazione, alla
 » quale apparterrà il prendere quelle ul-
 » teriori risoluzioni che saranno conve-
 » nienti.

CAPITOLO XVII.

Dell'offizio dei deputati alla cura delle liti.

» Non deve litigarsi senza ben
 » fondata ragione, e senza che lo esigga
 » il decoro, e l'interesse del luogo pio;
 » e però quando i provvisori, e la con-
 » gregazione conosceranno d'aver torto,
 » non dovranno intraprendere, o soste-
 » ner liti in modo veruno. Ma perchè
 » alle volte non si può ricevere com-
 » pimento di giustizia per altra strada,
 » conviene non solo avere il procura-
 » tore ministro salariato a quest'effetto,
 » ma anche è bene che vi sieno de-
 » putati, che invigilino alla loro dire-

» zione, e però si eleggeranno per cia-
 » schedun anno due deputati delle liti nel
 » modo prescritto nel capitolo della con-
 » ferma, ed elezione degli ufficiali. Do-
 » vranno questi avere una particolar cura
 » e porre tutta la loro opera per otte-
 » nere alle liti del luogo pio una com-
 » pita, e sollecita giustizia. Ed accioc-
 » ché vi sia sempre in tale officio al-
 » cuno, che abbia notizia delle liti che
 » ha il sacro monte, perciò e neces-
 » sario che due de' deputati suddetti ogni
 » anno ne resti uno, che si confermerà
 » dalla congregazione, quando però alla
 » medesima per giusti motivi e riflessi
 » non pajà diversamente, restando sem-
 » pre in piena facoltà della stessa con-
 » gregazione, o di confermarli ambe-
 » due per l'anno seguente, o di depu-
 » tarne altri. Non potranno però con-
 » fermarsi per maggior tempo di due
 » anni, ma passato detto tempo potrà
 » solo la congregazione confermarne uno,
 » e questo nell'anno seguente non po-
 » trà nè dovrà esser più confermato.
 » S' informeranno dalli deputati loro au-
 » teccessori, o da quello che sarà con-
 » fermato, e dal procuratore dello stato
 » presente delle liti, che vertono, a-
 » ciocchè possano interporre anche i
 » loro offizj presso chi sarà di uopo,
 » per ultimare al più presto chi sia pos-
 » sibile le liti suddette. Non potranno
 » però essi ammettere alcun debitore
 » a veruna dilazione anché per urgen-
 » tissime cause, ed ancorchè potesse in
 » tali casi migliorarsi la condizione del
 » monte, riservandosi una tale facoltà
 » alla sola congregazione ordinaria, la
 » quale dovrà però servirsene con molta
 » cautela, e circospezione; mentre alle
 » volte le dilazioni portano seco il de-
 » terioramento della condizione del de-
 » bitore in pregiudizio del monte, alla
 » sicurezza del quale dovrà primiera-
 » mente riguardare, e provvedere la con-
 » gregazione, la quale se crederà pro-
 » prio accordare a qualcuno simili di-
 » lazioni, procurerà per quanto sia pos-
 » sibile che venga assicurato il monte
 » del pagamento nelle scadenze. E' per-
 » ché atteso l'accrescimento notabile del
 » monte, non può il procuratore attea-
 » dere alli giudizi esecutivi contro li de-
 » bitori, ed inquilini, perciò essendosi
 » da qualche anno fissato il sollecita-
 » tore, che solleciti e promova detti
 » giudizi esecutivi, invigileranno, che il
 » medesimo agisca con puntualità, ed
 » attenzione, facendosi render conto di
 » quanto avrà operato, e quando oc-
 » corra, se anche in questi casi fosse

„ uopo di scrivere , per essersi dal giu-
 „ dice rimessa la causa alla lista delle
 „ informazioni , faranno , che il solle-
 „ citatore renda inteso il procuratore del-
 „ lo stato della causa , esibendogli la nota
 „ di tutti gli atti , acciocchè possa assu-
 „ merne la difesa , e scrivere legalmente ,
 „ nel qual caso sarà incombenza del pro-
 „ curatore di proseguirla , dando però
 „ sempre mano al medesimo procura-
 „ tore il suddetto sollecitatore , che in
 „ questa ed altre cause dovrà sempre
 „ essere al procuratore subordinato , ed
 „ operare quanto dal medesimo gli verrà
 „ imposto non dovendo da se stesso ,
 „ senza sentire prima il procuratore in-
 „ trodurre verun giudizio , ma bensì con
 „ la di lui direzione , dovendo da lui
 „ sempre assolutamente dipendere , co-
 „ me si dirà nei capitoli del procura-
 „ tore , e sollecitatore . Non potranno gli
 „ ufficiali suddetti rimuovere , e molto
 „ meno eleggere il procuratore , e sol-
 „ lecitatore ; mentre ciò è riservato alla
 „ sola congregazione ordinaria . Non
 „ mancheranno d' intervenire alle con-
 „ gregazioni particolari straordinarie nel-
 „ le quali si deve render conto , e trat-
 „ tare dello stato delle liti .

CAPITOLO XVIII.

Dell' officio de' fabbricieri.

„ È cosa troppo necessaria , che
 „ vi siano due particolari ufficiali , che
 „ soprintendano specialmente a dirig-
 „ gere le fabbriche del luogo pio , men-
 „ tre benchè per lo passato per qual-
 „ che tempo sia stata esercitata una tale
 „ incombenza da' provvisori , ciò non
 „ ostante avendo dimostrata la sperien-
 „ za , che non possono essi attendervi
 „ di proposito , si è istituito l' officio
 „ de' fabbricieri al quale nella congre-
 „ gazione degli ufficiali si elegeranno
 „ due deputati per due anni nel modo
 „ prescritto nel capitolo VIII, finito il qual
 „ tempo si correrà il bossolo nella so-
 „ lita congregazione degl' imbossolatori
 „ per la conferma di uno di essi , che
 „ però non potrà farsi per maggior tem-
 „ po di altri anni due , e poi si verrà
 „ all' elezione del nuovo fabbriciere pa-
 „ rimenti per bossolo , come si pratica
 „ in rapporto agli altri ufficiali . I fab-
 „ bricieri avranno non solo la soprain-
 „ tendenza sopra tutte le fabbriche , ma
 „ anche ordineranno tutti gli acconci-
 „ mi necessarj , sentendone la relazione
 „ dell' architetto del monte , e portan-
 „ dosi almeno uno di loro a riconoscere
 Bull. Rom. Tom. III.

„ quanto si richiede , o si riferisce esser
 „ necessario , qualora non sia cosa di
 „ minimo rilievo . Tutto quello che oc-
 „ correrà tanto fuori del monte , quanto
 „ dentro il medesimo in rapporto a qual-
 „ sivoglia artista dovrà farsi d' ordine
 „ in scritto di detti due deputati , o di
 „ uno di loro , intendendosi sempre di
 „ ordinazioni , che non siano straordi-
 „ narie , e di molta importanza poichè
 „ occorrendo cose di qualche rilevante
 „ spesa , non potranno ordinarle , senza
 „ prima renderne intesa la congrega-
 „ zione ordinaria , dalla quale si dovrà
 „ determinare ciò , che dovrà farsi , e
 „ resterà poi a carico dei fabbricieri di
 „ farlo eseguire , procurando ogni pos-
 „ sibile risparmio a beneficio del monte ,
 „ il quale acciocchè non resti gravato
 „ di spese inutili , che quantunque di
 „ poca somma , giungono però alle volte
 „ con la loro molteplicità a somme di
 „ rilievo , espressamente si proibisce all'
 „ esattore , ed all' architetto di fare da
 „ se stessi ordinazione alcuna anche di
 „ cosa minuta , dovendo il tutto farsi
 „ con ordine in scritto di alcuno de' fab-
 „ bricieri . Eglino dovranno rivedere a
 „ suo tempo i conti degli artisti , che
 „ avranno aperto nelle fabbriche , e coll'
 „ assistenza del computista , ed archi-
 „ tetto confronteranno le partite dei conti
 „ coi loro bollettini per vedere se si sa-
 „ rà fatto il lavoro oltre le loro ordi-
 „ nazioni , nel qual caso ne faranno cas-
 „ sare dal conto le partite . Ordineranno
 „ in seguito , che l' architetto verifichi ,
 „ se i lavori realmente si sieno eseguiti
 „ a tenore de' bollettini , e faranno , che
 „ li misuri , e li stimi per tararne poi
 „ le partite secondo le regole della sua
 „ arte . A piedi poi di questa stima l' ar-
 „ chitetto si sottoscriverà coll' esprimerci
 „ di aver verificati i lavori a tenore de'
 „ bollettini , e misurati , e tassati al suo
 „ giusto prezzo , dopo la quale sotto-
 „ scrizione si sottoscriverà il fabbriciere ,
 „ attestando , che i lavori sono conformi
 „ ai bollettini , e ne spedirà il fiat man-
 „ datum , che più non si farà dal sin-
 „ daco . Potranno li medesimi fabbri-
 „ cieri far rivedere anche da altri pe-
 „ riti gli stessi lavori , e conti , quando
 „ giudicheranno di avere giusto motivo
 „ di farlo , per vieppiù assicurarsi che
 „ il tutto cammini a dovere . Fuori di
 „ detti deputati fabbricieri , per evitare
 „ le confusioni , si proibisce ad ogni al-
 „ tro deputato , ed ufficiale , ed anche
 „ ai provvisori , e molto più a qualun-
 „ que ministro il fare ordinazione ve-
 „ runa circa le fabbriche , e loro ma-

» nutenzione, e risarcimenti; ed an-
 » corchè i lavori fossero stati ordinati
 » da qualsisia altro ufficiale, senza l'an-
 » tedente bollettino de' fabbricieri, non
 » si potranno buonificare agli artisti ne'
 » loro conti. E perchè si è osservato es-
 » sere un rilevante disordine il differirsi
 » per lunghissimo tempo l'esibizione
 » de' conti degli artisti, non solo per
 » il ritardo, e confusione, che ne pro-
 » viene nelle scritture, ma molto più
 » per gli frequenti sbagli, che quindi
 » possono cagionarsi in pregiudizio del
 » luogo pio, essendo facile, che in molti
 » casi dopo lungo spazio di tempo non
 » si possano verificare nella loro precisa
 » quantità, e qualità li lavori, perciò
 » si ordina, che in avvenire ogni arti-
 » sta che serve il luogo pio di qua-
 » lunque professione egli sia, abbia ad
 » esibire immancabilmente i conti de'
 » suoi lavori di semestre in semestre
 » alla congregazione riveduti, e tassati
 » dall'architetto sotto pena di esser di-
 » messi irremissibilmente dal servizio
 » dello stesso luogo pio. Affinchè poi
 » non avvenga, che non ostante una
 » tale comminazione sulla fiducia, che
 » non ne abbia a seguire l'effetto, si
 » prendano li medesimi artisti la libertà
 » di differire l'esibizione de' conti ol-
 » tre il tempo di sopra prescritto sotto
 » l'uno, o l'altro di que' molti prete-
 » sti che sogliono addurre per giustifi-
 » care questa loro mancanza, si proi-
 » bisce a ciascuno de' provvisori, e de-
 » putati, ed alla stessa piena congrega-
 » zione di fare più alcuna somministra-
 » zione, anticipazione, o sovvenzione
 » sotto qualunque titolo ai suddetti arti-
 » stisti a conto, ed a pagamento d'loro
 » lavori, fintantochè da' medesimi non
 » si saranno esibiti in congregazione i
 » conti tassati, come sopra dall'archi-
 » tetto, sotto pena a que' provvisori, e
 » deputati che sottoscrivessero gli ordina-
 » di somiglianti sovvenzioni, o che in
 » qualunque maniera le facessero segui-
 » re, di esser tenuti del proprio per
 » qualunque danno, che dalla contra-
 » venzione ne potesse provenire al luogo
 » pio. Si proibisce inoltre ai ministri
 » della cassa, e della scrittura di sot-
 » toscrivere alcun ordine, che portasse
 » simili sovvenzioni, e molto più di pa-
 » garle sotto pena da incorrersi col solo
 » fatto della privazione de' loro offizj,
 » ed inabilitazione a più servire il luogo
 » pio. Questo regolamento dovrà aver
 » luogo anche per le fabbriche grandi,
 » benchè queste per lo più non possano
 » terminarsi dentro sei mesi, mentre

» ciò non ostante si potrà è dovrà mi-
 » surare dall'architetto quello, che da-
 » gli artisti sarà stato operato dentro sei
 » mesi, e così di semestre in semestre,
 » a fine che se ne possa esibire il conto
 » verificato alla congregazione, la quale
 » potrà in tal caso fare agli artisti quelle
 » somministrazioni, che giudicherà op-
 » portune dentro però i limiti del conto
 » esibito. Ed una tal parzial misura da
 » farsi dall'architetto sarà inoltre molto
 » giovevole, perchè potrà così verificar
 » meglio la giusta importanza del lavoro.
 » L'architetto non dovrà mai ritardare
 » di soverchio la misura de' lavori e la
 » tara de' conti in pregiudizio de' poveri
 » artisti, e sarà cura, e pregio della
 » vigilanza de' fabbricieri, i quali do-
 » vranno specialmente attendere, per-
 » chè in ogni sua parte venga eseguito
 » il presente regolamento, il fare che
 » questo inconveniente non segua. Se
 » ciò non ostante l'architetto mancherà
 » al suo dovere, dovranno i fabbricie-
 » ri renderne intesa la congregazione,
 » dalla quale per riparare al disordine
 » si adopererà anche l'efficace mezzo
 » della minaccia di dimetterlo dal ser-
 » vizio del luogo pio, con animo di
 » veramente eseguirla.

CAPITOLO XIX.

Dell'offizio del segretario.

» Sarà il segretario uno dei de-
 » putati, e si eleggerà dagli imbosso-
 » latori nella congregazione destinata per
 » la elezione degli ufficiali, fra quali si
 » annovera il medesimo segretario, e
 » potrà confermarsi per più anni ad
 » arbitrio della stessa congregazione. In-
 » terverrà a tutte le congregazioni tanto
 » ordinarie, che straordinarie, registran-
 » do nel libro a ciò destinato, e che
 » riterrà presso di sé ben custodito, e
 » senza farlo vedere ad alcuno, li de-
 » creti che si faranno dalla congrega-
 » zione, descrivendo in esso in ogni con-
 » gregazione il giorno, mese, ed anno,
 » in cui ciascuna congregazione si sarà
 » tenuta, e poi porrà li nomi dei de-
 » putati, che v'interverranno, princi-
 » piando sempre dai provvisori, o da
 » chi supplisce in assenza le loro veci,
 » ed in fine il suo nome. Terminato
 » che sarà il libro de' decreti delle con-
 » gregazioni, lo consegnerà all'archi-
 » vista deputato, per conservarlo nell'ar-
 » chivio segreto, e dal medesimo ar-
 » chivista farà ordinare al cartolaro l'al-
 » tro libro de' decreti, in cui dovrà poi si

» al di fuori il titolo = Decreti dell' il-
 » lustrissima congregazione dell'anno ec.
 » fino all'anno ecc. = e ciò per mag-
 » gior facilità di rinvenire occorrendo,
 » qualche decreto, ed acciocchè si pos-
 » sano dall'archivista distribuire, e ri-
 » tenere per ordine de' tempi gli stessi
 » libri de' decreti. Procurerà di portarsi
 » alla congregazione un poco prima dell'
 » ora intimata, ad effetto di tenere il
 » tutto preparato. Sederà al bancone ove
 » stanno li provvisori dalla mano sini-
 » stra, e prossimo all'ultimo provvi-
 » sore. Riceverà tutti i memoriali, e
 » fogli che vorranno presentarsi alla con-
 » gregazione, ed al medesimo si do-
 » vranno esibire tutti i memoriali di-
 » retti alla congregazione per la facoltà
 » di fare qualche pegno grosso, cioè
 » quelli che eccedono la somma di scudi
 » quaranta, li quali possono solamente
 » farsi ammettere dalla medesimo con-
 » gregazione, senza la licenza della
 » qualc, posta in scritto non possono
 » gli stimatori sopra verun pegno far
 » dare alcuna prestanza eccedente la det-
 » ta somma, nè i custodi ricevere lo
 » stesso pegno. La stessa congregazione
 » considererà la supplica, che da cia-
 » scuno si esibirà, e quando non v' in-
 » contri difficoltà, vi farà fare il solito
 » rescritto dal segretario, prefigendo il
 » termine all'impegnante di giorni otto
 » dalla di lui data, che sarà quella del
 » giorno della congregazione, passato
 » il qual termine non gli sarà lecito
 » senza nuovo rescritto della congrega-
 » zione di fare il pegno. Il segretario
 » si sottoscriverà al rescritto stesso sul
 » memoriale, lasciando lo spazio, ac-
 » ciocchè vi si possano prima sottoscri-
 » vere i provvisori. I memoriali per le
 » rinnovazioni si porteranno dal com-
 » putista alla congregazione, e vi si sot-
 » toscriverà il segretario dopo il prov-
 » visore, e questo eseguirassi prima che
 » si facciano le rinnovazioni, giacchè
 » il memoriale esibito per le medesime
 » deve sospendere la vendita de' pegni
 » che vogliansi rinnovare. Il segretario
 » leggerà gli altri memoriali, che si
 » presenteranno, e tutt'altro che sarà
 » necessario alla congregazione, e ne
 » stenderà il decreto nel libro delle con-
 » gregazioni secondo quello che dalla
 » medesima si determinerà, ed occor-
 » rendo ne farà il coerente rescritto in
 » succinto al memoriale, avvertendo di
 » registrarlo prima nel libro de' decreti
 » in quella congregazione che caderà.
 » Quando poi occorresse di fare qual-
 » che decreto nel quale fosse necessa-
 »

Bull. Rom. Tom. III.

» ria l'opera del procuratore del monte,
 » acciocchè il luogo pio resti ben cau-
 » telato, o sentirà il medesimo, o ne
 » farà fare da esso la minuta, leggen-
 » dola poi nella seguente congregazione,
 » acciocchè resti in essa approvata, e
 » si uniformi alla precisa mente della
 » medesima, ne si prenda verun'ab-
 » baglio, registrando sempre i decreti
 » nel libro di suo proprio carattere,
 » nè permettendo, che si descrivano da
 » altri, se non avrà la licenza della con-
 » gregazione, e sempre sottoscriverassi
 » in ciascuna congregazione ancorche i
 » decreti siano tutti scritti di suo carat-
 » tere. Sarà sua incombenza, e non d'al-
 » tri, il fare le fedì de' decreti della
 » congregazione, che potrà far stendere
 » da altri a suo arbitrio, sempre però
 » colla sua sottoscrizione. Non darà fuori
 » peraltro fede alcuna a chiunque senza
 » il permesso della congregazione, a
 » riserva solamente di quelle fedì ne-
 » cessarie per l'esecuzione de' decreti
 » della stessa congregazione, o per in-
 » serirsi negl'istromenti, ovvero per con-
 » segnarsi a ministri, de' quali sta a ca-
 » rico l'eseguire quanto ne' rispettivi
 » decreti verrà ordinato, e prescritto,
 » ovvero esse fedì si richiedessero dal
 » procuratore, e dal computista de' pre-
 » stiti, o de' depositi nelle materie ad
 » essi rispettivamente spettanti. A lui
 » apparterrà il far correre il bossolo so-
 » pra tutte le proposte per le quali vien
 » determinato da presenti statuti, o quan-
 » do almeno due deputati lo richiedes-
 » sero, e non sarà lecito ad alcuno l'im-
 » pedirlo, ed il contraddirvi; e farà le
 » proposte a norma di quello, che gli
 » si dirà da provvisori, ponendole in
 » iscritto in foglio a parte, e le leggerà,
 » acciocchè tutti possano sentire, e sa-
 » pere sopra di che precisamente deb-
 » bono dare il loro voto, ed occorrendo
 » più cose, in ciascuna scriverà la pro-
 » posta, come sopra, prenderà poi il
 » bossolo colle sue palle, che suole ri-
 » tenersi sopra un piccolo tavolino esi-
 » stente nella stanza della congrega-
 » zione, e nel correre il partito, che
 » dovrà principiarsi da' provvisori, cia-
 » scuno de' quali porrà nel bossolo quella
 » palla, che stimerà dover porre, espor-
 » rà quale sia la proposta, di cui si
 » corre il partito, avvertendo che le
 » palle bianche portano l'inclusiva dello
 » stesso partito, e le nere l'esclusiva,
 » ed in ultimo porrà la sua palla nel
 » bossolo, che esibirà ai provvisori, vuo-
 » tando il bossolo avanti li medesimi,
 » li quali le numereranno, per rico-

„ noscere la precisa determinazione ,
 „ che dipenderà dal maggior numero
 „ delle palle uniformi, e in detto fo-
 „ glio noterà parimenti il segretario il
 „ numero delle palle diverse, e la ri-
 „ soluzione in vigore di essa presa, per
 „ poi registrarla nel libro. Terrà presso
 „ di sé altro bossolo con li nomi di tutti
 „ li deputati, compresi anche i prov-
 „ visori, e solo eccettuato Monsignor
 „ tesoriere primo provvisore, che non
 „ dovrà mai porsi nel bossolo, e da
 „ questo in ogni congregazione ne estrar-
 „ rà tutti quei deputati, che saranno
 „ necessarij per assistere alla vendita nella
 „ susseguente settimana, avvertendo di
 „ far l'estrazione a tutto il giorno della
 „ seguente congregazione, acciocchè non
 „ manchi la vendita in esso giorno per
 „ non esservi il deputato alla medesima.
 „ Se fosse estratto qualcuno, che nel
 „ tempo dell'estrazione fosse assente da
 „ Roma, ovvero legittimamente impe-
 „ dito d'intervenire alla vendita, riporrà
 „ il nome dell'estratto nel bossolo, e
 „ ne estrarrà altro non impedito, né
 „ assente, notando in appresso nel libro
 „ de' decreti della congregazione la sud-
 „ detta estrazione. Terminata la con-
 „ gregazione, ne darà nota al manda-
 „ tario, acciocchè ne faccia l'intimo,
 „ che gli ordinerà di far subito accioc-
 „ chè sopravvenendo qualche impedi-
 „ mento ad alcuno de' deputati, cosic-
 „ chè non potesse nel tempo destinato
 „ intervenire alla vendita, possa far sup-
 „ plire da altro deputato alle sue veci,
 „ e simile nota darà parimenti al com-
 „ putista de' prestiti, acciocchè sappia
 „ precisamente quali deputati debbano
 „ intervenire nel tempo suddetto alle
 „ vendite. Rinoverà il bossolo, quando
 „ sarà terminata l'estrazione di tutti i
 „ deputati, e non prima di ciò potrà
 „ porre nuovamente nel bossolo i nomi
 „ degli estratti. Terminata la congrega-
 „ zione riporrà il libro de' decreti nella
 „ cassetina a ciò destinata con serrarla
 „ a chiave, ritenendola presso di sé.
 „ Quando il segretario per legittimo im-
 „ pedimento non potrà intervenire alla
 „ congregazione manderà la cassetina
 „ suddetta, ove si conserva il libro de'
 „ decreti, a qualche deputato a suo ar-
 „ bitrio, acciocchè supplisca le sue veci,
 „ e gli trasmetterà sigillata la piccola
 „ chiave della cassetina, acciocchè nes-
 „ sun altro possa aprirla. E non volendo
 „ esso surrogare veruno provvisoria-
 „ mente al suo officio, manderà ai prov-
 „ visori in tempo della congregazione,
 „ ovvero al primo provvisore in sua easa

„ la cassetina, e sua chiavetta sigillata,
 „ acciocchè dai provvisori, e dalla con-
 „ gregazione si destini chi debba in tali
 „ casi supplire le di lui veci. Facendosi
 „ qualche istanza da qualche luogo pio
 „ alla nostra congregazione per l'ag-
 „ gregazione al nostro sacro monte, qua-
 „ lora la medesima ne abbia fatta la
 „ grazia, il segretario farà stendere l'ag-
 „ gregazione secondo la formola esisten-
 „ te in archivio intendendosela a tal'ef-
 „ fetto col deputato archivista, dal qua-
 „ le dopo che sarà stesa l'aggregazione
 „ si farà porre alla medesima il sigillo
 „ del monte, ed il segretario la sotto-
 „ scriverà, consegnandola a chi la ri-
 „ cerca senza verun pagamento anche
 „ a titolo di gratuita volontaria ricogni-
 „ zione a beneficio del monte, e nep-
 „ pure di qualsivoglia ministro, ancor-
 „ chè a titolo di mercede per qualche
 „ sua opera impiegatavi a norma di
 „ quanto vien prescritto dalle costitu-
 „ zioni apostoliche, a riserva solo della
 „ mercede dovuta al copista per la scrit-
 „ tura di detta aggregazione, sua mi-
 „ nuta, ed altro, in cui il copista avesse
 „ dovuto impiegare la sua opera ma-
 „ nuale, e non mai per altro verun di-
 „ verso titolo, ragione o motivo. Farà
 „ tutti gli attestati del buon servizio pre-
 „ stato al monte da ministri o sotto-mi-
 „ nistri, quando si richiedessero, e dalla
 „ congregazione venissero de' medesimi
 „ aggraziati. Se sarà uopo per affari del
 „ monte scriver lettere, o altro, quando
 „ la congregazione lo creda espediente
 „ scriverà egli a nome della medesima
 „ con sottoscrivervi come deputato se-
 „ gretario. Esibirà le lettere o biglietti
 „ responsivi alla congregazione, e si
 „ conterrà nella guisa, che dalla stessa
 „ verrà determinato, avvertendo di non
 „ scrivere, né dar risposta tanto in voce
 „ quanto in scritto a veruno, senza la
 „ precisa determinazione della congre-
 „ gazione, secondo la quale dovrà uni-
 „ formare la lettera, o la risposta. Avrà
 „ il pensiero nell'approssimarsi la festa
 „ della Pentecoste, e nel principio di
 „ ciascun anno, di ricordare ai prov-
 „ visori di far seguire l'intimo per l'in-
 „ tervento alla festa solita celebrarsi nel-
 „ la cappella del palazzo del monte,
 „ e rispettivamente alla congregazione
 „ generale solita tenersi pubblicamente
 „ nel principio di ciaschedun anno nella
 „ stanza della congregazione a porta
 „ aperta acciocchè possa sapere in cia-
 „ schedun anno lo stato del monte, leg-
 „ gendosi a tal'effetto in essa congre-
 „ gazione il bilancio del banco de' de-

» positi dal computista, e quello del
 » monte dal computista de' prestiti. De-
 » terminatasi da provvisori l' ora del
 » giorno della festa nella Pentecoste, ed
 » il giorno, ed ora della congregazione
 » pubblica generale resterà a carico del
 » segretario d' invitare a nome della con-
 » gregazione il senato romano, che suole
 » intervenire tanto alla festa, quanto
 » alla detta congregazione generale, e
 » se non potrà seguire un tal invito,
 » quando il senato è in corpo, in tal
 » caso si porterà dal primo conserva-
 » tore a farne l' invito.

CAPITOLO XX.

Del numero, e nome de' ministri del sacro monte.

» Per poter ben governare l' uno,
 » e l' altro negozio, tanto de' prestiti,
 » quanto de' depositi, e per l' intero
 » servizio del luogo pio, essendosi da
 » principio deputati i ministri necessarj
 » per questa doppia amministrazione, ed
 » accresciutosene il numero di tempo, in
 » tempo secondo che ha portato il biso-
 » gno, si stabiliscono per ora i seguenti,
 » che si giudicano sufficienti per sup-
 » plire a tutte le presenti occorrenze dell'
 » opera pia. Un cappellano sacerdote,
 » otto custodi de' pegni, per essersi ora
 » istituito il quarto monte, un cassiere
 » de' prestiti, un computista generale,
 » e un ispettore sopra la scrittura, e
 » operazioni de' medesimi prestiti. Quat-
 » tro stimatori, un cassiere de' depositi,
 » un computista de' depositi, un archi-
 » vista del banco (oltre agli altri loro
 » rispettivi ministri subalterni, che re-
 » stano a carico, e pericolo de' mede-
 » simi, secondo che richiede la di loro
 » amministrazione, de' quali tutti se ne
 » ha ragione in capitoli a parte presso
 » il capitolo del ministro loro princi-
 » pale), un custode degli armarj. Due
 » appuntatori per gli libri de' prestiti,
 » un soprintendente alla vedita de' pe-
 » gni deliberati agli stimatori, un pro-
 » curatore, un sollecitatore, e un man-
 » datario. Questi ministri avranno il sa-
 » lario, ed emolumenti descritti nel so-
 » lito ruolo, di cui copia autentica si è
 » riposta in archivio, nè dovranno al-
 » terarsi, se non quando la congrega-
 » zione giudicasse di doverli in qualche
 » caso minorare a pluralità di voti, o
 » anche accrescere con due terzi di voti
 » segreti. Potrà bensì la congregazione
 » istituire qualche nuovo officio col suo
 » emolumento corrispondente, o a tem-

» po, o perpetuamente, qualora nelle
 » contingenze de' casi lo stimasse oppor-
 » tuno. Tutti i suddetti ministri avranno
 » l' obbligo di operare tutto quello, che
 » si specificherà ne' capitoli di ciascuno
 » di essi, e ne' istrumenti dell' assun-
 » zione del loro officio. Prometteranno
 » con giuramento di osservare i presenti
 » statuti, e di non pigliare da altri cosa
 » alcuna non permessa dai medesimi
 » statuti, nè per se stessi, nè per gli
 » loro ajutanti, nè sotto pretesto di mer-
 » cede, e nemmeno di cortesia sotto pe-
 » na di restituire il doppio da ritenersi
 » nei salarj, e da applicarsi al sacro
 » monte, e di essere anche rimossi dal
 » servizio, ed altre pene più gravi ad
 » arbitrio della congregazione. Questa ha
 » la facoltà di eleggere tutti i ministri,
 » e di mutarli, e levare a suo pieno ar-
 » bitrio, ogni volta che le parerà espe-
 » diente ed opportuno. La stessa con-
 » gregazione quando avrà da eleggere
 » qualche ministro de' principali, cioè
 » di quelli, che non sono addetti, e
 » dipendenti da altri ministri, dovrà con
 » ogni attenzione, disinteresse, ed im-
 » parzialità esaminare i requisiti de' con-
 » correnti, e prescegliere sempre quelli,
 » che sieno più forniti di probità, e di
 » abilità per il ministero vacante, avuto
 » soltanto riguardo all' anzianità del ser-
 » vizio, quando gli anziani sieno do-
 » tati più che a sufficienza de' medesimi
 » requisiti, e non abbiano qualche so-
 » stanziale eccezione, nel caso si grava
 » la coscienza de' signori deputati, i qua-
 » li in simili scelte non debbano avere
 » avanti gli occhi, che il miglior ser-
 » vizio del luogo pio. Queste elezioni
 » debbono farsi immancabilmente per
 » bossolo, e voti segreti sotto pena di
 » nullità, ed il partito non sarà vinto
 » se non a pluralità di voti sopra la
 » metà. Li ministri subalterni ai due
 » ministri principali del banco de' de-
 » positi, cioè cassiere, e computista,
 » si eleggeranno dalla congregazione a
 » contentamento de' medesimi, il quale
 » arbitrio però dovendo sempre essere
 » regolato dalla ragione, dovrà essere
 » raffrenato dalla congregazione, quan-
 » do si scorderà provenire da fini, o
 » riguardi particolari, e che gli stessi
 » principali non adducano motivi ragio-
 » nevoli delle loro ricusazioni. La stessa
 » regola dovrà tenersi, militando la me-
 » desima ragione per i ministri subal-
 » terni del negozio de' prestiti, che tutti
 » dovranno eleggersi a contentamento
 » de' loro principali, colla limitazione
 » però espressa di sopra. Per la rimo-

» zione poi de' ministri eletti, non po-
 » trà proporsi l' istanza, se non da prov-
 » visori, e se saranno de' principali, non
 » potrà aver luogo, se non con due terzi
 » di voti segreti.

CAPITOLO XXI.

Del carico del cappellano.

» Si dovrà eleggere un cappel-
 » lano sacerdote di buona vita, e co-
 » stumi, che abbia l' approvazione per
 » udire le confessioni, la quale si farà
 » confermare di tempo in tempo il so-
 » lito, e si terrà sempre pronto ad am-
 » ministrare un tal sacramento ad ogni
 » occorrenza. Il che si è stimato asso-
 » lutamente necessario, poichè al pre-
 » sente sono molto i ministri, che abi-
 » tano anche con le famiglie dentro il
 » palazzo del monte, e perciò fa d' uopo
 » che in caso di urgenza vi sia un sa-
 » cerdote che possa occorrere a confes-
 » sare, essendogli a tale effetto assegnata
 » la provvisione d' annui scudi cinquanta,
 » e l' abitazione nel palazzo del
 » monte, nel quale dovrà continuamente
 » risiedere, e specialmente di notte, per
 » esser pronto ad ogni accidente, che
 » potesse mai darsi, confesserà inoltre
 » qualsivoglia persona addetta al servi-
 » zio del monte, o della sua casa, che
 » lo richiedesse, essendosi a tal' effetto
 » costruito un confessionale, e collo-
 » cato nell' atrio della cappella. Per la
 » deputazione del cappellano ne farà la
 » proposta il deputato archivista alla
 » congregazione, dalla quale dovrà eleg-
 » gersi, avutosi sempre molto riguardo
 » in questa elezione ai suggerimenti
 » dello stesso archivista. Avrà il cap-
 » pellano l' assistenza di un soprannu-
 » mero del monte, che farà quanto oc-
 » corre in servizio della cappella sotto
 » li di lui ordini, e questi dovrà in tutto
 » obbedirgli, ed esser pronto, quando
 » sarà richiesto dal medesimo per ser-
 » virlo nella celebrazione della messa,
 » e adempirà tutto quello che per il buon
 » servizio della cappella dal medesimo
 » cappellano gli verrà ingiunto. Questo
 » soprannumero si sceglierà dal deputato
 » archivista, che ne riporterà poi l' ap-
 » provazione della stessa congregazione;
 » e perciò, o essendo questi impedito,
 » o non adempiendo a dovere il suo of-
 » fizio, e le sue incombenze, il cap-
 » pellano ne avvertirà l' archivista, il
 » quale prenderà all' occasioni que' prov-
 » vedimenti, che gli pareranno proprj.
 » Celebrerà ogni giorno nella cappella

» del monte, applicando il santo sa-
 » crificio della messa per l' anime dei
 » deputati, ministri, e benefattori de-
 » fonti, ed in morte di qualche depu-
 » tato subito che glie ne sarà data la
 » notizia dall' archivista, applicherà per
 » il corso di trenta giorni continui la
 » messa in suffragio dell' anima del de-
 » putato defonto, e terminata la cele-
 » brazione, ne esibirà fede sottoscritta
 » all' archivista per conservarsi in ar-
 » chivio. Tanto nella messa solenne, che
 » si celebra nel giorno della festa della
 » Pentecoste nella cappella del monte,
 » quanto nell' altra dell' anniversario per
 » gli deputati, e ministri defonti, sarà
 » sua cura di provvedere i ministri,
 » che assistano al celebrante, cioè il dia-
 » cono, e suddiacono, e tre chierici;
 » cioè due per ceraferarj, e l' altro per
 » turiferario, e facendo supplire da due
 » soprannumeri da destinarsi dal succen-
 » nato deputato per portare le torcie all'
 » elevazione del santissimo Sacramento
 » dovendo li ceraferarj essere in tal caso
 » in numero di quattro, e darà a tutti
 » i sacri ministri la stabilita mercede;
 » ed agli stessi nella festività delle Pen-
 » tecoste darà anche il fiore, e nella
 » commemorazione de' defonti la can-
 » dela. Nella festa della Pentecoste,
 » che cade il terzo giorno di detta fe-
 » stività, e nella susseguente domenica
 » dedicata alla santissima Trinità pro-
 » curerà che in detta cappella si cele-
 » bri quel maggior numero di messe,
 » che sarà possibile, conforme si è sem-
 » pre praticato finora. Al qual' effetto
 » inviterà tanti sacerdoti, quanti stimerà
 » necessarj, dando a ciascuno l' elerno-
 » sina stabilita, dopo che avrà celebrato,
 » e procurerà, che non resti mai l' al-
 » tare senza messa, ma terminata una
 » principj subito l' altra fino al mezzo
 » giorno. Per il consumo dell' olio per
 » le due lampade, ostie, e vino delle
 » messe dovrà restar contento dell' an-
 » nuo assegnamento che gli è stato fatto.
 » Le dette due lampade dovranno stare
 » sempre accese in tutti i giorni, prin-
 » cipiendo dal primo giorno delle ce-
 » neri fino a tutta l' ottava di Pasqua
 » di resurrezione, per essere questo il
 » tempo, nel quale qualsivoglia depu-
 » tato, ministro, o altra persona addetta
 » al servizio del monte, che visiterà
 » detta cappella, gode quelle stesse in-
 » dulgenze concesse per la visita delle
 » chiese, ove vi è la stazione, e che
 » possono anche applicarsi per gli de-
 » fonti. Prima che riceva la consegna
 » di ciò che esiste nella cappella, e sua

» sagrestia , farà obbligo per istromento
 » pubblico negli atti del notarò del monte
 » di ritenere il tutto , che gli verrà
 » consegnato in buona , ed esatta custodia ,
 » di esercitar bene , e fedelmente il suo
 » officio , e di eseguire puntualmente
 » quanto nel presente capitolo gli si prescrive ,
 » e di rendere un esatto e fedel conto di
 » quello che gli verrà consegnato , dando un
 » idonea sicurtà solidale a contentamento
 » dell'archivista , o attergendo una qualche
 » quantità di luoghi de' monti ad arbitrio
 » dello stesso archivista , che avrà sempre
 » la facoltà di proporre la rimozione alla
 » congregazione , la quale in questa parte
 » avrà molto riguardo alle insinuazioni
 » dello stesso archivista , per esser egli
 » ordinariamente il soprintendente alla
 » cappella. Farà inventario di tutti gli
 » argenti suppellettili sacre , biancherie ,
 » ed altro esistenti nella sagrestia di essa
 » cappella , del quale ne faranno due copie
 » sottoscritte tanto da esso , quanto dall'
 » archivista per legarsene una unità all'
 » istromento di suo obbligo , e l'altra da
 » ritenersi in archivio , ed occorrendo di
 » levare , o aggiungere qualche cosa , si
 » noterà il tutto in esso inventario esistente
 » presso l'Archivista , che nuovamente ,
 » come farà il cappellano , si sottoscriveranno
 » a dette partite , ed un tale inventario con
 » le partite aggiunte , o detratte sempre
 » sarà parte sostanziale dell'istromento di
 » suo obbligo , e si avrà , e dovrà , avere
 » come inserito dal bel principio nello
 » stesso istromento. Avvertirà che nel giorno
 » della Pentecoste si pongono nella cappella
 » le sedie per gli signori conservatori , e
 » per gli provvisori , facendone collocare
 » quattro vicino all'altare dalla parte ove
 » si legge il vangelo , e l'altre quattro
 » dall'altra parte dell'epistola per gli
 » provvisori che dovranno porsi dietro al
 » banco del celebrante. Al giungere de'
 » signori Conservatori si troverà pronto
 » alla porta della cappella per riceverli in
 » cotta e presentar loro l'acquasanta con
 » l'aspersorio ; il che parimenti farà ,
 » quando monsignor Tesoriere , ch'è il primo
 » provvisore , fosse promosso al cardinalato ,
 » e venissi ad assistere , secondo il solito ,
 » alla congregazione ordinaria , sino a tanto
 » che gli sia darà il successore alla carica.
 » Terminata la messa , farà la distribuzione
 » de' fiori , che gli si consegneranno dall'
 » archivista , e vestito a tal'effetto d'abito
 » lungo insieme coi due soprannumeri , che

» porteranno in due bacili i fiori , da
 » quali li prenderà , con la guantiera ,
 » che terrà esso cappellano , presenterà i
 » fiori prima ai signori Conservatori , di
 » poi ai provvisori , ed in seguito agli altri
 » deputati che assisteranno alla messa ,
 » siccome nel giorno dell'anniversario de'
 » defonti in abito , e cotta distribuirà le
 » candele , che saranno portate da due
 » soprannumeri , prima ai provvisori , e di
 » poi agli altri deputati assistenti.

CAPITOLO XXII.

Del carico del mandatario.

» Si deputerà sempre in mandatario uno
 » de' giovani ammessi al servizio del monte ,
 » acciocchè abbia qualche pratica dello
 » stesso monte , e possa senza errare ,
 » puntualmente eseguire quanto porta il
 » suo officio. Passerà all'altre cariche ,
 » che saranno per vacare , quando secondo
 » l'anzianità , ed abilità possa concorrervi ,
 » e si giudichi capace d'esercitarle dalla
 » congregazione. Il di lui carico principale
 » è d'intimare i deputati d'ordine de'
 » provvisori , e le congregazioni , secondo
 » le occorrenze ordinarie , e straordinarie ,
 » con polizii per lo più stampati da
 » consegnarsi dal deputato segretario , ed
 » agli ufficiali nuovamente estratti dovrà
 » anche parlare a bocca e notificare la loro
 » elezione. Sarà suo peso d'assistere alla
 » portiera quando si farà la congregazione ,
 » non ammettendo in essa , se non quelle
 » persone che dovranno ammettersi , e terrà
 » ogni altro lontano , nel qual tempo starà
 » attento al suono del campanello per
 » eseguire gli ordini de' provvisori , quando
 » col suono di esso lo chiameranno. Qualora
 » gli sarà ordinato , ammetterà le persone
 » che domanderanno udienza ad una , ad una
 » senza tumulto , avvertendo sempre , che
 » ciascuna persona , che richiede udienza ,
 » deponga prima in sue mani la spada , ed
 » il bastone , che portasse non dovendo
 » permettere a veruno l'ingresso , quando
 » non voglia deporre tanto l'una , che
 » l'altro , senza il preciso ordine della
 » congregazione , nè fuori di tal caso
 » impedirà a veruno l'entrata sotto pena
 » della privazione del servizio , o altre ad
 » arbitrio della stessa congregazione. Non
 » farà passare in essa congregazione ,
 » veruno se prima non ne avrà dato parte
 » ai provvisori , o sarà da medesimi ri-

» chiesto, se vi è alcuno, che voglia
 » udienza, nel qual caso li farà passa-
 » re ad uno ad uno come sopra. Avrà
 » tutta la cura, che resti sempre pu-
 » lita la cappella, e stanza della con-
 » gregazione, facendo scopare da fac-
 » chini, quando ve ne sarà il bisogno,
 » e lo stesso praticherà per gli altri pub-
 » blici siti del monte, cioè l'ingresso,
 » scale, sale de' monti, e della vendi-
 » ta, il che farà seguire almeno una
 » volta la settimana. Affiggerà per Roma
 » gli editti, e notificazioni, che occor-
 » rerà di doversi pubblicare in nome
 » del monte. Avrà il salario destinato-
 » gli nel solito ruolo, la ricognizione
 » al Natale, ed il comodo dell' abita-
 » zione nel monte, acciocchè sia più
 » pronto al servizio nelle occasioni, che
 » possono darsi, oltre le ordinarie in-
 » combenze.

CAPITOLO XXIII.

Del carico del procuratore.

» Si assumerà dalla congregazione
 » un procuratore, che sia ammesso in
 » Rota, e di tutta probità, ed accura-
 » tezza il quale farà registrare nel li-
 » bro, che a tal' effetto gli consegne-
 » rà il deputato archivista, tutti gli
 » atti delle cause del monte; ed anche
 » di quelle, che stanno a cura del sol-
 » lecitatore, nel che starà bene atten-
 » to, acciocchè all'occorrenza possa sa-
 » persi, e riconoscersi di ciascuna lo sta-
 » to. Terminate le cause, ne consegnerà
 » le rispettive posizioni al deputato ar-
 » chivista, al quale' effetto di ciascuna
 » ne farà fare le necessarie copie, unen-
 » do più d'un esemplare di quelle, che
 » accaderà stamparsi; e con dar copia
 » insieme de' definitivi, o sentenze pro-
 » mulgate in esse cause, ovvero delle rin-
 » nunzie, che avessero potuto dar fine
 » alla lite. Si farà dar conto in fine di
 » ciascuna settimana dal sollecitatore
 » dello stato delle cause per esibirlo in
 » ogni congregazione, quando gli ven-
 » ga richiesto, e darà al sollecitatore
 » quegli ordini, che in quanto alli de-
 » bitori citati si stabiliranno dalla con-
 » gregazione, de' quali gl'inculcherà la
 » pronta esecuzione. Sarà sua cura di
 » sottoscrivere i mandati de' giudici, di-
 » retti tanto al banco de' depositi quan-
 » to al monte dei prestiti, e qualsivoglia
 » altro mandato, che fosse diretto al
 » monte sottoscrivendosi nella forma
 » seguente = Visa N. N. procuratore = ;
 » senza la quale approvazione, e sotto-

» scrizione non potrà il computista del
 » banco de' depositi ordinare il paga-
 » mento de' mandati al cassiere, nè il
 » cassiere dei depositi farne il rispetti-
 » vo pagamento, nè qualsivoglia altra
 » persona, a cui spettasse dar loro ese-
 » cuzione. Avvertirà pertanto il procu-
 » ratore, che ne' mandati suddetti sie-
 » no citati tutti gl'interessati, e che
 » siasi in esso osservato tuttociò, che
 » di ragione, o secondo la pratica, e
 » stile de' tribunali deve osservarsi. Non
 » passerà mandati diretti al banco de'
 » depositi, se non sono stesi sotto la
 » fede originale della partita estratta da
 » libri de' depositi, e sottoscritta dall'
 » archivista d'esso banco, avvertendo
 » di non sottoscrivere in quei manda-
 » ti, che fossero stesi sotto la copia
 » della partita, e sotto il rincontro so-
 » lito darsi alli deponenti del compu-
 » tista. Quando gli sia presentato all'
 » effetto suddetto qualche mandato di
 » partite vincolate, in cui si ordini la
 » consegna del denaro liberamente, esa-
 » minerà, e riconoscerà, se il giudice
 » abbia fatta menzione di tutti i vinco-
 » li apposti nella partita di deposito;
 » e se gli abbia tutti cassati, poichè
 » essendovene qualcuno, del quale non
 » siasi fatta menzione, dovrà rigettare
 » il mandato, nè potrà sottoscriverlo,
 » ed approvarlo fino a tanto, che il
 » giudice non avrà dato sfogo a tutti i
 » vincoli, senza però esaminare la giu-
 » stizia, o ingiustizia del mandato,
 » spettando ciò al solito officio del giu-
 » dice. In rapporto alli mandati, che si
 » spediscono dal tribunale di monsig.
 » Uditore di camera, oltre quello che
 » si è prescritto di sopra, e si dirà in
 » appresso, non sottoscriverà li mede-
 » simi, se dalli rispettivi giudici di es-
 » so tribunale non siasi apposta, e tra-
 » scritta di proprio carattere del giudi-
 » ce la data del mandato a tenore dell'
 » ultima riforma di esso tribunale. Pre-
 » scrivendosi ne' mandati = de consi-
 » gnando = di qualsivoglia giudice, o
 » tribunali la cassazione di qualsivoglia
 » vincolo di fideicommissio, primoge-
 » nitura, legato, donazione, multipli-
 » co, o altro vincolo proveniente da
 » qualunque disposizione, o contratto,
 » ovvero legge data dal deponente, non
 » dovrà mai sottoscrivere detti manda-
 » ti, se in essi non siasi proceduto se-
 » condo la disposizione della costituzio-
 » ne sopra la riforma de' tribunali del-
 » la santa memoria di Benedetto XIV
 » emanata li 21 Dicembre dell' anno
 » 1745, conforme in essa costituzione

» viene precisamente ingiunto ai depo-
 » sitarij. Interverrà alle congregazioni or-
 » dinarie, e straordinarie facendo l'in-
 » timazione solita farsi d'ordine dei
 » provvisori, e che gli sarà portata dal
 » mandatario del monte.

CAPITOLO XXIV.

Del carico del sollecitatore.

» Si sceglierà dalla congregazio-
 » ne il sollecitatore a contentamento del
 » procuratore del monte. Avrà di prov-
 » visione scudi due il mese, e la rico-
 » gnizione in Natale secondo il solito.
 » Agirà in tutte le cause esecutive del
 » monte, e solleciterà le altre cause di
 » maggior peso, e nelle quali s'impie-
 » ghi l'opera del procuratore. Registre-
 » rà con tutta esattezza di mano in ma-
 » no tutti gli atti delle cause, che si
 » agiteranno anche dal procuratore, ed
 » eseguirà puntualmente quanto dal me-
 » desimo gli sarà ordinato. Farà nota
 » in fine di ciascuna settimana dello
 » stato delle cause, che staranno alla
 » di lui cura, e la darà al procurato-
 » re, per esibirla alla congregazione.
 » Occorrendo scrivere nelle cause, che
 » egli sollecita, non lo farà mai da se-
 » stesso, ma ne riferirà la necessità al
 » procuratore del monte, che solo do-
 » vrà scrivere nelle cause, e non mai
 » il sollecitatore, la di cui sola incom-
 » benza sarà di citare i debitori, e fa-
 » re gli altri atti, senza ingerirsi nel-
 » lo scrivere avanti i giudici; che sem-
 » pre resterà al solo carico del procu-
 » ratore.

CAPITOLO XXV.

Del carico del computista de' prestiti.

» Ricerca molta diligenza, ed
 » attenzione il carico del computista
 » dei prestiti per essere occupato qua-
 » si continuamente in diversi affari, e
 » per dover invigilare sopra tutti i mi-
 » nistri dei prestiti, acciocchè ognuno
 » faccia bene il suo officio. Dovrà ave-
 » re l'abitazione nel palazzo del mon-
 » te, acciocchè sia puntuale al servizio
 » del medesimo, ed in tal guisa pos-
 » sa usarne la dovuta vigilanza rispet-
 » to ai ministri, osservando se vengo-
 » no all'ora prescritta, e se adempia-
 » no le loro incombenze. Non trasporterà
 » fuori del palazzo del monte, nè per-
 » metterà, che si trasportino altrove da
 » Bull. Rom. Tom. III.

» veruno i libri, e scritture dei presti-
 » ti, senza uno special decreto della con-
 » gregazione, di cui ne conserverà pres-
 » so di se la fede, nè prima di aver
 » detta fede, faccia, o permetta, che si
 » trasporti verun libro, o scrittura fuo-
 » ri del monte. Farà nota ogni giorno
 » di quelli che senza legittima causa,
 » o vengono tardi al servizio dopo l'ora
 » consueta, o mancano di venirvi, e
 » l'esibirà nella prima seguente con-
 » gregazione, dalla quale deve provve-
 » dersi ad un tale disordine, e man-
 » canza, o con multare i negligenti, e
 » mancanti nella provvisione, o essen-
 » do soprannumeri senza provvisione
 » con farli dare qualche mortificazio-
 » ne, acciocchè per timore del gastigo
 » siano puntuali al servizio. Portandosi
 » forastieri ad impegnare, farà che que-
 » sti siano sbrigati prima degli altri;
 » come pure essendovi qualche perso-
 » na inferma, o che meriti qualche
 » particolar riguardo, la farà spedire fuo-
 » ri di fila, il che farà anche seguire
 » rispetto a qualsivoglia forastiere, che
 » sopravvenisse. Scritturerà di suo ca-
 » rattere nel libro mastro tutte le par-
 » tite, e solo col permesso della con-
 » gregazione potrà farle trascrivere in
 » esso libro sotto la sua dettatura dal sot-
 » to-computista, o altri che restasse a ciò
 » destinato, o dovrà per l'avvenire
 » scritturare lo stesso mastro secondo
 » il nuovo metodo breve, e chiaro pre-
 » sentemente introdotto. Avverta poi di
 » non passare veruna partita de' pegni
 » tanto d'entrata che d'uscita, se pri-
 » ma nel fine di ogni trimestre non
 » avrà rincontrati tutti li ristretti tanto
 » del cassiere, che dei custodi, segui-
 » to il qual rincontro farà sottoscrive-
 » re dei ristretti dal custode, sottoscri-
 » vendosi dopo ancor egli. È molto me-
 » no descriverà nel suddetto libro ma-
 » stro veruna partita posta nell'entrata,
 » ed uscita dal cassiere, se prima di
 » nuovo non avrà fatto il rincontro di
 » detti ristretti tanto delle riscossioni,
 » quanto delle vendite, libri dei pre-
 » stiti, ed altro, acciocchè sia sicuro
 » che siano tali quali si riportano dal
 » cassiere, dal quale parimente farà
 » sottoscrivere detti ristretti nella for-
 » ma prescritta al cassiere nel capito-
 » lo XXXI. Terrà le filze delle giu-
 » stificazioni de' mandati, che spe-
 » disce, al cassiere, alle quali dovran-
 » no aver relazione le partite da esso
 » scritturate, e quelle esattamente cu-
 » stodirà. In filze a parte porrà e con-
 » serverà tutti i memoriali de' pegni

» grossi che si permetteranno fare di
 » mano in mano dalla congregazione,
 » e che saranno sottoscritti dai provvi-
 » sori, facendo ogni anno di essi quat-
 » tro filze, cioè una di quell' anno per
 » il primo monte, la seconda per il
 » secondo monte, e così la terza, e
 » la quarta, per il terzo, e quarto mon-
 » te, quali filze riterrà sempre presso
 » di se nelle scansie della stanza a lui
 » assegnata, ed avvertirà, che di essi
 » memoriali non se ne smarrisca ve-
 » runo. Esibirà in ogni congregazione
 » ordinaria il bilancio della settimana
 » scorsa, che farà in foglio aperto. Ter-
 » minata la congregazione prenderà i
 » mandati, che avrà portati per farli
 » passare da' provvisori, e tutti que' me-
 » moriali de' pegni grossi, eccedenti li
 » scudi quaranta, e delle rinnovazioni,
 » che saranno stati sottoscritti dal se-
 » gretario, e provvisori. Distribuirà poi
 » i memoriali delle rinnovazioni alli suoi
 » ajutanti di ciaschedun monte, dalli
 » quali unitamente cogli altri memoria-
 » li de' pegni di prima prestanza li ri-
 » cupererà in fine di ogni trimestre,
 » con farsi fare una nota a ciascun me-
 » moriale del giorno, che è stato fat-
 » to il pegno, e del numero, e mo-
 » neta, ponendo il tutto nelle suddette
 » filze. Consegnerà a chi li richiede i
 » detti memoriali, acciocchè abbiano
 » il loro effetto, e nella prima seguen-
 » te congregazione riporterà sempre tut-
 » ti que' memoriali passati, che non
 » hanno avuta esecuzione, consegnan-
 » doli al segretario. Osserverà esattamen-
 » te, ciò che si è disposto per fare
 » esporre alla vendita tutti i pegni al
 » suo tempo nel capitolo delle vendite
 » de' pegni. Quando farà spedire i re-
 » sti, o sopravanzi de' pegni dal suo
 » sotto-computista, o da altro suoaju-
 » tante nella computisteria, prima di
 » sottoscrivere un' tal ordine farà nuo-
 » vo conteggio per assicurarsi, che la
 » somma non sia sbagliata, e partico-
 » larmente quando sono più di uno i
 » bollettini de' pegni; il resto de' quali
 » vuol' esigersi, ed avvertirà che fa-
 » cendosi l' ordine dell' intiero in un
 » solo bollettino, si noti in ciascuno de-
 » gli altri = pagato = con individuare
 » il giorno, mese, ed anno in cui si
 » spedisce l' ordine, ed esprimervi la
 » somma in collettiva di tutti i sopra-
 » vanzi di più bollettini contenuti in
 » esso ordine. Saranno a tutto rischio,
 » e pericolo del computista non solo
 » tutti i suoi ajutanti della computiste-
 » ria, ma anche li soprannumeri ad-

» detti al servizio della medesima. Av-
 » vertirà perciò che ciascuno eserciti be-
 » ne, e fedelmente il suo officio, e che
 » non si commettano errori nè man-
 » canze di veruna sorte, perciò egli
 » sempre ne sarà, e dovrà esserne il
 » principal debitore del monte, al qua-
 » le sarà responsabile di tutte le ope-
 » razioni de' suoi ajutanti, ancorchè so-
 » prannumeri, per quello però che con-
 » cerne la computisteria e che da essa
 » dipende; ond' è, che la vigilanza,
 » che gli s' inculca d' avere sopra di
 » essi, riguarda principalmente la sua
 » indennità, e secondariamente il buon
 » ordine delle cose, ed il buon servi-
 » zio del monte. Assisterà alli sindaca-
 » ti nel giorno, e luogo, che si desti-
 » nerà da' sindaci, osservando quanto
 » nel capitolo XII de' sindaci dei pre-
 » stiti viene in questa parte ingiunto:
 » Sarà sua particolare incombenza, che
 » da' ministri de' prestiti si esercitino i
 » rispettivi impieghi con amore, e ca-
 » rità verso ciascuno, nè nasca mai ve-
 » run disordine al qual' effetto si por-
 » terà di tanto in tanto ai monti che
 » lavorano, ed accadendo qualche ris-
 » sa, o prorompendo qualcuno in pa-
 » role ingiuriose, ed improprie come
 » alle volte suole accadere, se saranno
 » persone estere le farà subito mandar
 » via dal monte, ed ordinerà alla guar-
 » dia, che non permetta più loro l'in-
 » gresso senza l'ordine espresso della
 » congregazione, la quale poi determi-
 » nerà ciò, che debba farsi per l'acca-
 » duto inconveniente. Se poi si trattas-
 » se di cosa grave, farà arrestare i de-
 » linquenti, e ne darà subito parte ai
 » sindaci, da' quali dipenderà o di far-
 » li consegnare alla curia criminale,
 » ovvero di provvedere diversamente,
 » riferendo sempre inoltre l'occorso nel-
 » la prima congregazione. Quanto si è
 » di sopra prescritto, si eseguirà dal
 » computista ogni volta, che in quel
 » tempo non vi fosse nel monte nè ve-
 » run sindaco de' prestiti nè l' archivi-
 » sta, o altro deputato, ma se vi fos-
 » se qualcuno di essi, al medesimo do-
 » vrà subito riferire il tutto, ed esegui-
 » re gli ordini, che gli saranno dati;
 » nè egli diversamente opererà cosa al-
 » cuna, benchè la credesse più deco-
 » rosa al monte. Accadendo poi il ca-
 » so, che fossero portate al monte ro-
 » be furtive per impegnarsi, del che
 » però ne dovrà avere una specie di
 » sicurezza, in tal caso seguito l'im-
 » pegno, farà subito arrestare dalla guar-
 » dia chi avrà portato ad impegnare

„ delle robe furtive, farà avisato il giu-
 „ dice criminale camerale, in potere
 „ del quale lo rilascerà, e del tutto
 „ ne renderà intesi subito i sindaci dei
 „ prestiti, e ne farà anche la relazio-
 „ ne nel la prima congregazione. Ri-
 „ terrà un libretto in foglio di ottavo,
 „ al di fuori del quale farà scrivere l'
 „ intitolazione = Rincontro delle sicur-
 „ tà date per gli duplicati =, e ciò ad
 „ effetto che si possa speditamente ri-
 „ conoscere, se il duplicato siasi spe-
 „ dito con sicurtà, o con semplice ri-
 „ cevuta. Pertanto quando gli sarà por-
 „ tato qualche duplicato de' bollettini
 „ de' pegni perduti, osserverà la legge
 „ data in esso dal deputato archivista,
 „ e se venga ordinato, che si dia la
 „ solita sicurtà, in tal caso consegne-
 „ rà ad un soprannumero il predetto
 „ libretto unitamente col duplicato, che
 „ lo porterà all'uffizio del monte, ac-
 „ ciocchè faccia nota in esso libretto
 „ della sicurtà data, sottoscrivendosi
 „ lo stesso notaro, e riportandosi il du-
 „ plicato con il libretto al computista.
 „ Questi incontrerà, se la fede succin-
 „ ta del notaro apposta in piè del du-
 „ plicati concordi con la nota del li-
 „ bretto, e concordando si sottoscrive-
 „ rà in piè d'esso. Praticherà ciò ne ca-
 „ si del disimpegno, o rinnovazione
 „ del pegno col duplicato, e lo stesso
 „ osserverà nello spedire il resto, o sia
 „ sopravanzo, quando il pegno fosse
 „ venduto, sottoscrivendo l'ordine, se
 „ non avrà fatto, come sopra, il ri-
 „ scontro. Avrà particolar cura che i
 „ ragguglianti, che sono suoi ajutan-
 „ ti, stiano in giornata. Il che egli av-
 „ vertirà di non trascurare, essendo il
 „ ragguglio il principal regolatore dell'
 „ affare de' pegni; e perciò almeno in
 „ ogni settimana riconoscerà le loro ope-
 „ razioni, e trovandoli mancanti sen-
 „ za veruna giusta causa, ne darà par-
 „ te ai sindaci de' prestiti, dai quali
 „ secondo le circostanze, o si prende-
 „ rà qualche provvisionale temperamen-
 „ to, o si riferirà in congregazione per
 „ provvedersi ad una tale mancanza nel-
 „ le forme, che detta congregazione
 „ crederà proprie. Avviserà il cassiere
 „ dei prestiti ogni mese di non paga-
 „ re i salarj a detti ragguglianti, se
 „ prima non avrà rincontrato essere i
 „ ragguglianti in giorno. Il che segui-
 „ to, loro farà pagare i salarj, ed in
 „ caso diverso, ne farà sospendere il
 „ pagamento, per sentire sopra di ciò
 „ le determinazioni della congregazio-
 „ ne, la quale in caso di mancanza

Bull. Rom. Tom. III.

„ di rilievo li multerà, con toglier lo-
 „ ro l'intiera provvisione di quel mese,
 „ o parte di essa, o almeno sospen-
 „ derà loro il salario fino a tanto, che
 „ non si sarà posto in paro il raggua-
 „ glio, e succedendo continue mancan-
 „ ze dello stesso raggugliante, il com-
 „ putista lo sospenderà dall'esercizio,
 „ e ne darà parte alli sindaci, ed al-
 „ la congregazione, dalla quale si li-
 „ cenzierà dal servizio. Osserverà se da'
 „ facchini, che servono il monte si
 „ adempia puntualmente al loro dove-
 „ re tanto in servizio dello stesso mon-
 „ te, che delle custodie, facendo da'
 „ medesimi in ogni settimana scopar-
 „ re, pulire e spazzare li quattro sa-
 „ loni de' monti, il banco de' depositi,
 „ e gli altri saloni, e corridori dell'abi-
 „ tazione de' ministri, ed altro. Terrà
 „ un libro in foglio, in cui si descri-
 „ veranno tutte le sicurtà, che i mi-
 „ nistri, e sotto-ministri danno anche
 „ a favore del monte, acciocchè richie-
 „ dendosene di qualcuna la notizia dal-
 „ la congregazione, possa subito aver-
 „ si senza ricorrere agl'istromenti de'
 „ loro rispettivi obblighi. Sarà detto li-
 „ bro rubricellato per alfabeto col no-
 „ me, e cognome di ciascun ministro,
 „ e sotto-ministro. Nel primo foglio
 „ dalla parte, che si dice del debito
 „ principierà a descrivere uno di essi,
 „ lasciando in bianco la parte che si
 „ dice del credito; cioè trascrivendo il
 „ nome, e cognome del ministro, o
 „ sotto-ministro la sua carica, e rife-
 „ rendo il giorno della sua deputazio-
 „ ne, fattane dalla congregazione, po-
 „ nendo in filza de' decreti la fede che
 „ si farà dare dal segretario, e passan-
 „ do successivamente a descrivere il
 „ giorno, ed anno dell'istromento del
 „ suo obbligo, e tuttociò che in rap-
 „ porto alle di lui sicurtà si è in esso
 „ convenuto, e prescritto. Noterà in ap-
 „ presso le attergazioni de' luoghi de'
 „ monti, valutandó li medesimi al pre-
 „ zzo corrente, e quando si fossero am-
 „ messe altre sicurezze, le descriverà
 „ innappresso tirandó fuori di ciascuna
 „ la somma; quali unitamente poi som-
 „ merà, e porrà detta somma in cor-
 „ po, quando non vi sia l'intero delle
 „ sicurezze ingiunte, ed in caso diverso
 „ la tirerà fuori, calcolandone la tota-
 „ lità. Dalla parte del credito trascriverà
 „ le surrogazioni, o permutate delle sud-
 „ dette attergazioni, o sicurtà, che acca-
 „ dranno farsi di mano in mano con il ri-
 „ chiamo del decreto della congregazio-
 „ ne, che porrà in essa filza, e così con-

Q q 2

„ tinuerà in quanto a tutti i ministri,
 „ e sotto-ministri suddetti. Avvertirà di
 „ non trascurare una tale operazione,
 „ essendo assolutamente necessaria non
 „ solo per la congregazione, ma an-
 „ che per gli casi, che possono darsi di
 „ qualche accidente, per cui fosse uo-
 „ po citare, o interpellare gli attergarj,
 „ e sicurtà sollecitamente, poichè in ta-
 „ li casi non trovandosi al paro detto
 „ libro, ed esattamente riportate an-
 „ che le sicurtà surrogate, potreb-
 „ bero accadere de' gravi sconcerti ci-
 „ tandosi forse chi non è più attergario,
 „ e fidejussore, e tralasciandosi di con-
 „ venire colui, che in realtà è tale. Sta-
 „ rà in attenzione, che non si faccia
 „ nel monte verun pegno, che sia ser-
 „ bo, o custodia, come suol dirsi,
 „ cioè che robe di gran valore s'impe-
 „ gnino per tenue somma, affinchè sia-
 „ no custodite per commodo del padro-
 „ ne nel monte, essendo istituito que-
 „ sto a solo fine di soccorrere con le
 „ prestanze sopra i pegni a chi ne ha
 „ bisogno, e non mai per custodire la
 „ robba altrui, ed accorgendosi di ta-
 „ li pegni di serbo, o custodia, farà
 „ rigettarli, ed in caso che fossero se-
 „ guiti, ne darà parte alla congrega-
 „ zione, acciocchè possa provvedervi.
 „ Bene spesso accade, che da qualche
 „ povero forastiere dello stato volendo-
 „ si introdurre in Roma robe per im-
 „ impegnarsi da custodi, o portinari del-
 „ le porte gli si faccia lasciare il pegno
 „ per verificare poi, che le dette robe
 „ introdotte siensi effettivamente impe-
 „ gnate. In tal caso dovrà far fede di
 „ tale impegno seguito nel monte per
 „ esibirsi dall'impegnate al portinaro, o
 „ custode, e farsi restituire ciò che
 „ presso il medesimo avesse dovuto la-
 „ sciare, nè di tal fede ne esigerà emo-
 „ lumento alcuno nè per se, nè per ve-
 „ runo de' suoi giovani, proibendogli
 „ inoltre di prendere qualsivoglia ben-
 „ chè tenne ricognizione ancorchè vo-
 „ lontaria. Farà inoltre tutto quello, che
 „ si trova ordinato per la sua carica in
 „ diversi capitoli de' presenti statuti.

CAPITOLO XXVI.

Del carico del sotto-computista dei prestiti.

„ Benchè questa carica non vi
 „ fosse nella prima erezione del monte,
 „ nè di essa perciò se ne faccia men-
 „ zione ne' precedenti statuti, si è do-
 „ vuta col progresso di tempo aggiun-

„ gere per il buon servizio del monte,
 „ e del pubblico. Dovrà pertanto depu-
 „ tarsi a tal carica dalla congregazione,
 „ inteso il computista de' prestiti, a di
 „ cui rischio, e pericolo se ne farà la
 „ deputazione, persona proba, capace,
 „ ed informata del negozio del monte
 „ dei prestiti: giacchè in mancanza del
 „ computista, o essendo questi impe-
 „ dito, deve supplire a tutte le di lui
 „ incombenze. Si procurerà che il sot-
 „ to computista abbia inoltre buon ca-
 „ rattere, dovendo egli scrivere il = fiat
 „ mandatum =, e li mandati coerenti
 „ secondo gli verrà ordinato dal com-
 „ putista, e tutti i fogli, e bilancj che
 „ devono esibirsi alla congregazione a
 „ norma di quanto di mano in mano
 „ dal computista gli s'ingiungerà. Ri-
 „ siderà nella computisteria, e sopraiu-
 „ tenderà a quelli, che ivi operano,
 „ acciocchè ognuno faccia il suo do-
 „ vere, nel che conoscendo qualche
 „ mancanza, ne darà subito parte al
 „ computista. Spedirà per se stesso, e
 „ non mai per mezzo di altrui gli or-
 „ dini de' sopravanzi de' pegni vendu-
 „ ti, ricavandoli dal libro della vendita
 „ del cassiere di quel custode, in cui
 „ sarà descritto esso pegno venduto, e
 „ noterà dentro il bollettino la somma
 „ per la quale è stato venduto, e sot-
 „ to vi porrà la somma della prestan-
 „ za, alla quale aggiungerà anche gli
 „ utili, che fossero per tal pegno do-
 „ vuti. Dibattuto poi il tutto dal prez-
 „ zo della vendita, ne formerà il so-
 „ pravanzo, e noterà nello stesso tempo
 „ sotto la partita del pegno nel libro
 „ della vendita il pagamento del sopra-
 „ vanzo seguito in quel giorno, in cui
 „ si spedirà, dopo di che farà l'ordine
 „ del pagamento al cassiere che dovrà
 „ sottoscrivere dal computista dei presti-
 „ ti, o da esso sotto-computista in caso
 „ di sua assenza, o legittimo impedimen-
 „ to. Se poi fossero più di uno i bollettini
 „ de' pegni venduti, in vigore de' qua-
 „ li dovesse spedirsene l'ordine per il
 „ pagamento de' sopravanzi, in tal ca-
 „ so spedirà di ciascuno i resti, o so-
 „ pravanzi nella forma di sopra prescri-
 „ ta, facendone di tutti il ristretto in
 „ uno di detti bollettini, in cui farà
 „ l'ordine del pagamento, come sopra;
 „ notando in ogni bollettino sotto il mer-
 „ co del monte il pagamento fattone
 „ sotto lo stesso giorno, e l'intera som-
 „ ma, in cui è contenuta quella di cia-
 „ scun bollettino, o sia sopravanzo. Pri-
 „ ma di passarli al computista, li farà
 „ registrare in buona forma nel solito

» libro del registro de' resti, che si
 » tiene a tal'effetto in computisteria, e
 » che di anno in anno si rinnova. Ter-
 » minata che sarà la vendita, prende-
 » rà il libro della vendita del cassiere,
 » e lo rincontrerà insieme col suoaju-
 » tante, o altro giovane della compu-
 » tisteria, confrontandolo con il libro
 » dei prestiti del computista, ed osser-
 » vando con tutta attenzione, se le par-
 » tite del libro della vendita combini-
 » no in tutto con quelle di detto libro
 » dei prestiti e se vi siano trascritte
 » tutte le annotazioni, che in esso li-
 » bro potessero essersi fatte alle parti-
 » te; e specialmente avvertirà se quel-
 » le partite del detto libro, nelle qua-
 » li vi fosse il contrasegno d'essersi fatto
 » il retineatur, volgarmente denominato
 » duplicato, siano state in tal guisa ri-
 » portate nel libro della vendita, do-
 » vendosi in tal caso apporre, tanto di
 » sopra, quanto di sotto del numero del
 » pegno una R. che significa esservi il
 » =retineatur o duplicato=, e non es-
 » sendovi, lo porrà di suo carattere al-
 » le rispettive partite. Sommerà poi fac-
 » ciata per facciata le somme trascritte
 » in esso libro, cioè sotto la prima co-
 » lonnetta il ritratto dalli rispettivi pe-
 » gni venduti, nella seconda la prestan-
 » za data sopra i medesimi dal mon-
 » te, nella terza gli utili di que' pegni,
 » che ad essi saranno soggetti, che do-
 » vrà egli subito calcolare, e riportare
 » in essa terza colonnetta conteggiandoli
 » dal giorno dell'impegno a tutto il gior-
 » no della vendita del pegno, e nella
 » quarta porrà il sopravanzo della som-
 » ma ritratta dalla vendita, detratta la
 » prestanza, e gli utili del monte, som-
 » mando poi in collettiva in fine di
 » ciascuna facciata, e di ciascuna co-
 » lonnetta il prodotto dalle somme in-
 » esse contenute, e formandone in fi-
 » ne il di loro ristretto distinto colou-
 » netta per colonnetta, che confronterà
 » con l'altro ristretto, che in fine della
 » vendita avrà fatto il sotto-cassiere,
 » procurerà di appurare qualsivoglia er-
 » rore, che in ciò potesse esservi, ed
 » appurato il tutto si sottoscriverà in ve-
 » ce del computista, al quale risponde-
 » rà in caso di errore, che fosse al me-
 » desimo computista pregiudiziale, rein-
 » tegrandolo del danno, che per sua
 » cagione potesse aver sofferto e liberan-
 » dolo da qualsivoglia molestia, che per
 » tal causa dal monte, o da altri fos-
 » ro a detto computista inserite, come
 » obbligato per il suo sotto-compu-
 » tista. Sommerà ogni giorno le par-

» tite de'libri dei prestiti, e ne rincontrerà
 » le somme facciata per facciata, com-
 » binandole col ristretto fatto nel fine
 » dallo scritturale del computista, ed
 » in fine scriverà la somma totale di
 » ciascuna operazione in lettere, e non
 » in abbaco, e sottoscriverà il suo no-
 » me, e così proseguirà sino al fine di
 » ciascun mese, in cui si troverà al
 » paro, e senza la maggior fatica di
 » sommare tutta la quantità delle par-
 » tite del mese. Avvertirà poi in fine
 » della giornata, se gli stimatori avran-
 » no sottoscritte le loro stime, secondo
 » il nuovo metodo descritto nel capi-
 » tolo degli stimatori. Verrà ogni gior-
 » no puntualmente alla computisteria
 » sì la mattina, che il dopo pranzo
 » all'ora consueta. Precederà tutti i libri
 » delle riscossioni dagli ajutanti del
 » cassiere, ed unitamente al giovane
 » suo ajutante rincontrerà le somme di
 » essi facciata per facciata, sì nella mo-
 » neta, che ne' pegni e ritrovandovi er-
 » rore, lo farà correggere da quell'aju-
 » tante, che le avrà fatte, acciocchè
 » in fine di ciascun mese sieno appu-
 » rate e possa formarsi un esatto ri-
 » stretto, che nuovamente rincontrerà
 » con le somme di dette facciate già
 » appurate, e lo confronterà insieme
 » col ristretto del custode, col quale
 » dovrà combinare, ed in caso che non
 » concordassero, procurerà di rinvenire
 » l'errore acciocchè un ristretto ribaita
 » con l'altro. Nel risommare le facciate
 » di detti libri osserverà con particola-
 » re attenzione, se vi sia veruna parti-
 » ta di pegno, che sia soggetta agli
 » utili, e se questi dall'ajutante del
 » cassiere sieno stati tirati fuori, e fa-
 » rà di ciascuna partita il nuovo con-
 » teggio nel caso, in cui gli utili fos-
 » sero descritti nella partita per rico-
 » noscere, se vi sia il pieno, ed assi-
 » curarsi che non sieno errate le somme
 » e quando o si fosse tralasciata la par-
 » tita degli utili, o portata fuori in
 » somma minore, di quella che real-
 » mente fosse dovuta, ne farà subito
 » correggere l'errore dallo stessoaju-
 » tante del cassiere, e ne avviserà con
 » temporaneamente il cassiere, accioc-
 » chè ne esiga il rimborso dal suoaju-
 » tante, e potrà esso pretendere da chi
 » avrà fatta la riscossione. Ancorchè deb-
 » ba il computista de' prestiti special-
 » mente invigilare, che i ragguaglian-
 » ti adempiano la loro incombenza con
 » tutta puntualità, ciò non ostante gio-
 » va sempre, che anche il sotto-com-
 » putista, che risiede nella stessa stan-

» za, vi abbia una particolare atten-
 » zione; onde non mancherà di volta
 » in volta riconoscere le loro operazio-
 » ni, e ritrovandovi qualche manca-
 » za; o negligenza, ne darà subito
 » parte al computista. Rincontrerà le
 » liste de' pegni da vendersi, che si
 » fanno da' ragguaglianti, acciocchè
 » siano esatte, e non resti verun pegno
 » invenduto. Portandosi qualcuno alla
 » computistaria per fare il duplicato del
 » bollettino del pegno, per essersi quel-
 » lo perduto dal padrone del pegno,
 » o per essergli stato sottratto prima di
 » farne rincontrare dal soprannumero
 » la partita, esaminerà bene il fatto
 » che gli si rappresenta, e quando da
 » tutto il contesto possa raccogliere, che
 » non vi sia inganno, ne farà fare il
 » rincontro, nel che avvertirà il sopra-
 » numero, che operi con tutt' attenzio-
 » ne, facendo ancora qualche maggior
 » diligenza, se la partita del pegno non
 » si rinvenisse secondo le notizie, e i
 » lumi dati dal padrone del pegno, e
 » rinvenuta la partita, farà fare il solito
 » duplicato o sia = retineatur = alla
 » medesima, secondo che si pratica, e
 » poi ne darà nota a chi l'ha apposto
 » avvertendolo di conservare esattamen-
 » te la cartina, ove sarà notato, ac-
 » ciocchè in vigore di essa possa a suo
 » tempo rinvenirsi il duplicato suddet-
 » to nell'archivio, e notificandogli, che
 » non potrà esso farne il disimpegno.
 » Darà poi al medesimo il duplicato
 » del bollettino, che lo porterà a quel
 » custode presso cui esiste il pegno, al
 » quale lo lascerà, con avvertirlo, di
 » non partire se prima dal custode non
 » gli si dice essersi da essa fermato il
 » pegno. Il duplicato dovrà restare pres-
 » so il custode, dal quale verrà conse-
 » gnato al deputato archivista, per
 » conservarlo in archivio. Quando poi
 » accadesse che in quel tempo non la-
 » vorasse il custode presso il quale esi-
 » ste il pegno, e che all'apertura del
 » monte non fosse ritornato chi ha fat-
 » to istanza per il duplicato, userà la
 » carità di mandare il duplicato al cus-
 » tode, acciocchè lo noti nella partita
 » del pegno, non ostante che sia assen-
 » te chi l'ha apposto, e ciò ad effet-
 » to, che intanto non ne segua il di-
 » simpegno in pregiudizio del padrone
 » ed il custode dovrà subito farne me-
 » moria nel suo libro. Riterrà presso di
 » se la chiave della computisteria, né
 » la consegnerà a veruno, ed avvertirà
 » nel partire di chiuder bene la porta,
 » non permettendo ad alcuno di trat-

» tenersi in essa computisteria senza la
 » sua presenza, ed intervento, o del di
 » lui ajutante.

CAPITOLO XXVII.

Del carico dell' ajutante del sotto-computista, o sia primo giovane della computisteria.

» Non essendo possibile, che il
 » sotto-computista attenda a tutte le
 » gravi incombenze, che porta seco la
 » sua carica, perciò è stato necessario
 » di dargli un ajutante, che supplisca
 » in qualche parte le sue veci, e gli
 » dia mano nelle operazioni, che ri-
 » chiedono più persone, ed adoperi
 » tuttociò, che dal sotto-computista gli
 » verrà ingiunto. Questo sotto-ministro sa-
 » rà puntuale nell'intervenire alla compu-
 » tisteria all'ora prescritta, tanto la matti-
 » na quanto il giorno, e terrà anch'egli la
 » chiave della computisteria presso di
 » se che mai non consegnerà ad altrui.
 » Non partirà dalla computisteria per
 » qualsivoglia urgentissima causa, fino
 » a tanto che non sarà venuto il sotto-
 » computista, non dovendo mai la com-
 » putisteria rimaner priva dell'assisten-
 » za o dell'uno, o dell'altro di que-
 » sti ministri. Calcolerà su i bollettini,
 » e noterà in lettera il ristretto, e i
 » resti delle vendite, dibattuta la pre-
 » stanza, ma non li trascriverà nel li-
 » bro delle vendite, il che farà il solo
 » sotto-computista come si è detto nell'
 » antecedente capitolo XXVI. Spetterà
 » ad esso ajutante di fare il bilancio nel
 » sabato di ogni settimana, quando nel
 » lunedì, o altro giorno seguente della
 » prossima settimana si terrà la congre-
 » gazione, per esibirlo alla medesima.
 » Per formarlo più facilmente, terrà un
 » quaderno, nel quale ogni settimana,
 » risommate che siano da esso le ris-
 » cossioni, prenderà le somme di quel-
 » le giornate, e le noterà in detto qua-
 » derno, per estrarle dal medesimo in
 » fine della settimana. Si porterà nel
 » sabato, in cui deve fare il bilancio alla
 » cassa dei prestiti, e dopo il rendimen-
 » to de' conti de' sotto-cassieri, si farà
 » dare dal cassiere tutte le partite dei
 » denari ed altro, che sarà venuto in
 » sue mani, e ne formerà il di lui de-
 » bito. Passerà poi a credito del mede-
 » simo tutti i pagamenti da esso fatti,
 » e li porrà pure a credito tutte le pre-
 » stanze date sopra i pegni fatti in quel-
 » la settimana, prendendo le somme dei
 » prestiti dai quattro scritturali, o sia

„ no ajutanti del computista, ne quat-
 „ tro monti, e ne formerà poi il resto
 „ del debito del cassiere. Terminato un
 „ tal bilancio, lo darà al sotto-compu-
 „ tista per rincontrarlo, il quale poi lo
 „ passerà in mani del computista, che
 „ lo esibirà alla congregazione, assisterà
 „ all' archivio ne' giorni che v' intervie-
 „ ne il deputato archivista, ed ivi ese-
 „ guirà quanto deve, e specialmente in
 „ quanto alli duplicati, conforme si è
 „ detto nel capitolo XVI del deputato
 „ archivista. Avvertirà che niuno dei so-
 „ prannumeri prenda ricognizione al-
 „ cuna, benchè tenne e volontaria da
 „ chi facesse istanza di porre qualche
 „ retineatur o duplicato = a cagione del-
 „ le necessarie diligenze da farsi da essi
 „ soprannumeri ne' libri per rinvenirne
 „ la partita, e molto meno lo prenderà
 „ esso, il quale invigilerà inoltre accioc-
 „ chè tali persone si spediscano sollecita-
 „ tamente.

CAPITOLO XXVIII.

*Del carico de' scritturali del computista
 de' prestiti.*

„ Serve per ciascheduna delle ot-
 „ to custodie per quello che concerne
 „ la prestanza, che si dà sopra de' pe-
 „ gni un libro mastro detto de' prestiti,
 „ e vi sono quattro ajutanti del compu-
 „ tista detti scritturali, che scrivono li
 „ suddetti otto libri delle custodie. In
 „ essi vanno descrivendo i pegni, che
 „ vengono alla giornata, nella facciata
 „ destra, regolandosi nella seguente ma-
 „ niera. Dopo che ogni impegnante ha
 „ esibito il suo pegno allo stimatore,
 „ ed ha inteso quale prestanza gli dà
 „ sopra il medesimo, si porta dallo
 „ scritturale, e questi domanda al det-
 „ to impegnante nome, cognome, me-
 „ stiere, e somma della prestanza. Lo
 „ scritturale deve descrivere tutto ciò
 „ nella partita del pegno per formarla
 „ con la necessaria distinzione, e in
 „ seguito interrogherà l'impegnante del-
 „ la qualità del pegno, per chiamarlo
 „ allo stimatore, e sentirà in seguito dal
 „ medesimo stimatore, non solo la con-
 „ ferma della somma prestata ma anco-
 „ ra il peso, ed ogni altra specificazio-
 „ ne di detto pegno, ad effetto di com-
 „ piere la partita, nella quale non man-
 „ cherà di descrivere interamente, e sen-
 „ za veruna alterazione tutto quello,
 „ che gli verrà dettato dallo stimatore,
 „ con tale diligenza, ed attenzione do-
 „ vranno gli scritturali notare le suddet-

„ te partite ne' rispettivi libri, e do-
 „ vranno in fine di ogni facciata del
 „ libro farne la somma in lettere, e non
 „ in abbaco, ed in fine dell' operazio-
 „ ne fare ogni giorno la somma gene-
 „ rale parimenti in lettera, e non in ab-
 „ baco, come più diffusamente si pre-
 „ scrive nel Capitolo XXVI. Dovranno
 „ inoltre tenere una rubricella dispo-
 „ sta per ordine di alfabeto, nella qua-
 „ le noteranno nell' atto che descrivono
 „ i pegni nel libro mastro il nome dell'
 „ impegnante sotto la di lui lettera col
 „ richiamo alla carta dello stesso libro.
 „ Avvertiranno poi di non defraudare
 „ giammai il monte con descrivere più
 „ pegni grossi di quelli che loro vengo-
 „ no fissati per ogni giorno dal compu-
 „ tista nel giornale detto de' pegni gros-
 „ si, de' quali giornali, che sono in
 „ numero di quattro, uno se ne tiene
 „ da ogni scritturale.

CAPITOLO XXIX.

Del carico de' ragguglianti.

„ Non potendo il computista dei
 „ prestiti fare per se stesso il ragguglio
 „ de' libri dei detti prestiti, si fa que-
 „ sto da altri quattro ajutanti da depu-
 „ tarsi dalla congregazione a suo con-
 „ tentamento, ed a tutto suo rischio,
 „ e pericolo, conforme da altri otto si
 „ farà il ragguglio de' libri dei custo-
 „ di. Quattro de' ragguglianti del com-
 „ putista ragguglieranno nella stanza
 „ della computisteria i libri mastri dei
 „ prestiti del computista, scritturati per
 „ gli quattro monti dagli scritturali,
 „ raggugliando le partite dei prestiti
 „ con i libri delle riscossioni, e vendite
 „ del cassiere. Gli altri otto faranno il
 „ ragguglio ne' rispettivi monti dei libri
 „ dei prestiti, scritturati dalli rincontri
 „ degli otto custodi, facendone il raggua-
 „ gio con i libri delle riscossioni di ciasche-
 „ dun custode, e delle vendite de' de-
 „ putati. Avvertiranno tutti i ragguglian-
 „ ti di fare il ragguglio delle partite in
 „ forma intelligibile, scrivendo dicon-
 „ tro alla partita de' prestiti il giorno,
 „ mese, ed anno della riscossione, rin-
 „ novazione, o vendita del pegno, con
 „ il richiamo delle carte de' libri delle
 „ riscossioni, e vendite. Faranno in com-
 „ putisteria le liste de' pegni da vender-
 „ si, spogliando il raggugliante del com-
 „ putista nel suo libro de' prestiti tutte
 „ le partite de' pegni da venderli, che
 „ le detterà all' altro raggugliante del
 „ libro del custode, che vende, con-

» frontandole nello stesso tempo con es-
 » so. Osserverà specialmente il raggua-
 » gliante del computista, se nel libro
 » mastro vi sia notato in qualche par-
 » tita il duplicato, ed ommesso nell'al-
 » tro libro del custode, e ne farà far
 » nota alla partita parimenti nel libro
 » del custode, nelle liste de' pegni da
 » venderli contrassegneranno le partite,
 » ove saranno notati i duplicati, cioè
 » sopra e sotto il numero del pegno vi
 » scriveranno una R grande, che di-
 » mostra esservi in quel pegno il = re-
 » tineatur = trascritta la suddetta lista
 » nel libro delle vendite del custode,
 » ed il ragguagliante lo porterà al det-
 » to custode, acciocchè ritrovi, e pon-
 » ga a parte tutti i pegni da venderli
 » in essa lista descritti. Terminati i ri-
 » spettivi libri dei prestiti del compu-
 » tista, e del custode, che vende, i
 » ragguaglianti di tutti i libri ne faran-
 » no subito lo spoglio delle partite aper-
 » te, e lo daranno al sotto-computista
 » de' prestiti.

CAPITOLO XXX.

Del carico degli appuntatori.

» Per impedire la fraude, che po-
 » trebbe commettersi di chiudere fini-
 » tamente nel mastro dei prestiti le
 » partite dei pegni ancora esistenti, co-
 » me se fossero stati riscossi, o ven-
 » duti, e per iscoprire a tempo le frau-
 » di, e gli errori, che si possono com-
 » mettere ne' libri dell' introito, e dell'
 » uscita de' pegni, si sono deputati due
 » appuntatori, l' officio principale dei
 » quali è di rincontrare ogni giorno i
 » libri delle riscossioni, e delle vendi-
 » te coi mastri dei prestiti osservando
 » se tutte le partite de' pegni venduti,
 » e riscossi sono ragguagliate in con-
 » tropartita al mastro dei prestiti, e
 » quando ciascuna delle stesse partite sia
 » ragguagliata a dovere, dovrà dai mede-
 » simi essere autenticata con il marco,
 » che di già si è posto in suo. Sotto gli ap-
 » puntatori opereranno due giovani, i
 » quali leggeranno a voce alta i pegni ven-
 » duti, e riscossi, la loro moneta, e giorn-
 » nata del loro impegno su i rispettivi
 » libri di riscossioni, e di vendite, che
 » dovranno tenere vicini, e sotto gli
 » occhi degli appuntatori, acciocchè
 » questi possano vedere, ed accoiger-
 » si, se il giovane legga, e chiami le
 » partite con verità, e circa l' ordine,
 » e circa la sostanza; e gli appuntato-
 » ri ritrovando i medesimi pegni al ma-

» stro dei prestiti, staranno bene at-
 » tenti ad osservare, se la moneta del-
 » la vendita, e della riscossione cor-
 » risponda a quella della prestanza,
 » prima di marcare la contropartita
 » nel suddetto mastro. Con questo re-
 » golamento quelle contropartite di esi-
 » to de' pegni, che fossero falsamente
 » descritte, verranno subito a scoprirsi
 » per tali, mentre rimarranno prive dell'
 » autenticità dell' accennato marco. Da
 » questo quotidiano appunto ne risulter-
 » rà ancora il vantaggio, che tanto la
 » scrittura, quanto i ragguagli debbano
 » per necessità sempre stare in giorn-
 » nata, e che essendo occorsi sbagli nel-
 » le scritture, si correggano in giorno.
 » Finito che avranno il suddetto appun-
 » to, dovranno gli appuntatori somma-
 » re con diligenza tutte le partite del-
 » le riscossioni ai libri delle medesime,
 » per vedere, se mai fosse accaduto
 » abbaglio nelle somme; e caminando
 » esse a dovere, dovranno sottoscrive-
 » re la somma totale in lettera, e non
 » in abbaco coll' apporvi il loro nome.
 » Lo stesso dovranno praticare quando
 » si fanno i ristretti de' libri di riscos-
 » sione e vendite del cassiere tanto in
 » fine di ciascun mese, che in fine
 » del trimestre. Sarà poi altra incom-
 » benza degli appuntatori il rincontra-
 » re gli spogli, che fanno i due rag-
 » guaglianti del computista, e del cu-
 » stode dei libri dei prestiti, affine di
 » cavare la nota de' pegni, che non so-
 » no stati esposti alla vendita, e che
 » per conseguenza debbono essere esi-
 » stenti nella custodia. Questo rincon-
 » tro che dovrà farsi dagli appuntato-
 » ri, deve servire per maggior sicurez-
 » za, che gli appunti fatti in giornata
 » sieno stati fatti a dovere; mentre con-
 » frontando l' esistenza di questi pegni
 » invenduti con l' introito de' pegni di
 » detto libro, e con l' esito de' mede-
 » simi pegni nei libri delle riscossioni,
 » e delle vendite, se vi sarà stato er-
 » rore negli appunti, dovrà necessaria-
 » mente manifestarsi. Dovranno pari-
 » menti assistere, ed operare ne' sindaca-
 » ti, che si fanno da' sindaci alle cu-
 » stodie, quando saranno finite, o che
 » per qualche accidente debbano da un
 » custode consegnarsi ad un altro, rin-
 » contrando su libri l' introito e l' esito
 » de' pegni, e l' esistenza de' rimasti
 » invenduti secondo il metodo di già
 » introdotto. Gli appuntatori verranno
 » eletti dalla congregazione, la quale
 » posto da parte ogni riguardo all'an-
 » zianità, ed a qualunque altro rifles-

so, presceghierà sempre quelli, che saranno dotati di maggior capacità, e probità, e che avranno dato saggio di maggiore attenzione, e diligenza, essendo un simile officio della più grande importanza.

CAPITOLO XXXI.

Del carico del cassiere de' prestiti.

L'officio del cassiere dei prestiti è di ricevere tutto il denaro del luogo pio, che proviene da tutte le di lui entrate, che si riscuotono dall'esattore, e che ritorna dai pegni, e di fare tutti li pagamenti che occorrono per il medesimo luogo pio. Assisterà per se stesso insieme con li suoi ajutanti ogni mattina all'ora consueta, ed il giorno all'ore venti per gli prestiti, e le riscossioni, e sborserà la somma necessaria a questo effetto, che gli si farà buona senz'altro mandato, purchè una tal somma da libri dei prestiti risulti effettivamente improntata sopra i pegni. Quando non avesse presso di sé il denaro sufficiente alle prestanze, se ne farà somministrare da' provvisori, che ne spediranno il mandato diretto all'altro cassiere del banco de' depositi, e per quella somma, che essi provvisori crederanno secondo le circostanze de' tempi necessaria, avvertendo detto cassiere dei prestiti di tener sempre provvista la cassa, acciocchè non si ritardi il servizio del pubblico, e possa chi ha bisogno della prestanza puntualmente conseguirla. Consegnerà ad ogni principio di operazioni delle custodie a ciascuno de' sotto-cassieri, che saranno per operare un numero determinato di bollettini in bianco corrispondente a un dipresso all'esito, che dovrà farsene, e ne farà fare ai medesimi sotto-cassieri la ricevuta in un libro, che dovrà tenere a simile effetto intitolato = libro della consegna de' bollettini =. Finite le operazioni dovrà conteggiare cogli stessi sotto-cassieri il resto de' bollettini, che loro si saranno conseguiti, e che non avranno esitati, confrontandone l'esito, come risulterà dai libri, e ristretti dei pegni co' bollettini, che loro dovranno essere rimasti nelle mani, i quali il cassiere si dovrà far esibire per poi conteggiarli di nuovo nella nuova consegna, che dovrà loro fare, descrivendo simil conteggio nel

Bull. Rom. Tom. III.

suddetto libro delle consegne colle debite ricevute. Mancandosi di eseguire quanto qui si prescrive, se mai accaderà, che venga fatto qualche abuso de' bollettini in pregiudizio de' particolari, o del monte, oltre il colpevole principale, egualmente anche ne sarà debitore il cassiere, contro de' quali si potrà, e converrà procedere direttamente per l'intero risarcimento del danno. Per questa operazione potrà il cassiere farsi esistere da un giovane di conosciuta probità, ed attenzione, che dovrà egli scegliere a suo piacimento. Pagherà i residui de' pegni venduti con ordine del solo computista de' prestiti da dargli ne' medesimi bollettini di essi pegni, o in mancanza del computista dal sotto-computista, scrivendo detto cassiere i pagamenti in libro a parte, per riportarli al libro d'uscita, quando in fine di ogni settimana ne sarà stato fatto il ristretto dal computista, ed ispettore delle scritture. Conserverà anco in filze a parte i bollettini con gli ordini di detti residui pagati, senza l'esibizione de' quali non gli saranno fatte buone le partite che avesse pagate, e poste pure in uscita. Non pagherà sopravanzo alcuno de' pegni venduti con arra, se non avrà esatto prima l'intero ritratto dal compratore, ancorchè un tal pagamento gli si ordinasse dal computista de' prestiti in scritto mediante il solito ordine da farsi nel bollettino del pegno, e contravenendo, sarà tenuto a reintegrare il monte. Per regola del cassiere si stabilisce, che sarà sempre preferito il padrone a qualsivoglia compratore, ed anche allo stimatore, al quale fosse deliberato il pegno, ogni volta però, che non sia stato levato dalla cassa. Il che però avrà luogo solamente quando il padrone comparisca dentro i dieci giorni, trattandosi di pegno venduto con arra, e che non sia stato consegnato al compratore, ed in quanto alli pegni de' liberati allo stimatore quando il padrone del pegno comparisca dentro i dieci giorni dal giorno della vendita. Se poi sarà seguita la vendita nella solita stanza a ciò destinata, ma il compratore non l'abbia ricevuto dal cassiere, ed ancora resti presso il medesimo, si restituirà sempre detto pegno al padrone, il quale però pagherà i soliti emolumenti dell'incanto, con restituirli al compratore quando da questi fossero stati già pa-

R r

» gati, essendo ben giusto, e ragione-
 » vole, e secondo l'equità di preferire
 » in tempo abila il padrone agli estra-
 » nei. Non pagherà denari senza li man-
 » dati sottoscritti almeno da due prov-
 » visori, avvertendo di osservare pun-
 » tualmente quanto si prescrive in es-
 » si mandati, e le leggi, e condizio-
 » ni, che ne' medesimi fossero appo-
 » ste, con riportarne quietanza in piè,
 » ovvero a tergo di essi, ed in caso
 » che dovesse stipolarsene istromento,
 » ne farà stendere dal notaro del mon-
 » te, che se ne deve rogare, la fede
 » succinta sotto detto ordine, o sia man-
 » dato, in cui resti individuato l'adem-
 » pimento di tutte quelle leggi, e con-
 » dizioni, che fossero espresse, ed in-
 » giunte in esso mandato. Potrà però pa-
 » gare le spese minute col solo ordine
 » del deputato archivista, con aver cu-
 » ra di farne passare il mandato in fi-
 » ne d'ogni trimestre, esibendo prima
 » alli sindaci la lista di tali pagamenti
 » sottoscritta dal suddetto archivista, e
 » facendo da essi sindaci sottoscrivere il
 » = fiat mandatum =, che poi si sten-
 » derà dal computista dei prestiti, e si
 » sottoscriverà dai provvisori. Non pa-
 » gherà salarij a ministri, o sotto-mi-
 » nistri prima che gli sia consegnato dal
 » computista di mese, in mese il solito
 » ruolo sottoscritto dai provvisori.
 » Procurerà sempre d'avere monete mi-
 » nute, per accommodare il conto de-
 » gli utili nella riscossione de' pegni,
 » dovendo attendere tutti i ministri, ed
 » egli principalmente con ogni pazien-
 » za, e carità alla sollecita spedizione
 » di coloro, che ricorrono al monte. Os-
 » serverà quanto si è detto di sopra nel
 » capitolo dell' officio de' sindaci per
 » quello, che a lui spetta. Nelli gior-
 » ni delle vendite farà copiare nel suo
 » libro di dette vendite le partite de'
 » pegni da vendersi cavandole dalle li-
 » ste del custode, con rincontrarle, e
 » ridurle a concordia tra di loro, quan-
 » do non concordassero, e farà correg-
 » gere gli errori, quando vi fossero in
 » qualcuna di dette liste, e sia poi as-
 » sistente per mezzo del suo sotto-cas-
 » siere della riscossione insieme col de-
 » putato, custode, stimatore, e suo aja-
 » tante a ciascuna vendita, dove il sud-
 » detto sotto-cassiere piglierà il prezzo
 » de' pegni venduti, o almeno l'arre,
 » notando insieme col deputato ciascu-
 » no al suo libro il prezzo ritratto da
 » ciaschedun pegno ed il pagamento,
 » ovvero arra data, ed osserverà quel
 » più che si dirà nel capitolo partico-

» lare delle vendite, e specialmente
 » circa l'arre guadagnate, e pegni da
 » rivendersi, e da custodirsi dopo la
 » vendita da esso cassiere, il quale ne
 » diverrà il custode sinchè sieno total-
 » mente pagati, e consegnati a chi li
 » avrà comprati. Ricerca questa carica
 » persona accurata, e sicura, che pri-
 » ma di esserne ammessa all'esercizio
 » dovrà avere attergato a favore del mon-
 » te tanti luoghi de' monti camerali
 » non vacabili per la somma stabilita,
 » e che dovrà esprimersi nell'istromen-
 » to di suo obbligo da stipularsi negli
 » atti del notaro del monte, e ciò ol-
 » tre l'obbligo generale della sua per-
 » sona, e beni. Inoltre per maggior si-
 » curezza del monte non se gli dovrà
 » lasciare in mano molto denaro, e
 » quando nel bilancio, che si legge ogni
 » settimana in congregazione, si tro-
 » verà, che questo cassiere abbia in ma-
 » no somma maggiore di quella che
 » possa bisognarli per supplire ai pre-
 » stiti, si dovrà fargli depositare il so-
 » pravanzo nel banco de' depositi a cre-
 » dito del monte dei prestiti. Si sono
 » assegnati al cassiere per la più pron-
 » ta spedizione delle sue operazioni tre-
 » dici ajutanti, cioè quattro per gli pre-
 » stiti, otto per le riscossioni, ed uno
 » per la cassa come si dirà nel capi-
 » tolo seguente; ma detti ajutanti, an-
 » corchè la congregazione li approvi,
 » ed ammetta a nomina di detto cas-
 » siere, quando ha buona relazione del-
 » le qualità loro, se gli concedono, di
 » maniera che siano totalmente da lui
 » dipendenti ed a tutto suo rischio, e
 » pericolo, in guisa che nel caso di
 » qualsivoglia loro mancamento nell'in-
 » combenza che esercitano, stante il
 » quale il monte, o le parti interessa-
 » te venissero dannificate, esso cassie-
 » re sarà sempre tenuto per loro col
 » solo regresso contro di loro, comu-
 » nicandosegli in tal caso tutti i privi-
 » legi al monte competenti. Procurerà
 » perciò egli di fare obbligare diretta-
 » mente a suo favore ciascuno di detti
 » suoi ajutanti di bene, e fedelmente
 » esercitare una tal carica, e rendergli
 » esatto conto con la restituzione del re-
 » liquato mediante publico istromento
 » da rogarsi negli atti del notaro del mon-
 » te, e non altrove, ed a sua maggior
 » cautela potrà far dare da ciascuno una
 » congrua sicurtà a suo favore secondo
 » lo stabilito. Sarà inoltre sua cura d'av-
 » vertirli, che non errino, e tra essi
 » s'intendano, ed ogni giorno vedano,
 » e saldino i conti loro. E quantun-

» que ne' tempi andati si pagassero dal
 » monte al cassiere ogni mese scudi
 » ventotto, comprese le mercedi, o sa-
 » larj di detti suoi ajutanti, ciò non
 » ostante, atteso l'accrescimento della
 » fatica e rischio del cassiere per l'au-
 » mento del negozio, si è sgravato dai
 » pesi del suo mensile assegnamento
 » i salari a suoi sotto-ministri, o aju-
 » tanti, e se gli è accresciuta la prov-
 » visione fino alla somma di scudi qua-
 » ranta al mese. Di tutti i mobili spet-
 » tanti al monte, ch'esso cassiere riter-
 » rà, o saranno presso li suoi ajutan-
 » ti, e di tutti i libri, e scritture nè
 » dovrà fare l'inventario subito che as-
 » sumerà l'esercizio della sua carica,
 » che, sottoscritto da esso, consegne-
 » rà al deputato archivista per riporsi
 » in archivio, nel qual' inventario di
 » mano, in mano si aggiungerà quello,
 » che dopo verrà conseguito al cassie-
 » re, il quale nuovamente si sottoscri-
 » verà, e restituendo esso qualche co-
 » sa contenuta nell'inventario se ne fa-
 » rà nota nel medesimo dal deputato
 » archivista, che vi si sottoscriverà,
 » come si è detto nel capitolo del de-
 » putato archivista. Sarà sua cura, che
 » tutti i predetti suoi ajutanti si trovino
 » pronti al monte all'ora stabilita tan-
 » to la mattina, che il dopo pranzo
 » per principiare senza alcun ritardo il
 » lavoro, e spedire tutti quelli che per
 » le loro urgenze ricorrono al monte.
 » Invigilerà che gl'impegnanti sieno
 » sollecitamente sbrigati dalli suoiaju-
 » tanti, tanto dei prestiti, che della
 » riscossione, e che uno de' suoiaju-
 » tanti, o siano sotto-cassieri delle ris-
 » cossioni intervenga puntualmente per
 » esso, ed in sua vece alle vendite per
 » supplire a tutto ciò, che dovrebbe
 » fare per se stesso. Terrà anche un
 » libro intitolato = Registro dei sopra-
 » vanzi pagati de' pegni venduti = nel
 » quale descriverà tutti i resti, o sopra-
 » vanzi de' pegni venduti, e pagati da
 » lui, qual libro si rinnoverà anno per
 » anno, ed in esso libro farà il ristret-
 » to ogni trimestre, che si rincontrerà
 » da' sindaci dei prestiti, alli quali do-
 » vrà esibire la filza de'bollettini cor-
 » rispondenti alle partite descritte per
 » rincontrarsi colle partite suddette, e
 » poi sottoscrivere detto ristretto da'
 » sindaci, come si dispone nel prece-
 » dente capitolo XII. Riterrà parimen-
 » ti altro libro a parte de' pegni rimasti
 » in sue mani, cioè di quelli delibe-
 » rati alla vendita, con essersi presa
 » l'arra, e di quelli rimasti agli sti-

Bull. Rom. Tom. III.

» matori, per non essersi trovato obla-
 » tore, o che questi non abbia offerto
 » tanto, che pareggi il credito del mon-
 » te sopra il pegno, servendo detto li-
 » bro non solo per maggior suo como-
 » do, acciocchè possa subito vedere il
 » suo conto, ma anche per facilitare la
 » consegna de' pegni a' compratori de-
 » liberati con arra. Il suddetto libro lo
 » consegnerà al sotto-cassiere, accioc-
 » chè nell'atto della vendita vi trascriva
 » di mano in mano li suddetti pegni
 » venduti con arra, o deliberati agli sti-
 » matori, ed in fine della vendita lo
 » dovrà sottoscrivere il deputato, che
 » avrà assistito alla vendita, acciocchè
 » resti autentico, e verifichi tutte le
 » suddette partite trascritte, e soprav-
 » vendo poi i compratori, o volendosi
 » prendere qualche pegno dagli stima-
 » tori, lo possa in tal caso fare spe-
 » ditamente, avuta la notizia del gior-
 » no della delibera dal compratore al
 » quale consegnerà i pegni deliberatigli,
 » facendosi pagare il restante del prez-
 » zo, che unito all'arra uguagli la som-
 » ma offerta, e per cui il pegno, o pe-
 » gni gli saranno stati deliberati. Tanto
 » li pegni venduti con arra, quanto gli
 » altri deliberati agli stimatori come
 » sopra, si dovranno ritenere, e custo-
 » dire dal cassiere, il quale terrà i pe-
 » gni d'oro, argento, e gioje, nel cre-
 » denzone posto nella stanza della cas-
 » sa dei prestiti, li quali però quando
 » saranno giunti a formare una somma
 » di grande rilevanza si faranno porta-
 » re ne cassoni del banco della con-
 » gregazione colle dovute cautele, ed
 » annotazioni, e rispetto ai pegni dei
 » fagotti, e robe non preziose, li con-
 » serverà in stanza a parte sotto buona
 » custodia, per consegnare poi tanto gli
 » uni, che gli altri o alli compratori,
 » come si è detto, o agli stimatori,
 » ogni volta che da questi gli si paghi
 » la prestanza, data dal monte sopra
 » ciascheduno de' pegni, e gli utili de-
 » corsi fino al giorno della delibera.
 » Avvertirà sempre, che lo stimatore,
 » o gli stimatori prendano i pegni or-
 » dinariamente, cioè secondo il tem-
 » po delle rispettive delibere, con le-
 » vare i primi, e poi gli altri succes-
 » sivi, non permettendo mai agli sti-
 » matori di scegliere verun pegno,
 » ma procederà in ciò secondo l'ordine
 » de' tempi delle vendite. Non potrà però
 » restituire agli stimatori simili pe-
 » gni senza licenza in iscritto de' sin-
 » daci dei prestiti, ed attestato del com-
 » putista, che debbano secondo le re-

» gole prescritte restituirsi. In quanto poi
 » alli compratori de' pegni con arra ri-
 » conoscerà, se siano passati i giorni
 » dieci prefissi in tali casi a pagare il
 » prezzo intiero del pegno, il che se
 » fosse accaduto, non consegnerà il pe-
 » gno al compratore, il quale sarà de-
 » caduto dal suo diritto, e dovrà inol-
 » tre perdere l'arra data che andrà a
 » beneficio del padrone del pegno. Se
 » poi successivamente sopra uno stesso
 » pegno si guadagnassero altre arre per-
 » dute dai compratori, per non averne
 » pagato l'intero prezzo dentro il ter-
 » mine prefisso, queste dovranno an-
 » dare a vantaggio del monte. Farà
 » quindi porre nuovamente in vendita
 » il pegno come sopra, precedentemen-
 » te deliberato con arra, e quando lo
 » stesso seguisse in questa, ed altre de-
 » libere dello stesso pegno praticerà
 » quanto di sopra si è disposto in rap-
 » porto a simili pegni, e darà credito
 » al monte della seconda arra, quando
 » il compratore non venga a pagare il
 » prezzo dentro li giorni dieci, e lo
 » stesso farà in simili casi, giacchè la
 » sola prima arra secondo che si è di-
 » sposto deve cedere a beneficio del
 » padrone del pegno. Terrà un altro li-
 » bro in foglio intitolato = Entrata, ed
 » uscita del cassiere dei prestiti = nel
 » quale trascriverà il suo debito, e cre-
 » dito rispettivo; cioè porrà in debito
 » tutte le somme de' contanti, che sa-
 » ranno pervenute in sue mani tanto
 » rispetto alle somme esatte dal banco
 » de' depositi, quanto di quelle, che
 » si depositeranno in sue mani dall'esat-
 » tore dei prestiti, e da altri debitori
 » appartenenti all'affare, e cassa dei pre-
 » stiti, li pagamenti dei quali per l'avve-
 » nire non più si riceveranno nella cassa
 » del banco, neppure in linea di deposito
 » ma dovranno solamente farsi nella
 » cassa del cassiere dei prestiti. Porrà
 » a suo debito tutti i pegni tanto de-
 » liberati alli compratori con arre, o
 » senza, quanto quelli deliberati agli
 » stimatori, e ciò lo farà in collettiva
 » ogni trimestre, secondo i ristretti del-
 » le riacossioni, e vendite, che do-
 » vranno prima riscontrarsi dal com-
 » putista, e custode, ed ispettor del-
 » le scritture, e poi si sottoscriverà il
 » cassiere in ogni ristretto, e dirà =
 » posti in entrata a carte ec. = seguen-
 » do la sua sottoscrizione, il che fa-
 » rà tanto ne' ristretti delle riscossioni,
 » quanto in quelli delle vendite. De-
 » scriverà poi a suo credito in esso li-
 » bro tutto il prodotto dei quattro ri-

» stretti de' libri mastri de' pegni fat-
 » ti in quel trimestre in ciascuno de'
 » quattro monti. Rincontrerà però pri-
 » ma, se la quantità de' pegni, e mo-
 » neta, in ciascuno d'essi ristretti ri-
 » portata sia giusta, confrontandole
 » con le partite de' suoi libri, ed ap-
 » purati detti ristretti, vi noterà = po-
 » sti in uscita a carte ec. = e si sotto-
 » scriverà in ciascun ristretto. Passe-
 » rà in tutti i pagamenti che avrà fat-
 » ti in detto trimestre con mandati
 » de' provvisori, e gli altri pagamenti
 » ancora che farà, descrivendoli distin-
 » tamente, e sotto il suo vero giorno
 » partita per partita coerentemente agli
 » stessi mandati, in vigore delli tre
 » ruoli dei salari pagati a quelli che
 » sono al servizio del monte, secondo
 » le partite in essi descritte, i depo-
 » siti, che avrà fatti nel banco in cre-
 » dito del monte dei prestiti, e tut-
 » to quello che avrà pagato nel detto tem-
 » po per sopravvanzi de' pegni venduti,
 » confrontando il suo resto di cassa con
 » quello, che gli avrà formato il compu-
 » tista per riportarsi a debito del cassiere
 » nel seguente trimestre, ed essendovi
 » tra detti resti qualche diversità, pro-
 » curerà di appurarne il giusto uni-
 » tamente con il detto computista, ed
 » ispettore della scrittura, acciocchè pos-
 » sa costituirsi il vero suo resto, e ripor-
 » tarsi come sopra nel seguente trime-
 » stre. In fine però dell'anno per pareg-
 » giare la di lui cassa, se gli farà depo-
 » sitare nel banco tutto il resto del de-
 » nario, che si ritroverà in sue mani, e
 » per le occorrenze del nuovo anno gli
 » si farà somministrare con nuovo ordine
 » dal banco de' depositi la somma
 » che potrà bisognargli. Il detto libro
 » d'entrata, ed uscita dovrà scriver-
 » si di proprio carattere dal cassiere,
 » ed in caso di suo legittimo impedi-
 » mento farà supplire le sue veci dal-
 » l'ajutante di cassa, o sia suo sotto-
 » cassiere, che gli assiste nella stessa
 » stanza della cassa. Restringerà in ogni
 » semestre il conto de' pegni rivenduti,
 » ricavandoli dalle partite poste in fine
 » di ciascuna vendita, in cui saranno
 » accadute le rivendite de' medesimi,
 » e ne farà fare il ristretto dal compu-
 » tista dei prestiti, col quale concor-
 » derà, ed a norma di esso ristretto
 » passerà le rispettive partite ad entra-
 » ta, ed uscita; cioè porrà a suo de-
 » bito il ritratto dalle rivendite, ancor-
 » chè non sia stato effettivamente pa-
 » gato da' compratori in tutto, o in par-
 » te, e contraporrà a detto suo debito

» tutte quelle somme di meno , secon-
 » do che nelle seconde , o ulteriori ri-
 » vendite fossero stati deliberati i pe-
 » gni , conforme si esprime in detto
 » ristretto del computista , sotto il quale
 » vi scriverà in quanto alle rivendite
 » fatte per maggior somma = posta in
 » entrata la somma di scudi ec. per
 » l'utile di quello si sono rivenduti di
 » più =. Ed in quanto alle rivendite se-
 » guite per minor somma = posti in
 » credito a carte ec. scudi ec. = im-
 » porto dello smanco delle rivendite
 » de' pegni rivenduti di meno , e si sot-
 » toscriverà , come si è ordinato in rap-
 » porto alli ristretti de' trimestri delle
 » riscossioni , e vendite suddette. È pre-
 » cisa incombenza inoltre del cassiere
 » di fare i bollettoni de' pegni per gli
 » quattro monti , per consegnarli ai sot-
 » to cassieri dei prestiti , il che non
 » potendo egli eseguire , nè veruno
 » de' suoi ajutanti , gli si permette , che
 » ritenga presso di se quattro soprannu-
 » meri , ai quali il monte assegna il
 » salario di scudi due al mese accioc-
 » chè per mezzo di questi possa sup-
 » plire alla detta incombenza. I sud-
 » detti quattro soprannumeri , dovranno
 » perciò ad esso essere del tutto su-
 » bordinati , ed eseguiranno tutto quel-
 » lo , che dal cassiere verrà loro ordi-
 » nato. Le operazioni però de' medesi-
 » mi saranno sempre a rischio dello
 » stesso cassiere , il quale ne risponde-
 » rà al monte per essi nelle materie
 » concernenti la cassa , circa la quale
 » il fatto , o mancanza di detti soprannu-
 » meri in rapporto al monte si avrà ,
 » e dovrà avere come fatto dallo stesso
 » cassiere. Perciò non solo per il buon
 » servizio del monte , ma anche per
 » sua cautela , invigilerà che detti so-
 » prannumeri operino bene , attenta-
 » mente , e fedelmente , e che inter-
 » vengano puntualmente alla cassa , tan-
 » to la mattina che il giorno alle ore
 » solite , e farà da essi scrivere i bol-
 » lettoni suddetti principiando dal nu-
 » mero primo , e così continuare or-
 » dinatamente per tutti i diciotto me-
 » si , che le custodie ricevono , scri-
 » vendovi anche il mese , ed anno ,
 » il che faranno di buon carattere , ben
 » formato , e grande acciocchè possan-
 » no rinvenirsi facilmente i pegni dai
 » custodi , dei detti bollettoni , ne for-
 » meranno i mazzetti da consegnarsi
 » come sopra ai sotto-cassieri dei pre-
 » stiti , avvertendo che ciaschedun maz-
 » zetto contenga cento bollettoni , e non
 » più. Esegnerà per quello che a lui ap-

» partiene ciò , che si è prescritto in-
 » torno alla vendita de' pegni delibera-
 » ti agli stimatori. E generalmente os-
 » serverà tutto ciò , che riguarda l'eser-
 » cizio della sua carica , benchè espres-
 » so in altri capitoli de' presenti statu-
 » ti , giacchè ogni ministro sarà tenuto
 » a tutto quello , che ne' diversi capi-
 » toli vien prescritto , ancorchè essi ca-
 » pitoli riguardino l'altre diverse cari-
 » che , mentre ciò , che si dispone in
 » esse in rapporto a ciascuna diversa
 » carica , dovrà aver la stessa forza ,
 » come se ne' proprj capitoli fosse pre-
 » cisamente ordinato , e prescritto.

CAPITOLO XXXII.

Del carico degli ajutanti del cassiere dei prestiti.

» Dovendosi per maggior com-
 » modo del pubblico fare in un istesso
 » tempo il prestito , e la restituzione
 » de' pegni dell' uno , e dell' altro custo-
 » de di ciascheduno de' quattro monti ,
 » ora esistenti , a chi li richiede , nè
 » potendo il cassiere dei prestiti essere
 » nel medesimo tempo in quattro luo-
 » ghi , quanti sono al presente li monti
 » dei prestiti , è stato necessario con-
 » cederli tredici ajutanti , o sieno sotto-
 » cassieri , che suppliscano le sue veci ,
 » come si è detto nell' antecedente ca-
 » pitolo XXXI. Otto de' medesimi as-
 » sisteranno per esso cassiere alla resti-
 » tuzione de' pegni , o sia riscossione ,
 » ricevendo le prestanze , ed utili dei
 » pegni nella guisa , e forma , che nel-
 » l' antecedente capitolo si è ordinato ,
 » e gli altri quattro conterranno il dena-
 » ro dei prestiti , e lo daranno agli im-
 » pegnanti , consegnando ad essi nello
 » stesso tempo i bollettoni stampati dei
 » pegni , e li bollettoni di carta pecora ,
 » denominati bollettoni , al rincontro
 » del custode , il quale li porgerà allo
 » stimatore , o suo ajutante per farli ap-
 » porre , o cucire su i pegni. Quegli
 » ajutanti , che assisteranno alla resti-
 » tuzione de' pegni , o sia riscossione ,
 » debbono fare quello stesso , che di
 » sopra si è detto dover fare il cassiere
 » medesimo nell' assistenza alla riscos-
 » sione , ed osserveranno anche quel-
 » di più , che si dirà nel capitolo delle
 » riscossioni. Li quattro ajutanti ai pre-
 » stiti sederanno tra gli ajutanti del com-
 » putista dei prestiti , ed il rincontro
 » del custode. Dovranno tener preparati
 » nel banco , ove stanno i bollettoni
 » stampati , e numerati per ordine di

„ abbaco con l' anno , mese , e giorno
 „ corrente , e numero del pegno , co-
 „ sicchè nell'atto del prestito non oc-
 „ corra altro , che porvi il nome dell'
 „ impegnante , e la somma che si pre-
 „ sta. Si faranno dare di mano in ma-
 „ no dal cassiere de' prestiti quella quan-
 „ tità de' bollettini stampati , che il det-
 „ to cassiere crederà bisognevole per li
 „ pegni de' quali ne faranno ricevuta
 „ al cassiere , e glie ne renderanno esat-
 „ to conto nel modo disposto nel ca-
 „ pitolo antecedente , al qual'effetto pro-
 „ curino , che niun bollettino vada a
 „ male , e strappandosene qualcuno ,
 „ o rimanendo per qualche causa in-
 „ servibile , lo conservino presso di lo-
 „ ro , acciocchè , dedotti gl' inservibili ,
 „ il numero de' bollettini , che ciascu-
 „ no avrà avuti per dispensare , com-
 „ bini con quelli effettivamente dispen-
 „ sati. Si rinnovano anche le ordinazio-
 „ ni , che li sotto-cassieri debbano per
 „ se stessi , e non per altri mettere il
 „ numero , l' anno , ed il mese ai nuo-
 „ vi bollettini , che si dovranno distri-
 „ buire , e anticiperanno questa opera-
 „ zione in tempo opportuno , non con-
 „ venendo di lasciare esposti gli stessi
 „ bollettini al pericolo di essere alterati ,
 „ o sottratti in mano dei giovani sopra-
 „ numeri. Abbia inoltre ciascuno dei
 „ detti quattro ajutanti del cassiere ai
 „ prestiti altrettanti bollettini di carta
 „ pecora , volgarmente detti bollettoni ,
 „ che gli si consegneranno parimenti
 „ dal cassiere , similmente numerati per
 „ abbaco con il mese , giorno , ed anno
 „ corrente ne' quali dovrà esso porvi il
 „ giorno , e notarvi il nome dell'impe-
 „ gnante , e la somma della prestanza
 „ a tergo , come sopra , e con questo
 „ apparecchio si farà comparire innanzi
 „ ad uno gl' impegnanti per ordine , se-
 „ condo che si scriveranno ne' libri dei
 „ prestiti , ed intenda prima bene dallo
 „ stimatore la somma , che presta so-
 „ pra tal pegno. Poi scriverà il nome
 „ dell' impegnante , e la somma pre-
 „ stata distesamente nel bollettino stam-
 „ pato , il che fatto conterà il denaro ,
 „ e darà il bollettino stampato all'im-
 „ pegnante e quello di carta pecora al
 „ rincontro del custode , che lo porga
 „ allo stimatore , o sia al di lui aju-
 „ tante , procedendo col medesimo or-
 „ dine sino al fine , nel che avvertirà
 „ di non errare , perchè ogni piccolo
 „ errore in tal materia potrebbe appor-
 „ tare gran pregiudizio , e gran confu-
 „ sione. Riceverà dal cassiere ogni gior-
 „ no quella somma , che crederà suffi-

„ ciente al prestito , ed ogni sera gli
 „ renderà conto , e gli restituirà il so-
 „ pravanzo , che confronterà con i libri
 „ dei prestiti , per vedere se corrispon-
 „ da con le somme pagate dal sotto-
 „ cassiere il quale , quando manchi , o
 „ cresca il denaro in mano dell'aju-
 „ tante , ne farà memoria ciascun gior-
 „ no nel giornale di cassa , per appu-
 „ rarne l'errore al più presto che sia
 „ possibile . Dovranno i sotto-cassieri
 „ conteggiare col deputato archivista ai
 „ suoi debiti tempi i bollettini delle
 „ riscossioni , e vendite , e consegnar-
 „ glieli osservando il metodo sopra di
 „ ciò prescritto nel capitolo dell' archi-
 „ vista. L' altro ajutante , oltre li sud-
 „ detti dodici , risederà nella stanza del-
 „ la cassa , ed opererà tutto quello che
 „ dal cassiere gli verrà ingiunto. Questi
 „ ajutanti ancorchè non siano propria-
 „ mente ministri del monte , ma mi-
 „ nistri del cassiere , debbano nondi-
 „ meno osservare le regole del mini-
 „ stro , che rappresentano , rimanendo
 „ sempre lo stesso ministro principal-
 „ mente obbligato per loro. Si debbono
 „ eleggere dalla congregazione , che ne
 „ suole proporre tre de' più anziani al
 „ cassiere , acciocchè ne scelga uno a
 „ suo piacimento , ed a favor del cas-
 „ siere esibir debbono la sicurtà di scu-
 „ di cinquecento.

CAPITOLO XXXIII.

Del carico dell'ispettore alla scrittura.

„ Affinchè abbiano esecuzione
 „ per tutti i tempi avvenire i diversi
 „ regolamenti prescritti per il miglior
 „ ordine della scrittura , e vengano ad
 „ impedirsi gli errori , che possono com-
 „ mettersi in danno del sacro monte
 „ nelle tante sue scritturazioni , si è
 „ creato un nuovo offizio di un sopra-
 „ intendente ispettore sopra tutta la
 „ scrittura dei prestiti , il quale dovrà
 „ considerarsi come un sostituto de' sin-
 „ daci dei prestiti , e perciò da essi
 „ dovrà immediatamente dipendere , e
 „ dovrà loro assistere in tutte le ope-
 „ razioni , che a di loro carico sono.
 „ Sarà offizio di questo ministro il ri-
 „ vedere incessantemente co' proprj oc-
 „ chi tutte le scritturazioni fatte den-
 „ tro ciascuna settimana sopra tutti li
 „ libri , riucontrando con ogni attenzio-
 „ ne se ciascuno scrittore , e ministro
 „ abbia fatta la parte sua a tenore del-
 „ le antiche regole , e molto più del
 „ prescritto dalle nuove ordinazioni , e

177. specialmente se i rincontri, e le mu-
 178. tue sottoscrizioni sieno fatte a dove-
 179. re; ed acciocchè apparisca ch'egli
 180. abbia fatta questa visita, ed ispe-
 181. zione generale con la dovuta atten-
 182. zione, dovrà a piedi della scrittura
 183. d'ogni settimana in ciaschedun libro
 184. sottoscrivere il proprio nome; e sa-
 185. rà pregio della vigilanza de' sindaci
 186. dei prestiti l'andare talvolta osservan-
 187. do, se queste sottoscrizioni appari-
 188. scono, acciocchè non avesse ad ac-
 189. cadere, che le stesse si facessero per
 190. più settimane intere tutte in una vol-
 191. ta. Dovrà parimenti fare le sue os-
 192. servazioni sopra l'entrata, ed uscita
 193. della cassa per confrontare, se ribat-
 194. te la prima ai conti risultanti dai ri-
 195. stretti particolari, e la seconda ai con-
 196. ti particolari di uscita, ed ai manda-
 197. ti de' superiori; e dovrà parimente
 198. a questo libro sottoscrivarsi. Invigile-
 199. rà, che si raggiugli in corrente per
 200. quanto permette l'arte il libro mastro,
 201. e ne verrà osservando l'esattezza del
 202. raggiuglio, acciocchè non vi si anni-
 203. dino errori. Generalmente sarà suo
 204. dovere di fare tutte le altre osserva-
 205. zioni sopra ogni genere di libri, e
 206. scritture, che gli suggerirà la peri-
 207. zia, di cui dovrà esser fornito di so-
 208. miglianti materie, per scoprire qua-
 209. lunque sorta, o di fraude, o di sba-
 210. glio, che potesse essersi commesso in
 211. qualunque parte della stessa scrittura,
 212. di cui l'esatta esecuzione viene tutta
 213. posta a carico della sua vigilanza,
 214. onoratezza, e coscienza. E per fare
 215. queste osservazioni sceglierà quel tem-
 216. po, e quell'ora, che sarà comoda
 217. tanto ad esso, quanto ai rispettivi
 218. ministri. S'ingiunge specialmente al
 219. soprintendente alla scrittura, come
 220. sua incombenza particolare il verifi-
 221. care egli stesso la giusta quantità de-
 222. gli utili, che si esigono nell'atto del-
 223. la riscossione, o rinnovazione de' pe-
 224. gni per esser questo un conto fuori
 225. di ogni regola, che ne faccia ravvi-
 226. sare naturalmente gli errori. Egli per-
 227. ciò dovrà fare ogni giorno il riscon-
 228. tro su i libri delle riscossioni, se
 229. l'esatto per questi utili sia tutto quel-
 230. lo, che doveva esigersi, il che non
 231. può comprendersi, che dal verifica-
 232. re la giornata dell'ingresso del pegno
 233. per calcolare la giusta maturazione
 234. de' frutti decorsi. Dovrà adunque rin-
 235. contrare sul libro delle riscossioni le
 236. partite, che hanno recato l'esazione
 237. degli utili col mastro dei prestiti per
 238. se stesso, se gli utili saranno di ri-

239. lieva, o per mezzo del suo giovane
 240. per tutti gli altri, giacchè solamen-
 241. te dal mastro dei prestiti può accer-
 242. tarsi la vera data del pegno. Concor-
 243. dando poi li due libri, dovrà in mar-
 244. gine di tali partite nel libro delle ri-
 245. scossioni apporre un qualche breve,
 246. ed univoco segno, per dimostrare,
 247. che si sono rincontrate, e che stanno
 248. a dovere. Dovrà esattamente osserva-
 249. re tutto ciò, che se gl'ingiunge nel
 250. capitolo XXXV. circa il rincontro de'
 251. sopravvanzi de' pegni, e rincontrerà,
 252. nel fine di ogni trimestre se si sono fat-
 253. ti tutti i ristretti dai rispettivi mini-
 254. stri tanto ne' libri di riscossioni, e
 255. vedite, quanto negli altri dei presti-
 256. ti, e se i medesimi ministri hanno
 257. approvato detti ristretti colle loro sot-
 258. toscrizioni; e rincontrerà se concor-
 259. dino, e stiano a dovere, nel qual ca-
 260. so anch'egli si sottoscriverà alli ristret-
 261. ti medesimi. Dovrà parimenti assi-
 262. stere agli scoli, e saldi delle custodie
 263. finite, per osservare se siano giusti
 264. i medesimi saldi, e per rincontrare
 265. e far riporre alla presenza e sotto gli
 266. ordini dei sindaci tutti i pegni rimasti
 267. inesatti ed invenduti nella solita stanza
 268. a parte, seguendo le solite regole e cau-
 269. tele e riporti dei medesimi pegni nei li-
 270. bri a quest'effetto assegnati. Parimenti
 271. osserverà, se dall'esattore dei prestisti
 272. si riportino in ogni trimestre tutte l'es-
 273. zioni da esso fatte, e se ponga nel so-
 274. lito libro tutti gli sfitti, anzi di tem-
 275. po in tempo, anche non passato il
 276. trimestre, verrà osservando, se l'esat-
 277. tore stesso farà puntualmente i con-
 278. sueti depositi, invigilerà ancora, che
 279. da sotto-cassieri si renda conto esatto
 280. del denaro effettivo, che introiteran-
 281. no, ed esiteranno per i pegni di sot-
 282. to la cedola, ricavandone il conto dai
 283. rispettivi libri, e facendone il conto
 284. fronto per verificare quello, che de-
 285. ve sopravanzare nelle lor mani in con-
 286. tanti; e questo a fine, che non si
 287. disperda la moneta con tanto pregiu-
 288. dizio del monte; e perchè un tal
 289. conto possa accertarsi, si proibisce
 290. agli stessi sotto-cassieri sotto pena di
 291. espulsione dall'offizio il cambiar ce-
 292. dole collo stesso contante per veruno,
 293. e neppure per gli medesimi deputati.
 294. E se si troverà avere essi distratto
 295. del denaro, quantunque ne rendessero
 296. conto in cedole, verranno multati da
 297. sindaci a un tanto per scudo. Se poi
 298. scoprirà nelle scritture, e libri qual-
 299. che errore, se questo sarà piccolo,
 300. e non di malizia, potrà farlo emen-

» dare da se, rendendone al più inte-
 » so alcuno de' sindaci. Se sarà di ma-
 » lizia, ancorchè piccolo, oppure di
 » qualche rilievo, ne dovrà dar parte
 » egli stesso alla congregazione, alla
 » quale pure dovrà riferire con coraggio,
 » ed ingenuità, se taluno dei ministri
 » negligèntasse notabilmente il proprio
 » dovere; altrimenti mancherà egli stes-
 » so al proprio debito avanti a Dio, ed
 » ai suoi superiori, ed all'impegno, che
 » devè avere, che tutta la scrittura a lui
 » confidata, su cui si appoggia la sal-
 » vezza del luogo pio, venga ben rego-
 » lata e tenuta con tutta esattezza. Ge-
 » neralmente adunque sarà incomben-
 » za del soprintendente alla scrittura
 » di fare tutto quello, che viene in-
 » caricato all'offizio de' sindaci dei pre-
 » stiti, di cui come si è detto, si co-
 » stituiscè sostituto, sempre però sotto
 » la dipendenza de' medesimi, agli
 » ornì dei quali dovrà sottomettersi
 » fuorchè nel caso gli venisse ordinata
 » cosa contraria alla regola, o mani-
 » festamente improvida, o contro al
 » buon ordine, nel qual caso potrà ren-
 » dere intesa dell'occorrente la piena
 » congregazione. Dovrà scegliersi dalla
 » congregazione per voti segreti fra i
 » ministri del luogo pio i più abili,
 » probi, e disinvolti, attivi, e di età
 » non troppo avanzata, e dovranno i
 » deputati non avere in tale scelta ri-
 » guardo veruno all'anzianità, ma uni-
 » camente alle qualità personali, es-
 » sendo che dal buon servizio di un
 » tale ministro deve provenirne la sicu-
 » rezza, e indennità del sacro monte,
 » e la loro propria quiete, mentre dal
 » tenere in soggezione i ministri della
 » scrittura con rivederne abilmente, e
 » attentamente ogni giorno le operazio-
 » ni, verranno ad impedirsi tutti gli
 » sbagli, fraudi, ed errori, che soglio-
 » no frequentemente commettersi. Que-
 » sto ministro che sarà esente dal peso
 » di alcuna sicurtà, avrà l'abitazione
 » nel monte ed avrà per suo ajutante
 » un giovane da scegliersi dalla congre-
 » gazione a suo contentamento. Se man-
 »cherà d'intervenire al monte, e di
 » fare le sue visite a tutte le scritture
 » dette di sopra, non essendo impedi-
 » to da vera indisposizione, che lo im-
 » possibilità a farle, dovrà essere am-
 » monito seriamente da' sindaci, i qua-
 » li in caso di continuate mancanze ne
 » dovranno tener proposito in congre-
 » gazione; anzi perchè potrà accadere,
 » che questi talvolta per troppa facili-
 » tà, o per qualche riguardo tralasci-

» no d'insistere sopra di questo, si stra-
 » bilisce, e si ordina, che se que-
 » sto ministro ommetterà senza gra-
 » ve causa di visitare le scritture, o le
 » visiterà non intieramente, non faccia
 » suo il salario corrispondente a tutta,
 » o a parte della visita ommessa, inten-
 » dendosi d'avergli costituito i salario a
 » proporzione delle visite, che farà, ben-
 » chè per più facile esecuzione del paga-
 » mento siasi fissato a un tanto per mese.
 » Si è giudicato opportuno questo parti-
 » colare provvedimento, perchè preme al
 » sommo per la sicurtà dell'opera
 » pia questa incessante visita a tutti i
 » suoi libri, e scritture, e sarà incom-
 » benza de' sindaci il ritenergli quella
 » parte del salario, che giudicheranno
 » proporzionata alle mancanze com-
 » messe.

CAPITOLO XXXIV.

Del carico degli otto eustodi de' pegni.

» Non vi è tra ministri dei pre-
 » stiti il più importante, e pericoloso
 » carico di quello dei custodi de' pegni,
 » poichè ciascuno maneggia roba di
 » notevole valore, perciò è necessario
 » l'usare tutta la maggiore attenzione
 » nella deputazione de' custodi, col
 » prendere sicure, ed esatte informazio-
 » ni della fedeltà, ed integrità loro, e
 » dovrà da loro esigersi la sicurtà sta-
 » bile per pubblico istromento da ro-
 » garsi negl'atti del notaro del monte.
 » Gli otto custodi suddetti si distribui-
 » ranno ne' quattro monti, cioè due per
 » monte, uno de' quali prenderà i pe-
 » gni per mesi diciotto, e l'altro pren-
 » derà dopo terminati i diciotto mesi
 » della corrispondente custodia del me-
 » desimo monte, in forma che quel
 » custode, che avrà presi i pegni per
 » mesi diciotto, esiterà i pegni rimasti
 » in sua custodia per disimpegno, ven-
 » dita, e rinnovazione, ma non ne
 » prenderà de' nuovi, e l'altro prende-
 » rà i nuovi, e restituirà i pegni che
 » vorranno riscuotersi per tutto detto
 » tempo de' mesi diciotto, di maniera
 » che in ciascun monte da un custode
 » si prendano, e restituiscano i pegni,
 » e contemporaneamente dall'altro si
 » vendano, rinnovino, o si restituiscano,
 » e così di diciotto, in diciotto mesi
 » andranno continuando a vicenda i cu-
 » stodi di ciascuno dell' quattro monti.
 » E siccome i monti per distinguerli si
 » denominano primo, secondo, terzo,
 » e quarto monte, così gli otto custo-

„ di si chiamano primo, e secondo ,
 „ e così fino all'ottavo , ch'è il nu-
 „ mero di tutti i custodi , senza però
 „ che una tale denominazione di pri-
 „ mo , secondo , o ulterior custode por-
 „ ti seco disuguaglianza veruna fra di
 „ loro ; e solo in tal guisa si distinguo-
 „ no , per sapere in mano di chi sia
 „ il pegno , come a tal' effetto s' indi-
 „ vidua ne' soliti bollettini stampati ,
 „ ne' quali è impresso il numero del
 „ monte e del custode , ove si sarà fat-
 „ to il pegno. Ciascheduno dei custodi
 „ deve con ogni esattezza custodire tut-
 „ ti i pegni alla di lui cura consegnati ,
 „ e commessi , non permettendo , che
 „ per alcun momento vengano estratti
 „ dalle loro rispettive custodie , se non
 „ per il caso di rinnovazione , di ven-
 „ dita , o di riscossioni , e per ordine
 „ della piena congregazione per farlo
 „ vedere a qualche persona particolare
 „ per giusto motivo , e non mai senza
 „ la continua assistenza dello stesso cu-
 „ stode , e del computista. Non dovràn-
 „ no mai i custodi per qualunque mo-
 „ tivo , e ragione lasciare uscire dalla
 „ custodia verun pegno , anche per pre-
 „ starlo per breve ora allo stesso padro-
 „ ne del pegno , ed ancorchè se ne esi-
 „ bisse a loro favore , ed al monte qua-
 „ lunque idonea sicurezza , e se alcuno
 „ de' custodi ardirà di contravvenire al-
 „ la presente ordinazione , non solo do-
 „ vrà essere in qualunque caso espulso
 „ da ogni officio del monte , ma in-
 „ correrà le pene prescritte nella nuo-
 „ va costituzione. Non potranno mai
 „ prendere denaro alcuno per la riscos-
 „ sione de' pegni , per qualunque causa
 „ o pretesto , restituendo lo stesso pegno
 „ ancorchè ne abbia poi consegnato il
 „ denaro alla cassa , sotto pena di es-
 „ sere irremissibilmente dimesso dall'
 „ officio , ed espulso dal servizio del
 „ luogo pio , ed altre prescritte dalla
 „ costituzione. E qualunque padrone
 „ de' pegni , se lo riscuoterà , pagando
 „ il denaro in mano del custode , o di
 „ qualunque altro , che non sieno i so-
 „ liti cassieri , e ministri , e nell' atto
 „ dell' operazione della custodia , pa-
 „ gherà indebitamente , e sarà obbli-
 „ gato a pagare di nuovo tutto quello
 „ che si dovea al sacro monte , e di
 „ tal ordine se ne terrà affissa una no-
 „ tificazione al pubblico ingresso della
 „ casa del monte , per togliere qualun-
 „ que pretesto di pretesa buona fede
 „ alli padroni de' pegni , che non pa-
 „ gassero la somma dovuta legittima-
 „ mente nella forma suddetta. Si proi-

„ bisce assai più ai custodi , ed a qua-
 „ lunque altro ministro del luogo pio il
 „ contrattare , e vendere alcun pegno
 „ della custodia senza espressa licen-
 „ za della congregazione , ancorchè vi
 „ sia il consenso del padrone , ed an-
 „ corchè se ne riporti il denaro alla
 „ cassa , e se ne abbia la licenza da
 „ qualsivisia deputato , e si faccia vende-
 „ re lo stesso pegno al luogo della ven-
 „ dita , non dovendosi assolutamente
 „ estrarre dalle custodie alcun pegno ,
 „ che per vendersi a tempo debito alla
 „ solita vendita. E per impedire un ta-
 „ le abuso , atto a produrre molti er-
 „ rori , e sbagli in pregiudizio del sa-
 „ cro monte , ch'era solito praticarsi
 „ talvolta dai ministri , per lucrare in
 „ proprio vantaggio sopra di simili con-
 „ trattazioni , facendosi un indebito , ed
 „ impropriissimo mercimonio , si è sta-
 „ bilito la pena a chi ardirà di con-
 „ travvenire anche per una sol volta ,
 „ non solo della espulsione irremissibile
 „ dal luogo pio , ma ancora della car-
 „ cerazione ed altre pene arbitrarie del
 „ corpo afflittive. Debbono custodire i
 „ pegni con buon ordine , e porre ogni
 „ loro studio per render facile il ritro-
 „ varli , quando occorre. A tal' effetto
 „ gli ori , argenti , gioje , e le sete deb-
 „ bono conservarsi in stanze apparta-
 „ te , ed i pegni minuti , che si chia-
 „ mano pegni di camera , distintamen-
 „ te dagli altri ordinarij , e li materas-
 „ si , e pegni grossi , e sconci , ed i
 „ rami , e ferri parimenti in luoghi se-
 „ parati da pegni ordinarij. Dovranno
 „ al medesimo effetto tenere numerate
 „ per abbaco ordinatamente le caselle
 „ di legno , dove si conservano i pegni
 „ con bollettini di abbaco grosso , che
 „ si discernano bene , e secondo l'or-
 „ dine de' numeri di tempo in tempo
 „ andarvi collocando i pegni , e quando
 „ avvenga , che per essere il pegno gros-
 „ so , o scontio , o per altra cagione
 „ non possono metterlo al luogo dove
 „ andrebbe messo , segnino nel libro
 „ loro del prestito in margine alla par-
 „ tita , ed il numero della casella , ove
 „ avranno posto. Come anche in mar-
 „ gine di dette partite segnino , se qual
 „ pegno sia fra le sete con un S , e
 „ fra minuti in camera con un C , ne-
 „ gli armarij con una A , notando an-
 „ che alla partita degli ori , argenti ,
 „ e gioje , se siano in scatola , o bos-
 „ solo , o in carta , o in straccio , e se-
 „ gni simili , cose tutte che facilitano
 „ il trovarli , atteso che è obbligo di
 „ detti custodi , nel tempo però che

operano , e resta aperta la loro custodia , di restituire i suoi pegni a chi li domanda , senza frapporre alcuna dilazione. E quando mai per qualche accidente non si ritrovasse qualche pegno , renderanno il bollettino a chi l' ha portato , e riterranno presso di se una nota del medesimo per fare maggiori diligenze in custodia , ad effetto di rinvenirlo per il giorno seguente , o quanto piu presto sarà possibile , assicurando la parte , che faranno tutte le diligenze per rinvenirlo , altrimenti non ritrovandosi il pegno , si osserverà quanto si dirà nel capitolo de' pegni venduti , o deteriorati in mano delli custodi. Si proibisce loro il ritenere anche i bollettini , che vengono portati per le rinnovazioni , le quali non dovranno differirsi , ma farsi senza ritardo , come vien disposto nel capitolo XL. Anzi dovendo i custodi ritenere i bollettini a quelle persone , che non avendo soddisfatto alle solite interrogazioni , danno fondamento di sospettare , che abbiano tentato di riscuotere gli altrui pegni , in tal caso sarà loro obbligo di consegnare al computista in fine di ciascuna operazione tali bollettini , e si eseguirà quanto si è prescritto nel capitolo XVI. Trovandosi quindi presso de' custodi alcun bollettino sarà pruova della loro contravvenzione a questa ordinazione , e dovranno multarsi dai sindaci , ed anche dimettersi dall' officio in caso di frequenti contravvenzioni. Quando restituiranno i pegni a chi glie li avrà richiesti , avvertiranno bene tutti gli astanti di stare attenti , nè divagarsi altrove , poiche essendo impossibile , che il custode sappia con certezza di chi sia il pegno da restituirsi , rispondendo un altro per il padrone del pegno , e portandolo via , non sarà il custode tenuto a cosa alcuna , il quale però avrà cura , per quanto può , che il pegno si prenda da quello , che ha recato il bollettino. E se nel rincontrare il pegno prima di levarlo dal bancone si rinvenisse essere in qualche parte , o mancante , o deteriorato , in tal caso non sarà tenuto chi viene a disimpegnarlo di prenderlo , ma dovrà il custode rifare il danno ; come meglio a suo luogo si spiegherà. Se poi detto pegno fosse levato dal banco , e portato altrove , ancorchè non fosse uscito da quel monte , ove si restituisce , non sarà tenuto il custode per qualsivoglia mancanza o deterioramento. E perchè

veniva proibito dalle antiche ordinazioni , e di nuovo si proibisce con maggior vigore con li presenti statuti ai custodi , e sotto-custodi l' estrarre per qualunque titolo , e causa i pegni delle custodie fuori delle solite pubbliche operazioni delle loro riscossioni , vendite , e rinnovazioni ; così per ottenere più facilmente l' intento non solo dovranno rimanere chiuse tutte le comunicazioni fra le stanze de' custodi , e le custodie , ma ancora verrà impedito agli stessi custodi il poter entrare nei giorni di vacanza nelle custodie suddette. Perciò alla prima porta delle medesime custodie , che unicamente dovrà dare l' ingresso alle stesse , essendosi fatta apporre una nuova serratura , e chiave d' incontro diverso da quello , che hanno le chiavi de' custodi , dovrà questa nuova chiave perpetuamente tenersi dal ministro deputato alla custodia degli armarij , senza che mai la consegna a verun altro , nè se la lasci uscire dalle mani. Sarà incombenza di questo ministro il chiudere immancabilmente colla sua chiave tutte le custodie per tutte le sere avanti qualunque giorno di vacanza , e mezza vacanza per non riaprirle se non passate le stesse vacanze , per quando le custodie debbono rimettersi in operazione , giacchè s' intende con questo provvedimento d' impedire assolutamente l' ingresso ai custodi nelle custodie per tutto il tempo , che essendo le stesse in operazione , non vi è necessità di un simile ingresso. Il suddetto ministro deputato degli armarij non mancherà di andare egli in persona tanto a chiudere tutte le custodie la sera di tutte le viglie delle vacanze , finite che sieno le operazioni delle medesime , quanto ad aprirle la mattina del giorno seguente al giorno della vacanza , al qual' effetto dovrà trovarsi una buona mezz' ora prima dell' ora consueta , e se tralascerà di chiuderle , o vi manderà altra persona in sua vece , ancorchè di ciò mancasse per una sola volta , sarà irremisibilmente privato dell' officio , ed anche verrà sottoposto a pene più gravi ad arbitrio della congregazione , la quale dovrà usare tutto il maggior rigore nel punire simili delinquenze , acciocchè col timore delle pene si ottenga la piena osservanza del presente necessario provvedimento. Un giorno innanzi la vendita quel custode , al quale spettava

ta, farà fare dal raggugliante, nel modo detto di sopra, la lista de' pegni da vendersi, che poi rincontrerà, e la farà anche rincontrare dal computista, acciocchè non vi sia errore, e combinino insieme ne' pegni da vendersi, quali terrà pronti per portarli, o farli portare alla vendita, alla quale assisterà, ed osserverà quanto si dirà nel capitolo di esse vendite. E se nelle partite de' pegni suddetti da vendersi troverà, che vi sia in qualcuna il segno che dimostri esservi il = retineatur = o duplicato, ne darà nota al computista, acciocchè riporti il medesimo = retineatur = nella partita del pegno, che sarà venduto, nel libro del cassiere, nè tralascierà di usare questa diligenza, ancorchè non possa supporre esservi anche nel libro del computista l'annotazione del = retineatur = o duplicato, potendosi dare il caso, che chi ne ha avuta l'incombenza, l'abbia tralasciato nel libro del computista. Avranno particolar cura in ogni sera prima di chiudere la custodia, ed anche nella mattina, quando il giorno non operano, che dal facchino ad essa destinato si serrino bene tutte le fenestre di essa custodia per ovviare a qualunque disgrazia, che potesse accadere. Non getteranno, nè permetteranno, che si gettino da altri li pegni dalle fenestre, o da altri luoghi, ma acciocchè li portino o facciano portare da luogo a luogo, ove occorrerà senza malfamenargli, altrimenti venendo danneggiati i padroni, quando ad arbitrio della congregazione sia giudicato, che vi sia colpa di essi custodi, saranno tenuti al danno, come si dirà più distintamente al capitolo XLVIII. Potrà sempre il custode vedere i libri del computista concernenti li pegni, e questi libri dal custode, sopra di che se l'intenderanno insieme. Debbono fare inventario de' libri, o masserizie del monte, che tengono presso di loro, e che sottoscritto da loro consegnerà ciascuno al deputato archivista, e restituendo al monte, o consegnando ad altri d'ordine della congregazione qualche cosa di quelle esistenti nelle lor mani, avranno cura, che dal deputato archivista si noti in detto inventario, e si sottoscriva alla partita, come all'incontro consegnandosi qualche libro, o altra cosa al custode, dovrà questo farne parimenti nota nel

detto inventario, e sottoscriversi. Hanno i custodi bisogno di ajuto per le loro continue, e diverse laboriose operazioni, alle quali non potrebbero per se stessi supplire. E quantunque per lo passato dovessero del proprio pagare la mercede a tali persone, si è poi stimato ragionevole, e giusto di sgravarli da un tal peso coll'addossarlo al sacro monte, restando però ciascuno che opera per il custode a tutto suo rischio, e pericolo, com'era prima, dovendo sempre il custode reintegrare il monte di tutto quello, che potesse restarne pregiudicato da coloro, che assume per suo ajuto. Li custodi pertanto ritengano un ajutante denominato rincontro del libro dei prestiti del custode, del quale si parlerà nel capitolo seguente che si deputerà dalla congregazione con il consenso del custode acciocchè supplisca le veci d'esso custode nello scrivere i pegni al di lui libro de' prestiti, e fare tutt' altro, che si dirà nel seguente capitolo XXXV, e quello inoltre che dal custode gli verrà ingiunto. Hanno ancora un altro ajutante denominato sotto-custode, ch'essi presceglieranno fra quelli, che da sindaci dei prestiti saranno loro proposti. E perchè sono soliti i custodi farsi dare dai sotto-custodi una sicurtà solidale per la somma di scudi cinquecento con riportarne istromento d'obbligo dai loro rispettivi sotto-custodi di bene, e fedelmente esercitare detto impiego; potranno perciò usare questa cautela anche in avvenire per maggior loro sicurezza, stipulandone gl'istromenti negli atti del notaro del monte, ed espressamente proibendosi loro di farli rogare da altro notaro. In ogni monte si riterrà una donna di età avanzata alla quale sarà pagato dal monte il salario, secondo che ora si pratica, e questa avrà cura di ben piegare, ed involgere i pegni de' fagotti, e di cucirli in maniera che niente si smarrisca, o possa patire, dovendo sempre però il custode proporla in congregazione, ed ottenerne dalla medesima l'approvazione. Vi sarà un facchino, che servirà per ambedue le custodie di ogni monte, e che farà tutto quello, che dal custode gli verrà ingiunto, ed in caso che mancasse qualcuno di essi, e per morte, o per giubilazione, ovvero per altra causa, ambedue li custodi del monte, ove accadrà la mancanza del

» facchino, concordemente ne scegliere-
 » ranno un altro che parimente pro-
 » porranno alla congregazione per ri-
 » portarne l'approvazione. E perchè si
 » è stabilito, che dopo i diciotto me-
 » si, ne' quali i custodi vendono, sia-
 » no del tutto vuotate le custodie, per-
 » ciò nel caso, in cui per qualche ra-
 » gionevole causa non si fossero potuti
 » vendere alcuni pegni, e fossero re-
 » stati dopo il solito tempo in custodia,
 » dovrà il computista far subito fare lo
 » spoglio di tali pegni arretrati, e lo
 » darà ai sindaci dei prestiti che rin-
 » contrati li pegni esistenti nella custo-
 » dia, li faranno trasportare in una stan-
 » za a parte a ciò destinata dentro cia-
 » scuna custodia, ove non si potranno
 » altri pegni fuori degli arretrati, e ne
 » riterrà una chiave il custode, ed un'
 » altra chiave d'incontro diverso quel
 » sindaco, che assisterà al suddetto tra-
 » sporto, nè la consegnerà mai a verun-
 » no, nè permetterà, che si estragga
 » alcun pegno senza ordine della con-
 » gregazione, che circa i medesimi pren-
 » derà subito le determinazioni di farli
 » vendere; ed intanto detti pegni re-
 » steranno nella suddetta stanza, ed a
 » carico del custode. Gli stessi pegni
 » prima di riporsi dovranno verificar-
 » si, stimarsi, e descriversi alla pre-
 » senza del sindaco in un libro a parte
 » da tenersi nella stanza, ove si ripor-
 » ranno, da sottoscrivere dal medesi-
 » mo sindaco. Dovrà ciascun custode
 » assistere alla stima de' pegni d'ori,
 » e d'argenti a canto allo stimatore,
 » come altresì il sotto-custode a canto al
 » sotto-stimatore per gli fagotti, per te-
 » nere in qualche soggezione gli stima-
 » tori, e per ovviare agli errori, ed
 » agl'inganni che potrebbero accadere,
 » ne mai se ne partiranno durante l'ope-
 » razione. Dovranno inoltre osservare
 » quanto si dirà in appresso ne' capito-
 » li de' prestiti, e delle riscossioni, e
 » vendite, e quanto relativamente alla
 » loro incombenza fosse prescritto in
 » ogni altro capitolo de' presenti sta-
 » tuti.

CAPITOLO XXXV.

De' rincontri de' custodi.

» Per indennità del custode tro-
 » vandosi introdotto un libro di rincon-
 » tro dell'introito de' pegni, ch'è un
 » duplicato del mastro dei prestiti, si
 » sono stabiliti quattro sotto-ministri
 » detti rincontri de' custodi, ed a due

» delle loro custodie, descrivono nel
 » suddetto libro tutte le partite dell'in-
 » troito de' pegni nello stesso modo,
 » che praticano gli scritturali del com-
 » putista ne' libri mastri dei prestiti
 » aggiungendo a ciascuna partita dei
 » pegni il contrassegno che loro ordi-
 » nerà di notare il custode. Dovrà il rin-
 » contro del custode sommare subito
 » senza dilazione di tempo dopo fini-
 » ta l'operazione le facciate del suo li-
 » bro tanto per gli pegni, che per la
 » moneta in lettere, e non solamente
 » in abbaco, ed in seguito riportando
 » le stesse dovrà farne la somma gene-
 » rale. Il rincontro suddetto si deputerà
 » dalla congregazione, a contentamen-
 » to però del custode, per il quale de-
 » ve operare. Sarà di lui cura di piglia-
 » re li bollettini di cartapecora, detti
 » bollettoni, dal sotto-cassiere dei pre-
 » stiti, e di avvertire, che il numero,
 » giorno, nome, e somma descritti in
 » essi siano giusti, e non alterati. Li
 » porgerà poi allo stimatore, o al suo
 » ajutante, perchè li consegnerà coi pegni
 » alla cucitora. Dovrà inoltre eseguire
 » per quello, che a lui appartiene, tut-
 » to ciò, che viene disposto nel capito-
 » lo antecedente.

CAPITOLO XXXVI.

Del carico degli stimatori, e loro ajutanti.

» Potrebbero apportar grave dan-
 » no al sacro monte gli stimatori ac-
 » cresciuti ora al numero di quattro,
 » quando non procedessero sinceramen-
 » te, o fossero mal pratici del mestie-
 » re, dipendendo da essi il determinare
 » le prestanze, che sopra ciascun pe-
 » gno si debbono dare. Oltre perciò alle
 » buone qualità personali, che fa d'uo-
 » po concorrano ne' medesimi, e delle
 » quali se ne dovrà prendere esatta,
 » e sicura informazione alle occasioni
 » delle loro deputazioni, dovrà avver-
 » tirsi, che siano bene intelligenti dei
 » valori di qualsivoglia specie di roba,
 » e principalmente delle gioje, che da
 » essi soli si stimano. Assicureranno il
 » monte per la quantità di trenta luò-
 » ghi di monte S. Pietro, essendo ne-
 » cessaria una tale sicurtà, mentre quan-
 » do i pegni al tempo della vendita non
 » trovano oblatore, ovvero ancorchè vi
 » sia, questi non offerisca tanto, che
 » uguagli la prestanza, e l'utile del
 » monte, il pegno si delibererà allo sti-
 » matore, che ne ha fatta la stima, ed

1 a tutti gli stimatori, quando il pegno
 2 sia tale, che richiedesse la stima di
 3 tutti quattro per la prestanza dovuta
 4 al monte, e per gli utili del pegno
 5 a tutto il giorno della delibera decor-
 6 si. Assisterà pertanto ciascuno degli
 7 stimatori al monte, al quale di ma-
 8 no, in mano sarà destinato dalla con-
 9 gregazione, e determinerà la prestanz-
 10 za da darsi sopra ciascun pegno si-
 11 no alla somma di scudi sessanta di
 12 prestanza inclusivamente. Oltrepasan-
 13 do poi la prestanza li detti scudi ses-
 14 santa, non potrà esso mai per se stes-
 15 so stabilire la prestanza sopra tali pe-
 16 gni, che si faranno nel monte, ove
 17 assisterà; ma lo farà unitamente co-
 18 gli altri tre stimatori, che ne sotto-
 19 scriveranno la partita, e saranno so-
 20 lidalmente tenuti a favore del monte
 21 per tali pegni, che ad essi, come so-
 22 pra, si delibereranno ogni volta che
 23 non rimangano venduti, o per difet-
 24 to di oblatore, o perchè non s' offe-
 25 risca tanta somma, che eguagli la
 26 prestanza data dal monte, e gli uti-
 27 li decorati. Trattandosi pertanto in que-
 28 sta parte dell' interesse degli stimato-
 29 ri, non deve, nè può verun officia-
 30 le, e neppure gli stessi provvisori,
 31 e congregazione astringere gli stima-
 32 tori, o alcuni di essi a far prestare
 33 maggior somma sopra alcun pegno,
 34 di quella, che essi giudicheranno po-
 35 tersi prestare, secondo la regola che
 36 viene loro prescritta. Si ordina quin-
 37 di agli stimatori, che non facciano
 38 prestare denaro sopra li pegni, che
 39 non sia evidentemente, e notabilmen-
 40 te minore non solo del valore de' pe-
 41 gni, ma anche del prezzo reperibile
 42 de' medesimi, specialmente se saran-
 43 no gioje di molto prezzo, e generalmen-
 44 te non faranno prestare denaro, che
 45 non sia minore di un terzo di quel
 46 prezzo, che se ne suol fare da traffi-
 47 canti di simil sorta di mercanzia.
 48 E siccome il prezzo delle gioje, è
 49 per lo più variabile, così dovranno
 50 regolarsi a seconda delle circostan-
 51 ze de' tempi, e dell' esperienza, e
 52 che avranno acquistata nell' assiste-
 53 re alle vendite, ed useranno onninam-
 54 mente la cautela accennata di sopra,
 55 acciocchè qualsivoglia pegno possa tro-
 56 vare il compratore; il che non av-
 57 verrebbe, quando la prestanza quasi
 58 coadequasse il valore del pegno, dal-
 59 che viene a risultare un gravissimo
 60 pregiudizio al luogo pio, giacchè si-
 61 mili pegni non trovandosi a vende-
 62 re, e venendo deliberati agli stessi

1 stimatori, questi per la loro impo-
 2 tenza non si rinvengono abili a ri-
 3 levarlo, col rimborsarne la prestanz-
 4 za, e gli utili al sacro monte. Se
 5 poi saranno ori, ed argenti, che
 6 hanno un certo valore, si tollera l'uso
 7 introdotto di far prestare denaro ol-
 8 tre i due terzi dello stesso valore,
 9 non valutata però la fattura, ed as-
 10 sicurati gli utili da ritrarsi dai me-
 11 desimi pegni, se passeranno la pre-
 12 stanza di scudi trenta. All' incontro
 13 poi, se si scorgerà dalla congrega-
 14 zione, che alcuno stimatore per ec-
 15 cessiva premura della propria sicu-
 16 rezza, o per altri fini avrà il costu-
 17 me di avvilire di soverchio le stime,
 18 e farà prestare sopra li pegni troppo
 19 poco denaro con pregiudizio degl'im-
 20 pugnanti, che per lo più sono bi-
 21 sognosi, specialmente quando li pe-
 22 gni sono di cose non molto difficili
 23 a vendersi, dopo le convenevoli am-
 24 monizioni, dovrà esser dimesso dal-
 25 l' officio. Tutti li pegni del monte
 26 staranno sempre a tutto rischio, e
 27 pericolo degli stimatori, cioè quelli
 28 sino alla somma di scudi sessanta
 29 inclusivamente resteranno a solo ca-
 30 rico di quello stimatore, che avrà in
 31 tempo de' medesimi assistito in quel
 32 monte, ove saranno seguiti, e gli al-
 33 tri della detta somma di scudi ses-
 34 santa in su sino a qualsivoglia som-
 35 ma resteranno a carico di tutti gli
 36 stimatori solidalmente, cosicchè non
 37 vendendosi per qualsivoglia causa qual-
 38 che pegno, ancorchè il di lui prez-
 39 zo eccedesse di molto la prestanza
 40 ed utili del monte, sempre si de-
 41 libererà allo stimatore, o agli stima-
 42 tori rispettivamente per la detta pre-
 43 stanza ed utili, della qual somma
 44 ne rimarranno debitori al monte,
 45 restando intanto il pegno così a loro
 46 deliberato presso il cassiere de' pre-
 47 stiti, che ne sarà il custode, sino a
 48 tanto che gli stimatori, o alcuno di
 49 essi non avrà pagato in mano del
 50 cassiere la prestanza, ed utili del
 51 pegno deliberato, quando ad essi
 52 fosse soggetto. Circa i pegni grossi pe-
 53 rò, che esposti alla vendita, per il loro
 54 molto valore non avranno trovato alcun
 55 oblatore neppure al secondo incanto, e
 56 che perciò vengono deliberati agli sti-
 57 matori, i quali non avendo pronto il
 58 contante per pagarne il prezzo, li la-
 59 sciano per lunghissimo tempo in ma-
 60 no del cassiere con danno notevole
 61 del sacro monte, che non può rim-
 62 borsarsi del suo denaro, si osserva-

» rà in tutto e per tutto il regolamen-
 » to prescritto col decreto fatto in oc-
 » casione della visita apostolica, collo-
 » cando tali pegni, i quali parimenti
 » dovranno sempre rimanere a carico
 » degli stimatori, nella stanza terrena
 » per contro al portone del monte a
 » fine di venderli colla direzione di due
 » deputati della congregazione per un
 » determinato prezzo, ed eseguendo
 » tutt'altro, che viene stabilito, ed ordi-
 » nato nel suddetto decreto, che con
 » gli altri si è riposto in archivio, e
 » che dovrà aver forza di legge, co-
 » me se fosse inserito ne' presenti sta-
 » tuti. Avvertiranno quelli, che porta-
 » no ad impegnare robe, che senza
 » l'uso vengono consumate dal tempo,
 » e vanno a deteriorare, e specialmen-
 » te le robe soggette alle tarme del pe-
 » ricolo, che corrono gl'impegnanti di
 » tal danno, che può loro accadere, se
 » non riscuotono sollecitamente tali pe-
 » gni, acciocchè non si abbiano a do-
 » lere di non esserne stati avvertiti, non
 » potendo ora i custodi, attesa la gran
 » quantità de' pegni, far quelle dili-
 » genze necessarie in specie per preser-
 » varli dalle naturali deteriorazioni. Non
 » potranno far prendere pegni d'oro, e
 » di argento non bollato sotto gravi pe-
 » ne; o multe anche pecuniarie ad ar-
 » bitrio della congregazione. Non am-
 » metteranno pegno alcuno di roba so-
 » spetta d'occulto inganno, come filo,
 » seta, o altra cosa filata, avvolta in
 » glomeri, o incannellata, pitture, sta-
 » tue di marmo, nè pelliccie di qual-
 » sivoglia sorta, e cose simili perico-
 » lose, come nè anche agnus dei, o
 » reliquiarj, senza esserne prima leva-
 » te le cose sacre. Del reso osservate
 » le suddette regole faranno prestare
 » sopra ogni sorta di roba, e saran-
 » no diligenti ogni mattina, e gior-
 » no all'ore consuete di trovarsi al mon-
 » te, ove debbono operare insieme co-
 » gli altri ministri, compartendo anche
 » per mezzo delli due loro ajutanti, o
 » sotto-stimatori i pegni per ordine su
 » le tavole, acciocchè sia prima spedito
 » chi prima giunge senza predilezione di
 » persone, se non quando qualche im-
 » pegnante malato, o molto vecchio, o
 » qualche donna incinta, o con crea-
 » tura, o altri, che per qualche caso
 » simile ricercasse particolare riguardo,
 » per spedirlo prima degli altri ad ar-
 » bitrio del computista dei prestiti, ed
 » in sua mancanza dell' ispettore alla
 » scrittura. Ed oltre l'osservare precisa-
 » mente quanto si dirà nel capitolo dei

» prestiti, specificheranno bene, e chia-
 » ramente con voce alta, ed intelligen-
 » bile la qualità delle robe contenute
 » in ciascun pegno, descrivendo mi-
 » nutamente più che possibile sia i se-
 » gni, e condizioni di esse col nume-
 » ro, e peso di quelle, che lo esigo-
 » no, replicando più d'una volta le sud-
 » dette qualità de' pegni, acciocchè
 » sieno bene intese dallo scritturale del
 » computista, e dal rincontro del cu-
 » stode, che le scrivonno, il che faran-
 » no eseguire dai loro ajutanti, quando
 » per mezzo di essi le facciano detta-
 » re per descriverle in essi libri, am-
 » monendo insieme l'impegnante, che
 » stia bene attento, e ponga mente al-
 » la scrittura della partita, dove ha in-
 » teresse, acciocchè non si commetta-
 » no errori. Ognuno degli stimatori fa-
 » rà poi accomodare da uno dei pre-
 » detti suoi ajutanti ciascun pegno in
 » quel modo, che sarà proprio per la
 » conservazione di esso, piegando le
 » vesti, ed altre robe pieghevoli in buo-
 » na forma, talchè siano bene invol-
 » tate, e coperte per preservarle al pos-
 » sibile dalla polvere, ed avvertirà, che
 » i rami, e ferri quando s'impegnano
 » in più pezzi, si leghino bene insie-
 » me con corda, o altro legame, che
 » non si possa rompere, acciocchè non
 » si confonda una parte d'un pegno coll'
 » altro. Non mischierà gli ori, gli ar-
 » genti, e gioje con altre robe, ma ne
 » farà pegni separati, e così accomo-
 » dati e separati li consegnerà al cu-
 » stode con i suoi bollettini di cartape-
 » cora, o siano bollettoni, che pren-
 » derà dal rincontro del custode, e sa-
 » ranno posti a ciascun pegno, e darà alla
 » cucitura quelli, che dovranno cucir-
 » si, o dovranno avere il bollettone cu-
 » cito, acciocchè non si divida dal pe-
 » gno, ma resti a quello unito, avver-
 » tendo sempre di non confonder le ro-
 » be d'un pegno con altre di diverso pe-
 » gno, e di non porre per errore il bol-
 » lettone d'un pegno sopra l'altro. Non
 » mancherà al fine di ciascuna opera-
 » zione dei prestiti di sottoscrivere al
 » libro dei prestiti per autenticare la
 » verità delle stime da lui fatte, e per
 » sua maggior cantela individuerà la
 » somma delle prestanze da lui fatte
 » dare in lettere, e non in abbaco. Ed
 » essendo questo un provvedimento mol-
 » to importante, e che non dovrà in
 » avvenire negligerarsi, li sindaci dei
 » prestiti, ed anche il revisore della
 » scrittura ne dovranno zelare l'osser-
 » vanza, e lo stimatore, che tralascè-

» rà la medesima sottoscrizione , cade-
 » rà col solo fatto nella multa di uno
 » scudo per ogni mancanza , ed una
 » tal multa non potrà rimettersi se non
 » dalla piena congregazione , la quale
 » non dovrà esser facile a condonarla,
 » e se abitualmente si renderà contu-
 » mace nel non eseguire la presente ordi-
 » nazione , dovrà levarsi assolutamente
 » d'ufficio , e dimettersi dal servizio
 » del luogo pio. Sarà carico degli sti-
 » matori , e di ciascuno di essi tante
 » volte , quante occorrerà di stimare con
 » giuramento , secondo la sua coscien-
 » za , il valore de' pegni perduti , o de-
 » teriorati in mano de' custodi per col-
 » pa di essi , che saranno caduti sotto
 » la sua stima , e farne la relazione in
 » scritto , o in quella forma , che gli
 » sarà ordinata da' provvisori , o da'
 » sindaci , ovvero da qualche deputato ;
 » il tutto nel modo che si prescrive al
 » capitolo de' pegui perduti. Assisterà
 » uno degli stimatori , al quale tocche-
 » rà , alle vendite de' pegni. Lo stima-
 » tore , o gli stimatori , al quale , o a'
 » quali sarà deliberato qualche pegno ,
 » come sopra , quando lo credano ad
 » essi vantaggioso , e proficuo , potran-
 » no aver la loro rilevazione contro li
 » rispettivi impegnanti , e padroni de'
 » pegni loro deliberati , dandosi loro fa-
 » coltà di poter contro di essi agire ,
 » non altrimenti però che come sarà di
 » ragione , e rivalersene contro di loro ,
 » anche facendo arrestare altri pegni ,
 » che gli stessi padroni avessero , con
 » ordine però della congregazione , o de'
 » provvisori , o de' sindaci. Nel caso di
 » tale arresto , non dovrà ritardarsene
 » mai la vendita , ma l'arresto in caso
 » di vendita del pegno dovrà aver luo-
 » go nel dì di lui sopravanzo , quando vi
 » fosse , soddisfatto prima il monte del-
 » la prestanza datavi , ed anche degli
 » utili , quando il pegno fosse ad essi
 » soggetto. Potranno gli stimatori , e cia-
 » scuno di essi nuovamente impegnia-
 » re i pegni ad essi , come sopra deli-
 » berati , ma lo faranno apertamente ,
 » ed a loro nome proprio , e sempre
 » per un terzo meno del primo impe-
 » gno , pagando contemporaneamente al
 » cassiere tutto quello , che mancherà
 » per saldare l'intero loro debito , e ri-
 » tenendo il cassiere la nuova prestanz-
 » za a comodo , ed in soddisfazione del
 » monte. E perchè talvolta accade , che
 » dopo d'essersi sborsato dagli stimato-
 » ri al cassiere l'intera importanza del
 » pegno a loro deliberato , lo fanno da
 » terza mano impegnare di nuovo sotto

» la stessa prestanza , recuperando per
 » un tal mezzo tutto il loro denaro
 » sborsato in cassa per redimere lo stes-
 » so pegno , si proibisce questa loro fro-
 » de , la quale se verrà a scoprirsi , do-
 » vranno essere irremissibilmente licen-
 » ziate dal servizio del sacro monte. Se
 » alcuno poi degli stimatori ardirà di
 » far venire sotto la propria stima il pe-
 » gno a se deliberato , si procederà con-
 » tro di lui anche alla carcerazione , ed
 » a pene anche del corpo afflittive ad
 » arbitrio del giudice del sacro monte
 » ed a tali pene rimarrà parimente sog-
 » getto qualunque altro stimatore , che
 » sopra i detti pegni deliberati ad al-
 » tro suo collega farà dare , coniven-
 » do con gli stessi , denaro , che non
 » sia minore almeno di un terzo del
 » denaro prestato nel primo pegno. Non
 » potranno mai però scegliere verun pe-
 » gno tra gli altri , che vi fossero , o
 » per riscuoterlo , o per impegnarlo ,
 » come sopra , ma ciò seguirà ordina-
 » tamente , e secondo le loro rispettive
 » delibere fatte ad essi stimatori. In
 » caso d'infermità di qualcuno degli sti-
 » matori , e di legittimo impedimento
 » de' medesimi , alcuno degli altri sti-
 » matori , a scelta dello stimatore im-
 » pedito , supplirà per esso ; ed in tal
 » caso resteranno *ambidue obbligati* so-
 » lidalmente a favore del monte per
 » tali operazioni , potendo solo lo sti-
 » matore impedito , e che non opera ,
 » rivalersene contro quello stimatore ,
 » che avesse operato in sua vece. Nell'
 » incanto de' pegni da venderli deve
 » procedere con ogni sincerità , senza
 » parzialità a verun offerente ; e non de-
 » libererà verun pegno senza licenza del
 » deputato alla vendita , anzi dopo an-
 » che averne avuta la licenza , proceda
 » lentamente , aspettando , che il depu-
 » tato gli replichi , che lo deliberi , po-
 » tendo intanto sopravvenire una mag-
 » giore oblazione. Avverta di aver sem-
 » pre le bilancie , e stadera ben aggu-
 » state. Farà inventario di ciò , che esi-
 » ste presso di sé di ragione del mon-
 » te , lo sottoscriverà , e consegnerà al
 » deputato archivista , praticando in ciò
 » tutto quello , che in rapporto agli al-
 » tri ministri è stato ingiunto. Gli si
 » concede , che per mercede dell'incan-
 » to riscuota da' compratori de' pegni ,
 » che si venderanno , mezzo grosso ,
 » quando l'offerta non arrivi a dieci
 » scudi , e da dieci scudi in su , che
 » non arrivi a venti , un grosso ; e da
 » venti in su per qualsivoglia somma
 » un giulio. Acciocché gli stimatori ab-

» biano qualche ajuto , loro si permet-
 » te di ritenere a loro rischio , e peri-
 » colo due ajutanti detti sotto-stimato-
 » ri per ciascuno stimatore , alli quali
 » si pagherà il salario dal monte. Si de-
 » puteranno dalla congregazione a con-
 » tentamento di ogni stimatore , i qua-
 » li si faranno far l'obbligo da ciascu-
 » no di essi ajutanti direttamente alo-
 » ro favore di bene , e fedelmente eser-
 » citare una tal carica subalterna per
 » istrumento da rogarsi negli atti del
 » notaro del monte , ed a loro maggior
 » cautela potranno riportare inoltre le si-
 » curezze , o in luoghi de' monti , o
 » in altro a loro arbitrio sino alla som-
 » ma di scudi cinquecento . Fra detti
 » due loro ajutanti ripartiranno l'incom-
 » benze , che crederanno d'ingiungere
 » loro , e da' medesimi faranno fare
 » l'incanto de' pegni alle vendite , quan-
 » do dovranno assistervi . Gli stimatori
 » non potranno stare per lungo tempo
 » continuamente addetti al servizio di
 » uno stesso monte , ma dovranno mu-
 » tarsi ogni diciotto mesi da un mon-
 » te all'altro , ed anche più spesso , e
 » non con metodo regolare , secondo
 » l'ordine da darsi dal buon giudizio ,
 » e discernimento della congregazione ,
 » e dovranno i sindaci dei prestiti , ed
 » anche il computista , e revisore delle
 » scritture farne memoria a tempo de-
 » bito alla medesima congregazione . Do-
 » vranno finalmente assistere in giro
 » sotto gli ordini dei due deputati nella
 » stanza de' pegni ad essi stimatori de-
 » liberati per quelle mattine ed ore ,
 » che si terrà aperta , per procurare
 » la vendita degli stessi pegni .

CAPITOLO XXXVII.

Della scelta de' soprannumeri.

» Si è da gran tempo introdotta le
 » molto lodevol pratica di ammetter-
 » al servizio del sacro monte alcuni gio-
 » vani di qualche abilità alla scrittura
 » ed aritmetica , acciocchè senza emol-
 » lamento veruno nelle occorrenze , che
 » frequenti si danno , possano ajutare e
 » dar mano ai ministri , e giovani sti-
 » pendati , e venirsi al tempo stesso
 » abilitando a prestare in seguito un
 » pieno servizio al medesimo sacro
 » monte , subentrando a suo tempo ai
 » giovani di numero . Perciò dovranno
 » i primi sindaci dei prestiti avvisare la
 » congregazione , quando farà di biso-
 » gno di nuovi soprannumeri , per aver-
 » ne il permesso di disporre il con-

» corso . Affiggeranno le notificazioni
 » quindici giorni avanti per dare adito
 » ai giovani abili di affacciarsi al con-
 » corso . Riceveranno i memoriali dei
 » concorrenti , e ne esigeranno gli at-
 » testati del buon costume , buon no-
 » me ; civiltà di natali , attitudine , ed
 » abilità sufficiente di scrivere , e di
 » aritmetica . Non contenti di simi-
 » glianti attestati indagheranno secre-
 » tamente la verità dell' esposto ne' me-
 » moriali , e se la persona de' concor-
 » renti abbia qualche eccezione . Avute
 » tutte le succedute notizie si terrà una
 » congregazione de' sindaci dei prestiti
 » insieme co' provvisori , archivista , e
 » segretario , ed esaminate le qualità di
 » ciascun concorrente , prescegheranno
 » quelli , che crederanno i più adattati
 » e confacenti al buon servizio del lago-
 » pio , il che non facendo , graverebbe-
 » ro di molto la loro coscienza , men-
 » tre da questi soprannumeri , se sen-
 » ranno difettosi , o inabili , ne verrà a
 » suo tempo il gravissimo pregiudizio ,
 » che si avranno de' cattivi , o inetti mi-
 » nistri anche nelle cariche principali .
 » Non si dovranno ammettere giovanet-
 » ti di troppo tenera età , o d' incivili
 » natali . Rigetteranno quelli , de' quali
 » ne avranno cattive , o dubbie infor-
 » mazioni , nè li ammetteranno al con-
 » corso . Avvertiranno , che ciascun con-
 » corrente abbia buon carattere , al qual
 » effetto in loro presenza o lo faranno
 » scrivere per riconoscerè , se combini
 » col memoriale dato , ovvero se ricar-
 » rattere sia tale , che possa servirè per
 » il monte . Gli faranno fare qualche
 » operazione aritmetica per riconosce-
 » re , se ha almeno qualche abilità in
 » tale materia affatto necessaria per il
 » monte , e sempre fra gli abili pre-
 » scegheranno quelli , che saranno di
 » nascita più civile , o che siano di fa-
 » miglia , che abbia qualche sostanza .
 » Seguita poi la scelta de' soprannume-
 » ri , ne riferiranno la lista nella pri-
 » ma congregazione , che informeran-
 » no delle qualità de' giovani prescel-
 » ti , la quale se giudicherà di ammet-
 » terli , ne farà il decreto con l'indi-
 » viduazione del nome , e cognome di
 » ciascuno degli ammessi . E questi sen-
 » za alcuna provvisione dovranno ser-
 » vire gratuitamente in tutto quello ,
 » che loro ordinerà la congregazione ,
 » per così abilitarsi per quelle incom-
 » benze , che a suo tempo , ed alle va-
 » canze secondo la loro abilità e buoni
 » diportamenti si daranno loro dalla
 » medesima congregazione .

CAPITOLO XXXVIII.

*Della custodia dei pegni d'armario ,
e suo deputato.*

„ Una delle principali cure per l'in-
 „ dennità del sacro monte deve esser
 „ quella di provvedere alla sicurezza
 „ de' pegni ; e perciò nell'antico statuto
 „ veniva disposto , che i pegni piu pre-
 „ ziosi fossero custoditi sotto due chiavi
 „ da tenersi l'una dal computista dei
 „ prestiti , e l'altra dal custode. Questo
 „ ben ideato provvedimento essendo sta-
 „ to trascurato in addietro , per render-
 „ lo ora più facile , e di maggiore sta-
 „ bilità , si ordina , che gli armari , di
 „ ciascuna custodia , i quali sono stati
 „ ampliati , affinché atti sieno a con-
 „ tenere tutti i pegni di gioje , ed altri
 „ sopra li scudi quaranta , per cui si
 „ danno i memoriali , debbano tenersi
 „ perpetuamente chiusi a tre chiavi di-
 „ verse l'una delle quali si terrà dal
 „ custode , l'altra dal cassiere , e la ter-
 „ za dal nuovo ministro deputato in luo-
 „ go del computista , che si denomine-
 „ rà deputato agli armari , e che potrà
 „ essere un giubilato , il quale sia abile
 „ e di sperimentata probità. Gli armarij
 „ non si apriranno mai senza l'inter-
 „ vento del suddetto nuovo ministro ,
 „ e del cassiere , o sia giovane da de-
 „ putarsi da lui , oltre il custode. Quan-
 „ do dovranno aprirsi gli armari per
 „ estrarre , o riporre pegni , vi dovran-
 „ no essere immancabilmente presenti
 „ tanto lo stesso deputato agli armarij ,
 „ quanto il giovane del cassiere , nè par-
 „ tiranno dalla presenza degli armarij ,
 „ se prima non vedranno estratti , e ri-
 „ spettivamente risposti i pegni ne'me-
 „ desimi armari , secondo il regolamen-
 „ to , che gli si prescrive. Dovrà il com-
 „ putista ritenere presso di se quattro
 „ piccoli libretti , intitolati incontro dei
 „ pegni da porsi in armario , cioè per
 „ primo , secondo , terzo , e quarto mon-
 „ te , mentre quando esso consegna il
 „ memoriale al proprietario del pegno
 „ per esibirlo allo scritturale , noterà
 „ immediatamente in esso incontro la
 „ somma della prestanza per sapere ,
 „ che in quel monte deve riporsi in
 „ armario il medesimo pegno. Al fine
 „ dell'operazione consegnerà mattina ,
 „ e giorno al ministro deputato agli
 „ armari una lista , in cui vi sieno no-
 „ tati tutti i pegni nuovi fatti ne'monti
 „ suddetti , che estrarrà da' suddetti libri
 „ ad effetto che il detto ministro con
 „ il cassiere , o suo giovane li riponga-
 „ Bull. Rom. Tom. III.

„ no negli armari di quella custodia ,
 „ a cui spettano. Sarà particolar cura
 „ del deputato agli armari , di ritenere
 „ presso di se gli otto libri , che pre-
 „ sentemente vi sono , intitolati pegni
 „ esistenti in armario , due de' quali ,
 „ secondo li custodi che ricevono ogni
 „ mattina , e giorno dovrà consegnare
 „ allo scritturale del computista , ac-
 „ ciocchè esso vi trascriva interamente ,
 „ dopo che avrà piantata la partita in
 „ libro mastro , il giorno , anno , nu-
 „ mero , roba impegnata , e moneta ,
 „ che sopra detto pegno avrà prestata
 „ lo stimatore , e dopo terminato il la-
 „ voro , il detto deputato agli armari
 „ prenderà un tal libro , ad effetto di
 „ rincontrarlo con la lista , che gli ver-
 „ rà data dal computista , in cui vi sarà
 „ segnata la moneta d'ogni pegno , e
 „ quando vada bene , si porterà con il
 „ cassiere , o suo giovane dal custode ;
 „ per rincontrare tutta la roba descritta
 „ nella partita di detto libro , e chiuderà
 „ il pegno nell'armario , sottoscri-
 „ vendosi tanto il deputato agli armarij ,
 „ quanto il cassiere , o suo ajutante ,
 „ dicendo NN. deputato agli armari ,
 „ NN. cassiere , o suo ajutante. Le stes-
 „ se sottoscrizioni si faranno alle sud-
 „ dette liste , che poi si riconsegneran-
 „ no al computista , che ne farà dili-
 „ gentemente una filza particolare. Av-
 „ visato che sarà il deputato agli ar-
 „ mari esservi la riscossione di qualche
 „ pegno , chiamerà il cassiere , o suo
 „ giovane , ed ambi si faranno mostrare
 „ dal custode il pagato fatto dal cassiere
 „ di quel medesimo custode nel bollet-
 „ tino del pegno da riscuotersi , ed uni-
 „ tamente anderanno ad aprire l'arma-
 „ rio per estrarre il pegno , che con-
 „ segneranno al custode , dopo lo rin-
 „ chiuderanno , e restituito che sarà il
 „ pegno al padrone , alla loro presenza
 „ il custode suddetto subito scriverà nel
 „ libro delle riscossioni il pegno , pas-
 „ sando il bollettino al suo sotto-cassie-
 „ re , acciocchè esso parimente lo scri-
 „ va nel suo libro immediatamente ,
 „ ed alla presenza de' ministri suddet-
 „ ti , e in seguito il deputato agli ar-
 „ mari , che dovrà ritenere il libro de'
 „ pegni de' medesimi con il cassiere ,
 „ o suo giovane immediatamente note-
 „ ranno di contro alla partita di detto
 „ pegno il giorno della riscossione , e
 „ si sottoscriveranno , dicendo , così è
 „ NN. deputato agli armari , NN. cas-
 „ siere , o suo giovane. Non vi sarà al-
 „ tra diversità dalla riscossione alla rin-
 „ novazione del pegno d'armario , se

» non che dopo che il custode avrà esi-
 » bito il bollettino corrispondente al pe-
 » gno, si osserverà dal deputato agli
 » armari, e cassiere, se il medesimo
 » custode vi abbia fatto il solito con-
 » trassegno della rinnovazione prima
 » che lo estraggano dall'armario, ed
 » estratto che sarà immediatamente essi
 » ministri col custode lo consegneranno
 » allo stimatore. Avanti che i due mi-
 » nistri estraggano il pegno da man-
 » darsi alla vendita, secondo l'avviso
 » del custode, dovranno esattamente
 » osservare, se quel tal pegno è stato
 » descritto nel libro di vendita del cu-
 » stode medesimo. Dovrà il deputato
 » agli armari ritenere appresso di se un
 » rincontrino per memoria, ed un altro
 » simile il cassiere, o suo giovane, nel
 » quale noteranno, che nella tal custo-
 » dia si è estratto il pegno A, B ec. per
 » rinnovarlo, ovvero per venderlo, ad
 » effetto che possa osservare tanto nel
 » libro delle riscossioni, che in quello
 » delle vendite, se quel tal pegno es-
 » tratto siasi rinnovato, o venduto, ed
 » una tale osservazione dovrà imman-
 » cabilmente farsi immediatamente dop-
 » po le dette due operazioni. In caso
 » poi, che il tutto vada bene nel libro
 » de' pegni esistenti in armario, dicon-
 » tro alla partita del pegno estratto vi
 » scriverà = rinnovato li ven-
 » to li con sottoscrivere con il
 » cassiere, o suo giovane, come si è
 » detto di sopra, ed in caso, che il
 » pegno estratto non sia rinnovato, o
 » venduto, lo riporranno in armario.
 » Quando saranno pegni, che si estrar-
 » ranno per vendita, o rinnovazione,
 » siccome bene spesso accade, che si
 » abbiano a riportare negli armari, per-
 » chè non si vendano, o non si rin-
 » novino, per maggior cautela, e mi-
 » glior ordine, quando si estrarranno,
 » si noterà dal deputato agli armari nel
 » libro suddetto de' pegni di armarij
 » l'estrazione nella dicontra pagina al
 » pegno così = estratto per vendita,
 » estratto per rinnovazione di =,
 » all'incontro quando si riporteranno,
 » perchè non venduti, nè rinnovati,
 » si noterà nello stesso luogo = ripor-
 » tato dalla vendita, riportato dalla
 » riscossione di = Se i ministri
 » suddetti mancheranno a questo offi-
 » zio, che loro viene ingiunto, e per
 » tale loro negligenza ne verrà danno
 » al luogo pio, ne saranno debitori del
 » risarcimento, e saranno da' superiori
 » privati de' loro impieghi; ed ogni vol-
 » ta che tralasceranno d'intervenire,

» quando accadrà aprirsi gli armarij,
 » come si è detto di sopra, ancorchè
 » non ne sia nato pregiudizio alcuno
 » al luogo pio, se sarà il ministro de-
 » putato, verrà irremissibilmente mul-
 » tato di tre scudi per volta, e se sa-
 » rà il giovane del cassiere dovrà ir-
 » missibilmente espellersi dal servizio
 » del sacro monte. Il deputato agli ar-
 » marj, siccome dovrà tenere appresso
 » di sé una delle chiavi delle porte, che
 » danno l'ingresso nelle custodie, così
 » eseguirà con ogni esattezza quello an-
 » cora, che se gli è ordinato nel capi-
 » tolo XXXIV de' custodi circa il chiu-
 » dere, ed aprire le dette custodie.

CAPITOLO XXXIX.

Dei prestiti, ed ordini da osservarsi in essi.

» Debbono tutti i ministri sotto
 » pena di tre paoli per volta alli mi-
 » nistri principali, e di un paolo e
 » mezzo agl' inferiori da ritenersi loro
 » nelli salarj, ed altre pene ad arbitrio
 » de' provvisori, e della congregazione,
 » ritrovarsi immancabilmente all' ora
 » prescritta nella sala del palazzo del
 » sacro monte, per attendere al loro
 » carico specialmente dei prestiti ogni
 » giorno non festivo, eccettuate le va-
 » canze, secondo la tabella, che si è
 » formata, ed altre per alcuni casi,
 » che possono accadere fuor d'ordine,
 » per gli quali se ne dovrà preventiva-
 » mente affigere la cedola di avviso nel
 » luogo solito. Si proibisce espressamente
 » di fare imprestare sopra qual-
 » sivoglia pegno maggior somma di scu-
 » di quaranta senza la licenza in scrit-
 » to de' provvisori da porsi in piè de' re-
 » spettivi memoriali da presentarsi alla
 » congregazione ordinaria, la quale
 » ammetterà, o rigetterà quelli, che
 » stimerà proprio, e per quelli che am-
 » metterà, si sottoscriverà almeno uno
 » de' provvisori, ed il segretario, re-
 » stando però sempre in pieno arbitrio
 » degli stimatori di far prestare sopra
 » il pegno quella somma, che si ri-
 » chiede nel memoriale, o di essa mi-
 » nore, giacchè anche tali pegni re-
 » stano sempre a loro carico, rischio,
 » e pericolo, come si è detto di sopra
 » al capitolo XXXVI. Si proibisce inol-
 » tre alla stessa congregazione di far
 » prestare sopra un sol pegno maggior
 » somma di scudi quattro mila senza
 » espressa licenza di sua Santità. Non
 » si riceveranno pegni di sorta veru-

na, che siano di dominio di persone, che dimorino fuori dello stato immediato della santa sede, nè si darà sopra de' medesimi alcuna prestanza, ancorchè fossero di tal valore, che per essi pegni dovesse esigersi li soliti utili. In caso di contravvenzione, quelli che non essendo domiciliati nello stato immediato pontificio impegneranno, o faranno impegnare nel sacro monte roba alcuna di qualsivisa prezzo, e valore, incorreranno la pena di perdere, senza poterla più redimere, la roba stessa, che dovrà cedere in dominio del medesimo monte. E se sarà qualche ministro del monte, che coopererà a questo, sarà dimesso irremissibilmente dal servizio del medesimo, ed inoltre incorrerà la pena della carcerazione, ed altre ad arbitrio del giudice, oltre il dovere risarcire al proprietario del pegno il danno della perdita dello stesso pegno, al che dovranno parimenti essere obbligati anche gli non addetti al servizio del sacro monte, i quali scientemente coopereranno a simili illeciti impegni, come con l'autorità espressa dalla Santità di nostro Signore si è fatto noto col decreto già affisso alle porte del palazzo dello stesso sacro monte. Per venire in cognizione di questi pegni fatti dai forastieri, si darà a chi lo rivelerà col somministrarne le pruove sufficienti la metà del sopravanzo, che si farà dalla vendita di simili pegni, dovendo cedere l'altra metà in beneficio del luogo pio. Si dichiara inoltre, rinnovando la disposizione degli antichi statuti, che non si può dal sacro monte dare sopra i pegni prestanza, che si esiga per farne negoziazione, non essendo istituita quest'opera sia se non per sollevare i bisognosi, e mancanti di denaro dalle necessarie loro indigenze, e non per far accrescere le sostanze de' non bisognosi. E però farà cosa illecita e proibita, chi contravverrà alla presente ordinazione, e la congregazione non permetterà un simile abuso. Non s'impresterà mai sopra obblighi, e sicurtà altrui, ancorchè fossero idonee, ed anche bancarie, ed è proibito particolarmente agli ebrei sotto le pene contenute ne' bandi, sopra ciò pubblicati, di non ardire nè per se stessi, nè per mezzo de' cristiani ricercare prestiti dal monte. Si proibisce espressamente agli stimatori di far

più d'un pegno sopra una stessa cosa, che non sia di natura sua separabile, specialmente quando ciò serve per scansare il pagamento degli utili al monte, sotto pena di pagare essi gli utili, che si sarebbero dovuti esigere senza tale separazione. Quando però siano più cose in se stesse divise, e che desiderino l'impegnante, che si conservino insieme, come per esempio un fornimento di gioje di più pezzi divisi, qualche pezzo di perle a più fila, allora solo gli si permette di attaccare più bollettoni ad un sol pegno, e che ne costruisca più, e conservandosi il tutto unito a vantaggio del padrone, nè essendovi pregiudizio del monte negli utili, potendo l'impegnante farli separati al medesimo effetto. Nel resto si osservi quanto si è detto di sopra nei capitoli degli ajutanti del casiere, del carico del computista de' prestiti, del riacconto del custode, e dello stimatore, nè si tralasci di ammettere li pegni prima di mezzo giorno la mattina, ed il dopo pranzo prima dell'ore ventitre e mezza. Per evitare quanto si può le frodi, che spesso si fanno nell'impegnare, e le controversie, che spesso nascono nella restituzione de' pegni, si ordina, che nel prestito si scriva nel principio di ciascuna partita il nome, cognome, arte, ed abitazione precisa di quell'uomo, o donna, che porta il pegno, nè si possa scrivere in essa partita se non è presente personalmente, esprimendo in essa partita anche la chiesa parrocchiale, sotto la quale abiterà per facilità di ritrovarlo, occorrendo, e se l'impegnante dirà, detto pegno esser suo, si scriva = disse esser suo = e se dirà di non voler nominare il padrone, perchè egli non voglia esser nominato = disse esser d'altri = se poi nominerà il padrone, si scriva, che disse esser di quel tale, che nominerà con la stessa abitazione di detto padrone. E se in domandare all'impegnante queste circostanze, si scorgerà titubazione, o variazione in lui, onde si possa sospettare, che sia roba rubata, si ritenga il pegno, e non gli si presti somma alcuna, finchè si chiarisca il vero, ed il simile si faccia quando fosse portata ad impegnare qualche cosa falsa sotto specie d'oro, argento, o altra materia buona, che parimente si ritenga senza dargli veruna prestanza, e s'intenda perduta

» per il padrone, con pena anche a chi
 » la porta, o manda, che sia colpevo-
 » le, ad arbitrio del giudice criminale
 » del monte. In tali casi, come anco
 » quando in fine del prestito restasse ro-
 » ba su la tavola, senza sapersene il pa-
 » drone, si scriva dal custode in un li-
 » bretto a parte il tutto distintamente,
 » ed in fine della settimana si scriva
 » anche nell' uno e nell' altro libro dei
 » prestiti con nota del giorno, e del ca-
 » so successo, acciocchè delle cose fal-
 » se se ne disponga, secondo che ordi-
 » nerà la congregazione, e circa l' altre
 » robe comparando i padroni, che pro-
 » vino esser loro secondo il giudizio del
 » deputato archivista, loro si restituiscano
 » in caso chiaro, e per manda-
 » to del giudice in caso di qualche dub-
 » biezza; con che però i padroni paghino
 » la prestanza, che sopra tali pegni
 » furtivi avesse dato il sacro monte.
 » E non comparando i veri padroni in
 » termine di diciotto mesi, si vendano
 » insieme con gli altri pegni da vender-
 » si in quel tempo, con farne ragguaglio
 » ne' libri dei prestiti incontro a ciascu-
 » na di dette partite, e memoria del li-
 » bretto del custode, con dar credito
 » del ritratto di dette robe in conto a
 » parte, come si dirà di sotto nel capi-
 » tolo delle vendite. Si riceveranno i pe-
 » gni secondo l'ordine di chi prima si
 » sarà posto in fila per farli; e perciò
 » si proibisce a qualsivoglia persona, e
 » molto più ai ministri, che servono
 » al luogo pio di far ammettere, e pas-
 » sare i pegni fuori di fila, ed agli
 » stimatori e custodi il farne seguire
 » l' impegno sotto pena di scudi tre
 » a ciascuno di detti ministri per ogni
 » volta, che contravverranno alla pre-
 » sente ordinazione, ed anche di es-
 » pulsione dal servizio del luogo pio,
 » se saranno frequenti simili delinquen-
 » ze, al solo ordine del sindaco dei pre-
 » stiti, a cui dovrà uniformarsi, veri-
 » ficate le mancanze, la piena congrega-
 » zione. A questo effetto si proibisce
 » a chiunque, che non vi sia necessa-
 » rio per ragione di uffizio, l' entrare
 » nel cancello, e nel luogo, ove risie-
 » dono gli stimatori e custodi, sotto le
 » pene, che arbitrerà il sindaco dei pre-
 » stiti. Si ordina parimente sotto le stesse
 » pene agli stimatori di non ricevere da
 » una medesima persona più di un pe-
 » gno in una volta, non dovendo aver
 » luogo l' abuso, che, se una persona
 » sola reca seco più pegni, si passino
 » tutti uno dopo l' altro con indebito
 » aggravio di chi viene in seguito nella

» fila. Accadendo poi, che per qualche
 » giusto riguardo particolare convenga
 » di sbrigare alcune persone prima dell'
 » altre, il computista ne darà l' ordine,
 » o in voce, o in scritto agli stimato-
 » ri, e custodi. Per il buon regolamen-
 » to della scrittura della prestanza, e
 » per evitare qualche sbaglio, o frode,
 » essendosi ordinato al rincontro del cu-
 » stode di sommare immediatamente
 » dopo l' operazione le facciate del suo
 » libro tanto per gli pegni, che per la
 » moneta in lettere, e non solamente
 » in abbaco, e di riportare in fine dell'
 » operazione le stesse somme, con for-
 » marne la somma generale parimente
 » in lettere colla sua sottoscrizione;
 » dovrà in seguito il sotto-computista
 » conteggiare le partite, e le somme
 » della giornata nel libro del custode,
 » e di poi rincontrare le stesse somme
 » nel mastro dello scritturale, e con-
 » cordando i due libri, descriverà la
 » somma generale de' pegni, e della
 » moneta in lettere, e non in abbaco al
 » giornata del medesimo scritturale,
 » che al fine dell' operazione della mat-
 » tina, o sera si presenta al cassiere per
 » pruova della moneta esitata. Per esclu-
 » dere il pericolo di qualunque uguale
 » alterazione di partite, che potesse a
 » bella posta commettersi ne due ma-
 » stri suddetti, dovrà il giovane depu-
 » tato alla nuova incombenza di regi-
 » strare in un libretto il numero dei
 » pegni, che si fanno, e la quantità
 » della moneta che si presta, adempie-
 » re con ogni esattezza al suo doverc.
 » Farà il detto registro de' pegni, e del-
 » la moneta nell' atto stesso, che si
 » enunciano ad alta voce dallo scrittu-
 » rale, e verrà rincontrando le partite
 » col bollettone, che dovrà passare sot-
 » to i suoi occhj, al qual effetto dovrà
 » vedere dopo il rincontro del custode;
 » e per evitare qualunque confusione,
 » si prescrive, che gli stessi bollettoni
 » si passino con ordine uno per volta,
 » dando a simile funzione il suo tempo,
 » ed il custode non farà dettare altro pe-
 » gno, se prima non sarà descritto il
 » pegno antecedente dal detto giovine.
 » Al fine di ciascuna facciata farà le som-
 » me in lettere, e non solamente in ab-
 » baco, e in fine della giornata il ri-
 » stretto delle stesse somme in abba-
 » co, e la somma generale risultante da
 » queste in lettere. Questo libro si por-
 » terà dopo l' operazione al cassiere,
 » acciocchè veda, se concorda col gior-
 » naletto dello scritturale; e da lui do-
 » vrà sottoscriversi, acciocchè appari-

» sca, che l' ha veduto. Siccome una
 » tale incombenza esige onoratezza,
 » accorgimento, ed attenzione, si avrà
 » cura di commetterla sempre ai giova-
 » ni dotati di simili qualità, e due so-
 » li possono bastare per servizio delle
 » custodie, che ricevono nel medesi-
 » mo tempo.

CAPITOLO XL.

Delle rinnovazioni de' pegni.

» Per maggior vantaggio e sol-
 » lievo de' poveri si permette la rinno-
 » vazione de' pegni senza licenza della
 » congregazione sino alla somma di scu-
 » di quaranta; ma dai scudi quaranta
 » in su non potranno, nè dovranno far-
 » si le rinnovazioni de' pegni senza es-
 » pressa licenza della congregazione me-
 » diante il memoriale da presentarsi al-
 » la medesima, e da sottoscrivere dal
 » segretario, e da uno de' provvisori,
 » quando dalla congregazione venga per-
 » messo. Le rinnovazioni suddette si
 » potranno fare due mesi avanti, che
 » terminino li mesi diciotto dal giorno
 » dell' impegno, e non prima, e nel-
 » le sole due giornate di ciascuna set-
 » timana destinate a tal' effetto nella ta-
 » bella per ogni monte, nè potrà rinno-
 » varsi il pegno in altro tempo. Quan-
 » do si vorrà rinnovare qualche pegno,
 » chi vorrà farne la rinnovazione, pre-
 » senterà il bollettino al custode, il qua-
 » le vi farà il contrassegno, che indi-
 » chi essergli stato consegnato per rinno-
 » varlo. Il custode fatte le necessarie
 » annotazioni e diligenze, prescritte in
 » rapporto all' pegni da riscuotersi, ri-
 » spetto ai quali si osserveranno le stes-
 » se regole di sopra prescritte, e po-
 » tendosi liberamente fare la rinnova-
 » zione, troverà il pegno da rinnovarsi,
 » e lo consegnerà insieme col bolletti-
 » no di cartapeccora unito al pegno sud-
 » detto allo stimatore, per sottoporlo
 » alla nuova stima di esso, o anche de-
 » gli altri, se fosse pegno soggetto al-
 » la loro stima in comune; e se me-
 » diante il nuovo esame del pegno si
 » giudicherà dallo stimatore, che pos-
 » sa continuarsi la prestanza dal mon-
 » te nella somma datagli, lo stimato-
 » re di quel monte, ove si farà la rinno-
 » vazione, consegnerà il bollettone a chi
 » vuol rinnovare il pegno, e da questi
 » si porterà al sotto-cassiere dei pre-
 » stiti in quel monte, e dettato che
 » avrà lo stimatore, o suo ajutante il pe-
 » gno, per descriversi ne' libri dei pre-

» stiti dal rincontro del custode, e dall'
 » ajutante del computista, il predetto
 » sotto-cassiere darà il bollettino del pe-
 » gno nuovamente fatto alla parte, ri-
 » tenendo presso di se il bollettone an-
 » tedente, che si passerà al cassiere
 » per contanti. Se poi il pegno fosse
 » soggetto agli utili, in tal caso avu-
 » to che avrà la parte il bollettone dal-
 » lo stimatore, lo presenterà al sotto-
 » cassiere della riscossione di esso mon-
 » te, e conteggiati gli utili, ne farà il
 » pagamento in sue mani, restituendo-
 » si poi il bollettone dal medesimo al-
 » la parte, con notarvi in esso gli utili
 » pagati; il che seguito darà al sotto-
 » cassiere dei prestiti di detto monte il
 » bollettone con la sudetta annotazione,
 » il quale, dettato che sarà il pegno dal-
 » lo stimatore, o suo ajutante, come
 » sopra, consegnerà il nuovo bollettino
 » alla parte, ritenendo presso di se il
 » bollettone antecedente del pegno, che
 » poi consegnerà al custode, per unirlo
 » al bollettino precedente, e descriversi
 » da esso nel libro delle riscossioni, come
 » dovrà fare in appresso il sotto-cassiere,
 » al quale tanto il bollettino, che il bol-
 » lettone dovrà a tal' effetto restituirsi dal
 » custode, per essere conservati in fil-
 » za dal cassiere, come si è detto di
 » sopra in quanto all' effettive riscossi-
 » ni. Quando poi dallo stimatore, o da
 » tutti gli altri, se fosse pegno sogget-
 » to alla stima di tutti, non si volesse
 » far rinnovare il pegno con la stessa
 » prestanza data di prima, ma per mi-
 » nor somma, nel che non può da ve-
 » runo prescrivere legge alcuna agli sti-
 » matori, essendo i pegni a loro cari-
 » co, nel caso che non si vendessero,
 » allora si noterà dallo stimatore a ter-
 » go del bollettone il calo, che giudica
 » doversi fare nella prestanza, e con-
 » segnato detto bollettone alla parte,
 » si porterà da questa al sotto-cassiere
 » della riscossione, al quale pagherà la
 » somma espressa dallo stimatore nel
 » bollettone insieme con gli utili del
 » pegno, quando vi siano, secondo il
 » conteggio del sotto-cassiere, il quale
 » esatto che avrà il pagamento, lo no-
 » terà distintamente in esso bollettone,
 » cioè il calo pagato della prestanza da
 » se, e gli utili a parte, e successiva-
 » mente glie lo restituirà, perchè venga
 » passato al sotto-cassiere dei prestiti, dal
 » quale si farà dare il nuovo bollettino,
 » nel modo e forma di sopra prescri-
 » ta. Si ordina espressamente ai custodi
 » di far seguire le rinnovazioni nella
 » stessa mattina, o giorno, che verranno

» no loro presentati i bollettini per le
 » stesse rinnovazioni, senza far ritorna-
 » re chi vuol rinnovare con grave loro
 » incomodo in altro giorno, per far se-
 » guire la rinnovazione del proprio pe-
 » gno. E dovranno invigilare attenta-
 » mente i sindaci dei prestiti, accioc-
 » ché si osservi esattamente, e stabili-
 » mente questa ordinazione importan-
 » tissima, & necessaria per il comodo,
 » e sollievo de' poveri. Se però talora
 » verrà recato un bollettino di pegno da
 » rinnovarsi prima che ne sia venuto il
 » giorno della vendita, ma che sia per
 » susseguire immediatamente prima che
 » venga il giorno della rinnovazione, af-
 » fine che non si venda un tal pegno
 » in pregiudizio di chi l'avrà presen-
 » tato a tempo debito, si proibisce al
 » custode di ritenere il bollettino, ma
 » dovrà in vece annotare nel libro de'
 » pegni la partita di detto pegno, ac-
 » ciocchè non si ponga in vendita prima
 » dell'immediato giorno della rinno-
 » vazione, nel quale non comparendo
 » chi vuol rinnovare lo stesso pegno, si
 » esporrà in seguito senza ulterior rit-
 » tardo alla vendita. Affine poi che pos-
 » sa esservi il tempo per fare tutte le
 » rinnovazioni in giornata, si prescri-
 » ve, che nel tempo e nelle giornate
 » stabilite per le rinnovazioni non po-
 » tranno riceversi contemporaneamente
 » anche li pegni nuovi, o sia di pri-
 » ma prestanza; e perciò ad ognuno
 » de' ministri, che hanno ingerenza
 » nelle rinnovazioni suddette si proibis-
 » ce, sotto pena di essere irremissi-
 » bilmente licenziati dal servizio del
 » sacro monte, di fare nello stesso tem-
 » po, e di dar mano a fare qualche
 » pegno nuovo, quantunque piccolo.
 » Si ordina quindi al cassiere dei pre-
 » stiti, che non ardisca somministrare
 » veruna somma di denaro ai suoi gio-
 » vani sotto-cassieri per gli detti pegni
 » nuovi ne' giorni destinati alle rinno-
 » vazioni; e perchè dal cassiere si adem-
 » pia a ciò, dovrà il computista rica-
 » varne la pruova dall'osservare, e col-
 » lazionare le prestanze fatte nel gior-
 » no delle rinnovazioni con il libro del-
 » le riscossioni, e se le due somme bi-
 » lanceranno, sarà pruova, che non si
 » saranno ammessi de' pegni nuovi; se
 » poi vi sarà divario per gli cali, ed
 » utili di alcuni pegni rinnovati, allo-
 » ra converrà conteggiar questi a par-
 » te, per rilevare, se il divario proven-
 » ga dalle suddette due cause, ovvero
 » da pegni ammessi di nuovo. Per mag-
 » gior chiarezza, e precisione si ordi-

» na inoltre, che il giorno destinato
 » per le rinnovazioni lo scritturale del
 » computista debba nel principio di
 » ogni facciata del mastro dei prestiti
 » notare così = a di . . . rinnovazio-
 » ni =; e lo stesso dovrà farsi per le
 » medesime giornate nel libro delle ri-
 » scossioni dal sotto-cassiere; e servi-
 » ranno tali indicazioni, tanto per ve-
 » dere facilmente, se concordano le due
 » somme della prestanza e riscossione,
 » risultante dalle rinnovazioni, senza che
 » vi sia frammischiata alcuna prestanza
 » per pegni nuovi, quanto per fare,
 » che si possano con facilità rincontra-
 » re i pegni che si rinnovano.

CAPITOLO XLI.

*Delle riscossioni de' pegni,
 e pagamenti de' resti ed ordini
 da osservarsi in essi.*

» Per maggior comodità, e più
 » sollecita spedizione non si farà mai
 » il prestito, che nel medesimo tem-
 » po non si attenda dalli rispettivi cor-
 » rispondenti custodi de' quattro mon-
 » ti, ciascuno al suo banco separata-
 » mente, a restituire i pegni a colo-
 » ro, che vorranno riscuoterli; i quali
 » dovranno consegnare i bollettini a quel
 » custode, che in essi bollettini è de-
 » signato ed impresso, e se la stessa
 » persona consegnerà più bollettini ad
 » uno dei custodi, esso custode, o suo
 » ajutante li dovrà contare, ed in piedi
 » di essi porre il numero de' bollettini,
 » che gli si consegneranno; cioè se sa-
 » ranno per esempio sei, porrà in cia-
 » scuno di essi il numero 6, contras-
 » segnando detti numeri con qualche
 » segno particolare, ad effetto di rico-
 » noscere, che tutti quelli contrasse-
 » gnati in tal guisa sono stati dati dall'
 » istessa persona, per poterla poi spe-
 » dire tutto in un tempo, e farà sem-
 » pre segni diversi, acciocchè se più
 » persone daranno il medesimo nume-
 » ro di bollettini, non si confondano
 » tra di loro. Dopo dovrà rincontrare i
 » bollettini con le partite dei prestiti nelli
 » suoi libri, e soprassegnare in detti bol-
 » lettini, senza che la parte veda, la
 » qualità delle robe, e notarvi gli altri
 » segni, che fossero in margine delle
 » partite, per facilitare l'invenzione de'
 » pegni. Poi con detti bollettini bene
 » ordinati ritroverà i pegni da restituirsì,
 » e gli caverà fuori, distribuendo su le
 » tavole i pegni ordinarij ordinatamente
 » di tempo in tempo, e terrà gli ori,

» ed argenti, come anco le gioje, ed
 » altre cose minute in una canestra pres-
 » so di se, e lascerà li rami, ferri, e
 » pegni grossi, o sconci dentro alla porta
 » della camera, e sotto le tavole, o ban-
 » chi, come gli farà più comodo. Ri-
 » chiamerà ad uno ad uno i nomi scritti
 » ne' bollettini, cominciando dall' anno
 » più vecchio, e secondo che rispon-
 » deranno, dimanderà loro la qualità
 » delle robe contenute nel pegno, e se
 » concorderanno, farà pagare la presta-
 » za, ed utile del sacro monte, se vi
 » è, in mano del sotto-cassiere, il quale
 » a tergo del bollettino del pegno vi no-
 » terà con lettere grandi stese, e senza
 » veruna abbreviatura *pagato* col giorno
 » ed anno, e restituirà il bollettino al
 » custode, acciocchè riconosca, e sia
 » certo del pagamento fatto, scrivendo
 » poi ciascuno concordemente ne' suoi
 » libri un tal pagamento. Dopo la con-
 » segna del pegno fatta dal custode,
 » restituirà esso il detto bollettino del
 » pegno al sotto-cassiere, che porrà in
 » filza tanto il bollettino stampato, quan-
 » to l'altro di cartapecora, detto bol-
 » lettone, per conservarli, e osserverà
 » quel di più, che si è detto nei ca-
 » pitoli del cassiere, o de'custodi. Ognu-
 » no de' custodi dovrà descrivere egli
 » stesso di proprio carattere tutte le par-
 » tite de' pegni riscossi, che si dicono
 » di ori, e d' argenti, i quali sono sotto
 » la sna custodia particolare, e solo si
 » permette per minor briga de' mede-
 » simi, che nello stesso libro delle riscos-
 » sioni si descrivano dai loro gio-
 » vani sotto-custodi i pegni de' fagotti,
 » che stanno nelle mani di questi, sotto
 » però la loro dettatura. Se poi per in-
 » dispensabili occupazioni non potessero
 » i custodi talvolta far essi la suddetta
 » descrizione de' pegni d' ori, e di ar-
 » genti, non dovranno dispensarsi dal
 » dettarne le partite anche di questi ai
 » sotto-custodi, i quali dovranno scri-
 » vere sotto i loro occhj, acciocchè non
 » accadano sbagli. Siccome poi il libro
 » del custode è stato istituito principal-
 » mente per scoprire col di lui rincon-
 » tro gli errori, che venissero commessi
 » nel libro delle riscossioni, che si scri-
 » ve dal sotto-cassiere, così dovrà farsi
 » immancabilmente un tale rincontro;
 » e perciò sarà peso del custode di som-
 » mare le partite, che descriverà al suo
 » libro delle riscossioni in fine di cia-
 » scuna facciata, e di descrivere le due
 » somme de' pegni, e della moneta non
 » solo in abbaco, ma anche in lettere
 » per essere queste non soggette ad al-

» terazione, che non riesca visibile. Finita
 » l'operazione, farà immediatamente in
 » seguito il confronto del suo libro con
 » quello del sotto-cassiere, e concor-
 » dando i libri, dovrà formare il ristreto
 » delle somme di ciascuna facciata nel
 » libro del sotto-cassiere, per poi a piedi
 » delle stesse descrivere la somma di
 » tutta l'intera giornata, non in abba-
 » co, ma in lettere, e vi porrà anche
 » il suo nome; e lo stesso dovrà farsi,
 » e scriversi dal sotto-cassiere nel libro
 » del custode. Dovrà ciascun custode ser-
 » bare finchè stanno nelle sue mani i
 » bollettini de' pegni di ori, e d' argenti
 » ben custoditi in un cassetto a parte
 » con chiave distinta e diversa, tenen-
 » doli così separati dagli altri, che ap-
 » partengono al sotto-custode. E perchè
 » può accadere, che tanto il custode,
 » che il sotto-cassiere s' incontrino a sba-
 » gliare nello stesso modo qualche som-
 » ma ne' loro rispettivi libri, così per
 » non lasciar correre un simile errore si
 » è prescritto, che gli appuntatori deb-
 » bano risommare nel libro delle riscos-
 » sioni tutte le partite della giornata tanto
 » nel numero de' pegni, che nella mo-
 » neta, per vedere se stanno bene le
 » somme, e debbano sottoscrivere il loro
 » nome. Prima di restituire il pegno am-
 » monirà il custode in generale gli astan-
 » ti, che stiano bene attenti, acciocchè
 » niuno riceva il pegno dell' altro, men-
 » tre ciò accadendo per oscitanza di qual-
 » cuno, nè il custode, nè il monte sarà
 » tenuto a cosa alcuna, nè potrà essere
 » molestato per la restituzione di tal pe-
 » gno, che in tal guisa fosse potuta ac-
 » cadere, come si è detto di sopra nel
 » capitolo XXXIV delli custodi. Ed in
 » particolare avvertirà quegli, a cui re-
 » stituisce il pegno, che prima di partire
 » dalla presenza del custode, o suo aju-
 » tante, guardi bene il tutto, e l'os-
 » servi attentamente, e gli mostri sem-
 » pre gli ori, e le cose minute, per-
 » chè quando le parti saranno partite
 » senza querelarsi, nè il custode, nè il
 » monte sarà tenuto ad altro, ancorchè
 » le parti suddette non fossero partite
 » da quel monte, bastando per questo,
 » che non abbiano reclamato alla pre-
 » senza del custode, e del suo ajutante.
 » Ma quando il padrone del pegno, o
 » la persona, che ne farà il disimpe-
 » gno alla loro presenza avesse qualche
 » ragione di dolersi, per essere il pe-
 » gno mancante, non suo, o deterio-
 » rato, il custode lo tratterrà, per ese-
 » guire quanto dalli provvisori, sindaci
 » dei prestiti, o dalla congregazione sarà

» per determinarsi. Se chi fa l'istanza
 » non saprà la qualità delle robe, o non
 » concorderà in tutto, o in parte, non
 » gli restituirà il pegno, ma ne in-
 » formerà il sindaco dei prestiti, o in
 » sua mancanza l'archivista, in arbi-
 » trario del quale resterà di stabilire il
 » modo della restituzione del pegno, o
 » di ordinarne la ritenzione, nel qual
 » caso il custode ne farà nota in mar-
 » gine della partita del suo libro, spie-
 » gando la causa, per la quale non si
 » è restituito il pegno. Si renderà pe-
 » rò il bollettino del pegno, cassando-
 » si li soprassegni fatti, purchè però
 » non vi concorrano circostanze tali,
 » che possano indurre il sindaco, o l'ar-
 » chivista a far ritenere il bollettino,
 » mentre conoscendosi frode in casi si-
 » mili, come se taluno tentasse di ri-
 » scuotere un pegno, di cui avesse rit-
 »rovato a caso per le strade, o in al-
 » tro luogo il bollettino, e vi fosse so-
 » spetto, che l'avesse sottratto ad altri,
 » non dovrà restituirsì ad esso, ma con-
 » servarsi in archivio, per restituirsì al
 » padrone; ed avendo questo tale pagato
 » il denaro, gli si tratterrà anche
 » il denaro, che perderà, quando non
 » giustifichi essere innocente da ogni
 » frode e colpa. Quando concordasse in
 » parte, o verisimilmente potesse cre-
 » dere il sindaco, o l'archivista spetta-
 » re alla parte il pegno, o la persona
 » fosse cognita, e non capace d'ingan-
 » nare altri, potrà il sindaco, o l'archi-
 » vista a suo arbitrio farle restituire il
 » pegno con suo ordine da unirsi al
 » bollettino del pegno, senza verun ob-
 » bligo e sicurtà, con farsi però memo-
 » ria al libro dei prestiti della perso-
 » na particolare, a cui si restituisce; la
 » quale sempre resterà obbligata a ren-
 » derne conto a chi sarà di ragione in
 » caso di controversia. Se chi vuol ri-
 » scuotere dirà esser morto il padrone
 » del pegno, e non saprà la qualità
 » delle robe, dovrà far costare negli atti
 » del notaro del monte non meno la
 » morte del padrone del pegno, che il
 » consenso degli eredi, e verificare che
 » questi sieno tali, i quali dovranno
 » poi obbligarsi solidalmente, e dare
 » la sicurtà a favore di chiunque sarà
 » di ragione. Quando si dica da qual-
 » cuno avere diversi pegni al monte, e
 » non ricordarsi della qualità delle ro-
 » be contenute in un bollettino, o nell'
 » altro, esprimendo però tutte le ro-
 » be impegnate, se gli farà dar nota
 » in un foglio di tutte le robe, che asse-
 » rirà aver impegnate, e se tra le notate

» si troveranno scritte quelle comprese
 » nel bollettino, esibito e che confronti
 » nel nome ed abitazione dell'impegnan-
 » te, e in ogni altra circostanza, si po-
 » trà restituire il pegno senza obbligo
 » e sicurtà, giacchè per quanto si può,
 » non dovranno gravarsi le parti con la
 » stipulazione degl'istromenti d'obblighi
 » e sicurtà, dove non bisogna. Quando
 » alle partite de' pegni si troverà il =
 » *Retineatur* = si osserverà quanto si è
 » detto nel capitolo de' pegni delle ro-
 » be furtive. E le medesime regole do-
 » vranno osservarsi anco ne' pagamenti
 » de' resti de' pegni venduti a carico
 » del computista dei prestiti, che ne
 » tiene cura, il quale dovrà rimettere
 » i casi dubbiosi al sindaco, o all'ar-
 » chivista, ed ordinare poi i pagamen-
 » ti di detti resti al cassiere in quel
 » modo, che si è detto nel capitolo
 » del carico di detto computista. Se
 » nascerà controversia tra il custode, e
 » chi riscuote, sopra la qualità, o quan-
 » tità delle robe impegnate, il compu-
 » tista dei prestiti in assenza del sin-
 » daco, e dell'archivista, con far rin-
 » contrare le partite all'uno ed all'al-
 » tro libro, procurerà accomodare tal
 » differenza, e non si quietando le par-
 » ti, le rimetterà alla congregazione;
 » e quando vi sia colpa del custode, si
 » osserverà quanto si disporrà nel capi-
 » tolo de' pegni perduti, o deteriorati
 » in mano de' custodi. Se occorrerà re-
 » stituire alle parti i bollettini, per non
 » avere avuto effetto la riscossione, si
 » cancelleranno sempre, come si è detto,
 » i soprassegni fatti e notati in essi bol-
 » lettini dal custode per evitare le frau-
 » di, e si rimetteranno i pegni al luo-
 » go loro. Il cassiere per se stesso, e
 » per mezzo de' suoi ajutanti riceverà
 » le riscossioni delle prestanze, ed utili
 » a suo rischio, e se gli sarà portata
 » moneta falsa, onde abbia corso il ri-
 » schio d'inganno, gli sarà lecito ta-
 » gliarla, e restituirla così tagliata a chi
 » l'avrà recata, acciocchè non gli sia ri-
 » portata di nuovo.

CAPITOLO XLII.

*Delle vendite de' pegni, ed ordini
 da osservarsi in esse.*

» Acciocchè si possa continuare
 » la caritatevole opera della prestanza,
 » è necessario, che si dia esito ai pegni
 » vecchj, per dar luogo alli nuovi; e
 » però si è stabilito, che in fine dei
 » diciotto mesi dal giorno dell'impegno

» si vendano i pegni non riscossi nella
 » solita stanza della vendita ogni gior-
 » no della settimana, eccettuati i fe-
 » stivi, e quelli legittimamente impe-
 » diti, con principiarsene la vendita all'
 » ora prescritta per tutte le operazioni
 » del monte. Procureranno dunque in
 » ciascun giorno destinato alla vendita
 » ritrovarsi al luogo solito all'ora, co-
 » me sopra prescritta, l'ajutante del
 » cassiere della riscossione di quel cu-
 » stode, che venderà, lo stimatore, al
 » quale spetterà, secondo la tabella a
 » tal'effetto formata, ed affissa in cia-
 » scun monte, ed il custode che ven-
 » de, e finalmente il deputato estratto
 » alla vendita, senza l'assistenza del
 » quale non sarà mai permesso di ven-
 » dere. S'incarica specialmente il com-
 » putista dei prestiti d'invigilare alla
 » spedita vendita de' pegni, quando ne
 » sia scaduto il tempo; e però dopo
 » che dal ragguagliante del medesimo
 » computista se ne sarà dettata la no-
 » ta a quello del custode, per esporli
 » alla vendita, deve il computista rin-
 » contrare egli stesso su i mastri, se i
 » pegni da vendersi sono stati dettati
 » con ordine, nessuno eccettuato. E nel
 » caso che per qualche ordine partico-
 » lare, anche della stessa congregazione,
 » di taluni se ne fosse sospesa la ven-
 » dita, dovrà formarne un' esattissima
 » lista, descrivendoli con quella stessa
 » espressione, con cui sono notati nei
 » libri mastri, o tal lista dovrà legge-
 » re in congregazione ogni quindici
 » giorni, e dovrà sempre riportare, e
 » leggere nelle susseguenti liste li me-
 » desimi pegni, fintanto che saranno
 » venduti, affinchè la piena congrega-
 » zione si ricordi di far esporre senza
 » dilazione alla vendita gli stessi pegni,
 » secondo il solito ordine, che viene
 » prescritto ne' presenti statuti; ed af-
 » finchè apparisca, che il computista
 » abbia ciò eseguito, dovrà nell'atto
 » stesso della congregazione farsi sotto-
 » scrivere, dopo che l'avrà letta, la li-
 » sta dal deputato segretario; e di tut-
 » te queste liste, così sottoscritte, ne
 » formerà filza da esibirsi ad ogni or-
 » dine de' superiori. Ma perchè potreb-
 » be accadere, che il computista per
 » qualche suo privato fine, o rispetto
 » trascurasse di fare, e leggere tali li-
 » ste nella congregazione al tempo pre-
 » fissso, s'impone a lui la pena di uno
 » scudo per ogni pegno, che tralascias-
 » se di riportare in detta lista, e leg-
 » gere in congregazione, e per ogni
 » volta che commettesse una tale man-

» canza, non ammessa alcuna scusa di
 » dimenticanza, e di sbaglio; e di scu-
 » di cinque per ogni volta che trala-
 » sciasse di leggere al tempo debito la
 » stessa lista; e tali pene non potran-
 » no rimettersi neppure dalla piena con-
 » gregazione, sotto l'obbligo ai deputati
 » di ri farle del proprio in caso, che non
 » le facessero esigere, essendone avvertiti
 » dal primo sindaco dei prestiti, al quale
 » s'incarica d'invigilare, e d'incumbere
 » per l'esatta osservanza di questo provve-
 » dimento, all'esecuzione del quale do-
 » vranno anche attendere gli'altri suoi
 » colleghi. Ma perchè talvolta il trop-
 » po eccessivo rigore delle leggi cagio-
 » na degl'inconvenienti, così viene
 » permesso alla congregazione di poter
 » usare l'arbitrio di concedere in alcuni
 » casi particolari la sospensione di es-
 » porsi alla vendita alcun pegno per
 » qualche giusto motivo, oltre il tem-
 » po della sua maturazione; ma un si-
 » mile arbitrio non potrà estendersi ol-
 » tre lo spazio di due mesi, e non po-
 » trà mai concedersi una tale dilazione
 » se non a pluralità di voti segreti dei
 » deputati intervenienti alla congrega-
 » zione per via del solito bossolo sotto
 » pena di nullità dell'atto, e di colpo-
 » sa contravvenzione ai presenti statuti.
 » Si terranno in pronto le liste delle
 » vendite, fatte dal computista e custo-
 » de, l'altra dal cassiere, e la terza
 » dai deputati, trascritte tutte in tre
 » libri separati; e subito giunto il de-
 » putato si scioglieranno, ed apriranno
 » alla sua presenza ordinatamente di
 » mano in mano i pegni da vendersi,
 » principiandosi dalli più vecchi, e si
 » rincontreranno le robe con le partite
 » de' libri suddetti, e non trovandosi
 » tali, quali saranno descritti, o sco-
 » prendosi mancanti in parte, si farà
 » rincontrare la partita dei prestiti ne'
 » libri del computista, o custode per
 » correggerne la partita ne' detti libri del-
 » le vendite; e quando vi fosse in real-
 » tà dopo un tal rincontro diversità,
 » o mancanza, in tal caso il deputato
 » ne sospenderà la vendita per riferirla
 » alla congregazione, la quale farà sup-
 » plire al custode la mancanza, ovvero
 » allo stimatore, se da questi sarà pro-
 » venuta, con far successivamente por-
 » re in vendita il suddetto pegno man-
 » cante, o diverso dalla specie descritta.
 » Terminato il rincontro, lo stimatore
 » con licezza del deputato dichiarerà la
 » somma, per la quale dovrà porsi il
 » pegno all'incanto, sulla quale uno
 » de' suoi ajutanti incanterà il pegno,

„ procedendo sempre lentamente , ac-
 „ ciocchè fatta l'offerta da un compra-
 „ tore , possano gli altri aver campo di
 „ aumentarla a beneficio del padrone
 „ del pegno ; e prima che si deliberi,
 „ si aspetterà la licenza del deputato di
 „ deliberarlo. Deliberato che sarà il pe-
 „ gno , il deputato scriverà il nome di
 „ quegli , al quale sarà deliberato con
 „ le circostanze necessarie per ritrovar-
 „ lo , quando bisognasse nel suo libro,
 „ dove scriverà anche il prezzo , per il
 „ quale sarà stato deliberato il pegno ,
 „ e se avrà pagato , o data arra. Il sot-
 „ to-cassiere parimenti tirerà fuori nel
 „ suo libro la stessa somma , e noterà
 „ in libro a parte il nome , e cognome
 „ della persona , alla quale sarà stato
 „ deliberato il pegno , ed il pagamento,
 „ ovvero arra data ; nè prenderà mino-
 „ re arra , che di un giulio per scudo
 „ del prezzo offerto ; poichè in caso di-
 „ verso sarà tenuto del proprio a sup-
 „ plire la mancanza , quando il com-
 „ pratore non pagasse nel termine pre-
 „ fissso l'intera somma , avvertendo di
 „ non errare , nè di farsi ingannare nel
 „ ricevere monete false , o cedole alte-
 „ rate , o del tutto false , poichè ciò
 „ anderà a rischio del cassiere suo prin-
 „ cipale in quanto al monte , dovendo
 „ poi esso sotto-cassiere reintegrare del
 „ danno il cassiere. Dovrà ciascun com-
 „ pratore , che avesse data l'arra , den-
 „ tro il termine di giorni dieci dal gior-
 „ no della delibera del pegno , pagare
 „ in mano del cassiere dei prestiti l'in-
 „ tiero prezzo della delibera , mentre
 „ passati i giorni dieci non si riceverà ,
 „ ma sarà perduta l'arra , proibendosi
 „ espressamente al cassiere di ricevere
 „ il compimento del prezzo dopo detto
 „ tempo ; il che nell'atto della vendita
 „ avrà la carità il sotto-cassiere di av-
 „ vertire a qualche forastiere , che aves-
 „ se offerto , o ad altra persona , ch'
 „ egli crederà non pratica di tal legge ,
 „ benchè se mai questo avviso si om-
 „ mettesse , ciò non servirà di ragione
 „ ad alcuno per ricuperare il pegno de-
 „ liberatogli dopo scorsi li giorni dieci
 „ suddetti , essendo tenuto ciascuno ,
 „ che concorre ad offerire al monte ,
 „ sapere , o informarsi delle sue leggi ,
 „ alle quali egli in tal caso si soggetta.
 „ Passati i giorni dieci , e non pagatosi
 „ dal compratore l'intero prezzo del
 „ pegno , nella prima vendita seguente
 „ infallibilmente si porrà nuovamente
 „ alla vendita , e l'arra suddetta perdu-
 „ ta dal compratore anderà a beneficio
 „ del padrone del pegno , purchè il

„ monte sia reintegrato della prestan-
 „ za e degli utili. Quelle arre però , che
 „ dopo la prima potessero perdersi in
 „ appresso sopra il medesimo pegno ,
 „ dovranno andare a vantaggio del mon-
 „ te , come altrove si è stabilito. Il so-
 „ pravano di ciascun pegno venduto ,
 „ detratto il capitale , e gli utili del
 „ monte , si conserverà per il padrone
 „ del pegno , ad effetto di consegnarlo
 „ al medesimo nella maniera detta di
 „ sopra , quando verrà a prenderlo ; e
 „ finchè il padrone non venga , ancor-
 „ chè non venisse mai , rimarrà sem-
 „ pre appresso il monte , come cosa sua
 „ propria , senza che alcun altro possa
 „ pretendervi ragione , nè levarlo in for-
 „ ma alcuna sotto qualsivoglia titolo ,
 „ o pretesto del monte. Per regolare il
 „ conto de' sopravanzi si osserverà quan-
 „ to viene ordinato nel capitolo XLV.
 „ Se al pegno , che s'incanterà , non
 „ vi sarà oblatore alcuno , ovvero es-
 „ sendovi , non offerirà tanto , che cuo-
 „ pra il capitale , ed utili del monte ;
 „ si osserverà quanto si è detto di so-
 „ pra al capitolo dello stimatore. Non
 „ sarà lecito agli ufficiali , o ai mini-
 „ stri del monte l'offerire , e comprare
 „ per se stessi , o per altri , ne anche
 „ per mezzo d'interposta persona sotto
 „ pena di perdere il prezzo e pegno
 „ comprato , da applicarsi irremisibil-
 „ mente al medesimo monte ; nella
 „ qual pena si dichiara , che saranno
 „ incorsi i detti ufficiali e ministri qua-
 „ lunque volta alcuno di loro si trove-
 „ rà avere appresso di se roba venduta
 „ all'incanto nello stesso monte , an-
 „ corchè allegassero di averla comprata
 „ da altri , o ne rendessero altra ragio-
 „ ne ; quando però detta ragione non
 „ dipendesse dalla necessità del servi-
 „ zio , rispetto al cassiere , in que' pe-
 „ gni , che non saranno ancora riscossi
 „ da' compratori , de' quali egli ne di-
 „ venta custode. Sarà però lecito al de-
 „ putato alla vendita , quando conosca
 „ l'offerte basse , offerire , o far offe-
 „ rire in nome di detto monte dalli
 „ ministri assistenti una , o più volte ,
 „ come gli parerà espediente , per far
 „ crescere le offerte a beneficio de' pa-
 „ droni , ma in tal caso , qualora il
 „ pegno resti deliberato al ministro of-
 „ ferente , non s'intenderà la vendita
 „ effettuata , ma differita ad un'altra
 „ volta da subastarsi , come meglio pa-
 „ rerà al deputato. Al quale sarà anche
 „ lecito di far differire la vendita di
 „ qualche pegno di molto valore , se
 „ vedrà non esservi concorrenti a pro-

» posito per fare una giusta offerta, e
 » di un tale arbitrio potrà solo servirsi
 » per una volta, e per un ragionevole
 » motivo. Potrà il medesimo deputato
 » far subastare un pegno prima, o do-
 » po dell' altro, purchè tutti egualmen-
 » te sieno destinati a vendersi nella stes-
 » sa vendita, e potrà ancora congiunge-
 » re due pegni insieme, quando si sa-
 » rà di certo, che sieno del medesi-
 » mo padrone, ovvero dividere un peg-
 » no solo in due, come giudicherà col
 » consiglio dello stimatore essere più
 » espediente, dovendo tutti unitamente
 » procurare, che qualunque pegno si
 » venda al miglior prezzo, che sia pos-
 » sibile a beneficio, e vantaggio del pa-
 » drone. Se il padrone del pegno com-
 » parirà col bollettino, mentre il suo
 » pegno sta per deliberarsi, o quando
 » anche sia deliberato, e data l'arra,
 » purchè non sia totalmente pagato: il
 » prezzo, e consegnato il pegno al com-
 » pratore, dovrà essere preferito il pa-
 » drone, o con deliberare detto pegno
 » allo stesso per la somma, che impor-
 » ta il capitale, e l'utile del monte,
 » qualora non sia stato deliberato ad
 » altri, o con surrogare il padrone in
 » luogo del compratore, al quale si
 » farà rendere dal padrone l'arra, e
 » quella parte del prezzo, che avesse
 » pagata insieme con il pregio dell'in-
 » canto, pagato allo stimatore, e si la-
 » cerà il bollettino. Quando però il
 » pegno fosse interamente pagato, e
 » consegnato al compratore, gli offi-
 » ziali del monte non dovranno inge-
 » rirsi per ritrattarne la vendita, se
 » per via di amorevolezza non pos-
 » sono concordare le parti fra loro;
 » anzi dovranno sempre difendere le
 » compre legittimamente fatte in si-
 » mili vendite, con far imprimere an-
 » che nelle tele, ed altre robe, quando
 » venga ricercato dai compratori, il
 » marco del monte, acciocchè siano as-
 » sicurati dai gabellieri, secondo la so-
 » lita esenzione delle robe comprate
 » all' incanto al sacro monte. E con-
 » verrà mantenere a' compratori la roba
 » tale quale si venderà a carico dello
 » stimatore, e del padrone del pegno
 » in caso, che il monte si trovi in-
 » gannato; purchè però il compratore
 » prima di partire dalla vendita ricla-
 » mi, e faccia costare non essere il
 » pegno tale, o pure quando va a pren-
 » derlo prima di partire dalla cassa,
 » mentre dopo che l'avrà portato via,
 » e sarà partito da detti rispettivi luo-
 » ghi non si ammetterà verun ricorso,

Bull. Rom. Tom. III.

» ancorchè provasse l' identità del pegno
 » comprato, non dovendosi aprire stra-
 » da alcuna alle frodi de' compratori
 » in pregiudizio de' padroni de' pegni,
 » e degli stimatori. Perciò sarà peso di
 » ciaschedun compratore osservare bene
 » i pegni, che comprerà, e la loro
 » precisa qualità nell'atto che li rice-
 » verà, o dal sotto-cassiere alla vendi-
 » ta, oppure dal cassiere nella stanza
 » della cassa; del che se dubitasse,
 » rilascerà il pegno in mano del cas-
 » siere, e ne farà ricorso alla congre-
 » gazione, la quale farà riconoscere il
 » pegno sudetto, e ritrovato non essere
 » di quella qualità, per cui si è vendu-
 » to, farà restituire il prezzo, o arra al
 » compratore, e farà reintegrare il danno
 » dallo stimatore, che poi se ne potrà ri-
 » valere contro il padrone del pegno. In
 » queste vendite non si ammetterà pre-
 » testo di lesione, ancorchè enormissima,
 » per rescinderle. Nel luogo della vendita
 » non sarà lecito senza particolar decreto
 » della congregazione il vendere altre
 » robe fuori che le impegnate al mon-
 » te; e quando pur se ne concedesse
 » licenza dalla congregazione per qual-
 » che causa urgente, non si venderan-
 » no se non dopo finita la vendita or-
 » dinaria de' pegni del monte, la quale
 » durerà tanto, quanto parerà al de-
 » putato, e finchè saranno deliberati
 » tutti i pegni posti in lista da ven-
 » dersi in quel giorno. Nello stesso luo-
 » go destinato per la vendita de' pegni
 » non si permetterà alcun altro traf-
 » fico, nè il deputato accorderà, che
 » si faccia alcun contrasto, ma deci-
 » derà esso le differenze, che potran-
 » no occorrere, ed ognuno dovrà quie-
 » tarsi alla di lui determinazione. Se
 » vi fosse da vendere qualche pegno di
 » gran valore, e si dubitasse di non
 » poterlo deliberare per giusto prezzo
 » al solito incanto, ad arbitrio del de-
 » putato, e col consiglio dello stima-
 » tore si affiggeranno per Roma gli edit-
 » ti, con far noto al pubblico, che vi
 » è la tal roba da vendere al monte
 » in mano del cassiere dei prestiti
 » in tal giorno ec., e così dovrà ese-
 » guirsi. Dopo la vendita, i pegni,
 » che saranno stati pagati interamente,
 » si consegneranno ai compratori, e gli
 » altri si rivolgeranno come stavano col
 » loro bollettino di cartapeccora, e si
 » custodiranno dal cassiere per dieci
 » giorni. Se in questo frattempo non
 » verranno interamente pagati, si tor-
 » nerauno a mettere all' incanto nella
 » prima seguente vendita. In fine dei

U u 2

» diciotto mesi, dopo che il custode
 » avrà finito di vendere tutti i suoi pe-
 » gni vecchi, si venderanno ancora
 » quelle robe, che gli avvanzeranno in
 » mano, senza che abbia certezza de'
 » padroni per porre il prezzo di esse
 » a credito del monte in conto a parte
 » alla partita de' disavanzi.

CAPITOLO XLIII.

*Della proroga delle vendite de' pegni
 particolari, e della licenza di
 vendergli innanzi al tempo.*

» Si permette alli deputati alle
 » vendite di far prorogare la vendita
 » di qualche pegno da una vendita al-
 » l'altra, qualora giudicassero troppo
 » vile l'offerta; ma il sospenderla ul-
 » teriormente, anche per ragionevole
 » causa, spetterà solamente alla con-
 » gregazione, la quale non potrà pro-
 » rogarla, se non per il tempo e nel
 » modo, che viene ordinato nel capi-
 » tolo delle vendite. Accadendo, che
 » talvolta da alcuno si faccia istanza,
 » che prima del tempo si esponga alla
 » vendita un qualche di lui pegno,
 » non potrà ciò eseguirsi giammai sen-
 » za l'espressa licenza della congrega-
 » zione, dalla quale non dovrà conce-
 » dersi, se non sarà caso molto pre-
 » gante e compassionevole, e senza che
 » sia moralmente certa, che quegli,
 » da cui si fa l'istanza, sia il vero
 » padrone del pegno, nel che dovrà
 » usare ogni maggiore circospezione e
 » cautela, quando specialmente si tratta
 » di pegni, che non hanno passato l'an-
 » no; e dovrà avvertirsi a chi fa tale
 » ricerca, che il pegno sarà venduto
 » al maggior oblatore, ancorchè l'of-
 » ferta non giungesse alla somma, ch'
 » egli pretende, e si farà sempre una
 » tal vendita nel tempo e luogo della
 » vendita ordinaria de' pegni col mezzo
 » del solito incanto, e non mai altri-
 » menti. Si noterà la vendita di un tal
 » pegno ne' rispettivi libri di quell'an-
 » no, in cui ne caderebbe la vendita
 » ordinaria, con l'espressione d'essersi
 » venduto d'ordine della congregazione
 » ad istanza del padrone, il quale pe-
 » rò dovrà portare prima il bollettino
 » del pegno al custode, senza del quale
 » non si venderà lo stesso pegno.
 » Seguita che ne sarà la vendita, il
 » padrone del pegno ricupererà dal cu-
 » stode il bollettino, e potrà esigere il
 » sopravanzo secondo il solito ordine.
 » Nel resto non potrà mai il custode,

» nè verun altro ministro, e neppure
 » alcuno de' deputati ed ufficiali con-
 » tribuire al disordine di rendere, o
 » dar mano alla vendita di simili pe-
 » gni prima della scadenza fuori del
 » tempo, e luogo della vendita, e sen-
 » za il pubblico incanto sotto pena, se
 » saranno ministri, di essere licenziati
 » dal servizio del luogo pio, ancorchè
 » ne venissero autorizzati da qualsisia
 » deputato, essendo riservata una tale
 » facoltà per molti rilevanti motivi alla
 » sola congregazione nel modo detto di
 » sopra.

CAPITOLO XLIV.

Degli utili del monte.

» Benchè le spese, che oggidì
 » sono necessarie a questa opera per il
 » grandioso di lei aumento, siano
 » gravissime, e fosse per tal ragione
 » prima permesso al monte d'esigere il
 » due per cento per gli pegni dalla som-
 » ma di scudi dieci in su; ciò non
 » ostante migliorata di mano in mano
 » la condizione del monte, con decreti
 » della congregazione si è determinato
 » in appresso il gratuito impronto delle
 » prestanze sopra i pegni sino all'ul-
 » terior somma di scudi trenta inclusiva-
 » mente. Perciò il cassiere dei prestiti
 » ragguaglierà gli utili suddetti dalla
 » somma della prestanza sopra ciascun
 » pegno, quando oltrepassi gli scudi
 » trenta di prestanza fino a qualsivo-
 » glia somma alla ragione di scudi due
 » l'anno per ogni cento scudi di pre-
 » stanza, e nulla esiga per detti utili
 » dalli scudi trenta in giù, ma pren-
 » da unicamente la sola prestanza.

CAPITOLO XLV.

*Del conto, e pagamento
 de' sopravanzi.*

» Per ben regolare il conto de' so-
 » pravanzi da restituirsi ai padroni de' pe-
 » gni, i quali vengono dal sotto com-
 » putista tirati fuori nel libro della ven-
 » dita del cassiere, dopo che la me-
 » desima è terminata, dividendosi il
 » detto libro in quattro colonne; nella
 » prima delle quali si descrive tutto il
 » ritratto della vendita di ciascun pe-
 » gno, nella seconda il denaro della
 » prestanza, nella terza gli utili, e nel-
 » la quarta il sopravanzo, che quando
 » passi lo scudo si deve notare in let-
 » tere, e non in abbaco, dovrà il nuo-

» vo ispettore deputato alla scrittura
 » riconteggiare, o ogni giorno, o al-
 » meno in fine di ogni settimana per
 » tutti li pegni venduti le quattro par-
 » tite dette di sopra, per verificare se
 » sieno state divise a dovere. Terrà il
 » detto ispettore uno stracciafoglio, in
 » cui dovrà formare questi conteggi,
 » affinché possa vedersi dai superiori,
 » ch'egli ha veramente praticata una
 » così necessaria diligenza; e potrà farsi
 » aiutare per tutto questo da un giova-
 » ne di abilità, e fidezza da depu-
 » tarsi dalla congregazione a contenta-
 » mento dello stesso ispettore. L'ispet-
 » tore dovrà sottoscrivere in fine della
 » settimana nel detto libro della ven-
 » dita del cassiere, descrivendo le som-
 » me anche in lettere. Al fine d'ogni
 » trimestre si farà il solito ristretto ge-
 » nerale, composto dei suddetti ristretti
 » particolari di ciascuna settimana, e
 » verrà sottoscritto dal sindaco, com-
 » pusista, cassiere, e dall'istesso ispet-
 » tore; e si farà l'annotazione d'essere
 » state descritte nel libro d'entrata del
 » cassiere ai loro conti particolari le tre
 » partite della prestanza recuperata,
 » degli utili, e de' sopravanzi, quali ri-
 » sulteranno dal ristretto medesimo. In
 » questa maniera non potrà nascere er-
 » rore nello stabilire i sopravanzi, o
 » resti de' pegni, premessa la diligenza,
 » che dovranno usare gli appuntatori
 » di verificare la giusta somma della
 » prestanza, e di conteggiare nuova-
 » mente la giusta quantità degli utili,
 » dalle quali due partite verificate deve
 » risultare il giusto sopravanzo, o resto.
 » Perchè poi non nasca errore nell'
 » l'uscita del denaro per il pagamento
 » di questi resti, o sopravanzi, nel li-
 » bro magistrato, ed autentico eretto
 » di nuovo, e addetto alla cassa, deb-
 » bono sempre descriversi con ogni
 » esattezza dal giovane deputato spe-
 » cialmente a tale incombenza i pa-
 » gamenti già fatti, e verificati dallo
 » stracciafoglio del cassiere, e dai bol-
 » lettini da lui ritirati dopo il pagamen-
 » to fatto dei loro resti, a tenore degli
 » ordini scritti nei medesimi bollettini.
 » In fine della settimana deve l'ispet-
 » tore verificare i pagamenti fatti dal
 » cassiere in vista de' suddetti ordini,
 » rincontrandoli ad uno ad uno coi ri-
 » spettivi libri di vendita. Lo stesso de-
 » ve farsi a parte dal computista; e
 » trovando che gli ordini sono stati tratti
 » a dovere, l'uno e l'altro ne daranno
 » credito al cassiere nel suo registro,
 » sottoscrivendosi con enunziare la som-

» ma de' pagamenti in lettere, e si ri-
 » tireranno dal computista gli ordini,
 » che dallo stesso verranno dati al de-
 » putato archivista per conservarli. Si
 » annoterà poi nel registro del cassie-
 » re, ch'egli se n'è dato credito nella
 » sua uscita, individuando le carte,
 » ove ne avrà descritta la partita in suo
 » credito.

CAPITOLO XLVI.

*Del modo di rinnovare i bollettini
 perduti de' pegni, e delle sicurtà
 da darsi per questo, o altro conto.*

» In ogni caso che si abbia a re-
 » stituire alcun pegno, o pagare resto
 » a' padroni senza il primo bollettino
 » originale, o perchè sia perduto, o
 » perchè sia in mano d'altri, e non si
 » possa avere, dovrà chi comparisce es-
 » sere bene esaminato dal computista
 » dei prestiti sopra la qualità della ro-
 » ba, tempo, e somma imprestata, con
 » pigliarne, e farne memoria in scrit-
 » to, quando non si possa trovar su-
 » bito essa partita; avvertendo però di
 » non far tralasciare la ricerca nello stes-
 » so tempo, quando non vi sia impe-
 » dimento, che l'obblighi a differirla;
 » e ciò per assicurare il padrone del
 » pegno, potendogli sempre esser riscos-
 » so di momento in momento da chi
 » ha trovato, o ritiene presso di se il
 » bollettino originale, e specialmente se
 » è qualche forastiere, usando anche in
 » ciò tutta l'attenzione, vigilanza, e ca-
 » rità. Trovata la partita, e restando
 » questa aperta e non raggiagliata, vi
 » faccia subito il = retineatur =; fac-
 » cia stendere il duplicato del bolletti-
 » no in carta reale, di cui debbono
 » sempre farsi; ne dia il rincontro a
 » chi vuole apporre il = retineatur =,
 » e lo mandi al custode per mezzo
 » della stessa persona, che l'avrà richie-
 » sto, il quale riconosciuto esservi il
 » pegno, vi porrà anch'esso nel suo li-
 » bro il = retineatur =, come si è det-
 » to di sopra; il che seguito licenzie-
 » rà la persona suddetta, assicurando-
 » la, che è fermato il pegno. Il rian-
 » tro del duplicato si conserverà da quel-
 » la persona, a di cui istanza si è fat-
 » to il duplicato; e questo si riterrà dal
 » custode, per consegnarlo al deputato
 » archivista, ad effetto di ritenerlo pres-
 » so di se, e far ciò, che si è detto
 » altrove, ed in particolare al capito-
 » lo XVI dell'offizio dell'archivista, do-
 » vendo però stare avvertito chi ha fat-

» to porre il = retineatur = di conser-
 » vare il rincontro datogli dal compu-
 » tista, mentre senza di questo dal de-
 » putato archivista non se gli consegne-
 » rà il duplicato. Se poi il pegno fosse
 » stato venduto, se vi fosse sopravanzo,
 » si osservi dal computista ciò, che di
 » sopra si è prescritto nel capitolo XLI.
 » E quando per mancanza del compu-
 » tista, e custode si riscuotesse il pe-
 » gno da altri, non ostante il = reti-
 » neatur =, e si esigesse il resto, sa-
 » ranno sempre essi tenuti al rifaci-
 » mento del danno a favore di chi avrà
 » fatto apporre il = retineatur =. Se chi
 » avrà fatto apporre il = retineatur =
 » vorrà riscuotere il pegno, o esigerne
 » il resto, se fosse venduto, presenterà
 » all'archivista il rincontro datogli dal
 » computista, che su la traccia del rin-
 » contro farà ritrovare il duplicato nella
 » filza. E quando sia passato un anno
 » dal giorno dell'impegno, prima del
 » qual tempo non si farà restituire ve-
 » run pegno ad alcuno, farà scrivere in
 » corpo del duplicato = si rinnovi =
 » quando non voglia disimpegnarsi, e
 » sia prossima la vendita del pegno, o
 » = si restituisca il pegno = ovvero se
 » fosse venduto = si paghi il sopravanzo
 » del presente pegno colla solita si-
 » curtà nel termine di giorni dieci; e
 » vi farà porre la giornata, mese, ed
 » anno, e si sottoscriverà, e consegne-
 » rà poi il suddetto duplicato a chi lo
 » ricerca; il quale si porterà dal nota-
 » ro del monte per la sicurtà, che da
 » questo si prenderà a rischio suo, e
 » del suo officio. Se per altro il pegno
 » sarà venduto, si presenterà prima il
 » duplicato al computista, che vi se-
 » gnerà il resto, o sopravanzo, che ser-
 » virà di regola al notaro nel prendere
 » la sicurtà. Nell'istromento da rogarsi
 » il padrone del pegno giurerà quello
 » esser suo, ed in sua assenza lo farà
 » il di lui procuratore con mandato spe-
 » ciale fatto a tal' effetto; ma se sarà
 » erede di chi avrà fatto apporre il =
 » retineatur =, e che ciò resti provato
 » legittimamente, sarà sufficiente il so-
 » lo obbligo, e sicurtà solidale da darsi
 » dell'istromento, dovendosi obbligare
 » ciascuno, che in tal guisa vorrà esi-
 » gere il resto, riscuotere, o rinnova-
 » re il pegno, di restituirlo a chiun-
 » que sarà di ragione, o pretendesse
 » esser suo, purchè, e conforme sarà
 » di ragione ad ogni ordine, o manda-
 » to del giudice del sacro monte, al
 » che il fidejussore, che si presterà,
 » dovrà solidalmente obbligarsi; ed in

» questo starà ben cautelato il notaro,
 » mentre in caso diverso sarà egli te-
 » nuto a tutti i danni, ed interessi non
 » meno a favore del monte, che di
 » qualsivoglia altra persona, che fosse
 » restata pregiudicata. Si dovrà pure
 » prima di rilasciarsi il pegno a chi
 » ha il duplicato, far seguire la stima
 » del suo giusto valore almeno da due
 » stimatori, a' quali dovrà tenersi oc-
 » culta la prestanza fatta su detti pe-
 » gni, e questo a fine che possa risa-
 » persi qual somma debba restituirsi,
 » a chi veramente avesse diritto su detti
 » pegni, in compenso del pegno, che
 » più non potesse ricuperarsi da chi
 » l'avesse esatto in vigore del duplica-
 » to; e però il notaro dovrà esigere da
 » chi ricupererà il pegno in vigore del
 » duplicato, e dalla sua sicurtà l'obbli-
 » go di rendere il monte indenne, e
 » di rilevarlo dalle molestie. Con que-
 » ste cautele, nel caso che siasi per-
 » duti i bollettini originali, dentro il
 » tempo prefisso dall'archivista, si farà
 » la restituzione, o rinnovazione del pe-
 » gno, o si pagherà il sopravanzo, e
 » non altrimenti. Avrà però la facoltà
 » l'archivista, quando quegli, che avrà
 » fatto apporre il = retineatur = ritro-
 » vasse il bollettino del pegno, di far-
 » gli restituire, o rinnovare il pegno,
 » o pagargli il resto senza verun'obbli-
 » go, o sicurtà, notando dicontra alla
 » partita del suo libro la restituzione
 » fattane coll'originale, e strappando il
 » rincontro dato dal computista, ed
 » unirà il duplicato con detto bolletti-
 » no originale, mediante il quale po-
 » trà riscuotersi, o rinnovarsi, ovvero
 » esigerne il sopravanzo, osservando in
 » questa parte ciò, che deve fare ogni
 » altro, come se non vi fosse mai sta-
 » to il = retineatur =. Potrà l'archivista
 » per giuste e ragionevoli cause proro-
 » gare a suo arbitrio il tempo prefisso
 » nel duplicato, quando in questo frat-
 » tempo non avesse avuto il suo effetto.
 » L'obbligo, e sicurtà solidale, come
 » si è detto sopra, si dovranno esigere
 » anche in alcuni casi; benchè si esi-
 » bisse il bollettino originale, come sa-
 » rebbero i seguenti. Primo quando il
 » bollettino fosse di persona certa, cioè
 » che si dichiarasse nella partita del pe-
 » gno la di lui pertinenza all'impegnan-
 » te, e questi fosse morto, e qualcuno
 » comparisse come di lui erede, e ne
 » verificasse la qualità ereditaria. Secon-
 » do, quando si abbia la notizia, che
 » altri vi pretenda, o possa avervi co-
 » lorata ragione, dovendosi in dubbio

» restituire il pegno a chi mostra mag-
 » giori indizj d'esserne il padrone, pur-
 » ché dia sicurtà, come sopra di stare
 » a ragione con l'altro pretendente; ed
 » il determinare chi prevalga negl' in-
 » dizj del dominio sarà riposto in arbi-
 » trio dell'archivista, il quale ne' casi
 » molto dubbj ne dovrà sentire il pa-
 » rere della congregazione, o rimette-
 » re le parti, che non si acquistassero
 » al giudizio del giudice del sacro mon-
 » te. Terzo, quando per qualche varie-
 » tà dell'istante nel riferire la qualità
 » della roba, o la persona, che ne avrà
 » fatto l'impegno, o per altro rispetto
 » possa cadere sospetto di frode. Quar-
 » to, quando dopo aver perduto il bol-
 » lettino originale, e ricevuto il dupli-
 » cato avesse trovato l'originale, e per
 » qualche giusta cagione non potesse
 » riportare detto duplicato per unirlo
 » all'originale. Quinto, quando nel pe-
 » gno si trovasse più roba della scritta
 » nel libro dei prestiti, e che il riscuo-
 » tente affermi appartenere al medesimo
 » pegno, ma essere stata tralasciata di
 » scrivere per errore. Sesto, quando si
 » trovasse rimasto, o sul banco, o in
 » mano del custode qualche pegno, o
 » parte di quello senza nome, o roba
 » mischiata con pegno diverso per er-
 » rore, quale la parte riconosca esser
 » sua, e ne dia qualche verisimile in-
 » dizio, che all'archivista non paja suf-
 » ficiente. Nelli quali casi senz'altro mi-
 » nistero del computista, l'archivista a
 » tergo del bollettino originale, se vi
 » sarà, e se non in carta proporzionata
 » ordini al notaro, che riceva l'obblig-
 » go, e sicurtà, notando la causa, e
 » ponga il giorno, e termine come so-
 » pra. Se dopo aver perduto il bollet-
 » tino originale la parte perdesse an-
 » che il duplicato, il computista glie
 » ne farà un altro con ordine però del-
 » l'archivista, e con nota che è dupli-
 » cato dell'altro precedentemente con-
 » segnatogli dall'archivista, osservando
 » nel resto il medesimo stile, e notan-
 » dosi anche questo secondo duplicato
 » nel libro dell'archivista. Se il bollet-
 » tino originale, o il duplicato si per-
 » desse dopo che in esso il computista
 » avesse ordinato al cassiere il pagamen-
 » to del resto, si riscontrerà, se il det-
 » to resto sia stato pagato, poichè in
 » tal caso il danno sarebbe del padro-
 » ne, nè gli si potrebbe fare altro du-
 » plicato; ma se non sarà stato paga-
 » to, se gli potrà fare il duplicato, sem-
 » pre però con ordine dell'archivista;
 » il quale gl'ingiungerà in esso il nuo-

» vo obbligo e sicurtà, dovendosi in
 » tali casi avvertire dal computista il
 » cassiere di farne memoria per non
 » pagare due volte lo stesso resto, co-
 » me potrebbe accadere, presentandosi
 » un dopo l'altro gli stessi duplicati.
 » Quando il bollettino originale si per-
 » desse in mano del custode, dopo es-
 » sergli stato consegnato, o per riscuo-
 » tere il pegno, o per rinnovarlo; ov-
 » vero quando qualcuno riportasse il bol-
 » lettino originale leggibile, ma per qual-
 » che accidente strappato in pezzi minu-
 » ti, o consumato, talchè non possa met-
 » tersi in filza, non occorrerà gravare la
 » parte a fare verun obbligo, e molto me-
 » no a dare la sicurtà, ma basterà, che il
 » custode in ottavo foglio faccia il bol-
 » lettino di sua mano, come era il pri-
 » mo, e scriva a tergo di esso = per es-
 » ser smarrito l'originale in mano del
 » custode = ovvero = Per essere stato
 » restituito l'originale in pezzi, o con-
 » sumato =, e ponga il giorno corren-
 » te, e sottoscriva, ed informi del vero
 » l'archivista, il quale ordinerà, che
 » si renda senza obbligo e sicurtà, e
 » si sottoscriverà, inchiudendo qualche
 » pezzo del bollettino stampato nella
 » carta scritta dal custode da conser-
 » varsi in filza dal cassiere, e così ba-
 » sterà per fede del vero, e sicurezza
 » del monte in questi due casi.

CAPITOLO XLVII.

*De' pegni di robe rubate, o impegnate
 senza consenso de' padroni, e delle
 ritenzioni de' pegni da farsi in que-
 sti, o altri casi.*

» Dopo d'essersi usata diligenza
 » dallo stimatore, per guardarsi di pren-
 » der pegni di robe furtive, o portate
 » ad impegnare senza consenso de' pa-
 » droni, secondo gli ordini soprascrit-
 » ti, quando ciò non ostante accades-
 » se il caso, non deve il monte patir
 » danno alcuno, ma li padroni potran-
 » no recuperare le loro robe, secondo
 » che si determinerà dal giudice del
 » monte con pagare prima il capitale,
 » o sia prestanza, ed utili del mon-
 » te, e non altrimenti, ed intanto si
 » ordinerà dalla congregazione al cu-
 » stode, che in margine della partita
 » di quel pegno nel suo libro dei pre-
 » stiti scriva = retineatur = ad istan-
 » za del tale, scrivendo il nome, co-
 » gnome, ed abitazione precisa di chi
 » pretende essere la roba sua, e pon-
 » ga il giorno corrente, e l'anno. Se

» parimente avverrà, che qualche padrone del pegno abbia perduto il bollettino, ovvero avendo egli il bollettino originale in mano, dubiti, che il pegno non si riscuota da altri senza di lui, finchè egli abbia comodità di riscuoterlo, il medesimo custode su detto libro alla partita di quel pegno scriverà = *retineatur* = ad istanza del tal padrone, con riferire la causa, e nominare la persona, che fa l'istanza, come sopra, notandovi parimente il giorno ed anno, in cui si fa il = *retineatur* = ed in caso che il pegno sia stato rinnovato, se ne farà espressa menzione. Se il monte per qualsivoglia causa, o alcuno degli stimatori, a cagione di qualche pegno ad esso rimasto alla vendita, per essergli stato deliberato all'incanto, come si è detto di sopra al capitolo degli stimatori; sarà creditore del padrone di qualche pegno, che fosse attualmente nel monte, oltre quello, come sopra, allo stimatore deliberato; la congregazione, o li sindaci dei prestiti potranno ordinare ai custodi, che alla partita del libro loro di que' pegni, spettanti allo stesso padrone; debitore dello stimatore per detta causa, vi scriva *retineatur* = ad istanza del monte, se si farà per esso, o dello stimatore nel caso suddetto con l'annotazione del giorno ed anno. Ad altre persone poi, o estranee, o anco ministri del monte non compete un simile privilegio di ritenzione de' pegni, e però nè dalla congregazione, nè da' provvisori, o qualsivoglia altro deputato non dovrà mai ammettersi, proibendosi espressamente al custode di apporre il = *retineatur* = in tali casi. Neppure si ammetteranno nè sequestri, nè inibizioni di qualsivoglia giudice, ancorchè formali, e da' medesimi sottoscritte, tanto sopra i pegni, quanto sopra il loro sopravanzo ad istanza di qualsivoglia persona senza l'*exequatur* del giudice del sacro monte, e si procederà alla vendita, restituzione, o rinnovazione dei pegni, o al pagamento dal sopravanzo a favore del padrone, come se non vi fossero mai state simili inibizioni, e sequestri. Potrà solo il giudice del sacro monte, ordinare la ritenzione, secondo li termini di ragione, con mandato sottoscritto dal medesimo, che avrà solo forza, quando sarà presentato al custode, e non prima, ancorchè nella citazione fosse espressa l'inibizione

» in rapporto al monte, la quale opererà solo contro la parte, e non mai contro il monte, che solo dovrà obbedire al detto mandato sottoscritto dal giudice, quando gli sarà presentato, ed allora il custode scriverà in margine della partita come sopra = *retineatur de mandato nostri judicis* = con apporvi il giorno ed anno, conservando il mandato presso di se. Non impedirà però un simil mandato, ed altro qualsivoglia = *retineatur* = o siano duplicati, che venendo il tempo della vendita, il pegno ritenuto non si venda, ma il resto, o sopravanzo del pegno, detratto il credito del monte, anche degli utili nel caso vi fossero, soggiacerà al medesimo *retineatur*, del quale il custode ne dovrà dar nota al computista, affinché lo replichi alla partita nel libro delle vendite del cassiere, come è stato prescritto di sopra, nel mandando, e provenendone danno alle parti, o al monte; sarà egli tenuto di reintegrarlo del proprio = Se il *retineatur* sarà per mandato del giudice del sacro monte si dovrà eseguire la volontà di esso giudice da dichiararsi per mandato *de consignando* e non mai per semplice decreto; in vigore del qual mandato si consegnerà il pegno, sodisfatto prima interamente il monte, a chi ordinerà detto giudice in esso mandato, o gli si pagherà il sopravanzo, se il pegno fosse stato venduto, qual mandato si dovrà porre in filza insieme col bollettino del pegno, o col duplicato in mancanza di esso, con ordine in quanto al resto, o sopravanzo del computista dei prestiti, come si pratica ne' pagamenti de' resti degli altri pegni venduti. Se sarà fatto il *retineatur*, o duplicato d'ordine della congregazione, o di qualcuno de' provvisori, o sindaci, ovvero dell'archivista, o altro deputato ad istanza di chi pretende la roba impegnata esser sua, o per credito del monte o dello stimatore, non riconsegnerà pegno, nè resto alcuno, neppure con sicurezza senza l'ordine del deputato archivista, al quale spetta una tale incombenza, e che occorrendo ne sentirà anche la congregazione; se così gli parerà: il quale nel caso di *retineatur* apposto dal monte, o dallo stimatore, quando il pegno ancora esista, non lo farà mai consegnare ad altri, anche con sicurezza senza il consenso della congregazione,

» o dello stimatore, cioè, o con de-
 » creto della medesima da porsi in fil-
 » za, o con il consenso in scritto dello
 » stimatore da porsi parimenti in filza.
 » Se poi sarà fatto ad istanza del pa-
 » drone del pegno, che ne ha perduto
 » il bollettino, esibendo questi il bol-
 » lettino del pegno, si unirà al dupli-
 » cato, in cui l'archivista scriverà = Da-
 » to al tale col bollettino originale =, e
 » si sottoscriverà, facendone fare l'an-
 » notazione di contro alla partita del
 » libro de' duplicati esistente in archi-
 » vio. E quando il bollettino fosse por-
 » tato da altra persona si riterrà dal
 » custode, o dall'archivista col denaro
 » che avesse dato per lo disimpegno,
 » che si perderà da chi l'ha impronta-
 » to, quando però vi sia dolo, nè mai
 » gli si restituirà, ed in ogni caso, au-
 » corchè non vi fosse frode, e si pre-
 » tendesse, da chi esibisce il bollet-
 » tino, il pegno esser suo, rimetterà le
 » parti al giudice del monte, quando
 » non possa concordarle, e secondo il
 » mandato *de consignando* del mede-
 » simo se ne farà la consegna, o del
 » pegno, sodisfatto prima il monte, o
 » del resto, se il pegno fosse venduto.

CAPITOLO XLVIII.

*De' pegni perduti, o deteriorati
in mano de' custodi.*

» Se alcun pegno mancherà,
 » perchè non si trovi, o tutto, o parte
 » d'esso dopo la consegna fatta ai cu-
 » stodi, ovvero apparirà corroso, o mac-
 » chiato, o altrimenti deteriorato per
 » altro accidente, che non proceda dal
 » tempo, o dalla qualità della roba,
 » nel qual caso i custodi non sono tenu-
 » ti di fraude, ma solo di negligenza;
 » a giudizio della congregazione do-
 » vranno essi custodi pagare alli pa-
 » droni la perdita, mancamento, o
 » peggioramento sino a quella somma,
 » che uno stimatore del monte insie-
 » me con un altro stimatore da porsi
 » per parte del padrone del pegno, e
 » in evento di discordia il terzo perito
 » da eleggersi di comune consenso de-
 » gl'interessati giudicherà, che importi.
 » Ma se dalla congregazione sarà giu-
 » dicato esservi fraude almeno presun-
 » ta, o grave colpa loro, dovranno pa-
 » gare ai padroni quello, che essi giu-
 » reranno importare detta perdita, o
 » peggioramento; purchè non oltre pas-
 » si qualche somma, che tasserà il giu-
 » dice del sacro monte. Pertanto avran-
 » Bull. Rom. Tom. III.

» no cura i custodi di ben conservare
 » per quanto sarà loro possibile i pegni,
 » usando a tal'effetto ogni opportuna
 » diligenza, e cautela, e adoprando
 » quei rimedj, che saranno necessarj,
 » i quali, se non potessero apprestarsi
 » da loro, ne avviseranno i provvisori,
 » o la congregazione per ottenerne il
 » provvedimento. Accadendo, che i cu-
 » stodi abbiano dato un pegno in cam-
 » bio di un altro, se nel termine di una
 » settimana non avranno riparato all'
 » errore, saranno tenuti sodisfare al
 » padrone, che ricerca il suo pegno,
 » con farlo obbligare, oppure dar si-
 » curtà, quando non sia idoneo di ri-
 » cevere il suo proprio pegno, quando
 » in appresso si ritrovasse ben condi-
 » zionato, e non deteriorato, e di re-
 » stituire il denaro, che in luogo del
 » pegno gli fosse stato sborsato. In si-
 » mili casi i custodi rimarranno padro-
 » ni del pegno, che per errore del cam-
 » bio resterà in loro mani, ma però
 » dovranno conservarlo senza venderlo,
 » durante il tempo di mesi diciotto dal
 » giorno dell'impegno; e dopo questo
 » tempo sarà loro lecito di venderlo, o di-
 » sporne come loro parerà, seppure dalla
 » congregazione non avessero ottenuta
 » licenza di poter ciò fare, anche pri-
 » ma del suddetto tempo. Quando qual-
 » che difetto, o sia deterioramento col-
 » pevole di robe, si trovasse in qual-
 » che pegno alla vendita in assenza del
 » padrone, il deputato supplirà per lui,
 » e terrà la parte di esso padrone, e
 » in ogni caso, in assenza de' padroni
 » dei pegni quello che i custodi do-
 » vrebbero pagare a detti padroni per
 » il difetto, o deterioramento colpe-
 » vole, come sopra, di essi pegni,
 » e per quel di più, che saranno giu-
 » dicati valere, a giudizio di due de-
 » gli stimatori del monte da assumer-
 » si a tale effetto dal deputato sudetto,
 » oltre il capitale, e utile del monte,
 » dovranno pagare allo stesso monte,
 » che lo custodirà per restituirlo ai pa-
 » droni, quando verranno, o ritenerlo
 » appresso di se, come cosa propria,
 » se non verranno mai, come si è detto
 » di sopra de' sopravvanzi al capitolo
 » precedente.

CAPITOLO XLIX.

Del banco de' depositi.

» Ancorchè il sacro monte dei pre-
 » stiti abbia unita la cura, e il ma-
 » neggio de' depositi, che i particola-

» ri fanno nel di lui banco, per la si-
 » curezza de' quali sono obbligate tutte
 » le sue facultà; nondimeno per chia-
 » rezza maggiore, e per non confon-
 » dere una materia con l'altra, si è se-
 » parata l'amministrazione del banco de'
 » depositi, la quale si esercita in stan-
 » ze a parte, e da' ministri diversi, e
 » distinti da quelli dei prestiti, con ri-
 » tenersi in detto banco i libri, e scrit-
 » ture necessarie col conto de' deposi-
 » ti, e rispettivi ordini di pagamenti,
 » come verrà prescritto distintamente
 » nei capitoli del carico di ciaschedun
 » ministro. Gli emolumenti poi, e le spe-
 » se dello stesso banco appartengono al
 » monte dei prestiti, come rappresen-
 » tante tutta l'opera pia.

CAPITOLO L.

Dei due libri mastri generali del banco de' depositi, e dei prestiti.

» Quantunque sul principio dell'
 » erezione del banco de' depositi si te-
 » nesse un solo libro mastro, in cui
 » confusamente scritturavansi i depositi
 » tanto liberi, che de' luoghi pii, e vin-
 » colati, ciò non ostante essendo in ap-
 » presso cresciuta l'azienda si dovette
 » venire alla divisione de' conti liberi
 » da quelli de' luoghi pii, e vincolati,
 » e in seguito all'altra divisione de de-
 » positi liberi senza cedola da quelli
 » con cedola, in ultimo alla separazione
 » dei depositi de' luoghi pii dai depositi
 » vincolati. Ma perchè l'aumento, quan-
 » tunque necessario di tante scritture,
 » e la separazione di tanti conti di cas-
 » sa portava lo sconcerto, che il cas-
 » siere di detto banco in uno appariva
 » creditore, e in altre debitore di som-
 » me cospicue, di maniera che per for-
 » mare il suo resto reale, bisognava
 » raccogliere a braccio in fine di anno
 » li resti tutti di detti conti di cassa;
 » per provvedere a tale sconcerto, si è
 » stabilito un mastro generale, che deb-
 » ba abbracciare tutti li suddetti conti,
 » e in una le tante casse ridurre. Que-
 » sto nuovo libro mastro generale, es-
 » sendosi formato fin dal principio del
 » 1762, non solamente fu riportata in
 » esso tutta l'esistenza delle paste, e
 » monete di oro, e di argento ne' cas-
 » soni della cassa di detto banco a tut-
 » to l'anno antecedente, e lasciata in
 » cura del cassiere, divisa in cinque
 » conti nel detto mastro generale aper-
 » ti, ma ancora vi furono riportati tut-
 » ti i nomi de' debitori dello stesso

» banco, staccati dalle scritture corren-
 » ti, lasciati i soli creditori, per gli
 » quali furono stabiliti altrettanti conti
 » per riportarvi di settimana in setti-
 » mana l'aumento, o la diminuzione
 » loro risultante dal pareggio, che fan-
 » no in ogni bilancio alli conti di cassa
 » delle scritture correnti li rispettivi
 » scritturali ne' due colonnelli fattivi
 » aggiungere per il credito, e debito
 » del cassiere da riportarsi in detto ma-
 » stro generale, in cui sono formati
 » tali conti, perchè in fine d'anno dai
 » sindaci del banco possa sapersi la giu-
 » sta quantità de' nomi de' creditori
 » d'ogni scrittura senza dover aspet-
 » tare l'operà de' bilanciatori, e stare
 » alla loro assertiva. Perchè poi detto
 » libro mastro generale possa avere la
 » sua connessione colle scritture correnti,
 » colla cassa, e colli nomi dei debitori
 » riportativi, il di lui ragguaglio, come
 » si è introdotto, dovrà sempre proce-
 » dere da tre entrate-uscite. La prima,
 » in cui si riportino le paste, e mo-
 » nete, che si provvedono, e estrag-
 » gono per uso del banco, e per darle
 » a coniare in zecca da approvarsi, e
 » sottoscrivere dai provvisori, e dal cas-
 » siere; la seconda per gli depositi, e
 » pagamenti, che si fanno per gli de-
 » bitori, per gli conti della zecca, e
 » per le solite prestanze da approvarsi,
 » e sottoscrivere dall'archivista del ban-
 » co: e la terza per gli pareggi, sieno
 » in aumento, o in diminuzione de'
 » creditori da approvarsi, e sottoscri-
 » versi dagli scritturali delle scritture
 » correnti, e dall'archivista suddetto. Ol-
 » tre agli altri vantaggi, che proven-
 » gono dalla formazione di questo mastro
 » generale, ne deriva anche quello con-
 » siderabile di poter avere in fine d'ogni
 » settimana, e volendosi anche in ogni
 » giorno lo stato del banco, e di sco-
 » prirsi al sicuro in fine d'ogni setti-
 » mana qualunque, benchè piccolo er-
 » rore, che potesse essere occorso in
 » tanti, e così diversi conteggi, e scrit-
 » turazioni, mentre ravvisandosi subito
 » lo sbilancio, che cagiona, si posso-
 » no rivedere tutti li conti, ed emen-
 » dare subito lo sbaglio. Si descriverà
 » senz'alcuna dilazione nel detto mastro
 » generale, qualunque benchè piccola
 » uscita, e rispettiva entrata dell'effet-
 » tivo ne' giorni, in cui realmente esce,
 » ed entra ne' cassoni, e nelle mani
 » del cassiere, e lo stesso si farà delle
 » spese, che occorrono per la battitu-
 » ra delle monete, le quali si descrive-
 » ranno nel proprio conto di giorno in

» giorno, quando si fanno. Dovrà es-
 » sere staccata ogni concatenazione di
 » conti fra le casse del banco, e del
 » monte dei prestiti, la quale cagiona-
 » va una grandissima confusione, oscu-
 » rità, e discordanza talora di partite,
 » ritardo alla rispettiva scritturazione,
 » ed inutile, e pericolosa moltiplica-
 » zione di mandati, e di conti, ma
 » solamente nel mastro del banco do-
 » vrà rimanere il solito, facile, e sem-
 » plice conto della prestanza, che fa il
 » banco al monte, come suol tenersi per
 » un particolare deponente, e questo
 » nel modo, che nel nuovo mastro si
 » vede eseguito. Per questo fine non si
 » riceveranno nel banco de' depositi i
 » pagamenti, che venissero fatti a con-
 » to dell'azienda del monte dei presti-
 » ti dai debitori descritti nel mastro dei
 » prestiti, o per restituzione de' capi-
 » tali in esso libro parimente descritti,
 » o per pagamento de' frutti de' me-
 » desimi capitali, come altresì de' frutti
 » delle prestanze fatte anche col dena-
 » ro del banco; ma dovranno tutti ri-
 » ceversi dal cassiere dei prestiti, de-
 » scrivendoli nella sua entrata, per poi
 » riportarsi nel mastro de' medesimi
 » prestiti. E perchè l'esattore possa at-
 » tendere all'esazione de' frutti delle
 » prestanze fatte dal banco, sarà cura
 » dell'archivista del medesimo banco,
 » il quale deve anche scritturare il nuo-
 » vo libro mastro, di darne immediat-
 » tamente nota al computista dei pre-
 » stiti, acciocchè possa farne describe-
 » re subito la partita de' medesimi frutti
 » ne' suoi libri, ed incaricarne l'es-
 » azione al suo esattore. Se per altro
 » qualche debitore vorrà fare il proprio
 » pagamento per via di deposito vinco-
 » lato da qualche condizione nel ban-
 » co de' depositi dal computista di que-
 » sto non potrà rifiutarsi, ma si lasce-
 » rà la partita sotto il nome del depo-
 » nente, e non mai se ne darà debito
 » al monte dei prestiti, per soddisfare
 » il qual pagamento sempre dovrà far-
 » si in mano di quel cassiere. In fine
 » dell'anno dal computista del banco in-
 » sieme coll'archivista si farà sotto l'ispe-
 » zione de' sindaci del medesimo ban-
 » co il conteggio di tutto l'effettivo con-
 » segnato alla zecca, e rispettivamen-
 » te da questa restituito per verificare
 » specialmente lo scapito, e le spese,
 » che saranno risultare per la provvi-
 » sta, e battitura delle paste di oro, e
 » d'argento fatta nello stesso anno; del
 » quale scapito, formata la somma, se
 » ne manderà una nota sottoscritta da
 » Bull. Rom. Tom. III.

» un sindaco, dal computista, dal so-
 » praintendente alla zecca, e dall'ar-
 » chivista alli provvisori, acciocchè ne
 » facciano spedire dalla congregazione
 » mandato di rimborso da farsi dal cas-
 » siere dei prestiti al cassiere del ban-
 » co, e dalla uscita della cassa dei pre-
 » stiti se ne manderà la partita al con-
 » to di nuovo apertosi nel mastro dei
 » prestiti detto = de' scapiti per la pro-
 » vista della moneta, = e la partita del-
 » lo scapito per ciaschedun anno do-
 » vrà successivamente trascriversi fra le
 » altre partite dell'uscita generale del
 » medesimo anno. Si manderà copia in
 » fine d'anno del bilancio generale del
 » banco al computista dei prestiti, ac-
 » ciocchè lo descriva nel suo mastro nel
 » modo prescritto, e già posto in esecu-
 » zione. Per la direzione, e custo-
 » dia di detto mastro generale, e sue
 » entrate uscite, e protocolli di giu-
 » stificazioni da ritenersi sotto chiave,
 » e non permettersene la visura, se
 » non ai provvisori, e sindaci si è de-
 » stinato l'archivista *pro tempore* del
 » banco de' depositi, il quale dovrà ri-
 » tenere uno stracciafoglio, in cui no-
 » terà, per comodo de' deponenti i de-
 » positi, e pagamenti, che seguiranno
 » in detto mastro generale, rincontrerà
 » i pareggi sulle scritture correnti, e
 » farà come sopra approvare, e sotto-
 » scrivere l'entrate-uscite, ed invigile-
 » rà, che il ragguglio di detto mo-
 » stro generale sia in giornata nel fine
 » della settimana. Per il ragguglio poi,
 » e scritturazione dello stesso mastro
 » generale, e delle tre rispettive en-
 » trate la congregazione avrà cura di de-
 » putare un giovane, che sia de' più
 » abili; e capaci, e che in tutto di-
 » penda nelle sue operazioni dal sud-
 » detto archivista.

CAPITOLO LI.

Del carico del computista del banco de' depositi.

» Parlandosi in primo luogo del-
 » la carica del computista del banco
 » de' depositi, che mediante i suoi or-
 » dini è una fedel guida al cassiere,
 » che ne' pagamenti giornalieri con i
 » medesimi si va sempre regolando,
 » deve la congregazione usare ogni stu-
 » dio di deputare ad una tal carica per-
 » sone fedele, accurata, e perita, che
 » non abbia altre occupazioni fuori del
 » sacro monte, dovendo stare tutta im-
 » piegata nel servizio del medesimo. Si

troverà nel banco suddetto insieme col cassiere, e gli altri ministri alle solite ore ne' giorni, che si terrà aperto, ed ivi assisterà nel suo solito luogo, ed eserciterà per se stesso, e non per altrui mezzo la detta carica bene, diligentemente, e con ogni esattezza coll' ajuto di tutti i ministri, e sotto-ministri da se dipendenti a tutto suo rischio, e pericolo, per gli quali sia solidalmente obbligato a favore del sacro monte, procurando tanto per se, quanto per mezzo de' suoi dipendenti, che il tutto venga eseguito con ogni realtà, e diligenza secondo le disposizioni de' presenti statuti, e di tutti li decreti, che in appresso farà la congregazione, riguardanti la detta sua carica, e le altre del suo ajutante, scritturali, registri, e cedolista a se subordinati, e renderà ad ogni semplice richiesta dei sindaci del banco *pro tempore* buono, fedele, reale, e legal conto di tutte e singole partite de' depositi, e pagamenti, cedole, o polizze, ordini, e mandati, o diretti al cassiere, o fatti a favore di chi avesse denari in deposito, come fatti per se stesso, o per mezzo de' suoi subordinati. Prima di sottoscrivere gli ordini, cedole, e mandati osserverà se sieno stati scritturati dai rispettivi scritturali, e in piè vi siano le carte del conto, dove sono stati addebitati, come pure da una parte sfregiati, e se vi sia posto il numero de' pagamenti, e susseguentemente l'ordine a tergo per il pagamento col nome, e cognome di quegli, a cui si deve pagare, e la giusta somma, che gli si deve pagare, ed in quanto alle cedole vincolate, ordini, o mandati de' depositi vincolati, e luoghi pii, se siano stati posti dal suo ajutante, e altri registri de' depositi vincolati, e luoghi pii in cartella, o sia libretto, con il quale si ragguaglia il credito del conto di cassa, e serve all' appuntatore per rincontrare, se tali partite siano state poste a debito nei loro conti, come si dirà in appresso, parlando di detto ajutante, e registri ec. E con la sua firma ne farà seguire il pagamento, quante volte ne' libri mastri vi sia il rispettivo credito, e tali ordini, cedole, e mandati non siano falsi, alterati, o di persone supposte, e nascendo dubbio su tal particolare, dovrà trattenerne il pagamento sino a tanto, che si chiarisca del vero, e se dubiterà,

in quanto agli ordini, della sottoscrizione del traente, potrà richiedere la ricognizione del carattere da farsi nella forma prescritta nel moto proprio del regnante pontefice Clemente XIII in data li 30 agosto 1764; e per qualunque falsità, o alterazione farà trattenere le persone, avvisandone il notaro criminale del sacro monte per fare le solite inquisizioni. Non seguendo poi per dette cause il pagamento, farà zerare la partita già scritturata nel rispettivo libro mastro con farvi notare in margine = *non segue* =, e la farà cassare dalla detta cartella. Nel pagamento degli ordini, che si traessero dagli assenti da Roma, si regolerà a tenore del predetto moto proprio. Dovrà procurare, che tutti gli scritturali, registri, ed altri suoi dipendenti tengano i loro libri ordinati, scritturati, ed in giornata, come più diffusamente si dirà ne' loro rispettivi capitoli; osservando di più, che siano state poste in credito tutte quelle partite, gli ordini delle quali hanno la legge di restare in credito. E per tali partite dovrà ritenere un libro, dove le farà notare dal suo ajutante, con individuare, a favore di chi vanno in credito, la somma giusta, che va in credito, la giornata, e il nome di quegli, per cui ordine si lasciano in credito; avvertendo inoltre, che a tergo di tali ordini vi siano state poste le parole = *vanno in credito scudi tanti* =, se non è per l'intero, mentre per la porzione, che non anderà in credito, ne dovrà sottoscrivere il biglietto spedito dal registro, da cui un tal ordine procede. Tutto ciò deve esattamente osservare, affinché non nascano sbagli, e perchè si possano con un tal libro rincontrare tali partite di giorno in giorno dall'archivista, come si dirà parlando della sua carica. E perchè abbia più stimolo di far tenere i libri ordinati, e scritti come sopra, sarà sua cura l'invigilare sopra gli appuntatori, acciocchè facciano il loro dovere; onde in fine d'ogni anno gli consegnino, bene appuntate, e rincontrate tutte le partite col conto di cassa, perchè si possano con più sicurezza stabilire i resti ad ogni conto per formarne lo spoglio de' creditori, e riportargli nei libri dell'anno susseguente. Inoltre nell'anno appresso procurerà, che li detti appuntatori bilancino i suddetti libri mastri, accordando le somme

» de' creditori d' ogni rispettiva scrittura
 » ra con quelle stabilite nel libro ma-
 » stro generale ; mentre in caso che non
 » si trovassero come sopra bilanciati,
 » non potrà il computista in qualunque
 » evento chiedere la liberazione delle
 » sue sicurtà , ed attergazioni , e sarà
 » in libertà della congregazione di far-
 » li bilanciare a tutte sue spese. Non
 » farà pagar denaro a chi non è effet-
 » tivamente creditore ne' libri del ban-
 » co , non dovendo in essi esservi de-
 » bitori di qualunque sorta siano ; ma
 » questi si creano nel libro mastro ge-
 » nerale con ordini de' provvisori. Nell'
 » ordinare il pagamento de' mandati di
 » giudice osserverà , se vi sia la fede
 » della partita di credito , non già in
 » copia semplice , ma autenticata dall'
 » archivista , e il visa del procuratore
 » del sacro monte , o siano detti man-
 » dati stati spediti per mutare la dis-
 » posizione al deposito , o per deroga-
 » re ai vincoli apposti nella partita. An-
 » zi trattandosi di rinvestir denari vin-
 » colati , l' ordine per detto rinvesti-
 » mento dovrà esser fatto in piè della
 » fede , come sopra ; e ciò affinché il
 » pagamento , o reinvestimento resti sog-
 » getto agli stessi vincoli espressi nella
 » suddetta fede dell' archivista , come
 » si dirà , parlandosi del medesimo. E
 » per tutti li suddetti mandati vincola-
 » ti , o condizionati , che facesse ma-
 » lamente pagare ; per tutti gli ordini
 » falsi , accettati anche inavvedntamen-
 » te ; per qualunque altr' ordine , che
 » volontariamente passasse in danno del
 » sacro monte , e per ogni altro errore
 » de' suoi subalterni , ed ajutante , sa-
 » rà tenuto del proprio , e solidalmen-
 » te obbligato con detti suoi subalter-
 » ni , i quali per tal motivo saranno
 » deputati di suo pieno consenso , e
 » preventiva approvazione dalla congrega-
 » zione. Esigerà però dai medesimi
 » per sua cautela , e del sacro monte
 » cumulativamente i soliti obblighi , e
 » sicurtà , ed invigilerà sopra di loro ;
 » acciocchè eseguiscano esattamente il
 » tutto , e in caso di mancanza ne da-
 » rà parte alla congregazione , perchè
 » vi provveda. Inoltre ordinando il pa-
 » gamento di qualche mandato di giu-
 » dice , tratto sopra il deposito fatto con
 » cedola giudiziale , osserverà se sia sta-
 » ta riportata la cedola , per attergarvi
 » il pagamento , se non è per l' intero ;
 » ed essendo per l' intero , la farà
 » ritirare , per inserirla unitamente al
 » mandato del giudice nella filza , co-
 » me più diffusamente si dirà , parlan-

» dosi dello scritturale de' vincolati. Ne-
 » gli ordini poi de' luoghi pii , univer-
 » sità , arciconfraternite ec. osserverà , se
 » vi sieno sottoscritti tutti quegli uffì-
 » ziali , deputati , ed altri secondo la
 » disposizione della partita. E nelle ce-
 » dole libere , che tornano per il pa-
 » gamento , dovrà farvi più sfreggi , e
 » deformatle prima di sottoscrivere l'or-
 » dine , che secondo il solito vi sarà
 » stato posto a tergo. A quelli , che fa-
 » ranno depositi in contanti , e che ne
 » richiedessero un rincontro , lo farà fa-
 » re dal registro di quella scrittura in
 » uno scacco di carta , o in mezzo fo-
 » glio , ma per lungo , in modo diver-
 » so dalla cedola , col numero delle
 » carte del libro del registro , e del li-
 » bro del sotto-cassiere , in cui si so-
 » gliono notare li depositi , che si fan-
 » no in contanti , e poi glielo sotto-
 » scriverà. Non resterà soggetto , come
 » neppure lo è il sacro monte , per la
 » falsità delle girate fatte tanto negli or-
 » dini , e mandati , anche giudiziali ,
 » che nelle cedole , ma sarà unicamen-
 » te tenuto per la sola sottoscrizione dei
 » traenti , e per la realtà del corpo del-
 » la cedola , conforme da diverse reju-
 » diccate , e specialmente dal chiro-
 » grafo segnato dalla santa memoria
 » di Benedetto PP. XIII, li 31 Lu-
 » glio 1724. Sottoscriverà tutte le ce-
 » dole , che si faranno di giorno in
 » giorno , siano libere , o siano vin-
 » colate , o giudiziali ; osservando , che
 » siano state registrate , e sottoscritte
 » dal cassiere , e che la somma del cor-
 » po corrisponda col numero in abba-
 » cco , fattoci dal cedolista , e rispetti-
 » vamente in quanto alle giudiziali dall'
 » archivista , e dal cedolista. Dovrà
 » mattina , e giorno prender nota tan-
 » to di quelle messe in commercio , con-
 » frontandola coll' altra nota , che pren-
 » derà dai rispettivi registri , quanto
 » di quelle sbagliate per poterne far fe-
 » de , e darne conto al deputato ogni
 » volta , che il suddetto cedolista avrà
 » di bisogno di altra carta per le ce-
 » dole libere , e vincolate. Dovrà rite-
 » nere un libro per farvi notare dall'esat-
 » tore gli ordini condizionati , vinco-
 » lati , e liberi girati al sacro monte ,
 » che si lasciano in mano al cassiere
 » unitamente colle rispettive copie , di-
 » retti ad altri banchi , per fargli esi-
 » gere , e depositarne la loro valuta nel
 » banco del sacro monte , avvertendo
 » prima di sottoscriverli , che in detto
 » libro abbia l' esattore segnata la par-
 » tita col nome di chi li consegna , il

„ giorno, la somma, e il numero,
 „ con cui sarà segnato ciascun ordine,
 „ come si dirà nel carico dell' esattore.
 „ Dopo che sarà seguita l' esazione, e
 „ il deposito, farà chiudere dal regi-
 „ stro in detto libro la partita, come
 „ si dirà nelle cariche de' rispettivi re-
 „ gistri. Si ordina però espressamente,
 „ che non faccia dar credito, nè far
 „ seguire pagamento veruno a detti or-
 „ dini, qualunque possano essere, fin-
 „ tantochè non se ne sarà esatta la som-
 „ ma, e realmente depositata nel ban-
 „ co sotto pena di espulsione dall' of-
 „ fizio, ed altre ad arbitrio del giu-
 „ dice del sacro monte, oltre la rifa-
 „ zione de' danni, che ne potesse pa-
 „ tire il luogo pio. Le cambiali poi non
 „ verranno in verun modo accettate.
 „ Dovendosi mandare qualche giovane
 „ del cassiere ad intervenire a far mo-
 „ stra nella stipulazione de' contratti,
 „ che si fanno con ordini diretti al sa-
 „ cro monte per il pagamento, dovrà
 „ prima rincontrare, se vi sia denaro
 „ in credito di que' tali, e se gli ordini
 „ suddetti corrispondano alle partite
 „ de' depositi. Farà, che li rispettivi
 „ scritturali tengano ben custoditi i li-
 „ bri correnti durante l' anno, e non
 „ ne permettano la visura senza la loro
 „ assistenza, o almeno di qualche altro
 „ ministro di detto banco, perchè non
 „ vengano viziate, o alterate le partite
 „ scritturate ne' medesimi. In fine d' ogni
 „ settimana, o in qualunque altro gior-
 „ no si volesse dalla congregazione, sta-
 „ bilirà il solito bilancio dell' entrata,
 „ e uscita in quella settimana nel libro
 „ a tal effetto ritenuto, riportandovi il
 „ resto stabilito nell' antecedente bilan-
 „ cio al cassiere, le somme dell' en-
 „ trata, e uscita tanto del libro mastro
 „ generale, che d' ogni rispettiva scrit-
 „ tura preventivamente rincontrata, e
 „ concordata dagli scritturali col regi-
 „ stro, cartella, entrata, e uscita del
 „ cassiere, e col sotto-cassiere, come
 „ meglio si dirà a suo luogo, forman-
 „ do in fine il nuovo resto del contante,
 „ e cedole residue in mani del sud-
 „ detto cassiere, che concorderà con il
 „ conto di cassa del detto libro mastro
 „ generale, il quale abbraccia il cre-
 „ dito, e debito di tutte le scritture,
 „ come più diffusamente si parlerà nelle
 „ cariche dell' archivista e dello scrit-
 „ turale del medesimo; ed essendovi
 „ in quella tal settimana ordini spediti,
 „ e non pagati, dovrà aggiungerli in fine
 „ del bilancio suddetto al resto come
 „ sopra del cassiere, che di detti ordini

„ è il debitore, per averne ricevuto il
 „ credito delle scritture, e non esserne
 „ per anco seguito il pagamento. In fine
 „ dell' anno poi stabilirà unitamente col
 „ detto archivista il bilancio di tutta
 „ l' entrata, ed uscita dell' anno ripor-
 „ tando in debito al cassiere il resto del
 „ contante, e cedole in sue mani a tutto
 „ l' anno antecedente, ed in credito
 „ quello del cadente, con i quali re-
 „ steranno pareggiate le somme di detto
 „ bilancio, che dovrà leggere nella pri-
 „ ma congregazione generale. Nel caso
 „ di qualunque assenza forzata, o vo-
 „ lontaria, infermità, sospensione, ed
 „ altro, sarà tenuto deputare altra per-
 „ sona in sua vece coll' approvazione
 „ della congregazione, o de' provvisori
 „ *pro tempore*, per esercitare a tutto
 „ suo rischio, e pericolo; che se tal
 „ persona non volesse da' medesimi ap-
 „ provarsi, e volessero a loro piaci-
 „ mento deputarne un' altra, allora il
 „ rischio, e pericolo cederà in danno del
 „ sacro monte. Ma se poi il computi-
 „ sta non volesse, o non potesse nomi-
 „ nare altri in suo luogo, potranno i
 „ provvisori senza veruna interpellazio-
 „ ne, neppure delle sicurtà, ed atter-
 „ gatarj, deputare altra persona a tutto
 „ rischio e pericolo del medesimo. E
 „ tutte le cose predette dovrà il com-
 „ putista interamente adempire, nè sotto
 „ qualsivoglia pretesto contravenirvi; co-
 „ sicchè per qualsivoglia sua trascurag-
 „ gine, o inosservanza, per qualunque
 „ caso malizioso, o fortuito, per ogni
 „ errore procedente dai libri da lui, e
 „ suoi sotto-ministri approvati, per gli
 „ pagamenti fatti dal cassiere di suo or-
 „ dine, e de' suoi subalterni, sarà ob-
 „ bligato di liberare il sacro monte da
 „ qualunque molestia, e danno, che
 „ potesse per dette cause soffrire, per
 „ maggior sicurezza del quale, oltre
 „ l' obbligo generale di tutti i suoi be-
 „ ni, deve attergere tanti luoghi di
 „ monte camerale non vacabili sino alla
 „ somma prescritta.

CAPITOLO LII.

Del carico dell' ajutante del computista.

„ Il giovane, o sia ajutante del
 „ computista a lui dato, perchè possa nel-
 „ la diversità, ed affluenza delle materie
 „ con più diligenza, e sollecitudine sod-
 „ disfare al pubblico, verrà eletto dalla
 „ congregazione col pieno consenso, ed
 „ approvazione del computista suddetto,
 „ a di cui favore sarà in primo luogo

obbligato, ed in secondo luogo a fa-
 vore del sacro monte per tutti que-
 gli errori, negligenze, o malizie,
 che nell'esercizio di ajutante potesse
 commettere. Dovrà trovarsi nel banco
 alle solite ore ne' giorni, che si ter-
 rà aperto, ed occorrendo, anco le
 vacanze, nel suo solito luogo prossim-
 o al computista, e sarà sua prin-
 cipale incombenza ritenere due car-
 telle separate, una per gli pagamenti
 de' depositi liberi, e l'altra per le
 cedole. Nella prima noterà gli ordini
 de' pagamenti, che gli verranno pas-
 sati, dopo il ragguaglio, dallo scrit-
 turale de' depositi liberi, ponendovi
 il nome, e cognome della persona,
 a cui si sono addebitati in detto ma-
 stro tali ordini, le carte de' loro conti
 particolari, e la giusta somma del
 pagamento, distinguendo quelli della
 mattina da quelli del giorno, nume-
 randoli ad uno ad uno, principiando
 ogni volta dal numero primo, e pro-
 seguendo sino all'ultimo pagamento,
 che si farà nella mezza giornata. Vi
 farà poi a tergo l'ordine solito di-
 retto al cassiere col nome, e cogno-
 me di quello, a cui si paga scritto
 in corpo, e sotto all'ordine in abbaco
 col giorno, mese, ed anno, e nello
 sfregio a parte fattovi dallo scrittu-
 rale, vi porrà il numero de' paga-
 menti, che corre in cartella, resti-
 tuendo poi il ricapito a chi spetta,
 per farlo sottoscrivere dal computista.
 Il simile praticerà nell'altra cartella
 delle cedole suddette, avvertendo di
 non porvi partite duplicate, o senza
 le carte del libro mastro. Prima però
 di fare alli ricapiti, o cedole il detto
 ordine a tergo, dovrà osservare, che
 non vi siano tanto nella narrazione,
 che nelle girate parole pregiudiziali
 al sacro monte, al computista, o alle
 parti, e se siano buoni, e realmente
 fatti da quelle persone, che vi appa-
 riscono sottoscritte; e nascendogli su
 tal particolare difficoltà, dovrà fedel-
 mente conferirla al computista, e fare
 quanto da questo gli verrà ordinato;
 anzi seguendo tali pagamenti con proc-
 cura, osserverà, se lo scritturale ab-
 bia poste a tergo de' ricapiti le pa-
 role = *con procura*, = e non aven-
 dole poste, dovrà avvertirglielo, e poi
 esprimerà nell'ordine, come sopra =
con procura alligata. = Osserverà pa-
 rimente tutti gli ordini, mandati, e
 cedole, per vedere, se a tenore de' me-
 desimi debba farsi obbligo, cessione
 di ragione, ed altro da quegli, a cui

si deve far pagare il denaro, o se ab-
 biano la legge, e condizione di re-
 star in tutto, o in parte a credito nel
 banco; perchè in tal caso prima di
 farvi a tergo il solito ordine al cas-
 siere, dovrà avvertire, se lo scrittu-
 rale abbia richiesto tali obblighi, e
 cessioni di ragioni, e non avendoli
 richiesti, dovrà avvisarglielo; e quan-
 do vi fosse la condizione di restar in
 credito, osserverà, se vi abbia poste
 le parole = *vanno in credito*, o *ne
 vanno in credito scudi tanti*, = se
 non è per l'intero; e non avendole
 poste, dovrà egli supplirvele, e av-
 visarne lo scritturale, se mai non le
 avesse poste in partita, senza pregiu-
 dizio però dell'obbligo, che ne corre
 allo stesso scritturale; e poi dovrà
 farvi il solito ordine a tergo come so-
 pra, esprimendovi nel corpo le pa-
 role = *vanno in credito*, o *ne vanno
 in credito scudi tanti*, = se non è per
 l'intero. Noterà detti ordini, o por-
 zioni, che restano in credito unita-
 mente alle altre de' vincolati, e luo-
 ghi pii, che gli consegnerà il com-
 putista prima di sottoscriverle nel li-
 bro, a tal effetto ritenuto dal mede-
 simo, perchè se ne possa fare il rin-
 contro, come sopra si è detto, par-
 lando del computista; e mancando
 di apporre in detto ordine a tergo le
 parole = *vanno in credito*, = tutto
 quello, che per tal causa si pagherà
 di più, anderà a suo pericolo, e dan-
 no, non ostante che li ricapiti ec. ap-
 pariscono sottoscritti dal computista.
 Dovrà mattina, e giorno tener somma-
 te le due cartelle dette di sopra, e nel
 giorno antecedente al bilancio rincon-
 trare tutte le somme, di esse, collo
 scritturale, coll'entrata-uscita del cas-
 siere, e col giornale del sotto-cassiere,
 perchè nel giorno appresso non vi sia
 d'accordarsi altro, che le somme di
 quel giorno, nel quale dovrà tratte-
 nersi, ed assistere al computista, sin-
 tanto che non sarà dal tutto stabili-
 to il bilancio. Venendo il caso d'in-
 fermità, o di legittimo impedimento
 di alcuno de' giovani, o ministri del
 banco, dovrà esercitare in tutto, o in
 parte ciascheduno de' loro uffizj, se-
 condo gli ordini, che gli verranno
 dati, senza pretendere dal computista
 e molto meno dal sacro monte rico-
 gnizione veruna, o aumento della so-
 lita provvisione. E nelle vacanze del
 santissimo Natale dovrà intervenire
 allo spoglio generale delle scritture,
 e fare tutto quello, che gli verrà dal
 computista suddetto ordinato.

CAPITOLO LIII.

Del carico dello scritturale del libro mastro generale.

» Lo scritturale del libro ma-
 » stro generale in questi ultimi tempi
 » aggiunto, per compimento del buon
 » ordine delle scritture del banco dei
 » depositi, e per vantaggio del sacro
 » monte, che si elegge dalla congregazione,
 » dipende dal computista, come capo delle
 » scritture, al quale non porta rischio,
 » e pericolo di sorta alcuna; perchè le
 » partite, che in detto libro mastro
 » raggugliansi, sempre procedono dalle
 » tre entrate-uscite che restano ogni
 » volta approvate dai rispettivi scrittu-
 » rali, giovani dell' entrate-uscite del
 » cassiere, dall'archivista di detto
 » banco quella de' pareggi, alli conti di
 » cassa delle scritture correnti; da' prov-
 » visori, e cassiere quella delle monete,
 » e paste di oro, e argento, che si ripon-
 » gono, o estraggono de' cassoni, e dall'
 » archivista, e giovani del cassiere sud-
 » detti quella de' depositi, e pagamenti,
 » che seguono per il detto libro mastro
 » generale. Dovrà poi dipendere lo scri-
 » turale suddetto in tutte le sue ope-
 » razioni dall'archivista, non solo per-
 » chè un tal libro si ritiene, e custodisce
 » unitamente alle dette entrate-uscite,
 » e protocolli di giustificazioni in un
 » armario a parte nelle stanze dell'
 » archivio, ma ancora perchè il suddetto
 » archivista ritiene uno straccifoglio per
 » comodo di notarvi tutti li depositi,
 » e pagamenti, che per detto libro
 » mastro generale si fanno, ed ha la cura
 » d' invigilare, che un tal libro sia con
 » tutta diligenza raggugliato, e stia
 » sempre in giornata, e che si mantenga
 » l'ordine prescritto, e stabilito con
 » mature riflessioni nel primo suo im-
 » pianto, come si dirà nel capitolo dell'
 » archivista. Dovrà pertanto esso scri-
 » turale in ogni primo giorno della
 » settimana, in cui si aprirà il banco,
 » riportare nell' entrata-uscita di
 » cassa tutte le monete di oro, e di
 » argento, che vengono estratte da' cas-
 » soni per uso del banco in tante
 » partite separate, indicandovi il giorno
 » e mese, il cassone d'onde sono state
 » estratte, le specie delle monete, la
 » quantità delle saccocce, a chi, e per
 » qual uso si consegnano, la somma,
 » che in ciascuna di esse si contiene,
 » non meno, che il peso, quando vi
 » sia, da trasciversi dallo straccifoglio,

» che si ritiene dal cassiere per como-
 » do de' provvisori, e succedendo il caso
 » di qualche estrazione di monete, e
 » paste, dovrà raggugliarle in tutto
 » come sopra, e di più far sotto alla
 » partita la collettiva delle diverse specie
 » in peso, e valuta, come si dirà in
 » appresso nel riporre le paste, e mo-
 » nete provviste. In margine poi a
 » ciascuna partita segnerà le carte del
 » conto particolare, e quelle del conto di
 » cassa, separati da una linea, subito
 » che le avrà passate in credito in detto
 » mastro a ciascun conto particolare
 » con tutte le suddette espressioni, e
 » colla indicazione in principio, che si
 » passano a debito del cassiere; in se-
 » gno di che porrà in fine della partita
 » vicino al marco delle libbre, o de' scu-
 » di le carte, che richiamano il detto
 » conto di cassa, a debito del quale
 » anderà di mano in mano passando
 » con una semplice nota del cassone,
 » della specie, e dell' uso, per il quale
 » sono state estratte, richiamando
 » prima di tirar fuori la somma delle
 » libbre, se vi sono, e dei scudi; le
 » carte dell' entrata-uscita di cassa,
 » e dei conti particolari. Lo stesso
 » metodo dovrà tenere nel raggugliare
 » tanto nella detta entrata-uscita, che
 » nel libro mastro tutte le partite
 » separate delle monete depositate,
 » e paste di oro, e di argento provviste
 » fra la settimana, che nella mattina
 » d' ogni giorno di bilancio si stabiliscono,
 » e ordinano in tante diverse saccocce
 » con polizza; ma in queste dopo la
 » partita dovrà fare la collettiva per
 » le diverse specie, ponendo prima il
 » numero della polizza della saccoc-
 » cia, entro la quale sono state
 » riposte, la qualità delle monete,
 » e se sono paste, la loro bontà,
 » il prezzo, con cui sono state
 » provviste, e nell' entrata-uscita
 » solamente prima di tirar fuori
 » nella collettiva la somma delle
 » libbre, e de' scudi, dovrà porvi
 » le carte dei conti ad ogni genere
 » nella medesima aperti, ne' quali
 » prima di passarle in libro mastro,
 » dovrà riportare tutte le monete,
 » e paste provviste tali, quali
 » sono descritte nella polizza della
 » saccoccia, e nella collettiva
 » suddetta, per comodo di aver
 » tali partite tutte unite, e non
 » averle da ricercare nelle separate
 » collettive, quando si hanno da
 » estrarre, per darle a coniare, nel
 » qual caso si dovrà scrivere di
 » contro ad ogni partita, che si
 » estrae le parole = Il di tale,
 » mese, ed anno consegnate al
 » cassiere per darle a conia-

re = per regola delle susseguenti es-
 trazioni, e per sapere la quantità del-
 le saccoccie, e specie, che restano
 in quel cassone. Essendosi in detto
 libro mastro, per comodo dello sta-
 to, che in ogni settimana vi si ri-
 porta; aperti due conti generali, uno
 per gli debitori, e l'altro per l'esi-
 stenza de' cassoni, perciò dovrà di ma-
 no in mano dopo il ragguglio, co-
 me sopra fatto, di dette monete, e
 paste estratte, o riposte, riportare in
 collettiva a credito del medesimo tut-
 te le monete, o paste di oro, e di
 argento estratte in quella settimana,
 e a debito quelle depositate, e prov-
 viste, che si ripongono in detti cas-
 soni, con una succinta indicazione del
 giorno, e mese, della somma, del
 cassone, e dell'espressione del conto
 particolare, le carte del quale dovrà
 richiamare in fine di ciascuna par-
 tita, vicino al segno delle libbre, e
 de' scudi; e nel giorno del bilancio
 d'ogni settimana dovrà tirare in fuori
 tutta la somma, che daranno le sud-
 dette collettive da riportarsi nel conto
 degli stati, come si dirà in appresso.
 Fra la settimana dovrà ricorrere, e ri-
 guardare lo stracciafoglio ritenuto dall'
 archivista, per vedere se vi siano
 partite di depositi, o pagamenti da
 riportarsi nell'altra entrata-uscita, ri-
 tenuta per gli depositi, che si fanno
 da diversi debitori, o loro assegna-
 menti in detto mastro generale, e
 per gli pagamenti, che con ordine
 de' provvisori seguono, per servizio
 del sacro monte dei prestiti, e suo
 banco de' depositi, e per qualunque
 prestanza, che venisse ordinata con
 chirografi pontifici, o biglietti di se-
 greteria di stato, mentre le sole pre-
 stanze annuali prescritte dai sommi
 Pontefici si passano con ordine del
 computista. Nel raggugliare tali par-
 tite tanto nella detta entrata-uscita,
 che nel mastro generale dovrà rite-
 nere lo stesso metodo stabilito, e in-
 dicato di sopra nel ragguglio delle
 monete, e paste; dando di più una
 giusta, e chiara notizia di tutto il
 contesto, e motivi espressi negli or-
 dini de' provvisori, e nelle copie au-
 tentiche de' chirografi per le prestan-
 ze, passando tali partite nel conto
 di cassa coll'indicazione del paga-
 mento, o deposito dell'entrata-uscita,
 e conto particolare, e coll'istesso or-
 dine particolare, come sopra prescri-
 to, le passerà in collettiva a credito
 o debito del conto generale de' de-

bitori, da riportarsi nello stato ge-
 nerale d'ogni settimana, come ap-
 presso. In ogni sera di bilancio dovrà
 prendere da ogni libro mastro del ban-
 co le somme de' pareggi, che avran-
 no stabilito all'oro conti di cassa i
 rispettivi scritturali, e riportarli tanto
 nell'altra entrata-uscita di detti pa-
 reggi, che nel libro mastro generale
 a credito, e debito de' conti partico-
 lari de' creditori delle scritture corren-
 ti a norma della formola per essi sta-
 bilita, e coll'ordine di sopra pre-
 scritto, riportandoli ancora, e nel
 conto di cassa, e nello stato, come
 sopra, d'ogni settimana. Passerà poi
 a stabilire il resto del cassiere colle
 partite delle monete, e paste estrat-
 te, e riposte, delli depositi, e pa-
 gamenti seguiti in quella settimana,
 delli pareggi, come sopra riportati,
 formando sempre somma lunga in
 detto conto, e per comodo del resto,
 dovrà in ogni bilancio porre le som-
 me del debito, e credito alquanto in-
 dentro sotto alle partite in luogo vi-
 sibile, perchè si possa il resto sud-
 detto rincontrare ogni volta, che si
 vuole. Passerà finalmente a stabilire
 in uno stracciafoglio a parte, per ri-
 portarlo in seguito in detto mastro
 generale colle solite collettive, lo sta-
 to del banco di quella settimana, ri-
 portandovi a debito, prima li conti
 de' creditori, tenuti in detto mastro
 generale per le scritture correnti di
 esso banco, aumentandoli, o dimi-
 nuendoli, secondo il pareggio, che
 ne sarà seguito; e poi tutti gli altri
 conti creditori, che si troveranno in
 detto mastro per quella settimana, e
 a credito tutti li conti debitori, pri-
 ma quello del sacro monte dei pre-
 stiti con diminuirgli, o crescergli la
 somma, che avesse ricevuta, o de-
 positata; appresso li debitori diversi,
 e l'esistenza de' cassoni per accre-
 scerli, o diminuirli secondo le som-
 me, che di credito, di debito por-
 teranno i rispettivi loro conti genera-
 li, facendo nella collettiva dell'esi-
 stenza de' cassoni precisa menzione, ed
 individuazione di quello si ripone, e si
 estrae, dopo l'esistenza sudetta porrà li
 due conti delle monete, e paste di oro,
 e di argento date a coniare, restan-
 do anche questi all'occasione; o che
 si consegnano le paste, o si ricevo-
 no le monete coniate, aumentati; e
 diminuiti, come sopra; e per ultimo
 il resto formato al cassiere nel sud-
 detto conto di cassa; dopo di che

» farà la somme tanto del credito , che
 » del debito , le quali dovranno essere
 » uniformi , e fra di loro bilanciate ,
 » perchè lo stato vada bene. Dovrà te-
 » ner sempre in pari , e sommate tanto
 » le tre entrate-uscite , che il libro ma-
 » stro in libbre , e in scudi , usando
 » ogni diligenza nel ragguagliare , e nel
 » riportare nella rubricella separata tutti
 » i conti , e senza punto alterare il me-
 » todo stabilito nel suo primo impian-
 » to formato con tali , e tante riflessio-
 » ni , acciocchè non si perdano quei
 » vantaggi , che ne debbono risultare al
 » sacro monte. E nelle vacanze del san-
 » tissimo Natale dovrà fare i resti di
 » tutti i conti , che pareggerà , per ri-
 » portare avanti nell'anno nuovo , tanto
 » il conto di cassa in libbre , e scudi ,
 » che qualunque altro conto , quale me-
 » ritasse d'esser pareggiato , come sa-
 » rebbero li quattro conti de' creditori
 » de' libri mastri correnti , de' quali in
 » ogni anno se ne forma lo spoglio , e
 » si riportano avanti in un nuovo libro ;
 » e perciò in detto mastro generale si
 » apre per essi conto nuovo , con porre
 » in credito il resto , passato per pa-
 » reggio in debito al conto vecchio , e
 » farà tutto altro , che per il giusto ,
 » e legale bilancio di detto mastro ge-
 » nerale richiedesi a tenore del metodo
 » stabilito , non passando mai partita di
 » pagamento , o di altra specie senza
 » l'ordine de' provvisori , e sue debite
 » giustificazioni , come si dirà nel ca-
 » pitolo dell' archivista. Stabilirà final-
 » mente lo stato generale , o sia tabel-
 » la dei creditori , e debitori del ban-
 » co de' depositi , risultanti dallo spo-
 » glio di detto mastro generale , in cui
 » lo riporterà nel primo foglio in bian-
 » co dopo tutti i conti col richiamo ai
 » medesimi , riportandovi a debito li
 » resti delli conti dei creditori de' libri
 » mastri correnti , e qualunque altro
 » conto troverassi creditore in fin d'anno.
 » A credito poi il resto del conto cor-
 » rente del sacro monte dei prestiti ,
 » quello dell'esistenza de' cassoni ; risul-
 » tante dal loro conto generale , con la
 » collettiva sotto di tutti i resti de' conti
 » particolari de' cassoni , e del conto di
 » cassa in libbre , e scudi ; gli altri re-
 » sti de' due conti delle monete , e pa-
 » ste date a coniare , e finalmente l'al-
 » tro resto di tutti i debitori , risultan-
 » te dal loro conto generale , e dalli
 » conti particolari , delli quali se ne fa-
 » rà sotto per esteso la collettiva. Ven-
 » nendo con questo a restar pareggiato
 » il credito , e debito di detto stato ,

» e bilanciato il libro nel ragguaglio di
 » tutto l'anno. Chiuderà poi tutte tre
 » l'entrate-uscite , facendo in una di
 » esse il ristretto di tutte le somme
 » tanto di entrata , quanto di uscita ,
 » che con il resto del cassiere dell'an-
 » no antecedente da una parte , e dal
 » l'altra , quello del cadente , dovrà for-
 » fare sommo eguale , e pareggiare , in
 » segno che il tutto è stato in tal an-
 » no bene , e legalmente eseguito. E
 » farà qualunque altra operazione gli ve-
 » nisse ordinata dalla congregazione ,
 » provvisori , sindaci , computista , e
 » archivista suddetti tanto nel concepi-
 » re , e formare gli ordini delle pre-
 » stanze , che si fanno , come sopra ,
 » in seguito de' chirografi pontificj , e
 » biglietti di segreteria di stato , che in
 » qualunque altra operazione riguardan-
 » te il suddetto mastro generale , e sue
 » entrale-uscite.

CAPITOLO LIV.

Del carico dello scritturale de' depositi vincolati.

» Lo scritturale del libro mastro
 » de' depositi vincolati , che si elegge
 » dalla congregazione col pieno con-
 » senso , ed approvazione del compu-
 » tista del banco , a cui rischio , e pe-
 » ricoloso corre del pari di tutti gli altri
 » scritturali , come costituito dopo la
 » divisione de' libri mastri per suo aju-
 » tante , e sotto-ministro nella presen-
 » te scrittura , dovrà trovarsi alle solite
 » ore nel banco , per dar esecuzione a
 » tutti li mandati , ed ordini , che gli
 » verranno presentati , ragguagliando
 » con brevità , e chiarezza all'uso mer-
 » cantile in detto libro mastro , che
 » dovrà tener ben cartolato con carto-
 » latura doppia , e col millesimo cor-
 » rente in fronte d'ogni pagina , tutte
 » le partite d'entrata , e di uscita a
 » credito , e debito di quelli , a' quali
 » spettano per quelle somme , che de-
 » positeranno , o trarranno sopra i de-
 » positi già fatti ; purchè non ecceda-
 » no il credito , che hanno in detto li-
 » bro mastro , osservando attentamen-
 » te , che tali ordini , e mandati sie-
 » no corrispondenti alla partita del de-
 » posito , e a tutti que' vincoli , e con-
 » dizioni in essa apposte , che abbiano
 » la loro giusta direzione , e titolo , e
 » che la data di essi sia scaduta , o al-
 » meno di quel giorno , che si presen-
 » tano , non facilitando cosa alcuna ;
 » perchè non ne succeda danno al sa-

„ cro monte, al computista, o alle parti-
 „ ti; e durante l'anno dovrà tener ben
 „ custodito il suo libro mastro, non
 „ permettendone la visura senza l'as-
 „ sistenza sua, o di qualche altro mi-
 „ nistro del banco, acciocchè non ven-
 „ ga viziato. Avrà una rubricella sepa-
 „ rata, dove noterà per ordine di alfa-
 „ beto doppio il nome, e cognome dei
 „ deponenti, indicandovi le carte del
 „ detto libro mastro, ove saranno stati
 „ aperti i loro conti, e a questa dovrà
 „ ricorrere nell'essergli presentati ordi-
 „ ni, o mandati per il pagamento. Nel
 „ raggugliar le partite de' depositi, do-
 „ vrà in primo luogo porre il giorno,
 „ e mese, e poi scrivere la somma de'
 „ scudi, il nome, e cognome di chi
 „ depone; ed in secondo luogo ripor-
 „ tarvi fedelmente tutte le condizioni,
 „ e provenienze volutevi dal deponen-
 „ te, non contrarie per altro al sacro
 „ monte, e suoi ministri; in quelle poi
 „ de' pagamenti il giorno, e mese, no-
 „ me, e cognome di quegli, a cui si
 „ paga, e la somma, che gli si paga,
 „ e se vi sono girate, il nome dell'ul-
 „ timo giratario. Solamente ne' paga-
 „ menti, che si ordinano per causa di
 „ contratto, dovrà indicare in partita
 „ succiuta notizia d'un tal contratto,
 „ tirando poscia la somma de'scudi in
 „ abbaco nel solito colonnello in fuori,
 „ segnando sopra il marco di essi le
 „ carte del conto di cassa, che dovrà
 „ raggugliare giornalmente, rispetto ai
 „ depositi col registro, e rispetto a' pa-
 „ gamenti colla cartella, o sia libretto,
 „ che a tal effetto ritiene il giovane del
 „ detto registro, come si dirà parlan-
 „ dosi del medesimo; avvertendo di più,
 „ che le somme di detto conto di cassa
 „ abbiano le riferite alli conti particola-
 „ ri, e rincontrino coll' entrate-uscite
 „ del cassiere, perchè il libro mastro
 „ ribatta in bilancio; e farà tutto al-
 „ tro, che per debito del suo ufficio
 „ deve, con render conto legale dell'ope-
 „ rato su detto libro ad ogni richiesta
 „ della congregazione, e del computi-
 „ sta. Nel dar esecuzione ai mandati
 „ de' giudici spediti, per derogare a' vin-
 „ coli apposti nelle partite per mutar-
 „ ne la disposizione, dichiarerà, che
 „ si passano per mandato del tal giu-
 „ dice, spedito per gli atti del tal no-
 „ tario, osservando peraltro, se sieno
 „ stati fatti sotto la fede dell'archivista,
 „ e se vi sia il visa del procuratore del
 „ sacro monte, altrimenti non dovrà
 „ dar loro esecuzione. L'istessa fede os-
 „ serverà, che sia negli ordini spediti

Bull. Rom. Tom. III.

„ per rinvestimento di qualche somma
 „ vincolata, ne'quali però non occorre
 „ il visa del procuratore. Nei depositi,
 „ che si fanno alla giornata, dovrà no-
 „ tare in fine, se siane stata fatta ce-
 „ dola, e quando si torna per il paga-
 „ mento, con ordine rispetto alle vin-
 „ colate, se siano estragiudiziali, e col
 „ mandato rispetto alle giudiziali, non
 „ deve farlo seguire senza la cedola,
 „ a tergo della quale dovrà notare, se
 „ non è per l'intero, la somma che si
 „ paga, con indicare il giorno, il me-
 „ se, e l'anno, in cui si paga, resti-
 „ tuendola poi a chi spetta. Quindi a
 „ tergo dell'ordine, o mandato segue-
 „ rà le parole = notati in cedola =, il
 „ che esprimerà anche in fine della
 „ partita nel libro mastro. Quando pe-
 „ rò il pagamento sarà per l'intero,
 „ dovrà ritirarla, e notare in partita =
 „ rese cedola =, per inserirla in filza
 „ coll'ordine, o mandato, a tergo del
 „ quale noterà = con cedola alligata =;
 „ anzi se dett'ordine, o mandato com-
 „ prendesse più cedole intere, e una
 „ in porzione, dovrà ritirare tutte quel-
 „ le, che restano consunte, e atterga-
 „ re la porzione a quella, dove spet-
 „ ta, per restituirla, con dire in par-
 „ tita = rese cedole tante, e notati in
 „ altra scudi tanti =, e a tergo dell'or-
 „ dine, o mandato = con cedole tante
 „ alligate, e notati in altra scudi tan-
 „ ti =; osservando, che in tutti questi
 „ casi vi sia nell'ordine, o mandato la
 „ quietauza, quando occorra. E tali par-
 „ tite de' depositi dovrà raggugliarle su-
 „ bito dopo che avrà data esecuzione
 „ agli ordini de' pagamenti, le quali,
 „ siccome si distinguono secondo lo sti-
 „ le in tre specie, cioè = depositi cor-
 „ renti =; altri detti = darò =, perchè
 „ procedono da ordini, che hanno la
 „ legge di restare in tutto, o in parte
 „ a credito; e altri detti = libretti =,
 „ che sono quegli ordini, che si lascia-
 „ no con copia in mano al cassiere per
 „ farli esigere in altri banchi, ove so-
 „ no diretti, e passarli poi in credito
 „ a chi spettano nel banco del sacro
 „ monte, così le prime verranno a lui
 „ dettate dal suo registro, da cui nell'
 „ atto stesso farà mettere in margine
 „ della partita registrata le carte del
 „ conto particolare, e il contrassegno
 „ d'averla raggugliata; le seconde, e
 „ terze si detteranno dallo scritturale
 „ al registro con gli ordini alla mano
 „ già firmati dal computista, o colle
 „ copie sottoscritte dall'esattore, dichia-
 „ rando succintamente da chi, come,

» e per qual motivo si fa tal deposi-
 » to, e farà porre in margine di detto
 » registro le carte de' conti particola-
 » ri, come sopra, e poi consegnerà o
 » gli ordini, o le copie, che siano, a
 » detto registro per attergarvi le paro-
 » le = *messi ai vincolati ec.* =, e pas-
 » sarli al sotto-cassiere, che se ne darà
 » debito nel suo giornale. Inoltre invi-
 » gilerà, perchè il libro del detto re-
 » gistro sia giornalmente sommato, per
 » poterlo ad ogn'ora rincontrare colle
 » partite scritturate nel conto di cassa.
 » Osserverà attentamente, che nelle sud-
 » dette partite de' depositi non vengano
 » apposte condizioni pregiudiziali al
 » sacro monte, e suoi ministri, come
 » sarebbe di citar gl'interessati ec., e
 » in tal caso non darà loro esecuzione,
 » anzi procurerà, che in tutte le
 » partite condizionate vi sieno poste le
 » parole per il pagamento, = *senza al-
 » cuna cura del sacro monte, e suoi
 » ministri* =. E non dovrà ricever se-
 » questri sopra le medesime senza l'or-
 » dine della congregazione, o del giu-
 » dice del sacro monte. Nei pagamen-
 » ti poi per investimenti, acquisti, ed
 » altri contratti osserverà parimente, che
 » non vi sia cosa contraria al sacro mon-
 » te, come sopra, e se vi si richieda-
 » no fedi di notaro, quietanze, fedi
 » succinte di procure, cessioni di ragio-
 » ni, obblighi, ed altro, senza le qua-
 » li non gli darà in tal caso esecuzione.
 » Venendogli presentati ordini, o man-
 » dati, che avessero la legge di restare
 » in tutto, o in parte a credito, dovrà
 » notarvi a tergo le parole = *vanno in
 » credito scudi tanti* =, se non è per
 » l'intero; e tal nota farla anco in par-
 » tita del libro mastro. Passerà poscia
 » tali ordini, e tutti gli altri ancora al
 » registro, avendovi esso prima poste
 » in piè le carte del conto, ed avendo-
 » li sfregiati da una parte, perchè il
 » detto registro vi ponga il numero dei
 » pagamenti, li riporti in cartella, e
 » vi spedisca a tergo il solito ordine al
 » cassiere, come si dirà a suo luogo.
 » Se incontrerà difficoltà fu qualche de-
 » posito, o pagamento dovrà intender-
 » sela col computista, a cui resta su-
 » bordinato, il quale, occorrendo, ne
 » darà anco parte alla congregazione.
 » Dovrà ogni giorno osservare, e ri-
 » guardare nel libretto degli errori, per
 » vedere, se l'appuntatore vi abbia no-
 » tato cosa alcuna da correggersi, sia di
 » partita, di somma, o di nome, cor-
 » reggendola subito, e indicandola in
 » detto libretto unitamente alle carte

» del libro mastro, dove ha fatto la
 » correzione, acciocchè l'appuntatore
 » suddetto la possa rincontrare, e fare
 » il suo contrassegno; ed avendo per
 » errore passata qualche partita ad un
 » conto, ove non spetta, se si tratta dei
 » libri passati già posti in archivio, do-
 » vrà avvisarne l'archivista, perchè
 » faccia porre in quel tal libro, e par-
 » tita il segno dello storno, e poi stor-
 » narla, e correggerla nel mastro, che
 » corre. Se poi si tratta de' libri, che
 » attualmente scrittura, dovrà subito
 » senza un tal avviso stornarla, e cor-
 » reggerla, esprimendo sì in credito,
 » che in debito l'errore; anzi accor-
 » gendosene nell'atto stesso, che la rag-
 » guaglia, potrà zerarla, e porvi in
 » margine le carte del conto, dove la
 » deve veramente scritturare, e le pa-
 » role = *non segue* =, e questo stesso
 » praticherà nelle partite, che per cau-
 » sa di falsità, o d'altro dovrà zerare
 » d'ordine del computista. E perchè
 » abbia uno stimolo di tenere il suo li-
 » bro mastro in giornata, purgato co-
 » me sopra da ogni errore, sarà pa-
 » rimente sua cura d'insistere presso il
 » comptista, e gli appuntatori, per-
 » chè entro l'anno corrente gli tenga-
 » no ben rivisto, ed appuntato il suo
 » libro mastro, e nell'anno appresso
 » sollecitamente glielo bilancino, men-
 » tre in qualunque evento non potrà pre-
 » tendere dal computista, e della con-
 » gregazione la liberazione, e svincolo
 » delle sue sicurtà, o attergazioni, se
 » prima non saranno del tutto bilan-
 » ciati i libri da lui scritturati. Nel gior-
 » no antecedente al bilancio della setti-
 » mana, dovrà sempre rincontrare le
 » somme tutte dell'entrata col suo re-
 » gistro, col libro dell'entrata del cas-
 » siere, e col giornale del sotto-cassie-
 » re, e l'uscita colla cartella stabilita
 » da detto suo registro, col libro d'uscita,
 » e giornale suddetto, acciocchè
 » nel giorno appresso non vi resti altro
 » da accordare fuor che le somme di
 » quel giorno. Dovendosi in fine d'ogni
 » settimana fare il solito bilancio, ter-
 » rà il conto di cassa ben sommato, on-
 » de possa dare le somme d'entrata,
 » ed uscita di quella settimana al com-
 » putista; e poi stabilirà il pareggio in
 » detto conto di cassa, che è distinto
 » in due colonnelli tanto nella parte del
 » credito, che del debito; il primo in-
 » dicante il credito, o debito; che ri-
 » ceve il cassiere nel mastro generale;
 » e l'altro, dove si passano tutte le par-
 » tite de' depositi, e pagamenti, che

» si fanno per detta scrittura, tirando-
 » vi anche fuori la somma di detto pa-
 » reggio, dopo averla passata nel pri-
 » mo colonnello, se in diminuzione,
 » in debito, se in aumento, in credi-
 » to nel detto conto di cassa, che per
 » tal modo resta in ogni settima-
 » na pareggiato, approvando poi un
 » tal pareggio, come sopra stabilito,
 » subito che sarà riportato nell'entra-
 » ta-uscita de' pareggi per il libro ma-
 » stro generale, con sua sottoscrizione.
 » Nelle vacanze del santissimo Natale
 » dovrà fare lo spoglio di tutti i conti
 » creditori, e formarvi il rispettivo re-
 » sto, che si riporterà nel libro dell' an-
 » no venturo, indicandovi le rispettive
 » carte del libro vecchio, d'onde il conto
 » procede, e formerà la nuova rubri-
 » cella separata, e bilancetto, o sia spo-
 » glio de' nomi de' creditori, che si ri-
 » portano nel nuovo libro mastro, il tutto
 » però colla maggior sollecitudine, ed
 » attenzione. E dandosi il caso, che per
 » equivoco nel formare i resti ai conti
 » si trovasse in fin d' anno qualche conto
 » debitore, sarà tenuto del proprio a
 » reintegrarlo, se non lo potesse ricu-
 » perare dal debitore; mentre non si
 » chiuderà lo spoglio, e bilancio, se
 » non sarà seguita la detta reintegra-
 » zione, non dovendo ne' libri correnti
 » per nessun conto esservi debitori. In
 » caso di qualunque infermità, assen-
 » za, sospensione, ed altro qualunque
 » accidente, sarà tenuto nominar altri
 » in suo luogo, che sia di piacimento
 » del computista, e della congregazione,
 » per esercitare a tutto suo rischio, e
 » pericolo. Che se un tal nominato non
 » volesse approvarsi dal computista, e
 » da questo col consenso della congre-
 » gazione se ne volesse un altro, allora
 » tutto il rischio, e danno anderà a conto
 » del computista; così ancora se non lo
 » approvasse la congregazione, e ne vo-
 » lesse mettere altri a suo piacere, an-
 » derà a danno del sacro monte. Sola-
 » mente però nel caso che lo scritturale
 » non potesse, o non volesse no-
 » minare, potrà il computista, e la
 » congregazione deputare chi eserciti a
 » tutto rischio, e pericolo dello scritturale
 » senza veruna interpellazione dello
 » scritturale sudetto, e di lui sicurtà, o
 » attergatarj, per non ritardare il servi-
 » zio del pubblico. E tutte le ordina-
 » zioni sopradette, o altre, che in av-
 » venire piacesse alla congregazione di
 » aggiungere, dovrà esso scritturale pun-
 » tualmente adempire, nè per qualsi-
 » voglia pretesto contravenirvi. Cosicché

» sarà tenuto di liberare il computista,
 » ed il sacro monte da qualunque mo-
 » lestia, lite, e danno, che potesse ri-
 » sentire per di lui trascuraggine, inos-
 » servanza, e per ogni errore procedente
 » da' libri per esso scritturati, ed ap-
 » provati, e da qualunque altra sua ope-
 » razione.

CAPITOLO LV.

Del carico dello scritturale de' depositi de' luoghi pii.

» Anche lo scritturale del libro
 » mastro de' depositi de' luoghi pii è
 » stato dato al computista del banco per
 » ajuto, e sotto-ministro nel ragguaglio
 » della sua scrittura, nella quale soglio-
 » no riportarsi i conti di chiese, mo-
 » nasterj, legati pii, eredità, concorsi,
 » patrimonj, comunità, camera, dogane,
 » ed altri. E dovrà osservare, e fe-
 » delmente eseguire tutte quelle leggi,
 » obblighi, e condizioni apposte, e in-
 » giunte all' altro scritturale del libro
 » mastro de' depositi vincolati; perchè
 » non ostante la diversità della mate-
 » ria, e conti, che in uno sono tutti
 » condizionati, e nell' altro di libera
 » disposizione, convengono tuttavia nel
 » modo di eseguirli, dovendo anche
 » questi tenere lo stesso metodo, chia-
 » rezza, ed uso mercantile nello scrit-
 » turare, usare la stessa attenzione nell'
 » eseguire gli ordini de' pagamenti,
 » perchè non vi manchi cosa alcuna,
 » e non vi sia dichiarazione contraria al
 » sacro monte, e suoi ministri, e nel-
 » le partite de' depositi apporre fedel-
 » mente tutte quelle dichiarazioni, che
 » piacessero, e volessero i deponenti,
 » non contrarie al sacro monte, come
 » sopra. Restando nello stesso modo, e
 » forma subordinato, ed obbligato in
 » primo luogo a favore del computista,
 » ed in secondo luogo a favore del sa-
 » cro monte, e dando per maggior cau-
 » tela le sicurezze stabilite, ed osser-
 » vandosi inquanto a detto scritturale
 » tutto altro, che si è determinato, e
 » prescritto nell' antecedente capitolo LIV
 » inquanto all' altro scritturale de' depo-
 » siti vincolati.

CAPITOLO LVI.

Del carico dello scritturale de' depositi liberi.

» Quanto di sopra si è detto de-
 » gli scritturali del mastro de' depositi

„ vincolati, e luoghi pii, dovrà pari-
 „ mente aver luogo per lo scritturale
 „ de' depositi liberi, come ajuto, e sot-
 „ to-ministro dato al computista del ban-
 „ co per la presente scrittura. Lo stesso
 „ metodo, chiarezza, e ragguaglio ad
 „ uso mercantile imposto, e inculcato
 „ pei primi s'ingiunge anco a lui, uni-
 „ tamente a tutti gli altri obblighi, leg-
 „ gi, e condizioni già riferite, come
 „ dirette alla fedele, e legale esecuzione
 „ delle scritture, all'indennizzazione
 „ del computista, e del sacro monte,
 „ e al pieno contentamento, e buon
 „ servizio del pubblico. Cose tutte, che
 „ con ogni ragione richiedono la pun-
 „ tuale, ed intera osservanza di qualun-
 „ que precauzione apposta, come sopra,
 „ non ostante la diversità della materia,
 „ alla quale non ripugna, ma è molto
 „ congruente l'istesso metodo d'eseguir-
 „ la. Dovrà solamente a differenza deg-
 „ li altri, che nel caso de' pagamen-
 „ ti passano gli ordini al loro partico-
 „ lar registro per porgli in cartella, e
 „ per attergarvi l'ordine solito del pa-
 „ gamento, passarli esso all'ajutante del
 „ computista, che ha una tale incom-
 „ benza, come si è detto nel capitolo
 „ di detto ajutante.

CAPITOLO LVII.

Del carico dello scritturale delle cedole libere.

„ Oltre li tre scritturali sopra de-
 „ scritti dati per ajuto, e sottoministri
 „ al computista dopo la divisione di
 „ tempo, in tempo seguita delle scrit-
 „ ture, v'è l'altro scritturale per il rag-
 „ guaglio del libro mastro delle cedole
 „ libere, che parimente corre a rischio,
 „ e pericolo di detto computista, e si
 „ elegge dalla congregazione col pieno
 „ consenso, ed approvazione del mede-
 „ simo, a di cui favore è obbligato
 „ primieramente, e secondariamente a
 „ favore del sacro monte. Prescindendo
 „ dagli obblighi generali ingiunti agli
 „ altri scritturali, come sopra concer-
 „ nenti il buon ordine della scrittura
 „ ad uso mercantile, cartolatura doppia
 „ del libro mastro, e sua rubricella,
 „ non ha lo scritturale delle cedole li-
 „ bere troppa connessione con le ordi-
 „ nazioni già fatte per le altre scrittu-
 „ re, trattandosi di cedole, che ricer-
 „ cano solamente una somma attenzio-
 „ ne per l'alterazione, o falsità, che di
 „ queste suol darsi, ma sono csesti da
 „ tutte quelle particolarità, condizioni,

„ e leggi, che si devono esaminare, e
 „ avvertire negli ordini, e mandati, o
 „ partite di deposito delle altre scrittu-
 „ re. Dovrà pertanto in fine della mat-
 „ tina, e del giorno ragguagliare tutte
 „ le cedole fatte in quel tempo, che
 „ gli verranno dettate dal giovane del
 „ registro delle medesime, avvertendo
 „ di porle a credito a tenore de' loro
 „ rispettivi nomi, e conti, se vi sono;
 „ acciocchè non nasca confusione, con
 „ porvi la giornata, la somma in iscrit-
 „ to della cedola, tirandola poi in fuo-
 „ ri in abbaco nel solito colonnello de'
 „ scudi, e segnando sopra il merco di
 „ essi le carte del conto di cassa, a de-
 „ bito del quale passerà tutte le parti-
 „ te delle cedole in ogni giorno create,
 „ e poi detterà al registro le carte del
 „ conto particolare, per porle in mar-
 „ gine alla partita registrata, e il segno
 „ d'essere stata ragguagliata nel libro
 „ mastro. Tornando poi le suddette ce-
 „ dole per il pagamento, osserverà se
 „ sia stata empita la girata da chi esi-
 „ ge, o non essendovi stata fatta detta
 „ girata, vi sia stato posto il nome, e
 „ cognome di quegli, che la presenta
 „ per il pagamento, dovendosi pagare
 „ la cedola a chi la presenta senza pren-
 „ der cura alcuna della verità della gi-
 „ rata a norma dell'anzidetto chirogra-
 „ fo della santa memoria di Benedet-
 „ to XIII. riferito nel capitolo LI. = del
 „ carico del computista del banco de'
 „ depositi; = e ricercato nella rubricella
 „ il suo conto noterà le carte di esso a
 „ tergo della cedola da pagarsi, e poi
 „ la passerà a debito di detto conto in
 „ libro mastro, con indicare il giorno,
 „ e mese, la somma in scritto, che
 „ si paga, e il nome, e cognome di
 „ quegli, a cui si paga, tirando poi
 „ detta somma in fuori al solito colon-
 „ nello de' scudi, sopra il segno de'
 „ quali noterà le carte del conto di cassa,
 „ e sfregiando da una parte la cedola
 „ per farvi porre il numero de' paga-
 „ menti dall'ajutante del computista, a
 „ cui la passerà, perchè la ponga in
 „ cartella, o sia libretto, che dal me-
 „ desimo si ritiene per comodo del con-
 „ to di cassa, e vi atterghi il solito
 „ ordine al cassiere per il pagamento.
 „ Qual conto di cassa dovrà detto scrit-
 „ turale ragguagliare rispetto al debito
 „ col registro, e rispetto al credito con
 „ la detta cartella, avvertendo di più,
 „ che le somme dell'anzidetto conto di
 „ cassa abbiano le riferite con li conti
 „ particolari, e rincontrino coll'entrata-
 „ uscita del cassiere, perchè il mastro

» ribatta in bilancio. Osserverà attenta-
 » mente, che una tal cedola corrispon-
 » da in tutte le sue parti; e trovando-
 » vi qualche difficoltà, dovrà prima di
 » passarla rincontrarla, essendo dell'an-
 » no corrente, col registro, ed essen-
 » do degli anni antecedenti, in archi-
 » vio, con farne inteso l'archivista, che
 » gli farà vedere il registro di quell'
 » anno, che è stata creata, e fare tutto
 » altro, che occorre, per verificare una
 » tal sua difficoltà, e riconoscendosi es-
 » sere alterata, o falsa, dovrà farne in-
 » teso il computista, e lasciarla in sue
 » mani, perchè vi provveda; e se mai
 » fosse errore procedente dal nome preso
 » male nel ragguagliarla, o dall' essere
 » stata posta in credito per equivoco in
 » un altro diverso conto, o ancora per
 » essere stato spogliato malamente un
 » tal conto in fine d'anno, e riportato
 » nel mastro nuovo con equivoco nel
 » nome, o nel resto, dovrà in tutti que-
 » sti casi verificare sinceramente l'er-
 » rore, e nel primo caso del nome ag-
 » giustarlo subito, se è nel mastro cor-
 » rente, altrimenti avvisarne l'archivi-
 » sta, perchè lo faccia aggiustare ne'
 » libri passati; nel secondo caso d'es-
 » sere stata increditata in altro diverso
 » conto, dovrà far segnare lo storno dal
 » suddetto archivista, se non è nell'an-
 » no corrente, in partita di quel libro
 » per eseguirlo nel mastro corrente; e
 » nel terzo caso finalmente ne avviserà
 » colla scienza di detto archivista gli
 » appuntatori, perchè appurino un tal
 » conto in quanto al resto, che in quan-
 » to al nome lo farà accomodare l'ar-
 » chivista; avvertendo bene, che ven-
 » gano fatte tali correzioni, perchè nel
 » libro mastro non vi siano nomi di de-
 » bitori, che trovandosi, si faranno ap-
 » puntare a sue spese. Essendo solito
 » della limosina, che dà il sacro pa-
 » lazzo Apostolico a quelli, che ven-
 » gono alla santa fede, formarsene una
 » cedola in credito de' medesimi, e a
 » disposizione dell' Eminentissimo pro-
 » tettore de' catecumeni, la quale si fa
 » loro pagare da detto Eminentissimo
 » con suoi ordini in più rate; perciò
 » dovendosi far tali cedole, procu-
 » rerà, che il cedolista vi ponga la
 » sua giusta espressione, e disposizio-
 » ne come sopra, e nel farsene i pa-
 » gamenti in rate, dovrà richieder la
 » cedola per attergarveli, senza la qua-
 » le non gli farà seguire; e nel paga-
 » mento dell'ultima rata ritirerà la ce-
 » dola per porla unitamente a dett' or-
 » dine in filza delle giustificazioni cor-

» renti. Succedendo il caso, che in piè
 » delle cedole da pagarsi si trovassero
 » ordini, o siano girate condizionate,
 » fatte per l'acquisto di qualche cosa,
 » o altro qualsisia contratto, o che aves-
 » se la legge di restare in credito in
 » tutto, o in parte nel banco, in tali
 » casi nel ragguagliarla dovrà dare una
 » succinta notizia d'un tal acquisto,
 » o contratto; e per quelle, che han-
 » no la legge di restare in credito, do-
 » vrà osservare tutte quelle ordinazioni
 » ingiunte agli altri scritturali sopra tal
 » particolare. Dovrà ogni giorno osser-
 » vare il libretto degli errori, per far
 » qualunque correzione, che gli venga
 » indicata dall'appuntatore, come si è
 » ordinato agli altri tre scritturali; co-
 » sì ancora tutte quell'altre diligenze
 » a' medesimi imposte per la cura, e
 » appunto del mastro corrente, e per
 » il bilancio de' libri mastri passati;
 » non potendo nemmeno esso in qua-
 » lunque incidenza pretendere la libe-
 » razione delle sue sicurezze, se pri-
 » ma non saranno del tutto bilanciati,
 » e rivisti i libri da lui scritturati. Nel
 » giorno prima del bilancio della set-
 » timana farà lo stesso rincontro delle
 » somme del credito, e debito ingiun-
 » to agli altri suddetti scritturali, e fa-
 » rà tutte le altre operazioni riguardan-
 » ti il pareggio, che si deve in ogni
 » giorno di bilancio fare al conto di
 » cassa, per riportarlo nell'entrata-usci-
 » ta de' pareggi del libro mastro gene-
 » rale, che dovrà anch'esso sottoscri-
 » vere nell'istesso modo, e forma agli
 » altri prescritta. Nelle vacanze del san-
 » tissimo Natale dovrà fare lo spoglio
 » de' conti creditori del suo libro, e
 » tutt'altro su tal proposito prescritto
 » agli altri tre scritturali, e sarà sotto-
 » posto a tutti gli obblighi, leggi, e
 » condizioni a quelli ingiunti in caso
 » d'infermità, sospensione, o altro qua-
 » lunque accidente.

CAPITOLO LVIII.

Del carico del registro de' depositi vincolati.

» Il giovane del registro de' de-
 » positi vincolati, che serve di ajuto
 » allo scritturale de' medesimi, ma real-
 » mente è sotto-ministro, e dipendente
 » dal computista, a cui rischio, e pe-
 » ricoloso esercita una tal carica, e coll'
 » approvazione, e pieno consenso del
 » quale si elegge dalla congregazione,
 » dovrà trovarsi alle solite ore nel ban-

» co tanto la mattina, che il dopo pran-
 » zo ne' giorni, che si terrà aperto, per
 » registrare tutte le partite de' depositi
 » vincolati in seguito di alcuno de' li-
 » bri del sotto-cassiere, ritenuti per no-
 » tarvi li depositi, che si fanno in con-
 » tanti, che gli verrà presentato da' de-
 » ponenti, ponendole in credito a fa-
 » vore di chi questi vorranno con tutti
 » quei titoli, provenienze, e vincoli,
 » che più loro piaceranno, quante vol-
 » te non siano contrari al sacro monte,
 » e suoi ministri, che in tal caso pri-
 » ma di registrarli, dovrà renderne in-
 » teso lo scritturale. In fine della par-
 » tita, come sopra registrata, porrà il
 » numero dato al deposito in detto libro
 » del sotto-cassiere, ed essendo il de-
 » posito con cedola giudiziale, o vin-
 » colata, dovrà ancora apporvi la pa-
 » rola = *con cedola* =, e riportare so-
 » pra la medesima le carte del regi-
 » stro, ed il numero suddetto, e terrà
 » conto delle cedole vincolate, che si
 » fanno in carta bollata per darne nota
 » mattina, e giorno al computista. Do-
 » po di ciò dovrà scrivere in detto libro
 » del sotto-cassiere accanto alla somma
 » notatavi per il deposito la parola = *vin-*
 » *colati* =, per evitare ogni duplicazio-
 » ne di partita. Che se tali depositi so-
 » no senza cedola vincolata, o giudi-
 » ziale, e dal deponente se ne richie-
 » desse il rincontro, dovrà farglielo, o
 » nel libretto, che sogliono alle volte
 » portare li deponenti da sottoscrivere
 » dal cassiere, o in uno scacco, o mez-
 » zo foglio, in modo diverso però dal-
 » la cedola, e dalla fede, che fa l'ar-
 » chivista, da sottoscrivere dal compu-
 » tista, ponendo in detto rincontro la
 » giornata, mese, e l'anno, la som-
 » ma in scritto del deposito, e tut-
 » to il corpo della partita, e in fine
 » la detta somma in abacco, le car-
 » te del registro, e il numero, co-
 » me sopra, dato al deposito nel li-
 » bro del sotto-cassiere. Dovrà ritene-
 » re una cartella, o sia libretto per
 » comodo di dettare tutte le partite di
 » credito nel conto di cassa allo scrit-
 » turale. In essa noterà tutti gli ordini
 » de' pagamenti, o mandati di giudice,
 » che gli verranno consegnati, dopo
 » il ragguaglio fattone dallo scritturale,
 » ponendovi il nome, e cognome della
 » persona, alla quale sono stati posti a
 » debito nel libro mastro, le carte del
 » conto, e la giusta somma del paga-
 » mento, distinguendovi i pagamenti
 » seguiti la mattina da quelli del gior-
 » no, e numerandoli tutti, principian-

» do ogni mezza giornata dal numero
 » primo, e proseguendo fino all'ulti-
 » mo pagamento, con avvertire di non
 » riportare in detta cartella partite du-
 » plicate, o senza le carte del libro
 » mastro. Dopo questo dovrà fare a ter-
 » go di detti mandati l'ordine per il
 » pagamento diretto al cassiere col no-
 » me, e cognome di chi esige, la giu-
 » sta somma, che esige scritta nel cor-
 » po, e sotto all'ordine in abaco, col-
 » la giornata, mese, ed anno. Quindi
 » nello sfregio fattovi da una parte dallo
 » scritturale dovrà porre il numero de'
 » pagamenti, che corre in cartella, e
 » restituirlo in fine alla persona, a fa-
 » vor della quale è stato spedito, per-
 » chè lo faccia sottoscrivere dal com-
 » putista per esigerlo. E se tali paga-
 » menti si fanno con procura, dovrà
 » dire nell'ordine a tergo = con proc-
 » cura alligata =. Così ancora, se detti
 » pagamenti siano ordinati sopra depo-
 » siti fatti con cedola vincolata, o giu-
 » diziale, dovrà dire nel dett' ordine,
 » che fa a tergo, come sopra, = con
 » cedola alligata =, se il pagamento sa-
 » rà di tutta la cedola; ma se di una
 » porzione dovrà dire = notati in ce-
 » dola =; anzi se abbracciasse più ce-
 » dole, dovrà dire = con cedole tante
 » alligate, e porzione notata in altra =
 » restituita al notaro. Osserverà per al-
 » tro attentamente tutti gli ordini, e
 » mandati de' pagamenti, per vedere
 » se a tenore de' medesimi debba farsi
 » obbligo, cessione di ragione, ed al-
 » tro da quegli, a cui si deve far pa-
 » gare il danaro, o se abbiano la leg-
 » ge, e condizione di restare in tutto;
 » o in parte in credito nel banco, men-
 » tre in tal caso prima di farvi a ter-
 » go il solito ordine al cassiere dovrà
 » avvertire, se lo scritturale abbia ri-
 » chiesto tali obblighi, e cessioni di
 » ragioni ec., e non avendoli richiesti,
 » avvisarglielo, ed essendovi la condi-
 » zione di restar in credito, se vi ab-
 » bia poste le parole = vanno in cre-
 » dito, e ne vanno in credito scudi tan-
 » ti =, se non è per l'intero; e non
 » avendovele poste, dovrà supplircele
 » egli, e avvisarne lo scritturale, se
 » mai non lo avesse poste in partita,
 » senza pregiudizio dell' obbligo, che
 » ne corre allo scritturale suddetto. Po-
 » trà poi farvi il solito ordine a tergo,
 » come sopra, esprimendovi nel corpo
 » le parole = vanno in credito =, se
 » è per l'intero; che se fosse per una
 » porzione, dovrà esprimervi = vanno
 » in credito scudi tanti =. E mancan-

„ cando di apporre in detto ordine le
 „ suddette parole, tutto quello, che per
 „ tal causa si pagherà di più, anderà
 „ a suo pericolo, e danno, non ostan-
 „ te che i ricapiti appariscano sotto-
 „ scritti dal computista. Quindi per il
 „ pagamento della restante porzione,
 „ che non va in credito, dovrà fare
 „ al cassiere un biglietto da sottoscri-
 „ versi dal computista a favore di chi
 „ esige, il quale farà ricevere sotto all'
 „ ordine per tutta la somma, e per
 „ ambedue le dette porzioni, dichia-
 „ rando nella medesima, che ne ha
 „ rilasciati in credito scudi tanti. Dov-
 „ vrà mattina, e giorno in fine del
 „ banco, dopo aver data esecuzione ai
 „ pagamenti dettare allo scritturale per
 „ extensum tutte le partite de' depositi
 „ correnti, registrati in quel tempo,
 „ acciocchè dal medesimo si raggua-
 „ gliò ai loro conti, e contempora-
 „ neamente porrà in margine del re-
 „ gistro ad ogni partita le carte del
 „ conto particolare del libro mastro, e
 „ sopra le medesime il consueto segno
 „ d'essere stata ragguagliata. Deterà
 „ inoltre le suddette partite allo scrit-
 „ turale, per passarle a debito nel con-
 „ to di cassa colle carte de' conti par-
 „ ticolari. Dovrà inoltre registrare sotto
 „ la dettatura dello scritturale in fine
 „ del banco, come sopra, tutte le par-
 „ tite nell'atto, che questi le raggua-
 „ glia, procedenti tanto dagli ordini,
 „ che hanno la legge di lasciarsi in
 „ credito in tutto, o in parte la som-
 „ ma in essi contenuta, chiamati *da-*
 „ *rò*, quanto le altre chiamate *libretti*,
 „ procedenti da ordini diretti ad altri
 „ banchi, lasciati con loro copia in
 „ mani al cassiere, per farli esigere,
 „ e porli in credito a chi si appartie-
 „ ne, prendendo in fine dallo scrittu-
 „ rale detti ordini, e copie per scri-
 „ vervi a tergo ai primi le parole =
 „ messi ai vincolati il dì tale, mese,
 „ ed anno =, e alle seconde = il gior-
 „ no, mese, ed anno, la somma del
 „ deposito colla parola = vincolati =,
 „ e subito poi colle suddette copie già
 „ sottoscritte dall'esattore, e colle quali
 „ se n'è fatto il ragguaglio, come so-
 „ pra, chiuderà la partita segnata da
 „ detto esattore nel suo libro intitola-
 „ to = nota degli ordini lasciati in ma-
 „ ni al cassiere per esigerli =, con no-
 „ tarvi di contro le parole = messi in
 „ vincolati il dì tale, mese, ed anno =,
 „ e tirare in fuori la somma in tutto
 „ corrispondente al corpo della copia,
 „ e a quella segnatavi dal detto esat-

„ tore. Eseguito tutto ciò, dovrà di più
 „ rincontrare con il sotto-cassiere tutte
 „ le sopraddette partite di deposito se-
 „ guite, individuando quali siano quel-
 „ le de' depositi correnti, registrate in
 „ virtù delle somme segnate a' depo-
 „ nenti in alcuno de' suoi libri, quali
 „ quelle procedenti da ordini spediti
 „ con la legge di restare in tutto, o
 „ in parte in credito, detti *darò*; e
 „ quali finalmente quelli procedenti da
 „ ordini, diretti ad altri banchi per
 „ l'esazione nominate *libretti*; perchè
 „ il detto sotto-cassiere possa notarsi nel
 „ suo giornale queste due ultime spe-
 „ cie di depositi, come seguiti per
 „ mezzo d'ordini rilasciati in credito,
 „ o esatti in altri banchi, e in com-
 „ penso gli consegnerà i ricapiti dell'
 „ una, e dell'altra specie, ritirando
 „ nell'atto stesso i biglietti spediti per
 „ quegli ordini, che avevano la legge
 „ di restar in credito nel banco in qual-
 „ che porzione. Sarà sua cura tener di
 „ giorno in giorno sommato il suo li-
 „ bro di registro, riportando sempre
 „ la somma avanti fino alla fine dell'
 „ anno, affinchè si possa sapere a quan-
 „ to ascenda tutta l'entrata di quella
 „ scrittura. E nel giorno antecedente al
 „ bilancio della settimana dovrà sem-
 „ pre rincontrare le somme tutte tan-
 „ to del registro, che della cartella collo
 „ scritturale, coll'entrata-uscita del cas-
 „ siere, e col giornale del sotto-cas-
 „ siere, acciocchè nel giorno appresso
 „ non vi siano d'accordarsi che le som-
 „ me di quel giorno. Nelle vacanze del
 „ santissimo Natale, e giorni seguenti
 „ assisterà tanto di giorno, che di not-
 „ te, occorrendo, allo spoglio del li-
 „ bro mastro dell'anno cadente, e all'
 „ impianto del nuovo, e farà tutt'al-
 „ tro, che gli verrà ordinato dallo scrit-
 „ turale, e dal computista, a cui non
 „ solo in tale occasione, ma in ogni
 „ altro tempo dell'anno dovrà prontamente
 „ ubbidire in tutto ciò, che ri-
 „ guarda il buon servizio del banco, e
 „ del pubblico; al qual effetto dovrà
 „ aver luogo, ed eseguirsi rispetto al
 „ medesimo tutto quello, che ne'pre-
 „ cedenti capitoli si è disposto in coe-
 „ renza però dell'esercizio della sua ca-
 „ rica, e di lei supplemento alle oc-
 „ correnze.

CAPITOLO LIX.

Del carico del registro de' depositi de' luoghi pii.

» Il giovane del registro de' luoghi pii serve anch'esso d'ajuto allo scritturale de' medesimi, ed è sotto-ministro dipendente dal computista, perchè esercita il suo officio a tutto rischio, e pericolo del medesimo, col di cui pieno consenso, ed approvazione viene dalla congregazione eletto. Convieni nell'esecuzione, e legal esercizio della sua carica coll'altro registro de' vincolati, e le ordinazioni, leggi, e condizioni, come sopra per quello fatte, dovrà esso riputarle, come fatte ancor a se stesso, eseguendole puntualmente, e pienamente, non trovandosi fra le medesime cosa alcuna, che possa dirsi contraria, o almeno non eseguibile nel suo officio, a riserva di quanto concerne le cedole giudiziali, e vincolate, che nella scrittura de' luoghi pii non sogliono intervenire. Del resto in tutte le altre cose dovrà uniformarsi, e riferirsi a tali ordinazioni, siano riguardo al tempo, e metodo di registrare, o al tenere la cartella de' pagamenti, e la spedizione a tergo de' soliti ordini al cassiere, siano ancora riguardo a dettare i depositi correnti allo scritturale, o a scrivere sotto la dettatura del medesimo le altre due specie di depositi detti *darò*, e *libretti*, siano finalmente riguardo al modo di rincontrare col sotto-cassiere, sommare, e far tutt'altro in detto registro de' vincolati più diffusamente espresso, e ordinato.

CAPITOLO LX.

Del carico del registro de' depositi liberi, e dell'altro delle cedole libere.

» Il giovane del registro de' depositi liberi, quantunque sia, e debba esser soggetto a tutte quelle ordinazioni fatte per il buon ordine, e legal'esercizio delle loro rispettive cariche agli altri de' depositi vincolati, e luoghi pii, essendo anch'esso non meno, che l'altro delle cedole libere stato dato per ajuto allo scritturale, e per sotto-ministro dipendente al computista, a rischio, e pericolo del quale corre, e col suo pieno consenso, e approvazione dalla congregazione si eleg-

» ge, tuttavia non avendo esso l'obbligo di ritenere la cartella de' pagamenti, come gli altri, perchè si ritiene dall'ajutante del computista unitamente all'altra delle cedole libere, e avendo di più molta connessione, e quasi una qualche ingerenza sul registro delle cedole libere, perciò lasciandolo soggetto unitamente all'altro delle cedole suddette a quelle generali, ed anche particolari ordinazioni fatte agli altri due antecedenti registri, che siano nella loro presente carica eseguibili, si parlerà solamente di quelle tali operazioni, che ad esso, e all'altro registro delle cedole particolarmente convengono, nè sono agli altri predetti punto comuni. La prima si è, che il registro de' depositi liberi, oltre al dover registrare tutte le partite a lui spettanti nel modo, e forma, agli altri de' vincolati, e luoghi pii prescritta, dovrà di più porre sopra tutte le cedole libere le carte del loro registro, e il numero dato alle somme nel libro del sotto-cassiere di mano in mano, che gli verranno presentate dal rispettivo registro delle medesime. La seconda, che il registro delle cedole libere dovrà dar nota al computista tanto la mattina, che il giorno di tutte le cedole registrate; il quale perciò sarà tenuto nel suo libro numerare vicino al marco de' scudi della somma in fuori tanto la mattina, che il giorno, principiando sempre dal numero primo, tutte le cedole, che va ricevendo dal cedolista per registrarle tali quali sono espresse nel nome, nella somma, e in qualunque altra dichiarazione, e disposizione, procurando, che siano in tutto corrispondenti alla somma, o somme notate in uno de' libri del sotto-cassiere, e al numero di essi, scrivendo in detti libri accanto alla somma, o somme, se più saranno, le parole = con cedola = affinchè non segua duplicazione di partita, o di deposito, e in fine della partita non tralascerà mai di apporre detta parola = con cedola = oltre il numero dato alla somma ne' libri del sotto-cassiere: come sopra. Convieni il registro de' depositi liberi con gli altri in quanto allo spedire i biglietti per quelle porzioni libere, procedenti dagli ordini, che debbono restar in credito per una porzione, e al modo di dettare allo scritturale li depositi correnti, e di registrare le altre due

» specie di depositi detti *darò*, e *libretti* sotto la dettatura del suo scritturale, e far tutte le altre cose su tal proposito ordinate in quello de' vincolati, ma il registro delle cedole libere, nel quale non cadono queste due ultime specie di deposito, ha solo l'obbligo di dettare al suo scritturale tutte le cedole registrare tanto la mattina, che il giorno. procurando, che vengano raggugliate ognuna al suo conto particolare con distinzione, ed attenzione nelle somme, nomi cognomi, e disposizioni, e deve nello stesso tempo segnare in margine della partita le carte del libro mastro, e fare il solito segno, che indica d'essere stata raggugliata; dettando poi tutte le suddette partite a debito nel conto di cassa con le carte de' conti particolari. Del rimanente ambedue i suddetti registri vengono con gli altri sul modo di rincontrare col sotto-cassiere di tener sommato di giorno in giorno il registro, d'intervenire allo spoglio nelle vacanze del santissimo Natale, e far tutto altro sotto gl'istessi obblighi, e condizioni, come più diffusamente si è detto per gli altri due registri de' depositi vincolati, e luoghi più.

CAPITOLO LXI.

Del carico degli appuntatori.

» Avendo la congregazione per il buon ordine, e realtà de' libri mastri, e scritture correnti del banco destinati due appuntatori, che con ogni diligenza, ed attenzione rivedano, ed appuntino tutte le partite tanto ne' conti particolari, che ne' rispettivi conti di cassa di detti libri, passate dagli scritturali, per vedere, se sieno state raggugliate a temore del buon ordine di scrittura, e stile del banco, e se in detto ragguglio sieno intervenuti errori, e sbagli, per farli correggere, perciò dovranno questi in primo luogo appuntare, e contrassegnare mattina, e giorno prima che si principii il banco, ognuno in quella scrittura, che gli sarà stata assegnata, tutte le partite de' depositi, e pagamenti seguiti nella mezza giornata antecedente tanto ne' conti particolari, che nel conto di cassa; quali partite verranno loro chiamate dalli loro giovani aiutanti accordatigli, rispetto alli depositi con il libro del

Bull. Rom. Tom. III.

» registro di quella tale scrittura, e rispetto ai pagamenti colle rispettive cartelle, e trovandole rincontrare, vi faranno il solito contrassegno, ponendo sopra il marco de' scudi la lettera R trovando in tal rincontro qualche errore, sia di partita, di nome, o di somma, dovranno subito notarlo nel libretto degli errori, per questo effetto ritenuto da ogni rispettivo scritturale, segnandovi il titolo del conto, le carte del libro mastro, la somma, se sia d'entrata, o d'uscita e lo svariò che porta, perchè si possa correggere dallo scritturale. Tornando poi all'altro appunto, dovranno riguardare uu tal libretto, e vedere, se vi è il contrassegno d'essere stato corretto l'errore, che rincontrerà anche sul mastro, per riconoscere una tal correzione, ed appuntar come sopra la partita, acciòchè nel bilancio della settimana non si trovi difficoltà. In secondo luogo dovranno prender dall'archivista i libri mastri dell'anno scorso per bilanciarli con tutta diligenza, ed attenzione dentro il medesimo archivio, rincontrando primieramente i resti de' creditori dell'anno antecedente, riportati in detto libro da bilanciarsi, e poi risommando tutti i conti del detto libro, e verificando i loro resti, riportati nel mastro del susseguente anno, e nel bilancetto, o sia spoglio, che dovranno sommare, e darne la somma all'archivista, per vedere se rincontra con quella stabilita a ciascun libro nel mastro generale. In caso che non rincontrasse, appunteranno con l'ordine surriferito tutte le partite d'entrate, ed uscite passate ne' conti del libro, che bilanciano, risommando detti conti, e rifacendo i resti a quelli, che vanno avanti, già fatti dallo scritturale, e trovando errori, dovranno notarli nel libretto, che per questo fine riterranno, per farli correggere, occorrendo, dai rispettivi scritturali, e rivederne la correzione, o correggerli eglino stessi, trattando di far tal correzione ne' libri, che bilanciano, su i quali non possono più metter mano i rispettivi scritturali, ma solamente dovranno avvisarli, che debbono far la tal correzione, per il tal errore trovato, che loro faranno vedere. Osserveranno, che nei libri, che bilanciano, non siano stati chiusi i resti de' creditori dai rispettivi scritturali, ma vi abbiano posta dalla parte del debito la sola somma di

» resto sotto l'ultima partita vicino al
 » segno de' scudi, acciocchè detti conti
 » restino loro aperti, e chiari, per po-
 » terli bilanciare, essendo la chiusa di
 » detti conti l'ultima opera, che si fa-
 » rà dai giovani dell'archivio, forman-
 » done le solite tavole de'creditori nelle
 » carte in bianco a tal effetto lasciate
 » ne' libri mastri dopo che saranno stati
 » del tutto bilanciati, e riconsegnati
 » all'archivista.

CAPITOLO LXII.

Del carico del cedolista.

» Il cedolista del banco de'
 » depositi, soggetto anch'esso al com-
 » putista, come sotto-ministro, che
 » esercita a tutto rischio, e pericolo
 » del medesimo, e si elegge dalla con-
 » gregazione col di lui pieno consenso,
 » ed approvazione, dovrà trovarsi alle
 » solite ore nel banco ne' giorni, che
 » si terrà aperto, per esercitare il suo
 » officio bene, diligentemente, e senza
 » dolo, o fraude, e scrivere con carat-
 » tere intelligibile, e chiaro tutte le ce-
 » dole tanto libere che vincolate nella
 » solita carta impressa col segno del
 » sacro monte, che gli viene consegna-
 » ta dal deputato dell'archivio segreto
 » del sacro monte, a cui ne fa nell'at-
 » to stesso ricevuta. Nel far cedole do-
 » vrà sempre attendere i libri del sot-
 » to-cassiere, dove questi suol notare i
 » depositi, che riceve in contanti, ne'
 » quali troverà notato il giorno, mese
 » la giusta somma, e la quantità del-
 » le cedole, che dovrà fare, ponendo-
 » vi nella sommità il giorno, mese,
 » ed anno, e nel corpo il nome, e co-
 » gnome di quello, che gli presenterà
 » alcuno di detti libri, o di altri, che
 » più a questi piacerà, e poi la giusta
 » somma scritta in corpo, e sotto la
 » cedola in abbaco, secondo che tro-
 » verà notato ne' libri suddetti, senza
 » i quali non dovrà formar cedola di
 » sorta alcuna, osservando attentamen-
 » te, che le partite ivi notate siano
 » chiare, ed aperte, nè vi sia contras-
 » segno di essere state ad altri poste
 » in credito. Venendo richiesto da' con-
 » correnti di formar loro le cedole li-
 » bere in mezzo foglio, perchè possano
 » farci sotto ordini, o girate condizionate
 » per acquisto, o altro qualunque con-
 » tratto, dovrà farle ne' soliti mezzi fo-
 » gli, che ritiene per le cedole vincolate,
 » e de' neofiti, come appresso. E subi-
 » to formata la cedola, o cedole dovrà

» rincontrarle colle somme notate ne' li-
 » bri suddetti del sotto-cassiere, sfre-
 » giandole ad una ad una, acciocchè
 » non nasca errore, o duplicazione di
 » partita, e poi la passerà al suo re-
 » gistro. Farà in mezzi fogli bollati nel-
 » la metà superiore, che a tal' effetto
 » gli vengono coll'altra carta consegna-
 » ti, tutte le altre cedole tanto quelle
 » de' neofiti per la limosina, che lo-
 » ro dà il sacro palazzo Apostolico, quan-
 » to quelle vincolate, o siano de' mo-
 » nasterj, esprimendo nelle prime la
 » provenienza del denaro, e la dispo-
 » sizione dell' Eminentissimo protettore
 » de' catecumeni, e nelle seconde in-
 » dividuando la diversa specie degli or-
 » dini, quando vi siano, delli quali si
 » forma la cedola con ogni altra con-
 » dizione unitamente alla disposizione
 » dell' eminentissimo Vicario, e prima
 » di consegnare al registro delle cedole
 » libere quelle de' neofiti, e al regi-
 » stro de' vincolati quelle de' monaste-
 » rj, dovrà sottoporle alla visura de' ri-
 » spettivi scritturali, per sentire, se lo-
 » ro cammina bene l'espressione, e per-
 » chè non vi siano parole pregiudizia-
 » li al sacro monte, e suoi ministri.
 » Essendogli stato dalla congregazione
 » accordato un giovane per sotto-cedo-
 » lista, attesa l'affluenza delle cedole,
 » a motivo della quale non poteva egli
 » solo così facilmente riuscire, e non
 » andando detto giovane a conto del
 » computista, al quale nemmeno dà si-
 » curezza alcuna; perciò dovrà con tut-
 » ta circospezione invigilare sopra un
 » tal suo giovane, chiedendogli conto
 » mattina, e giorno della carta conse-
 » gnatagli per le cedole da farsi, e usa-
 » re ogni altra diligenza, che per sua
 » maggior cautela riconosca espediente,
 » stando questi a tutto suo rischio, e
 » pericolo per qualunque mancanza, ed
 » errore. Gli farà quindi osservare tut-
 » te le regole, ed ordinazioni a se, co-
 » me sopra prescritte, sì nel formar
 » cedole, che nello sfregiar le somme
 » nel libro del sotto-cassiere, anzi do-
 » vrà farsi consegnar da detto giovane
 » le cedole, dopo che le avrà fatte per
 » rincontrarle, e consegnarle egli stes-
 » so ai registri, come sopra. Dovrà mat-
 » tina, e giorno raccogliere il conto del
 » numero delle cedole fatte tanto da se,
 » che dal suo giovane colle carte, che
 » gli restano, per darne nota al com-
 » putista, e se ne avesse sbagliata qual-
 » cheduna, dovrà sempre cassarla, e
 » deformatla in modo visibile, e te-
 » nerle a parte per riconsegnarle tut-

» te al deputato , quando colla fe-
 » de del computista anderà a pren-
 » dere altra carta , acciocchè si ritrovi
 » il numero di quella già consegnatagli
 » nella quantità , che verrà ad appari-
 » re dalla ricevuta , e le cedole sbaglia-
 » te si faranno abbruciare dal deputa-
 » to suddetto alla sua presenza. Nelle
 » vacanze del santissimo Natale , e ne'
 » giorni seguenti dovrà intervenire col
 » suo giovane allo spoglio , e bilancio,
 » che si fa nel banco , per eseguire ,
 » oltre il suo officio tutte le altre ope-
 » razioni , che gli venissero ingiunte
 » dalla congregazione , dai provvisori
 » sindaci , e computista suddetto , per
 » le quali non deve pretendere rico-
 » gnizione di sorta veruna. Sarà tenuto
 » esercitare il detto suo officio per se
 » stesso coll'ajuto di detto suo giovane ,
 » e non per altre interposte persone , e
 » tenere in buona cura , e sotto chia-
 » ve la carta delle cedole , nè consegnar-
 » la ad alcuno senza licenza della con-
 » gregazione , provvisori , e sindaci sud-
 » detti. Nel caso di malattia , sospen-
 » sione , o altro qualunque accidente tan-
 » to volontario , che forzato , dovrà de-
 » putare a tutto suo rischio , e perico-
 » lo altra persona in sua vece , che sia
 » di piacere della congregazione , e del
 » computista , al quale se non piacesse
 » tal persona nominata , e ne volesse
 » surrogare un'altra col consenso della
 » congregazione , provvisori , o sindaci,
 » potrà farlo , e reterà a suo conto per
 » qualunque mancanza. Solamente nel
 » caso , che il cedolista non volesse , o
 » non potesse nominare , altri , potrà il
 » computista col consenso , come sopra,
 » deputarlo a tutto rischio , e pericolo
 » del cedolista , anzi mancando il com-
 » putista di deputare altri , in tal caso
 » potrà , e dovrà la congregazione per
 » lo spedito servizio del pubblico far
 » tale deputazione a rischio , e perico-
 » lo di ambedue senz' alcuna interpel-
 » lazione giudiziale , e stragiudiziale di
 » essi , loro sicurtà , o attergararj.

CAPITOLO LXIII.

Del carico del cassiere del banco de' depositi.

» Per essere la carica del cassie-
 » re del banco una delle più impor-
 » tanti , sarà cura della congregazione
 » il deputare alla medesima un mini-
 » stro de' più attenti , e sperimentati ,
 » che possa esercitarla con ogni dili-
 » genza , e lealtà. Avrà in suo ajuto un

» sotto-cassiere , un contatore , un esat-
 » tore , e due giovani per gli libri dell'
 » entrate-uscite , i quali si sono al me-
 » desimo accordati per sgravarlo da
 » molte operazioni , alle quali non po-
 » trebbe più supplire per se solo dopo
 » l'aumento grandissimo dell' azienda
 » del banco. I detti suoi sotto-ministri,
 » sopra i quali invigilerà attentamente ,
 » perchè prestino un fedele servizio ,
 » staranno a tutto suo rischio , e pe-
 » ricolo , ed in caso di loro mancanza
 » sarà egli obbligato solidalmente a fa-
 » vore del sacro monte. Perciò verranno
 » no eletti dalla congregazione col con-
 » senso , ed approvazione dello stesso
 » cassiere , e ciascuno di essi rimarrà
 » primieramente obbligato a favore del sa-
 » medesimo , e secondariamente del sa-
 » cro monte. Dovrà trovarsi nel banco
 » all'ore solite , in cui si apre , e nel
 » principio della settimana si farà som-
 » ministrare dai provvisori l' opportuna
 » provvista del contante per uso de' pa-
 » gamenti , che accaderà di dover fare
 » nel banco medesimo. La terrà in buo-
 » na custodia dentro la stanza della cas-
 » sa nel suo cassone particolare , e di
 » giorno in giorno ne anderà consegnan-
 » do al suo sotto-cassiere quella quanti-
 » tà , che crederà esser sufficiente , fa-
 » cendoli fare ogni volta nel libro a tal
 » effetto ritenuto la ricevuta tanto del
 » contante , che come sopra gli conse-
 » gnerà , quanto di tutte l'altre somme,
 » che gli farà consegnare dall' esattore
 » fra la settimana , per la riscossione
 » degli ordini diretti altrove detti = li-
 » bretti = , e per le cedole del banco
 » di santo Spirito , che si riportano nel
 » medesimo. Assisterà nel suo solito
 » luogo mattina , e giorno per sottoscri-
 » vere tanto le cedole libere , vincola-
 » te , e giudiziali , che si anderanno
 » facendo , quanto i libretti di rincon-
 » tro , che portano alle volte i deponen-
 » ti , avvertendo , che procedano , e sia-
 » no state già notate ne' libri del suo
 » sotto-cassiere , ritenuti per comodo di
 » notarvi i depositi , che si fanno in con-
 » tanti , facendo in ogni partita di det-
 » ti libri il suo contrassegno , quante
 » volte appariscano d'essere state regi-
 » strate. Non dovrà far pagare danari
 » ad alcuno da detto suo sotto-cassiere ,
 » e contatore senza l'ordine del com-
 » putista a tergo dei mandati , ordini ,
 » e cedole , incaricando loro strettamen-
 » te di dare puntuale esecuzione a detti
 » ordini del computista , e di osserva-
 » re , che in piè vi sia sempre la ri-
 » cevuta , o quietanza di chi esige , e

» che nelle medesime non venga ap-
 » posta condizione pregiudiziale al sa-
 » cro monte, e suoi ministri. Nei pa-
 » gamenti però, che seguiranno per ser-
 » vizio del sacro monte, non basterà,
 » che gli ordini sieno sottoscritti dal
 » computista, ma vi dovrà essere an-
 » cora la sottoscrizione de' provvisori,
 » e tali ordini dovranno sempre proce-
 » dere dal libro mastro generale. Non
 » potrà imprestar danari del sacro mon-
 » te a chicchesia, neppur con prende-
 » re polizze, obblighi, ordini, altrove
 » diretti, lettere di cambio, ed altro,
 » rimanendogli affatto proibito il di-
 » sporre in alcun modo, fuorchè in
 » servizio del banco, dei denari rice-
 » vuti, o da' provvisori, o da depo-
 » nenti sotto le pene comminate nelle
 » costituzioni apostoliche ec. oltre la
 » perdita del suo impiego, e resti-
 » tuzione delle somme prestate. Non
 » potrà sotto quasivoglia pretesto far no-
 » tare in veruno straccifoglio separato
 » le somme, benchè piccole, che si
 » depositeranno, e pagheranno; ma sa-
 » rà obbligato di farle di giorno in gior-
 » no riportare nell'entrate-uscite separa-
 » te per le scritture correnti del banco,
 » che si ritengono dai due giovani a se
 » subordinati, alle quali dovrà stare, e
 » credere; approvando perciò non solo
 » le partite scritte dal suo sotto-cassie-
 » re, contatore, ed esattore, ma an-
 » cora tutti gli altri libri del banco, e
 » tutte le partite riportate nelle tre en-
 » trate-uscite del libro mastro genera-
 » le, che si tengono dallo scritturale
 » del medesimo, potendo benissimo a
 » queste credere per la sicurezza, che
 » hanno, attese l'approvazioni, che v'in-
 » tervergono, giacchè quella de' pa-
 » reggi, che si fanno alli conti di cas-
 » sa de' libri mastri correnti, resta ap-
 » provata dalli rispettivi scritturali, dall'
 » archivista, e dai due suoi giovani dell'
 » entrate-uscite correnti del banco, che
 » in esse anco un tal pareggio riporta-
 » no; quella delle monete, e paste,
 » che si estraggono, o ripongono ne'
 » cassoni, viene approvata non meno da
 » esso cassiere, che da' provvisori; e
 » quella de' depositi, e pagamenti, che
 » seguono in detto mastro generale, si
 » approva dal suddetto archivista, e
 » dai giovani dell'entrate-uscite, come
 » sopra, che ne faranno il rincontro,
 » come si dirà a suo luogo. Sarà sua
 » cura d'invigilare, che tutti gli suoi
 » sotto-ministri facciano il loro dovere,
 » come si dirà ai loro rispettivi capi-
 » toli, ed in specie, che il suo sotto

» cassiere noti di volta in volta le som-
 » me, che riceve per deposito ne' so-
 » liti di lui libri, che servono ai regi-
 » stri, per darne credito a' deponenti,
 » o al cedolista per formarne le cedo-
 » le, proibendosi espressamente di por-
 » tare fuori del banco detti libri, e di-
 » chiarandosi, che le somme in essi
 » notate saranno valide per quel giorno
 » solamente, in cui appariscono nota-
 » te, nè in vigore di esse potrà aver-
 » si azione contro il sacro monte, es-
 » sendo detti libri un semplice segno
 » tra il sotto-cassiere, e li registri, o
 » cedolista suddetti, ed esso cassiere
 » dopo che avrà ristretto il conto la se-
 » ra al detto suo sotto-cassiere, potrà
 » a suo arbitrio lacerarli. Dovrà ritene-
 » re un libro per le ricevute, che gli
 » dovrà fare l'esattore nell'atto, che
 » gli si consegnano le cedole di santo
 » Spirito rivedute da' provvisori per ri-
 » portarle, ed in piè di detta ricevuta
 » farà esso altra controricevuta a detto
 » esattore, quando sarà tornato, ed
 » avrà consegnato al sotto-cassiere il ri-
 » capito, che riporta da detto banco di
 » santo Spirito, come si dirà nel capi-
 » tolo di detto esattore, ed in quello
 » del sotto-cassiere. Inoltre dovrà tenere
 » altro libro per gli ordini, che man-
 » derà ad esigere fuori del banco, det-
 » ti = libretti = lasciati in sue mani
 » colle rispettive copie, facendoveli ri-
 » portare dal suddetto esattore coll'in-
 » dividuazione del nome di chi gli avrà
 » lasciati, il giorno, la somma, ed il
 » numero de' medesimi, sottoscriven-
 » doli poscia, e consegnandoglieli per
 » l'esigenza; avvertendo peraltro, che
 » li faccia contestualmente sottoscrive-
 » re dal computista, e che ne abbia
 » di già collazionate, e sottoscritte le
 » copie. Ritornato, che sarà l'esattore,
 » si farà restituire tutti quelli, che non
 » avesse potuto esigere, e degli esatti
 » ne farà fare nel solito libro la rice-
 » vuta dal sotto-cassiere, e ne conse-
 » gnerà le copie suddette ai rispettivi
 » scritturali, per metterle a credito di
 » chi spettano, come si dirà al capi-
 » tolo di detto esattore. Oltre li detti or-
 » dini dovrà dal suddetto esattore far
 » esigere tutte quelle somme dei nomi
 » de' debitori del banco del sacro mon-
 » te, secondo gli ordini, e note, che
 » riceverà dalla congregazione; e per
 » gli assegnamenti fatti da qualcheduno
 » di detti debitori dovrà invigilare, che
 » senza l'ordine suddetto se ne faccia
 » sempre nelle scadenze dal detto esatto-
 » re l'esazione; e la stessa attenzione;

userà per tutte le altre somme de' con-
 tanti, che per causa degl' interessi del
 banco suddetto dovranno farsi esigere,
 facendosele subito dopo l'esazione con-
 segnare per rincontrarle, e farne ese-
 guire dal detto esattore i rispettivi de-
 positi, che sempre cadono nel libro
 mastro generale, dove si sono ripor-
 tati tutti i nomi de' debitori, e li
 conti tutti delle monete, che si esi-
 gono, e ripongono ne' cassoni; men-
 tre sino a tanto che il detto esattore
 non avrà fatto le dette consegne, e
 depositi, anderà il tutto a rischio, e
 pericolo d' esso cassiere. Dovrà in ogni
 tempo render conto fedele, e legale di
 tali ordini, ed esazioni soprannotate nè
 pretendere per se, e per detti sotto-mi-
 nistri aumento di provvisione, o d'al-
 tro per tali incombenze. E nella sera
 del bilancio dovrà ritirare le copie
 suddette dal suo sotto-cassiere, a cui
 saranno state consegnate dai registri
 dopo il ragguaglio, e chiuder colle
 medesime le partite segnate nel sud-
 detto libro dall' esattore, col notare
 di contro a ciascuna partita le parole =
messi alla scrittura tale il dì tale,
mesè, ed anno =, tirando poi in fuo-
 ri la somma in tutto corrispondente
 al corpo della copia, e alla partita,
 come sopra in detto libro, notata dall'
 esattore, formandone in ciascun'anno
 la filza, che consegnerà all' archivi-
 sta del banco, e riportandone rice-
 vuta in piè di esso libro, che pari-
 mente gli consegnerà, quando sarà
 finito per conservarlo in archivio. Pro-
 curerà ancora, che i due suoi giova-
 ni dell' entrate-uscite consegnino in fi-
 ne di settimana a detto archivista le
 filze ben ordinate dei mandati, ed
 altri ricapiti de' pagamenti seguiti in
 quel mese, e che ogni volta se ne
 facciano far dal medesimo ricevuta
 in piè del libro d' uscita. Succeden-
 do poi il caso, che alcuni dopo aver
 fatto passare le partite dalli rispettivi
 scritture si portassero via i ricapiti
 posti in cartella cogli ordini spediti
 a tergo, firmati dal computista, sen-
 za prenderne il pagamento, dovrà
 nell' istesso giorno, che ciò segue,
 per non confondere il conto di un gior-
 no coll' altro, farli notare da' detti
 suoi giovani ne' libretti a parte degli
 ordini spediti, e non pagati, quan-
 tunque non abbia il ricapito, senza
 peraltro farli cassare dall' entrata-usci-
 ta. E nel giorno del bilancio dovrà
 farne formare il ristretto, per chie-
 derne conto al suo sotto-cassiere, e

ritirarne l' importo in compenso del
 debito ricevuto nel bilancio dal com-
 putista per tali ordini, detti volgar-
 mente = *spuntati* =. Quando tornano
 farà notare in detti libri d' incontro al-
 la partita la parola = *tornato* =, e di
 più nella consegna, come sopra, del-
 le filze, farà rincontrare tutti i rica-
 piti nell' entrate-uscite coll' archivi-
 sta suddetto, che noterà in altro li-
 bretto, per tal effetto ritenuto, tutti
 gli ordini suddetti per anco non tor-
 nati. In ogni giorno di bilancio dovrà
 la mattina far ordinare in tante sac-
 cocce ben polizzate, secondo la di-
 versa specie, e quantità tutte le mo-
 nete, e paste d' oro, e di argento,
 procedenti, o dai depositi segniti, o
 dalle provviste fatte in quella settima-
 na, per farle riportare all' entrata-usci-
 ta del libro mastro generale a tal' ef-
 fetto stabilito, conteggiarle a suo cre-
 dito nel bilancio, e farle riporre dai
 provvisori a tenore dei diversi conti
 aperti in detto mastro generale nei
 rispettivi cassoni, che restano in sua
 cura; tenendo perciò ben custodita
 la stanza della cassa, la chiave del
 suo cassoncino particolare, l' altra
 ch' esso ancora ritiene dell' armario,
 dove si conservano le chiavi di tutti i
 cassoni, serrando sempre le due por-
 te di ferro di detta cassa, e ritenen-
 do le chiavi presso di se, perchè non
 capitino in altre mani, essendo esso
 responsabile non solo delle monete,
 che sono nel detto suo cassoncino
 particolare, ma di tutt' altro, che esi-
 ste in detti cassoni nella quantità, e
 realtà delle saccocce, e paste ripos-
 te ne' medesimi. La sera poi del bi-
 lancio, e qualunque altra volta vo-
 lesse, dovrà restringere il conto al
 suo sotto-cassiere, ponendogli in de-
 bito le somme del contante da se con-
 segnategli, e l' altre consegnategli dall'
 esattore, risultanti tutte dal libro del-
 le ricevute, che fa detto sotto-cassie-
 re, unitamente all' entrata delle ri-
 spettive scritture, e in credito i li-
 bretti, o siano ordini fatti esigere al-
 trove, e posti a credito di chi spetta-
 no in quella settimana, le cedole del
 banco di santo Spirito, e del monte
 in plico a parte, quando vi sono,
 che gli avrà consegnate il detto sotto
 cassiere, la saccoccia polizzata, che
 ritirerà dal contatore per il resto del
 contante, li viglietti spediti per l'ac-
 quisto delle monete, e paste d' oro,
 e di argento, quando vi siano, e per
 ultimo tutta l' uscita delle rispettive

» scritture. E da tal conteggio, o do-
 » vrà risultarne dalla parte del credito
 » un resto equivalente agli spuntati,
 » come sopra ristretti, quando vi sono,
 » che glieli riporterà a credito ne' sus-
 » seguenti bilanci, sino che se ne fac-
 » cia il pagamento; o non essendovi do-
 » vrà del tutto restar pareggiato il con-
 » to del suo sotto-cassiere, purchè non
 » abbia commesso qualche errore nel-
 » le sue operazioni; ma di questo sarà
 » tenuto detto sotto-cassiere del proprio
 » alla reintegrazione. Solamente il cas-
 » siere, dopo concordato, coma sopra
 » il conto, dovrà fare al suo sotto-cas-
 » siere nel solito libro delle ricevute
 » in piè di tutta la somma di quella
 » settimana una dichiarazione di aver
 » avuto dal sotto-cassiere sfogo di tutta
 » la somma di dette ricevute. Subito
 » che il computista gli avrà in tal bi-
 » lancio stabilito il resto, e concordato
 » coll'altro del conto di cassa del
 » libro mastro generale, dovrà il cas-
 » siere in uno stracciafoglio a parte,
 » per poterlo mostrare, quante volte
 » occorresse, o gli venisse richiesto dai
 » provvisori, formare l'altro suo bilan-
 » cio di cassa, ponendosi a debito il
 » detto resto stabilitogli, come sopra
 » dal computista, e la somma degli
 » ordini spediti, e non pagati, se vi
 » saranno, e a credito tutte le cedole
 » di santo Spirito, e del monte ricevu-
 » te dal suo sotto-cassiere, la saccoc-
 » cia di resto consegnatagli dal conta-
 » tore, e la moneta tutta, che sarà nel
 » suo cassoncino particolare. Qual cre-
 » dito, e debito deve produr somma
 » eguale, ed uniforme, perchè il det-
 » to suo bilancio di cassa vada bene. E
 » tutte le suddette operazioni dovrà far-
 » le ancora nell'ultimo bilancio dell'
 » anno, che si fa nelle vacanze del
 » santissimo Natale. In caso d'infermi-
 » tà, sospensione ec., o in qualunque
 » altro incidente volontario, o forzato
 » che sia, dovrà deputare col consen-
 » so della congregazione a tutto suo ri-
 » schio, e pericolo una, o più perso-
 » ne, che esercitino in sua vece; che
 » se la congregazione non le approvas-
 » se, e volesse a suo piacere fare una
 » tal deputazione, allora il pericolo, e
 » rischio anderà a danno del sacro mon-
 » te. Solamente nel caso, che il cas-
 » siere non volesse, o non potesse de-
 » putare, potrà la congregazione fare
 » una simil deputazione, anche senza
 » veruna di lui interpellazione, sue si-
 » curtà, o attergatarj per il buon ser-
 » vizio del pubblico, a rischio, e pe-

» ricolo del cassiere. A tutte le suddet-
 » te ordinazioni, e all'altre, che in'av-
 » venire potesse fargli la congregazio-
 » ne, dovrà puntualmente ubbidire, e
 » render conto fedele, e legale dell'
 » amministrazione sua, de' suoi sotto-
 » ministri, e di qualunque altra per-
 » sona in suo luogo, come sopra sur-
 » rogata, liberando il sacro monte da
 » qualunque lite, danno, e molestia,
 » che per colpa, trascuraggine ec.,
 » tanto sua, che de' suoi predetti, po-
 » tesse soffrire; permettendo inoltre il
 » rincontro del cassoncino suo partico-
 » lare non solo a' provvisori, ma an-
 » cora a' sindaci del banco, ai di cui
 » libri dovrà stare, e credere, in spe-
 » cie al libro mastro generale per il
 » rincontro dell'esistenza de' cassoni in
 » sua cura. E nel caso di voler liberare
 » le sue sicurezze, non potrà richieder-
 » lo, e molto meno ottenerlo, se pri-
 » ma non averà pagato al sacro monte
 » tutta quella somma, della quale ne
 » restasse debitore.

CAPITOLO LXIV.

Del carico del sotto-cassiere.

» Il sotto-cassiere del banco
 » de' depositi dato per ajuto al cassie-
 » re, a cui rischio, e pericolo eser-
 » cita, come sotto-ministro dipenden-
 » te dal suddetto cassiere, col pieno
 » consenso, ed approvazione del quale
 » si elegge dalla congregazione, dovrà
 » fedelmente esercitare il suo officio,
 » e trovarsi in ogni tempo, che si ter-
 » rà aperto il banco nel suo solito luo-
 » go della contiera, per ricevere li de-
 » positi, e pagare tutti gli ordini, che
 » verranno spediti al cassiere a tergo
 » de' ricapiti dal computista, notando
 » il tutto ne' soliti stracciafogli conse-
 » gnatigli, o per se, o per mezzo del
 » suo giovane ajutante a tal' effetto ac-
 » cordatogli, con chiarezza, e distin-
 » zione, facendo, ed osservando tutt'
 » altro, che gli venisse dal cassiere
 » ordinato, o che fosse stato a detto
 » cassiere ingiunto nel suo capitolo ri-
 » guardante la carica di esso sotto-cas-
 » siere. Sarà obbligato di tenere gior-
 » nalmente il conto col cassiere, no-
 » tando a suo debito, oltre la ricevuta,
 » che ne farà nel libro a parte, tutto
 » il danaro, che per uso del
 » banco da questi riceve, e tutte le
 » somme de' depositi, che seguono, e
 » a suo credito tutti li pagamenti, che
 » fa tanto esso, che il contatore, col

» quale parimente dovrà tener conto sì
 » per li depositi, che per li paga-
 » menti, che gli fa ricevere, o fare in
 » contanti, come si dirà nel capitolo
 » di detto contatore. Dovrà dare pun-
 » tuale esecuzione alli pagamenti degli
 » ordini fatti a tergo de' ricapiti, o ce-
 » dole firmati dal computista, con av-
 » vertire di farli alle persone nominate
 » in essi, e che vi sia sempre la quietan-
 » zanza, occorrendo, o la ricevuta li-
 » bera, e senza veruna condizione, se-
 » guando prima nel suo giornale dei con-
 » teggi tutta la somma del pagamento,
 » in piè della quale dovrà farvi la fat-
 » tura delle partite, che richiede l'esi-
 » gente per formarne cedole, o deposti,
 » che glie li noterà in uno de' suoi
 » libri a tal' effetto ritenuti con chia-
 » rezza, e distinzione della giornata,
 » e somma, numerando ciascuna delle
 » partite in essi segnate col numero,
 » che correrà, principiando sì la mat-
 » tina, che il giorno sempre dal nu-
 » mero primo. Gli consegnerà per ulti-
 » mo il detto libro per regola dei re-
 » gistri, o del cedolista, e noterà quel-
 » la tal discreta porzione, che gli ac-
 » corderà in contanti nel giornale del
 » contatore col cognome di quegli, a
 » cui si debbono pagare. Che se il pa-
 » gamento sarà per qualche cedola del
 » sacro monte, dovrà inoltre avvertire,
 » che sia stata nel corpo con più sfre-
 » ggi deformata dal computista; e se
 » sarà per servizio del sacro monte sud-
 » detto, dovrà osservare, che oltre il
 » computista, vi siano sottoscritti i prov-
 » visori nell'ordine di tal pagamento,
 » che sempre procederà dal libro ma-
 » stro generale. Nel ricevere qualunque
 » deposito, sia di cedole del banco di
 » santo Spirito, sia di ricapiti diretti
 » al suddetto sacro monte, già passati
 » in scrittura, e firmati dal computista
 » con ricevuta in piè del deponente,
 » sia ancora di qualche porzione di de-
 » naro effettivo, che farà ricevere dal
 » contatore per rincontrarlo, e segnarlo
 » nel di lui giornale, acciocchè esso
 » lo possa conteggiare a favore di chi
 » lo avrà portato unitamente agli altri
 » ricapiti, dovrà tenere l'istesso me-
 » todo, e ordine di sopra prescritto per
 » gli pagamenti, tanto nel notarli nel
 » suo giornale di conteggio, che in
 » alcuno de' suoi libri, quali conse-
 » gnerà a' deponenti per farne registra-
 » re il deposito con tutte quelle con-
 » dizioni, e spiegazioni, che questi
 » vorranno. E tornando l'esattore dal
 » banco di santo Spirito per le cedole

» ivi riportate, o dall'esazioni degli
 » ordini, lasciati in mani al cassiere
 » diretti ad altri banchi, detti = libretti =
 » dovrà riceverne il deposito, e farne
 » ricevuta nel solito libro, dove fa le
 » altre ricevute del contante, che gior-
 » nalmente riceve dal cassiere per uso
 » del banco, e per servizio del sacro
 » monte dei prestiti. Dovrà dare ese-
 » cuzione tanto alli biglietti spediti, e
 » firmati dal cassiere per il pagamento
 » delle monete, e paste d'oro, e d'ar-
 » gento provviste, o per gli depositi di
 » somme ragguardevoli, che si ricevono
 » dallo stesso cassiere, seguiti in quella
 » tale settimana, tenendone conto a
 » parte per farseli bonificare, e con-
 » teggiare nel giorno del bilancio, quan-
 » to ancora agli altri biglietti spediti
 » da' rispettivi registri firmati dal com-
 » putista per le porzioni libere di que-
 » gli ordini, che hanno la legge di
 » restare in qualche parte a credito
 » nel banco, detti = darò =, e tener-
 » li a parte, per restituirli lacerati a
 » quel tale registro, dopo che sarà sta-
 » ta ragguagliata la partita della por-
 » zione, che resta in credito, nell'at-
 » to che gli si consegna il ricapito per
 » passarla a suo debito, o sia entrata
 » nel suo giornale di cassa, come de-
 » posito seguito per mezzo d'ordine,
 » come sopra. Dovrà mattina, e gior-
 » no, terminato il banco, rincontrare
 » coi rispettivi registri, e coll'entrata
 » de' depositi del libro mastro generale
 » esistente in archivio, tutte le partite
 » dei depositi correnti ricevuti, e no-
 » tati nel suo giornale de' conteggi, per
 » vedere se tutte siano state passate in
 » credito di chi spettano, onde non
 » nasca errore tra le scritture, e la cas-
 » sa. In tal'atto dovrà ritirare dai sud-
 » detti registri li ricapiti delle altre due
 » specie di depositi detti = darò =, e
 » libretti = per segnarli in entrata del
 » suo giornale di cassa, come depo-
 » siti a lui procedenti dalle scritture,
 » seguiti per mezzo d'ordini, o rila-
 » sciati in credito, o esatti in altri ban-
 » chi, e terrà a parte li recapiti dei
 » libretti, o siano le copie sottoscritte
 » dall'esattore, per poterle in fine del-
 » la settimana, o in qualunque altro
 » giorno, si volesse, stabilire il bilan-
 » cio, riconsegnare al cassiere, a cui
 » ne ha fatta ricevuta, come sopra, e
 » chiederne il dovuto compenso, fa-
 » cendosele conteggiare a credito nel
 » suo conto, atteso il debito, che ne
 » ha ricevuto nelle scritture del banco.
 » Succedendo il caso, che nel rincon-

tro come sopra trovasse qualche partita de' depositi correnti non posta a credito per mancanza del deponente, il quale non abbia presentato ai registri il solito libro, dove gli avea esso segnata la partita, dovrà tenerla aperta senza contrassegnarla, e prima del bilancio, non essendo per ancora tornato quel tal deponente a farsela descrivere in credito, dovrà formarne un deposito in conto a parte in credito della cassa corrente, con individuare di depositarli per la tal partita, non registrata, colla sua provenienza, giornata, e numero al deposito dato ne' suoi libri; tornando poi il deponente, si pareggerà un tal conto con l'ordine, che ne spedirà il computista, come si è detto nel capitolo del medesimo, a favore di detto deponente, per fargli passare in credito la partita, come più gli piace. Dovrà parimente mattina, e giorno, e finito il banco, farsi dar conto dal contatore di tutti i pagamenti eseguiti in contanti di suo ordine, notati nel di lui giornale, e riterrà tutti i recapiti di somme piccole, già dal medesimo contrassegnati, e pagati senza suo ordine, per verificare la giusta somma di detti pagamenti; così ancora di tutte le somme di denari consegnatigli, o fattagli ricevere da' deponenti per formare il resto del contante in sue mani, del quale glie ne farà ogni volta comporre una saccoccia polizzata di carattere del medesimo, sottoscritta, e sigillata per tenerla ben custodita nel cassoncino di ferro prossimo alla contiera, accordatogli per la custodia a tutto suo rischio tanto delle cedole, che dei contanti, che riceve di mano in mano dal cassiere; e in ogni principio del banco dovrà riconsegnare tal saccoccia al contatore suddetto, perchè se la ponga a debito per il conteggio di quella tal mezza giornata, a riserva però delle feste, che la dovrà riporre unitamente alle cedole nell'altro suo cassoncino particolare dentro la stanza della cassa, e nella sera del bilancio lo farà consegnare al cassiere, come appresso. E tanto li recapiti de' pagamenti, come sopra ritirati dal contatore, quanto li suoi dovrà tutti contarli, e contrassegnarli, per vedere se dopo lo spunto = corrispondano al numero da esso fattone, e poi li consegnerà ai giovani del cassiere dell'entrata-uscite, che gli avranno di già piantati li

pagamenti suddetti nel suo giornale di cassa colle rispettive cartelle delle scritture per rincontrarli, ed appuntarli, onde possa vedere, e riconoscere, se vi sia qualche ricapito = spuntato = e non comparso ancora per il pagamento. L'istesso ordine terrà per gli depositi, facendoli, dopo averli come sopra rincontrati con i registri, e separati, secondo le diverse scritture, piantare nel suo giornale dell'entrata-uscita di cassa, lasciando peraltro li recapiti de' pagamenti ai giovani suddetti per servirsene nello spunto = del libro dell'uscita del cassiere, e per formarne le filze, come si dirà a suo luogo. Non potrà prevalersi di somma alcuna, benchè piccola, di denaro del banco, cambiana dola con cedole, e molto meno imprestarla a qualunque persona, nè far polizze, pagherò, biglietti, o altra scrittura di credito a chiunque siasi, del denaro suddetto, o col medesimo negoziare, o far negoziare sotto le pene comminate nelle costituzioni apostoliche ec., e della privazione del suo officio, e invalidità di tali contratti, anzi ad ogni richiesta del cassiere, o della congregazione dovrà esibire li suoi conti del dare, ed avere, e non esibendoli dovrà stare ai conti, che esibirà il cassiere. Dovrà di giorno in giorno far sommare il suo giornale dell'entrata-uscita di cassa dal suo ajutante, e rincontrare tutte le somme di esso nel giorno antecedente al bilancio con gli scritture, registri, cartelle, ed entrata-uscita del cassiere per ciascuna scrittura separatamente, acciocchè resti il tutto concordato, e nel giorno appresso non vi sia da accordare altro, che le somme di quel giorno, in cui dovrà stabilire il bilancio suo particolare con le stesse partite di debito, e credito già narrate nel capitolo del cassiere, dove si parla del conto di esso sotto-cassiere, consegnando in tal'atto per sfogo del suo debito, oltre le partite di credito, che gli procedono dalle scritture per gli pagamenti fatti, tutte le cedole del banco di santo Spirito, che sogliono conteggiarsi, e riportarsi in libro a parte dall'esattore, quelle ancora del sacro monte, quando le abbia, in plico a parte con sua fattura, perchè le possa il cassiere rincontrare; tutte le copie dei depositi detti = libretti = e li = biglietti = spediti fra la settimana per le provviste delle monete, e

» paste d'oro, e d'argento, o per gli
 » depositi di somme cospicue di con-
 » tanti, per farsele da detto cassiere
 » bonificare; la saccoccia di resto for-
 » mata dal contatore, e pareggiare con
 » tutte le suddette partite ogni setti-
 » mana il suo debito, quante volte pe-
 » rò in quel tal bilancio non vi cadano
 » ordini = spuntati = non venuti fin'
 » allora per il pagamento, e de' quali
 » ne ha ricevuto esso credito nelle scrit-
 » ture; perchè essendovi, dovrà con-
 » segnare al cassiere una somma sem-
 » pre tanto maggiore del suo debito,
 » quanti appunto saranno li detti or-
 » dini = spuntati = che si riporterà a
 » suo credito ne' susseguenti bilanci,
 » sino a tanto che li abbia pagati per
 » compenso della valuta consegnata,
 » come sopra al cassiere, e trovando in
 » qualche bilancio di aver'esso com-
 » messo qualch'errore a suo danno,
 » dovrà subito del proprio pareggiar-
 » lo. E tutte le suddette ordinazioni,
 » o altre, che in avvenire potesse fare
 » la congregazione tanto ad esso, quan-
 » to al cassiere, che avessero connes-
 » sione colla sua carica, dovrà pun-
 » tualmente eseguire, e far sì, che per
 » suo fatto, o mancanza non succeda
 » danno al cassiere, e al sacro mon-
 » te, perchè sarà tenuto, di liberarli
 » da ogni molestia, lite, ed interesse,
 » che potesse succedere per sua negli-
 » genza, trascuraggine, o malizia, e
 » per malizia, o negligenza della per-
 » sona, o persone in suo luogo da es-
 » so surrogate in caso d'infermità, so-
 » spensione ec., o surrogate, quan-
 » do non volesse, o non potesse es-
 » so surrogare, dalla congregazione,
 » e cassiere senz'alcuna interpellazione,
 » quale interpellazione il sacro mon-
 » te non sarà tenuto di fare neppure
 » alle di lui sicurtà, ed attergatarj,
 » anco nel caso di deputar nuovi cas-
 » sieri, che per maggior sicurezza in
 » primo luogo del cassiere pro tempo-
 » re, ed in secondo luogo del sacro
 » monte, oltre l'obbligo generale di
 » tutti li suoi beni, dovrà attergare tan-
 » ti luoghi di monti camerali non va-
 » cabili sino alla somma prescritta. E la
 » suddetta interpellazione non sarà te-
 » nuto il sacro monte di farla neppu-
 » re alle sicurtà, o attergatarj in con-
 » simil caso per tutti gli altri ministri,
 » e sotto ministri.

CAPITOLO LXV.

Del carico del contatore.

» L'ajutante di cassa, o sia
 » contatore del banco de' depositi, che
 » si elegge dalla congregazione col pie-
 » no consenso, ed approvazione del
 » cassiere pro tempore, a di cui ri-
 » schio, e pericolo esercita, ed è a suo
 » favore in primo luogo obbligato, ed
 » in secondo luogo del sacro monte,
 » dovrà trovarsi nel banco non solo in
 » tutti i giorni, che si terrà aperto,
 » ma le vacanze ancora, occorrendo,
 » per la numerazione delle monete,
 » che riceve, o paga, e per tutte le
 » altre cose, che gli verranno imposte
 » dal cassiere in ordine agl'interessi
 » del banco, e render conto fedele di
 » tutto il denaro, che per qualsivoglia
 » causa, ed in qualsivoglia tempo gli
 » capiterà, e di tutte le somme, che
 » avrà numerate, con rimborsarne il
 » cassiere di qualunque mancanza, che
 » si trovasse nelle monete contate, e
 » saccocce da esso polizzate, sottoscri-
 » te, e sigillate secondo lo stile del
 » banco, essendo tenuto a realizzare in
 » qualunque tempo le saccocce suddet-
 » te; per le quali dovrà stare, e cre-
 » dere a tutti li conteggi, libri, e par-
 » tite, anco scritte di carattere di det-
 » to cassiere. Dovrà assistere mattina,
 » e giorno nel suo luogo della contie-
 » ra, prossimo al sotto-cassiere non
 » solo per ricevere tanto le monete per
 » uso de' pagamenti dal detto sotto-
 » cassiere, quanto le altre, che gli ver-
 » ranno portate da' deponenti, rincon-
 » trandole, e notandole nel suo gior-
 » nale, coll'indicazione del cognome,
 » perchè le possa conteggiare il sotto-
 » cassiere a favore di quel tal depo-
 » nente; ma ancora per pagare in con-
 » tanti tutte quelle somme, che gli se-
 » gnerà nel detto suo giornale il sotto-
 » cassiere a que' tali, che ivi troverà
 » notati; oltre le quali potrà ancora
 » pagare i ricapiti, o cedole di somme
 » piccole, quante volte vi sia a tergo
 » l'ordine del computista, e la ricevuta
 » dell'esigente libera, e senza con-
 » dizione, segnandole però sempre nel
 » detto suo giornale, per farsele boni-
 » ficare nel conto, che mattina, e
 » giorno dovrà fare col sotto-cassiere,
 » contrassegnando i detti ricapiti, e
 » cedole, come sopra pagate in con-
 » tanti per consegnarle al sotto-cassiere
 » suddetto, come si dirà in appresso;
 » osservando attentamente di far tutti

» i suddetti pagamenti sempre alle per-
 » sone notategli nel giornale dal sotto-
 » cassiere, o a quelle espresse ne' soliti
 » ordini dal computista, altrimenti sarà
 » tenuto del proprio a tutti li danni.
 » Terminato il banco tanto la mattina,
 » che il giorno, dovrà restringere il suo
 » conto, ponendosi a debito tutte le
 » somme del denaro ricevuto, e dal
 » sotto-cassiere, e da' deponenti; e a
 » credito tutti i pagamenti in contan-
 » ti fatti, o d'ordine del detto sotto-
 » cassiere, notatigli nel suo giornale,
 » o da se stesso indipendentemente per
 » le somme piccole, come sopra, e
 » dibattendo il credito dal debito, per
 » tutto quel danaro, che apparirà re-
 » stare nelle sue mani, dovrà ogni vol-
 » ta formarne una saccoccia, che con-
 » segnerà a detto sotto-cassiere, unita-
 » mente ai ricapiti di somme piccole
 » da lui pagati, polizzata, di suo ca-
 » rattere sottoscritta, e sigillata, per-
 » chè la riponga nel suo cassoncino di
 » ferro prossimo alla contiera, per ri-
 » prenderla ogni volta, che si torna
 » nel banco, e riportarla a suo debito
 » con tutte l'altre somme, che anderà
 » ricevendo, e così farà sino al giorno
 » del bilancio, nel quale consegnerà la
 » saccoccia suddetta al cassiere, per
 » conteggiarla a credito di detto sotto-
 » cassiere, come si è detto nel di lui
 » capitolo. A tutte le suddette ordina-
 » zioni, ed altre, che in avvenire si
 » facessero dalla congregazione tanto a
 » lui, che al cassiere riguardanti la sua
 » carica di contatore, dovrà dare pun-
 » tuale esecuzione; ed in ogni, e qua-
 » lunque evento d'infermità, assenza,
 » sospensione ec., sarà tenuto deputare
 » altra persona, che eserciti in suo luo-
 » go a tutto suo rischio, e pericolo,
 » che sia di piacer del cassiere, e della
 » congregazione. E non potendo, o non
 » volendo esso far tale deputazione, si
 » potrà fare a tutto suo rischio, e peri-
 » colo dal cassiere col consenso della
 » congregazione, senz'alcuna interpel-
 » lazione, come sopra.

CAPITOLO LXVI.

Del carico dei due giovani di entrate-uscite.

» Li due giovani dell' entrate-
 » uscite del cassiere per le rispettive
 » scritture del banco de' depositi vengo-
 » no a detto ufficio eletti al solito dalla
 » congregazione col pieno consenso, ed
 » approvazione del cassiere, a di cui ri-

» schio, e pericolo stanno, come di lui
 » sotto-ministri, ed ajutanti nella pre-
 » sente incombenza, per la quale tro-
 » var si debbono nel banco ne' soliti gior-
 » ni, che si terrà aperto, ed anco le
 » vacanze, occorrendo, secondo gli or-
 » dini della congregazione, o del cas-
 » siere, al quale debbono per l'interes-
 » se del banco suddetto in ogni tempo
 » ubbidire, e far quanto da esso gli
 » verrà ingiunto, riguardante il loro of-
 » fizio, e qualunque altra siasi opera-
 » zione per le incombenze di cassa, e
 » render conto di tutto ciò, che in qual-
 » sivoglia tempo operassero, ed ammi-
 » nistrassero in servizio del sacro mon-
 » te, con ordine, come sopra, e di
 » tutti i libri, e scritture, che in qua-
 » lunque modo passassero per le loro
 » mani. Sarà cura de' medesimi pren-
 » der tanto la mattina, che il giorno,
 » terminato il banco, dai registri, ed
 » ajutante del computista le cartelle, o
 » siano libretti, ove si notano i paga-
 » menti, che si fanno in ogni rispetti-
 » va scrittura, per riportarli ognuno nel
 » suo libro di entrata-uscita di quella
 » tale scrittura, di cui ha l'incomben-
 » za, indicando il solo nome, e cogno-
 » me del traente, e la somma; men-
 » tre le partite de' depositi le trascrive-
 » ranno dai rispettivi registri coll'indi-
 » cazione del nome, e cognome del
 » deponente, la giusta somma, e le
 » carte del suo conto particolare. Pren-
 » derà poi il giornale d'entrata-uscita
 » del sotto-cassiere per piantarvi in co-
 » lonnelli a parte, secondo le somme
 » abbacali de' pagamenti notati in dette
 » cartelle, seguiti in quella tal mezza
 » giornata, notando in piè d'ogni co-
 » lonnello il numero delle partite di
 » ciascuna cartella ivi riportate. Ande-
 » rà quindi col detto giornale nel solito
 » luogo della contiera dal sotto-cassiere,
 » non solo per ricevere dal medesimo
 » tutti li ricapiti de' pagamenti, rin-
 » contrarli, ed appuntarli colle partite
 » da loro notate, ma ancora per ripor-
 » tare in detto giornale tutte le altre par-
 » tite dei depositi seguiti in quella mez-
 » za giornata, che gli verranno indica-
 » te, secondo l'ordine delle diverse
 » scritture dall'istesso sotto-cassiere,
 » e confrontarle con quelle trascritte dai
 » rispettivi registri, riportate ne' loro li-
 » bri d'entrata-uscita. Che se trovas-
 » sero nel rincontro, e appunto, come
 » sopra, alcuna partita di pagamento
 » senza ricapito, per non essere ancora
 » comparso in cassa il ereditore, si do-
 » vrà lasciarla = spuntata =, e senza

» contrassegno nel detto giornale sino a
 » tanto che venga pagata, notandola
 » per altro subito, per non confondere
 » il conto di un giorno coll'altro, senza
 » cassarla dai loro libri d'entrata-uscita,
 » in un de' due libretti a parte a tal'ef-
 » fetto ritenuti per le diverse scritture,
 » affinchè nel giorno del bilancio di cia-
 » scuna settimana, ne possa fare il ri-
 » stretto, e darne la giusta somma di
 » tutti li suddetti = spuntati = al cas-
 » siere, al computista, e sotto-cassiere,
 » e quando torna il creditore per il pa-
 » gamento, dovranno notare in detto
 » libretto di contro alla partita la paro-
 » la = tornato =, e cassarla. Dovranno
 » per ultimo osservare, che tutti li sud-
 » detti ricapiti de' pagamenti, come so-
 » pra ricevuti dal sotto-cassiere, siano
 » stati sottoscritti dal computista, e in
 » piè vi sia la solita ricevuta dell'esi-
 » gente, altrimenti ne dovranno avvisa-
 » re il cassiere; quindi con li medesi-
 » mi alla mano dovranno rincontrare,
 » ed appuntare tutte le suddette parti-
 » te, di già prima notate, colle car-
 » telle nelle loro entrate-uscite, e nell'
 » atto stesso scrivervi il cognome dell'
 » esigente, e in margine le carte del
 » conto in libro mastro tenuto per il
 » creditore, e rincontrare ancora, e
 » verificare nelle suddette entrate-uscite
 » tutte le somme degli = spuntati =,
 » rinvenuti nell'atto dell'appunto del
 » giornale del sotto-cassiere, lascian-
 » dole aperte, per porvi il cognome,
 » come sopra dell'esigente, e le carte
 » del conto, ove è stato posto a debito,
 » allor quando ne seguirà il pagamento.
 » Saranno obbligati di ritenere i loro
 » libri d'entrata-uscita, ciascuno il suo
 » separatamente sempre in giornata, e
 » ben sommati, riportando sempre la
 » somma avanti sino alla fine dell'anno.
 » Nel giorno antecedente al bilan-
 » cio della settimana dovranno rincon-
 » trare, ed accordare tutte le partite
 » tanto di entrata, che d'uscita dei lo-
 » ro libri con gli registri, cartelle, scrit-
 » turali, e giovane del sotto-cassiere,
 » acciocchè nel giorno appresso non re-
 » sti loro d'accordare altro, che le som-
 » me di quel giorno, in cui dovranno as-
 » sistere al bilancio, dando le somme sì
 » dell'entrata, che dell'uscita al cassiere
 » suddetto, e suo sotto-cassiere, non me-
 » no che le somme degli = spuntati =,
 » come sopra, quando vi sono, e fa-
 » ranno tutt'altro, che gli ordinerà il
 » cassiere in tale occasione. Dovranno
 » parimente in tal giorno stabilire all'
 » istesso modo, che fanno li rispettivi

» scritturali nei conti di cassa, dopo
 » che saranno state, come sopra, con-
 » cordate le somme, il pareggio nell'
 » entrata-uscita di ciascuna scrittura se-
 » paratamente in quella quantità, che
 » sarà maggiore, una delle due som-
 » me; che perciò dovranno ritenere li
 » detti loro libri d'entrata-uscita sem-
 » pre distinti in due colonnelli di scu-
 » di, e bajocchi tanto nella parte dell'
 » entrata, che dell'uscita; il primo per
 » la somma del pareggio di credito, o
 » debito, che riceve il cassiere nel li-
 » bro mastro generale, e il secondo per
 » le somme di ciascuna partita d'entra-
 » ta, e di uscita, nel quale tireranno
 » fuori anco la somma di detto pareg-
 » gio, dopo averlo passato nel primo,
 » avvertendo, che confronti, e sia uni-
 » forme a quello, che stabilisce il ri-
 » spettivo scritturale nel suo conto di
 » cassa, e si riporta nell'entrata-uscita
 » de' pareggi del libro mastro generale,
 » che debbono anche loro approvare,
 » non meno che l'altra entrata-uscita
 » de' depositi di detto libro mastro, rin-
 » contrando per il cassiere tutte le par-
 » tite di essa colli ricapiti originali,
 » collo stracciafoglio dell'archivista, e
 » col giornale del sotto-cassiere. Nell'
 » andare fuori del banco in luogo del
 » cassiere ad esiggere, e passar partite,
 » e far mostra de' pagamenti nella crea-
 » zione de' censi, o in qualunque con-
 » tratto, dovranno attentamente osser-
 » vare quanto sopra ciò gli verrà pre-
 » scritto di volta in volta dal cassiere;
 » avvertendo di non accettare ordini,
 » se prima non saranno stati rivisti, e
 » considerati dal computista, come si
 » è detto nel parlare del medesimo. Tor-
 » nati poi che saranno da dette opera-
 » zioni, e mostre, dovranno subito far
 » passare tali ordini in scrittura sotto
 » la medesima giornata dell'istromento
 » colla licenza del computista, e cas-
 » siere, e potranno in tali occasioni
 » prendere il loro viatico di bajocchi
 » sessanta per volta. Dovranno tener
 » ben custoditi ne' loro posti tutti li ri-
 » capiti de' pagamenti di ciascuna scrit-
 » tura per ordine di giornata, e in fine
 » di settimana dovranno formarne le
 » filze per consegnarle all'archivista del
 » banco, che le farà rincontrare con i loro
 » libri, e gli farà in piè dell'uscita in detti
 » libri ricevuta delle filze suddette, e
 » tutti quei ricapiti, che restano per
 » anco = spuntati =, verranno dal sud-
 » detto archivista indicati nella ricevuta,
 » e notati in altro libretto a par-
 » te, come si dirà nel capitolo di det-

» to archivista , al quale consegneran-
 » no detti ricapiti = spuntati = , subi-
 » to che saranno tornati , e pagati , ri-
 » portandone dal medesimo nota in
 » piè della ricevuta , come sopra , di
 » aver riconsegnato il tale ricapito man-
 » cante. Saranno obbligati di supplire
 » alla cassa nel pagare , e ricevere de-
 » nari , e loro numerazione in man-
 » canza di qualche sotto-ministro del
 » cassiere , e per tutte quelle somme ,
 » che si numereranno per tutte le sac-
 » coccie , che se ne formeranno , po-
 » lizzate di loro proprio carattere , sa-
 » ranno tenuti ciascuno particolarmente
 » per le sue operazioni di bonifica-
 » re al cassiere qualunque somma man-
 » casse al pieno delle polizze apposte-
 » vi. In fine di ciascun anno nelle va-
 » canze del santissimo Natale dovranno
 » dare all'archivista del banco le som-
 » me delle loro entrate-uscite , dedu-
 » cendogli prima le somme de'pareggi
 » di credito , e debito , che ha rice-
 » vuto il cassiere nel mastro generale
 » risultanti dai due colonnelli detti di
 » sopra , acciocchè possa formare il bi-
 » lancio generale. A tutte le suddette
 » ordinazioni , ed altre , che in avve-
 » nire si facessero dalla congregazione
 » tanto a loro , che al cassiere , riguar-
 » danti la loro carica , dovranno dare
 » puntuale esecuzione.

CAPITOLO LXVII.

Del carico dell'esattore del banco de' depositi.

» L'esattore del banco de' depo-
 » siti si elegge dalla congregazione col
 » pieno consenso , ed approvazione del
 » cassiere , al quale è stato accordato
 » per sgravio dell'esazioni , che si deb-
 » bono fare tanto per gli ricapiti spet-
 » tanti al banco del sacro monte , tan-
 » to per li suoi nomi di debitori , quan-
 » to per gli altri particolari , che avran-
 » no rilasciati ordini altrove diretti , da
 » passarsi a credito loro nel banco sud-
 » detto dopo la loro esazione , restan-
 » do in primo luogo obbligato a favo-
 » re di detto cassiere , a di cui rischio,
 » e pericolo esercita , ed in secondo
 » luogo a favore del sacro monte per
 » tutte quelle mancanze , che potesse
 » in detto suo officio commettere. Dov-
 » vrà trovarsi ogni giorno di banco , in
 » specie nel primo giorno che si apri-
 » rà , per ricevere , dopo il rincontro
 » che ne avranno fatto i provvisori ,
 » tutte le cedole del banco di santo

» Spirito dal cassiere , residue in sue
 » mani nel bilancio dell' antecedente
 » settimana , nel qual giorno le avrà
 » esso esattore di già riportate , e segna-
 » te con ogni esattezza nel libretto a
 » tal'effetto ritenuto , delli quali in tal
 » occasione dovrà fare ricevuta al cas-
 » siere in altro libro a parte , che per
 » questo motivo ritiene. E quindi le ri-
 » porterà al banco di santo Spirito per
 » formarne di tutte una cedola a fa-
 » vore del sacro monte. E perchè li mi-
 » nistri di detto banco abbiano como-
 » do di passar prima dette cedole in
 » scrittura , se ne farà interinamente
 » fare una ricevuta in piè del libretto
 » detto di sopra , contenente il nume-
 » ro , e somma per mostrarla al cas-
 » siere nel suo ritorno per sua giusti-
 » ficazione. Anderà poi nel giorno ap-
 » presso , o altro giorno di quella tale
 » settimana nel suddetto banco di san-
 » to Spirito , riportando il detto libret-
 » to per farne cassare la ricevuta nell'
 » atto , che gli vien consegnata la ce-
 » dola della somma , come sopra ri-
 » portata , che nel ritorno presenterà
 » all'archivista del banco , perchè la re-
 » gistri nel solito stracciafoglio dell'usc-
 » ta de'pagamenti del libro mastro ge-
 » nerale a debito de' ministri del ban-
 » co di santo Spirito per deposito fatto
 » dal suddetto esattore in detto loro
 » banco a credito del sacro monte , per
 » passarla in scrittura , e gli faccia a
 » tergo il solito ordine al cassiere di
 » firmarsi dal computista , sotto il qual'
 » ordine esso esattore farà ricevuta ,
 » presentandola in seguito al sotto-cas-
 » siere , perchè glie ne faccia una ri-
 » cevuta nel libro del cassiere per le ri-
 » cevute de' contanti , come si è detto
 » nel capitolo del sotto-cassiere , e con
 » un tal libro alla mano si farà dal
 » cassiere segnare una controricevuta
 » sotto a quella , ch'egli avrà fatta allo
 » stesso cassiere nell'atto di ricevere le
 » suddette cedole per riportarle , come
 » sopra. Prima di andare ad esigere
 » gli ordini girati al sacro monte di-
 » retti ad altri banchi , lasciati con lo
 » ro copie in mani al cassiere , per do-
 » verli far passare a credito di chi spet-
 » tino nel banco del sacro monte dopo
 » l' esazione , dovrà collazionare cogli
 » ordini originali le copie , sottoscri-
 » verle , e porvi in piè di suo carat-
 » tere la parola = collazionata = , per-
 » chè in caso vi mancasse qualche con-
 » dizione , sarà tenuto a tutti li danni.
 » Dovrà poi registrare tali partite ne' due
 » libri a tal' effetto ritenuti uno dal

„ computista, e l'altro dal cassiere, in-
 „ dicando in ambedue il nome, e co-
 „ gnome di chi avrà lasciato tali ordi-
 „ ni, il giorno, la somma, e nume-
 „ ro dato a ciascheduno di essi, e con
 „ tali libri alla mano farà sottoscrivere
 „ dal computista, e dal cassiere gli ordi-
 „ ni suddetti, e gli anderà ad esige-
 „ re, avvertendo di non fare tali esa-
 „ zioni senza le dette sottoscrizioni,
 „ ed altre cose dette di sopra, perchè
 „ oltre la rifazione de'danni, sarà li-
 „ cenziato dal suo officio. Sarà sua cu-
 „ ra di farne segnare subito tornato da
 „ detta esazione una ricevuta nel so-
 „ lito libro del cassiere dal di lui sotto-
 „ cassiere, e consegnare immediata-
 „ mente tanto al cassiere suddetto que-
 „ gli ordini, che non avrà potuti esi-
 „ gere per mancanza di credito, e per
 „ qualunque altra difficoltà, quanto le
 „ copie di quelli esatti ai rispettivi scrit-
 „ turali, perchè vengano eseguiti i depo-
 „ siti a credito dei proprietarj di detti
 „ ordini, e siano chiuse dai rispettivi
 „ registri le partite da esso segnate nel
 „ libro del computista, mentre nell'al-
 „ tro del cassiere glie le chiuderà il
 „ medesimo (come si è detto nel suo
 „ capitolo) nella sera del bilancio,
 „ quando ritira le copie suddette dal
 „ suo sotto-cassiere. Oltre le suddette
 „ esazioni sarà ancora obbligato di esi-
 „ gere le altre somme de'nomi de'de-
 „ bitori del banco del sacro monte,
 „ secondo gli ordini della congregazio-
 „ ne, e cassiere, a cui ne dovrà ren-
 „ dere ogni volta conto, e di più do-
 „ vrà esigere, e ricevere a nome di det-
 „ to cassiere tutte le somme de' con-
 „ tanti, che per causa degl'interessi del
 „ banco suddetto gli ordinerà, conse-
 „ gnandole subito, e facendole rincon-
 „ trare anco ne'giorni di vacanza colla
 „ sua presenza, ed ajuto dal contato-
 „ re, per poterne di tutte fare il de-
 „ posito nel libro mastro generale, do-
 „ ve sono tutti li nomi dei debitori,
 „ e li conti de'cassoni, ed altri per le
 „ monete, che si esigono, e ripongo-
 „ no ne' medesimi. E per qualunque
 „ mancanza tanto nelle suddette esa-
 „ zioni, che nell'esecuzione de' depo-
 „ siti, sarà tenuto del proprio a tutti li
 „ danni. Resterà obbligato di osserva-
 „ re, ed adempire tutte le suddette or-
 „ dinazioni, ed altre, che in appres-
 „ so potesse fargli la congregazione,
 „ eseguendo puntualmente quanto in
 „ esse si contiene, e tutt'altro, che gli
 „ venisse per servizio del sacro monte
 „ ordinato dal cassiere, o che fosse ne-

„ gli obblighi del medesimo espresso,
 „ riguardante la sua carica di esatto-
 „ re. Ed in caso di qualunque infer-
 „ mità, sospensione, o altro qualun-
 „ que benchè impensato accidente, sa-
 „ rà tenuto coll'approvazione del cas-
 „ siere, e della congregazione depu-
 „ tare, a tutto suo rischio, e pericolo
 „ altri in sua vece, il che non poten-
 „ do, o non volendo, si farà a rischio,
 „ e pericolo, come sopra, col consenso
 „ della congregazione dello stesso cas-
 „ siere, senza veruna interpellazione,
 „ dovendo in ogni mancanza, negli-
 „ genza ec. tanto sua, che delle per-
 „ sone, come sopra surrogate, liberare
 „ il cassiere, e il sacro monte da ogni
 „ lite; danno, molestia, rimborsando,
 „ e pagando quel tanto, che per detti
 „ motivi apparisse debitore.

CAPITOLO LXVIII.

*Dell' archivista del banco
de' depositi.*

„ Richiedendo l'interesse non
 „ meno del pubblico, che del sacro
 „ monte, che si conservino, e custodi-
 „ scano con ogni diligenza tutti i libri,
 „ ricapiti, e scritture del banco de'de-
 „ positi, si è a tal fine formato un ar-
 „ chivio assai comodo, alla cura del
 „ quale dovrà sempre la congregazione
 „ deputare una persona abile, diligen-
 „ te, e capace col titolo di archivista.
 „ Questo ministro, che sarà indipen-
 „ dente da ogni altro de'ministri del ban-
 „ co, avrà in suo ajuto non solamente
 „ un sotto-archivista, ma ancora alcuni
 „ giovani soprannumerarj, acciocchè li
 „ ministri del banco de'depositi possa-
 „ no all'occorrenze servirsi di essi, per
 „ far supplire in qualunque mancanza
 „ de'sotto-ministri, nel qual caso l'ar-
 „ chivista suddetto non dovrà impedire
 „ sotto qualsivoglia pretesto tal suppli-
 „ mento per mezzo de'suoi giovani. Po-
 „ trà anch'egli servirsi de' medesimi per
 „ soddisfare a tutti quelli, che gli fa-
 „ ranno istanza di avere le fedì, o ve-
 „ dere le partite de'loro conti partico-
 „ lari nelle scritture, e libri di detto
 „ banco. Dovrà pertanto all'ora prescrit-
 „ ta agli altri ministri intervenire mat-
 „ tina, e giorno, quando si terrà aper-
 „ to il banco nelle stanze dell' archi-
 „ vio, e custodire tutti i libri, filze, e
 „ scritture, che già esistono nel mede-
 „ simo, e tutte le altre, che secondo
 „ lo stile di mano in mano vi si ande-
 „ ranno portando, per renderne conto

„ ai provvisori , e ai sindaci del ban-
 „ co. Eserciterà la sua carica con ogni
 „ fedeltà , ed attenzione , non ometten-
 „ do alcuna cosa , che riguardi il van-
 „ taggio del sacro monte , e del pubbli-
 „ co , e invigilerà sopra i giovani accor-
 „ datigli per ajuto , acciocchè questi pu-
 „ re eseguiscano fedelmente le incom-
 „ benze , che sarà loro per addossare.
 „ Nel caso di qualche loro mancanza
 „ ne darà parte alla congregazione , alla
 „ quale anche riferirà tutto quello , che
 „ giudicasse espediente , ed opportuno
 „ per la migliore , e più sicura custo-
 „ dia dell'archivio. Riterrà presso di se
 „ le chiavi tutte del medesimo , la-
 „ sciandolo ben chiuso , e fermo , ogni
 „ volta che ne partirà alla fine del ban-
 „ co. Farà vedere tutte le partite de' li-
 „ bri mastri , quanto i ricapiti de' pa-
 „ gamenti a quelli , che vi avranno in-
 „ teresse , loro eredi , e nominati in es-
 „ se , e ad altri , che pretendessero aver-
 „ vi ragione , ai quali però richiederà
 „ un'opportuna giustificazione della lo-
 „ ro dimanda , e fuori di questi casi
 „ dovrà sempre richiedere la licenza
 „ in iscritto della congregazione a chi fa-
 „ cesse istanza di vedere tali partite ,
 „ e ricapiti ; le quali però dovranno
 „ osservarsi sempre coll'assistenza sua ,
 „ o delle persone a se subordinate , ac-
 „ ciocchè non vengano li suddetti libri ,
 „ e partite alterati , viziati , e cassati ;
 „ così ancora nel mostrare le filze ,
 „ non farà sfilzar cosa alcuna , nè la-
 „ sciarle in mani degl'interessati , o di
 „ altri , a' quali si mostrassero d'ordi-
 „ ne , come sopra , nè senza il mede-
 „ simo farle copiare. Venendo richie-
 „ sto di farne pubbliche fedi , dovrà
 „ farle , purchè non siano in pregiudi-
 „ zio del sacro monte , alle quali , sot-
 „ toscritte che saranno dal suddetto ar-
 „ chivista , dovrà darsi credito tanto in
 „ giudizio , che fuori tra qualsivoglia
 „ persona , ancora a favore del sacro
 „ monte , come di cose passate per ma-
 „ no de' pubblici ministri ; e per le me-
 „ desime , e loro copie semplici potrà
 „ dimandare il solito emolumento , sta-
 „ bilito dalla congregazione secondo la
 „ tabella affissa nell'archivio , da appli-
 „ carsi a beneficio suo , e del suo sot-
 „ to-archivista proporzionatamente per
 „ compenso in parte della loro provvi-
 „ sione ; eccettuate peraltro le fedi ,
 „ note de' nomi de' debitori , ed altre
 „ scritture occorrenti per servizio di
 „ detto sacro monte , che dovrà farle
 „ gratis , restando in libertà della con-
 „ gregazione di gratificarlo. Non potrà

„ far levare da detto archivio alcun li-
 „ bro , o scrittura originale per qual-
 „ sivoglia causa , o motivo , senza la
 „ licenza in scritto della congrega-
 „ zione , e senza la suddetta licenza
 „ non potrà portar fuori di detto archi-
 „ vio alcun libro , filza , e ricapiti per
 „ farli vedere ; anzi avendo una tal li-
 „ cenza , dovrà portarli egli stesso , e
 „ farli vedere alla sua presenza , senza
 „ far correggere , cassare , ed aggiunge-
 „ re cosa alcuna , ma riportarli subito
 „ dopo la visura nell'archivio suddetto.
 „ Potrà permettere alli computisti , e lo-
 „ ro giovani , esattori , ed altri , che
 „ avessero conti nel banco del sacro
 „ monte , di prendere (sempre però
 „ coll'assistenza) le partite di credito ,
 „ e debito ne' libri mastri dell'anno sca-
 „ duto ; perchè possano ragguagliare le
 „ scritture delle loro computistarie par-
 „ ticolari , o rincontrare , e far correg-
 „ gere qualche errore , che inavveduta-
 „ mente avesse commesso lo scrittura-
 „ le nel passare le partite ad un conto
 „ per un altro , escludendone però i no-
 „ tarj , da' quali mai non permetterà ,
 „ che si copino , o estraggano le par-
 „ tite , o verun ricapito delle filze , e
 „ quelli , che non vi hauno interesse.
 „ Sarà sua incombenza , se così gli or-
 „ dinerà il computista del banco de'
 „ depositi , di far le cedole giudiziali
 „ in un foglio sottoscritto da uno de'
 „ provvisori , col sigillo in un foglio sot-
 „ toscritto da uno de' provvisori , col
 „ sigillo in piè del sacro monte , che
 „ si consegna al deponente dal compu-
 „ tista ; avvertendo , che unitamente a
 „ detto foglio gli venga presentato an-
 „ co il libro del sotto-cassiere , ove sia
 „ notata la somma della cedola , che
 „ dovrà esso formare a favore del cre-
 „ ditore vero , o preteso che sia , espri-
 „ mendovi il nome del debitore depo-
 „ nente , o di chi per esso comparisse ,
 „ la causa del debito , il decreto del
 „ giudice , il notaro della causa , la leg-
 „ ge di doversi pagare a chi detto giu-
 „ dice , o altro giudice competente del-
 „ la romana curia ordinerà , o al cre-
 „ ditore medesimo nominato nella ce-
 „ dola , quando non vi siano sequestri ,
 „ o altre condizioni , non contrarie pe-
 „ raltro al sacro monte , e suoi mini-
 „ stri , che dovrà esimere da ogni ri-
 „ schio , e pericolo , col non ricevere
 „ condizioni pregiudiziali , come di ci-
 „ tare gl'interessati ec. Spedita che avrà
 „ la cedola , dovrà contrassegnare , e
 „ sfregiare la partita nel detto libro del
 „ sotto-cassiere , acciocchè non venga ad

„ altri posta in credito; che se ne sba-
 „ gliasse qualcheduna, dovrà restituire
 „ al computista il foglio sbagliato, e
 „ farsene dare un altro. Dovrà rincontra-
 „ re originalmente, e non mai in co-
 „ pia tutte le cedole, o polizze, sulle
 „ quali cadesse qualche dubbio di fal-
 „ sità, o alterazione, e confrontandole
 „ col libro del registro di quel tal' an-
 „ no, in cui appariranno create, osser-
 „ vando attentamente, se corrispondono
 „ nella giornata, mese, ed anno, nel
 „ nome, nella somma, nel numero, e
 „ carte di detto registro, poste sopra la
 „ cedola, e quello dato al deposito nel
 „ libro del sotto-cassiere, acciocchè
 „ possa conoscersi, se la cedola è rea-
 „ le, ovvero falsa, alterata, o atterga-
 „ ta, come ne' tempi andati accadeva.
 „ E riconoscendola tale, dovrà notarvi
 „ sopra la parola = falsa =, o = alte-
 „ rata =, e se mai fosse stata atter-
 „ gata, qual credito vi resta; restituen-
 „ dola poi, o al computista, perchè
 „ vi provveda, o al cassiere, sotto-cas-
 „ siere, o altro ministro criminale, che
 „ l'avesse portata. Venendo qualche cri-
 „ minale, per veder dette cedole, o
 „ altri ordini, e mandati ec. che fos-
 „ sero sospetti di falsità, e alterazione
 „ già pagati, e ne richiedesse l'origina-
 „ le, per farne processo, dovrà fargli
 „ vedere, ed anche consegnargli l'origi-
 „ nale, sempre però che esibisca l'ordi-
 „ ne del giudice del sacro monte, fa-
 „ cendone peraltro prima una copia per
 „ metterla in filza in luogo dell'origi-
 „ nale, scrivendovi sopra la parola =
 „ copia = e in piè di essa ne farà fa-
 „ re ricevuta da detto criminale, e no-
 „ terà la partita nel libretto per questo
 „ effetto ritenuto, esprimendovi il gior-
 „ no, mese, ed anno, la somma della
 „ cedola, o ricapito che sia, l'ordi-
 „ ne del giudice, come sopra, e il no-
 „ me del notaro, a cui si consegna, per
 „ farne, come sopra, processo; quale
 „ terminato, dovrà fare istanza per ria-
 „ vere l'originale consegnato. Così an-
 „ cora vedendogli presentato qualche
 „ rincontro di deposito; fatto secondo
 „ il solito dai registri del banco, per
 „ rincontrare, se più esista un tal de-
 „ posito, dovrà rincontrarlo, e trovando
 „ pagato, dovrà notarvi sopra le
 „ parole = pagato interamente =; per
 „ impedirne le frodi, e perchè non tor-
 „ nino più a farne istanza. Dovrà di
 „ giorno in giorno osservare, e riguar-
 „ dare il libro, che ritiene il compu-
 „ tista per gli ordini, che hanno la leg-
 „ ge di restare in credito in tutto, o

„ in parte ivi segnati, come si è detto
 „ nel capitolo del computista, per rin-
 „ contrare se tali ordini siano stati po-
 „ sti in credito, a chi spettano nelle
 „ rispettive scritture, e trovandovi erro-
 „ re lo farà correggere colla scienza del
 „ computista suddetto. In tale occasio-
 „ ne osserverà, che li rispettivi scrit-
 „ turali abbiano richiesta la fede au-
 „ tentica ne' pagamenti, o traslazio-
 „ ni ec. di denari vincolati, che suol
 „ fare detto archivista, altrimenti ne
 „ darà parte alla congregazione. Osser-
 „ verà inoltre, se gli medesimi tenga-
 „ no in buon ordine i loro libri mastri
 „ correnti sommati, e pareggiati i ris-
 „ pettivi conti di cassa, come si dirà
 „ in appresso. Si farà in fine di setti-
 „ mana consegnare le filze dei ricapiti,
 „ ordini, e cedole, pagate dalli due
 „ giovani del cassiere, rincontrandoli
 „ coi libri delle loro entrate-uscite, os-
 „ servando, che ribattano le somme,
 „ che vi siano a tergo i soliti ordini
 „ pel computista, e le ricevute degli esi-
 „ genti, e che in detti ordini del com-
 „ putista vi sia l'espressione, che van-
 „ no in credito in tutti, o in parte,
 „ quando hanno tal condizione, colle
 „ parole sotto = messi alla scrittura ta-
 „ le =, e colla ricevuta, come sopra;
 „ e mancando qualcheduna delle cose
 „ predette, ne dovrà dar nota, e darne
 „ parte alla congregazione, avvertendo
 „ il computista, che usi tutte le dili-
 „ genze, e il cassiere, che rimedi al-
 „ le ricevute mancanti; perchè prese,
 „ che avrà da' detti giovani le filze,
 „ tutte le mancanze de' ricapiti saran-
 „ no a suo danno; anzi se nell'atto del
 „ rincontro trovasse mancar qualche or-
 „ dine di quelli detti = spuntati =, do-
 „ vrà notarlo a tergo della filza, e nel
 „ libretto, che per quest'effetto esso ri-
 „ tiene; e nella ricevuta, che delle
 „ filze consegnategli fa a' detti giovani
 „ in piè del loro libro d'uscita, dovrà
 „ dichiarare la mancanza dell'ordine,
 „ o ordini, se più saranno, e quando
 „ tornano, farà in piè di detta ricevuta
 „ la dichiarazione, di aver ricevuto
 „ un tal' ordine mancante, o sia = spun-
 „ tato =. Trovandosi ne' libri mastri
 „ esistenti in archivio alcun errore di
 „ somma, o di partita, la farà porre
 „ dagli appuntatori nel libro degli er-
 „ rori, perchè la correggano in detti
 „ libri colla scienza dello scritturale, al
 „ quale non farà più metter mano so-
 „ pra i medesimi per maggior cautela;
 „ ma bensì glie la farà correggere, o
 „ stornare nel suo libro mastro corren-

» te, quante volte un tal'errore non sia
 » malizioso; perchè essendo tale, ne
 » darà parte al computista, che vi prov-
 » veda, e occorrendo ne darà parte an-
 » co alla congregazione. Sarà sua cura
 » di assistere al bilancio della settima-
 » na, e farlo copiare in un foglio dal
 » suo sotto-archivista da presentarsi al-
 » la congregazione. Ed in fine d'ogni
 » anno nelle vacanze del santo Natale
 » dovrà parimente assistere allo spoglio
 » delle scritture, e libri mastri del ban-
 » co, facendo una nota di tutti quei
 » sotto-ministri, che in detto spoglio
 » dovranno operare; avvertendo, che
 » nel medesimo non si riportino nomi
 » di debitori, che trovandosene alcuno
 » in qualche scrittura, dovrà insistere
 » presso il computista, e presso quel
 » tale scritturale, che ne faccia fare il
 » deposito dal debitore, quando sia re-
 » peribile, prima che si termini lo spo-
 » glio, o non essendo reperibile, lo fac-
 » cia del proprio, per saldare un tal no-
 » me di debitore, altrimenti ne darà
 » parte alla congregazione. Terminato
 » lo spoglio, si farà consegnare tutti li
 » libri, scritture, ricapiti, ed altro, che
 » abbia servito per uso del banco in
 » quell'anno, ponendoli in archivio in
 » buona ordinanza per custodirli insie-
 » me con gli altri con tutta diligenza.
 » Essendosi in questi ultimi tempi ag-
 » giunto un libro mastro generale, che
 » abbraccia tutte le scritture correnti
 » del banco, quale dovrà conservarsi, e
 » raggugiarsi in una delle stanze di
 » detto archivio, dovrà l'archivista sud-
 » detto invigilare sopra lo scritturale
 » del detto mastro generale, perchè
 » faccia il suo dovere, e ritenga la det-
 » ta scrittura non meno che le tre en-
 » trate-uscite in giornata, ben somma-
 » te, e raggugliate a norma dell'ordi-
 » ne, e metodo prescritto nel suo
 » primo impianto. Inoltre per comodo
 » di una delle tre entrate-uscite, intito-
 » lata = de' depositi, e pagamenti =,
 » dovrà ritenere uno stracciafoglio, per
 » notarvi di mano in mano li depositi,
 » e pagamenti, che si fanno per detta
 » scrittura, da riportarsi dal suddetto
 » scritturale nell'anzidetta entrata-usci-
 » ta, avvertendo peraltro di non ripor-
 » tare nel suo stracciafoglio ordine di
 » pagamento, che non sia sottoscritto
 » da' provvisori; e solamente nel caso
 » delle solite annuali prestanze, che si
 » fanno in seguito de' chirografi pontifi-
 » ci, dovrà attendere gli ordini del com-
 » putista del banco. Dovrà ritenere pres-
 » so di se tutti gli ordini, e giustifica-

» zioni de' pagamenti, o altre partite,
 » che si riportano in detta scrittura,
 » per formarne ogni anno un protocollo
 » separato. E succedendo, che in qual-
 » che settimana vi trovasse alcun ordi-
 » ne = spuntato = passato in scrittura, e
 » non comparso in cassa per il paga-
 » mento, dovrà tenerne nota a parte,
 » per darlo nel giorno del bilancio uni-
 » tamente alle somme dell'entrata, ed
 » uscita di detta scrittura al computi-
 » sta, cassiere, e sotto-cassiere. Sarà
 » sua cura di tener ben custodito entro
 » l'archivio suddetto in un armario se-
 » parato, e non permetterne la visura
 » ad altri, che a' provvisori, sindaci,
 » e computista del banco, tanto il det-
 » to libro mastro generale, che li pro-
 » tocolli delle giustificazioni, e le tre
 » entrate-uscite, le quali dovrà appro-
 » vare, e farle approvare, come appres-
 » so; cioè l'entrata-uscita delle monete,
 » e paste d'oro, e di argento, che si
 » ripongono, o estraggono da' cassoni,
 » la farà sempre approvare, e sottoscri-
 » vere da' provvisori, e dal cassiere,
 » dopo che sarà stata raggugliata dal-
 » lo scritturale. L'altra entrata-uscita de'
 » depositi, e pagamenti dovrà approvar-
 » la, e sottoscriverla tanto esso archivi-
 » sta, che li giovani dell'entrata-uscite
 » correnti del cassiere, ai quali col suo
 » stracciafoglio, e coi ricapiti alla ma-
 » no farà rincontrare tutte le partite in
 » essa descritte dallo scritturale. E l'al-
 » tra entrata-uscita de' pareggi, che si
 » fanno ai conti di cassa delle scrittu-
 » re correnti, dovrà farla approvare, e
 » sottoscrivere dai rispettivi scritturali,
 » ognuno per suo pareggio, dalli due
 » giovani dell'entrata-uscite del suddetto
 » cassiere, che ne' loro libri fanno il
 » detto pareggio, e poi la sottoscrive-
 » rà anch'esso archivista, dopo che avrà
 » in tale occasione riveduto, se tali pa-
 » reggi sono stati bene eseguiti ne' lo-
 » ro libri dagli auzidetti scritturali a nor-
 » ma della regola datagli. Subito che
 » gli appuntatori gli diranno d'aver bi-
 » lanciato i libri dell'anno scorso da es-
 » so loro consegnati, dovrà farsi dare
 » le somme de' creditori, che in cia-
 » scheduna scrittura fanno, e residuano,
 » e le rincontrerà colla somma, che
 » di tale scrittura fa il conto tenutone
 » nel detto libro mastro generale, e
 » trovando che confronti, si farà con-
 » segnare il libro dall'appuntatore, per
 » farvi chindere i resti, e stabilirvi le
 » tavole de' creditori da suoi giovani
 » dell'archivio; ma se non confrontas-
 » se, senza dir loro lo svario preciso,

» dovrà avvertirli, che facciano ulteriori
 » diligenze nell' appunto, che il libro
 » non apparisce ancor bilanciato. E ciò
 » sino a tanto che troveranno l'errore,
 » tenendogli sempre occulte le somme
 » del mastro generale, acciocchè fac-
 » ciano il loro dovere, invigilando so-
 » pra i medesimi, e dando loro tutte
 » quelle direzioni, che stimerà più op-
 » portune per il bilancio reale de' libri.
 » A tutte le suddette ordinazioni, ed
 » altre, che in avvenire potesse fargli
 » la congregazione, tanto riguardanti
 » la sua carica d' archivistà, quanto le
 » altre incombenze aggiuntegli per det-
 » to libro mastro generale, dovrà pun-
 » tualmente, ed esattamente eseguire,
 » e far sì, per sua colpa, negligenza,
 » o malizia non succeda danno al sacro
 » monte, e suoi ministri, essendo te-
 » nuto di liberarli da qualunque mole-
 » stia, lite, e danno, che per dette
 » cause potesse intravvenire.

CAPITOLO LXIX.

*Del carico del bollatore de' ricapiti,
e revisore de' depositi liberi.*

» Affinchè le cedole, e gli or-
 » dini già pagati non possano restituir-
 » si in commercio in pregiudizio dei
 » particolari, o del sacro monte, si è
 » fissato il provvedimento, che li ri-
 » capiti, che si recuperano dal banco,
 » si debbano bollare con un marco,
 » che imprima la parola = pagato =
 » nel corpo del ricapito fra le due sot-
 » toscrizioni dei due principali mini-
 » stri. La persona pertanto, a cui ver-
 » rà addossato l' officio di bollatore,
 » dovrà trovarsi ogni giorno nel banco,
 » per adempire al suo carico, e parti-
 » colarmente nell' ora, che si chiude
 » il medesimo banco mattina, e sera,
 » acciocchè sbrigata che sia tutta la gen-
 » te, che intervenuta sarà per riscuote-
 » re, o per depositare, possa esser pron-
 » to all' operazione di bollare gli stessi
 » ricapiti di cedole, ed ordini. Prima
 » però si dovrà premettere dal sotto
 » cassiere il rincontro di tutte le par-
 » tite pagate, ed osservato il numero
 » di essi ricapiti, si descriveranno le
 » partite nel giornale de' pagamenti di
 » cassa dai giovani dell' entrata-uscita
 » del cassiere, secondo le diverse scrit-
 » ture, e fattone da' medesimi lo = spun-
 » to = di essi, se corrispondano al nu-
 » mero, e nelle somme, si restituiran-
 » no al sotto-cassiere, il quale nell' at-
 » to stesso li consegnerà al bollatore,
 » per bollarli alla sua presenza, e pe-
 » Bull. Rom. Tom. III.

» rò dovrà trattarsi fintantochè saran-
 » no tutti bollati. Ciò eseguitosi, il bol-
 » latore li restituirà al sotto-cassiere nel-
 » lo stesso numero da se ricevuti, il
 » quale così bollati li distribuirà ai det-
 » ti giovani del cassiere a ciascuno se-
 » condo le loro scritture. Per gli rica-
 » piti del banco di santo Spirito, che
 » secondo il costume vengono portati
 » il lunedì mattina dal suo esattore,
 » quando non sia vacanza, o in altro
 » giorno, che operi il banco, con la
 » nota in iscritto del numero de' rica-
 » piti, e le somme di essi, distinguen-
 » do le cedole dagli ordini, se ne da-
 » rà da lui una nota del solo numero
 » di essi, e somma, che formano al
 » computista del banco del sacro mon-
 » te, e di poi consegnerà i detti rica-
 » piti con la nota di essi allo scrittura-
 » le delle cedole, il quale non man-
 » cherà di farne rincontro con la me-
 » desima nota, se corrispondano tanto
 » nelle somme di ciascuno, che di tut-
 » ta l' intera somma, e del loro nume-
 » ro, e trovato il tutto andar bene, ne
 » farà ricevuta in piè della nota dello
 » stesso esattore, che a lui lascerà, per
 » prova di averli consegnati. E perchè
 » questi ricapiti del banco di santo Spi-
 » rito, i quali dopo che sono stati con-
 » segnati dall' esattore dello stesso ban-
 » co allo scritturale delle cedole, si ri-
 » tengono più giorni per essere in gran
 » quantità, e passano prima di ricon-
 » segnarli in più mani, non restino
 » frattanto soggetti al pericolo di essere
 » sottratti senza bollo; perciò dovranno
 » bollarsi prima di scriverli, con dar-
 » ne debito ai rispettivi loro conti. Il bol-
 » latore pertanto dovrà far nota di tutti
 » gli stessi ricapiti tanto in cedole, che
 » di ordini alla presenza dello stesso
 » scritturale, che glie li consegnerà, e
 » rincontrati andar bene, lo scrittu-
 » rale se ne farà fare ricevuta in piè
 » della nota. Il bollatore poi senza par-
 » tire dal banco dovrà bollare ognuno
 » de' ricapiti a se consegnati nel sito de-
 » stinato, e restituirli dopo averli bol-
 » lati allo stesso scritturale, che in se-
 » guito di tale restituzione cancellerà la
 » ricevuta a se fatta dal bollatore. E per-
 » chè tra li ricapiti del detto banco di
 » santo Spirito vi sono anche degli or-
 » dini diretti a diverse scritture, di ta-
 » li ricapiti il bollatore ne farà una no-
 » ta secondo le rispettive loro scritture,
 » e prima di bollarli farà osservare a
 » quei scritturali, a cui spetteranno,
 » per vedere, se vi sia il denaro, e se
 » vi fosse qualche difficoltà in pagarli,
 » o per mancanza di condizioni, ovve-

» ro di fedi, che si richiedessero, ed
 » incontrandosi difficoltà se gli farà re-
 » stituire, per riconsegnarli, senza aver-
 » li bollati allo scritturale, che glie ne
 » fece la consegna, facendoli cassare
 » dalla nota fatta, e notandogli la dif-
 » ficoltà di pagarli, e in tal caso lo scrit-
 » turale delle polizza li consegnerà al
 » computista, come altresì verranno con-
 » segnati al medesimo computista tut-
 » ti gli altri ricapiti già scritturati, e
 » passati dagli altri ministri secondo le
 » loro incombenze, riteneudoli tutti ap-
 » presso di se, per riconsegnarli, quan-
 » do tornerà l' esattore del banco nello
 » stesso numero, e somma secondo la
 » nota del medesimo esattore già da-
 » ta, riportando la ricevuta fattagli dal-
 » lo scritturale corrispondente in tutto
 » alla già detta nota; e il suddetto esat-
 » tore dopo che avrà fatto in piè d'ogni
 » ricapito la ricevuta secondo lo stile,
 » si porterà dal sotto-cassiere, conse-
 » gnerà li detti ricapiti, e se ne farà
 » fare la solita cedola dell' intera som-
 » ma, a cui ascenderanno i ricapiti a
 » favore de' ministri del banco di santo
 » Spirito, dall' archivista del banco del
 » sacro monte, come si costuma fare
 » dai suddetti ministri all' esattore del-
 » lo stesso banco del sacro monte. Il
 » bollatore de' ricapiti dovrà anche eser-
 » citare l' altra diversa incombenza di
 » revisore de' depositi liberi. Si è isti-
 » tuito un tale officio per meglio assi-
 » curarsi, che per isbaglio, o anco per
 » frode gli scritturali de' libri mastri dei
 » depositi non passino ordini di paga-
 » menti a favore de' deponenti, oltre
 » la somma de' loro rispettivi crediti.
 » Perciò il detto revisore sarà tenuto di
 » sommare di giorno in giorno, quan-
 » do si possa, o almeno ne' giorni di
 » vacanza tutti li conti aperti, esisten-
 » ti nel libro mastro de' depositi libe-
 » ri, che sono i più pericolosi, osser-
 » vando diligentemente, se in ognuno
 » de' suddetti conti non si sia oltrepas-
 » sato nei pagamenti il credito de' de-
 » positi, e verrà descrivendo in uno
 » stracciafoglio li conteggi, acciocché
 » possano vedersi le di lui operazioni
 » dai superiori, e render' egli conto del
 » suo operato. Dovrà particolarmente
 » sommare con ogni diligenza quei con-
 » ti, che per empitura del foglio ven-
 » gono riportati avanti in altre carte per
 » verificare al sicuro, se la somma del
 » riporio sia giusta; ed al rincontro di
 » questi conti dovrà attendere prima d'
 » ogn' altro, per essere più soggetti ad
 » errore, e dovrà porre il proprio no-
 » me a piedi delle carte, ove si som-

» mano simili resti, per assicurarsi,
 » che siano da se già stati riveduti, a
 » fine di non ripetere inutilmente, e
 » con perdimento di tempo le già fatte
 » collazioni. Se incontrerà poi qualche
 » sbaglio, ed errore, ne dovrà imme-
 » diatamente rendere inteso qualcuno
 » de' sindaci del banco, acciocché da
 » loro si diano le debite provvidenze.

CAPITOLO LXX.

*Delle cedole, de' depositi, e paga-
 menti di essi, de' sequestri, e
 cedole giudiziali perdute da rin-
 novarsi.*

» I depositi de' denari si accet-
 » teranno per qualsivoglia somma, pur-
 » chè ecceda cinque scudi di moneta,
 » ma li depositi di altre robe non si
 » accetteranno di nessuna sorta; se pe-
 » rò in qualche caso particolare, con-
 » cernente l' interesse del medesimo mon-
 » te, o altro caso urgente, la congre-
 » gazione non ordinasse il contrario;
 » nel qual caso dovrà farsene inventa-
 » rio, e consegna ad uno de' custodi,
 » che sarà più vacuo de' pegni, per gli
 » atti del nostro notaro. Saranno i de-
 » positi liberi da' sequestri, ritenzioni,
 » ed altri impedimenti, che ritardas-
 » sero la restituzione di essi, salvo che
 » da quelli, che ordinasse la congre-
 » gazione, o il nostro giudice con se-
 » questro formale dal medesimo sotto-
 » scritto, e non dovranno ordinarsi,
 » se non per urgentissima causa, o per
 » interesse particolare del medesimo
 » monte, al quale sarà lecito per il suo
 » proprio credito contro il deponente,
 » fare la ritenzione, ed anco gli com-
 » peterà la prelazione ad altri suoi cre-
 » ditori, quantunque privilegiati, e con
 » obbligo camerale, perchè si presume-
 » rà aver deposto per cautela del mon-
 » te; talchè detto deposito sia affetto
 » specialmente al pagamento del detto
 » debito col monte. Ma quando il de-
 » posito sia con cedola, non si ammet-
 » terà verun sequestro per qualsivoglia
 » urgentissima causa, ancorchè si trat-
 » tasse d' interesse del fisco, o del sa-
 » cro monte. Quando poi il deposito sia
 » con cedola giudiziale; prodotta negli
 » atti di qualsivoglia notaro, innanzi a
 » qualsivoglia giudice, sarà lecito a qual-
 » sivoglia creditore sequestrare la cedo-
 » la presso il notaro, e liquidato il suo
 » credito ottenere il mandato = *de con-*
 » *signando* = tutti, o parte de' denari
 » contenuti in essa dal medesimo giu-
 » dice, per gli atti del medesimo no-

» taro, dove sarà stata prodotta, quan-
 » do però sia fatta in nome della me-
 » desima persona debitrice, e non con-
 » tenga condizioni, che ripugnino a tal
 » pagamento. Ma quando si variasse
 » persona, o si trattasse di alerare in
 » tutto, o parte le condizioni della ce-
 » dola, ancorchè vi fosse il mandato
 » d'altro giudice, non si pagherà sen-
 » za il mandato, o almeno l'*exequa-*
 » » *tur* del nostro giudice, con citazione
 » personale da farsi dalla parte al no-
 » stro procuratore, ed a tutti gl'interes-
 » sati, e si dovranno anche legittimare
 » le persone di coloro, che pretendono
 » di essere eredi, a quali non si dovrà
 » pagare senza mandato del medesimo
 » nostro giudice; precedente la citazio-
 » ne da farsi al nostro procuratore, co-
 » me sopra. Se la condizione posta nella
 » cedola penderà dalla sola volontà del
 » deponente, con suo consenso si po-
 » trà annullare, o alterare la condizio-
 » ne; ma quando concerne l'interesse
 » d'altre persone, alle quali possa es-
 » sersi acquistata ragione con il depo-
 » sito, non si potrà nè annullare, nè
 » alterare, se non con consenso di tut-
 » ti gl'interessati, o col mandato del
 » nostro giudice, precedente la mede-
 » sima citazione da farsi al nostro pro-
 » curatore, e di chi vi potesse avere
 » interesse. Potrà ancor ad istanza del
 » medesimo deponente, che avrà rice-
 » vuta la cedola, prima che l'abbia pro-
 » dotta in atti di notaro, aggiungersi,
 » o minuirsi qualche cosa, che penda
 » dalla sua volontà, come sopra, ac-
 » comodando la scrittura nel registro,
 » ed altri libri del monte nella mede-
 » sima maniera. Ma dopo la produzio-
 » ne ciò non sarà lecito, e molto me-
 » no quando si tratti di pregiudizio di
 » terza persona certa, alla quale possa
 » essersi acquistata ragione, come so-
 » pra. Quando occorra caso, che sia
 » perduta la cedola, innanzi che sia sta-
 » ta prodotta negli atti di alcun nota-
 » ro, e la medesima persona, che ha
 » deposto, ricerchi la rinnovazione per
 » decreto della congregazione, il segre-
 » tario ordinerà, che = *Præstito per N.*
 » » *juramento super amissione cedulae,*
 » » *et consensu omnimodæ annulationi*
 » » *illius, et data idonea cautione de li-*
 » » *berando sacrum montem a quibus-*
 » » *cumque molestiis, quæ dicta occa-*
 » » *sione inferri possent, illumque rele-*
 » » *vando indemnem, et restituendo sum-*
 » » *mam contentam in dicta cedula ad*
 » » *omne mandatum judicis dicti sacri*
 » » *montis, renovetur cedula, et illius*
 » » *vigore sic renovatæ solvatur summa*

» in ea contenta = . e se sarà prodotta
 » negli atti di notaro, si aggiunga il
 » giuramento del detto notaro sopra la
 » perdita di essa cedola. Se non sarà
 » la medesima persona, ma pretende-
 » rà esser erede, si aggiungerà oltre le
 » cose predette, = *constito, quod sit*
 » » *hæres coram nostro iudice, citato per-*
 » » *sonaliter procuratore nostro = .* Se pre-
 » » tenderà esser creditore, e o per aver
 » » interesse nella cedola, e non poterla
 » » cavar di mano a chi la tiene, il no-
 » » stro giudice vi provvederà, con ascol-
 » » tare le parti, ed il procuratore del sa-
 » » cro monte, avvertendo, che contro
 » » la volontà di chi ha deposto non si de-
 » » ve, se non per urgentissima causa,
 » » ordinare la rinnovazione, e pagamen-
 » » to di essa cedola, precedente sempre
 » » l'annullazione della prima, ed ido-
 » » nea sicurtà, come sopra; ed in qual-
 » » sivoglia di detti casi il nostro notaro
 » » in piè dell'ordine del segretario, ov-
 » » vero del mandato del giudice farà fe-
 » » de dell'adempimento, e della sicur-
 » » tà data, la qual fede portata al com-
 » » putista de' depositi, dovrà sotto essa
 » » immediatamente porre la copia di det-
 » » ta cedola, che a questo modo s' in-
 » » tenderà sufficientemente rinnovata;
 » » talchè, se si dovrà allora fare insieme
 » » il pagamento, sotto la detta copia fa-
 » » rà il mandato al cassiere, che paghi,
 » » e ragguglierà la partita al libro ma-
 » » stro, con mettere, che si paga in vi-
 » » góre di cedola rinnovata per manda-
 » » to della congregazione, o del giudi-
 » » ce. Quando non abbia a seguire il pa-
 » » gamento allora, approverà detta co-
 » » pia, con promettere in piedi di essa
 » » il pagamento, conforme al tenore di
 » » essa, e porrà il giorno corrente, e si
 » » sottoscriverà insieme con il cassiere,
 » » rendendo poi il foglio alla parte, o
 » » a chi glie lo avrà portato, acciò se-
 » » ne possa valere, e ad ogni modo nel-
 » » la partita al libro mastro dovrà far me-
 » » moria della cedola rinnovata per ri-
 » » cordarsi, che non si avrà più da pa-
 » » gare in vigore della prima annulla-
 » » ta, ma dell'ultima rinnovata, e que-
 » » sta medesima memoria dovrà il detto
 » » computista replicare nella partita al
 » » seguente libro mastro, quando farà
 » » lo spoglio del precedente. L'ordine,
 » » che dovrà tenere il medesimo com-
 » » putista nelle cedole da farsi, prima
 » » che si diano fuori, sarà questo; che
 » » in ogni principio d'anno se ne prov-
 » » veda di quella quantità, che possa
 » » credere necessaria per il pubblico,
 » » scrivendo nel principio d'ogni foglio
 » » di carta ordinaria, e senza il marco

„ intrinseco del monte, tutti i nomi
 „ de' provvisori di quell' anno, e con-
 „ tinuando poi in ciascuno la solita for-
 „ mola generale, e comune a tutti, e
 „ porti detti fogli al deputato archivi-
 „ sta, che ritene presso di sè il sigillo
 „ del sacro monte, ed in presenza del
 „ detto deputato archivista sigilli detti
 „ fogli verso il fine del foglio nel mez-
 „ zo, e di questi fogli, così sigillati,
 „ nella loro precisa quantità ne farà ri-
 „ cevuta in un libretto da conservarsi
 „ appresso il detto deputato archivista,
 „ con esprimere il numero di essi, ed
 „ il giorno, che li riceverà. Porterà poi
 „ detti fogli nella congregazione, per
 „ farli sottoscrivere sopra il sigillo da
 „ uno de' provvisori, la di cui sola sot-
 „ toscrizione con detto sigillo basterà,
 „ e così continuerà di mano in mano
 „ secondo il bisogno, facendone sempre
 „ la ricevuta al deputato archivista nel
 „ libretto, come sopra; ed avvertirà,
 „ che sempre piuttosto glie ne avanzi-
 „ no, che manchino nelle mani, acciò
 „ gli abbia sempre in pronto alle occor-
 „ renze, delli quali fogli formerà poi
 „ le cedole giudiziali da darsi alle parti,
 „ col porre nel corpo di esse la somma
 „ per disteso, ed in fine di esse al
 „ lato dritto la medesima somma per
 „ abbaco. Nel che potrà anche preva-
 „ lersi dell' archivista del banco de' de-
 „ positi, a tutto però suo rischio, e
 „ pericolo, e non sottoscriverà la cedo-
 „ la, se non è preceduta la sottoscrizio-
 „ ne del cassiere, che verifica, d' es-
 „ sersi depositato il danaro, e dopo la
 „ detta sottoscrizione del cassiere, e non
 „ prima dovrà detto computista sotto-
 „ scriversi in piedi del foglio al lato
 „ manco, la quale sottoscrizione farà
 „ compita la cedola da consegnarsi alla
 „ parte. E se per caso alcuna cedola scrit-
 „ ta, o incominciata a scriversi, non
 „ avesse effetto, la cancellerà, e la ri-
 „ porterà così cancellata al deputato ar-
 „ chivista, acciocchè glie la faccia buo-
 „ na nel saldo, che dovrà farsi fra loro
 „ almeno ogni quattro mesi una volta,
 „ o più spesso, secondo che il detto
 „ deputato archivista ordinerà. Il qual
 „ saldo si farà, confrontando le cedole
 „ spedite nel libro del registro, che ver-
 „ rà esibito al deputato archivista, col
 „ numero de' fogli sigillati, che il com-
 „ putista avrà ricevuti, e a questo effe-
 „ to si noterà in un foglio da una par-
 „ te il numero di quelli ricevuti dal com-
 „ putista, e dall' altra il numero delle
 „ cedole spedite, comprese quelle, che
 „ non avessero avuto effetto, acciocchè
 „ venga a rilevarsi quanti fogli sigillati

„ restino in mano al computista. In se-
 „ guito si farà il saldo, tanto nel libret-
 „ to, che si tiene dal deputato archivi-
 „ sta, quanto nel libro del registro,
 „ che resta appresso il computista, e
 „ nell' uno, e nell' altro si sottoscrive-
 „ ranno ambidue, con notare il giorno
 „ corrente, e far menzione delle cedo-
 „ le, che non avessero avuto effetto,
 „ le quali si abbruceranno di volta in
 „ volta.

§. 4. Omnibus autem, et quibus-
 cumque, quorum interest, ac interesse
 poterit in futurum, omnimodam obe-
 dientiam, ac subjectionem hujusmodi
 statutis sub penis inflictis, et iuffigen-
 dis præstari, eaque firmiter custodiri,
 diligenterque servari, eadem apostolica
 auctoritate volumus præcipimus, et man-
 damus.

Demandatur
 omnimoda re-
 latorum statu-
 torum obser-
 vantia.

§. 5. Decernentes easdem præsentis
 litteras firmas, validas, et efficaces exi-
 stere, et fore suosque plenarios, et in-
 tegros effectus sortiri, et obtinere, ac
 illis, ad quos spectat, et pro tempore
 quandocumque spectabit in omnibus, et
 ab eis respective inviolabiliter observari.
 Sicque in præmissis per quoscumque ju-
 dices, ordinarios, et delegatos etiam
 causarum palatii apostolici auditores ju-
 dicari, et definiri habere, ac irritum;
 et inane si secus super his a quoquam
 quavis auctoritate scienter, vel ignoran-
 ter contigerit attentari.

Clausula su-
 blata, et decre-
 tum irritum.

§. 6. Non obstantibus præmissis, ac constitutionibus, et ordinationibus,
 necnon privilegiis, et indultis apostoli-
 cis sub quibuscumque tenoribus, et for-
 mis, ac cum quibusvis clausulis irri-
 tantibusque, et aliis decretis conces-
 sis, confirmatis, et innovatis quorum-
 cumque tenorum existentibus per quæ
 presentibus non expressa, aut omnino,
 non inserta effectus eorum impediri va-
 leat quomodolibet, vel differri, et de
 quibus, eorumque totis tenoribus ad ver-
 bum habenda sit in nostris literis men-
 tio specialis, ceterisque contrariis qui-
 buscumque. Volumus autem, ut præ-
 sentium exemplis, notarii publici ma-
 nu, et personæ in dignitate ecclesiasti-
 ca constitutæ sigillo obsignatis, ac etiam
 in voluminibus dictorum statutorum de-
 scriptis, seu impressis eadem prorsus
 fides in iudicio, et extra illud habeatur,
 quæ ipsis presentibus haberetur, si
 forent exhibitæ vel ostensæ. Datum
 Romæ apud Sanctam Mariam Majorem
 sub annulo Piscatoris die III. Januarii
 MDCCXXVII. Pontificatus Nostri anno
 nono.

Derogatio cou-
 trariorum.

DCVII.

Dat. die 21.
Martii 1767.
Anno IX.

Nova methodus constituita pro exigentia taxæ viarum debitæ a Comunitatibus status Ecclesiastici.

Exponitur antiqua methodus hujus taxationis, et incommoda, quæ ab ea derivabant, nec non proponitur nova methodus deinceps servanda.

§. 1. **M**onsignor Paolo Girolamo Massei chierico della rev. camera apostolica, e presidente delle strade. Ci avete rappresentato, che per eseguirsi l'annua tassa fissa dovuta al nostro tribunale delle strade dalle comunità dello stato per il mantenimento delle strade consolari del distretto di questa nostra alma città secondo il metodo fino ad ora tenuto, era stato deputato Salvatore Simonetti col titolo di depositario obbligato a ricevere il danaro, che di semestre in semestre dalle comunità volontariamente si pagava per conto di detta tassa fissa coll'assegnamento annuo di scudi cento cinquanta; ci avete inoltre aggiunto, che rispetto a quelle comunità, le quali nelle scadenze non avevano pagata la somma da esse dovuta si spedivano dal medesimo Tribunale a proprio conto li commissarj cavalcanti colla provizione di scudi due, e mezzo per ogni centinajo di scudi, che riscuotevano, oltre li soliti emolumenti della scavalcata, ed altro a tenore dell'Aldobrandina, col qual regolamento è succeduto, che il sotto-computista Giovanni Fargetti sino a tutto l'anno 1763 uno de' commissarj cavalcanti, e Lazzaro Barberi giovane pure della computisteria, ed attuale commissario cavalcante hanno nel corso di molti, e molti anni derubate diverse somme, che unite insieme si reputano fino ad ora essere di somma rilevanza, e scopertasi la frode nel principio della nostra presidenza, siano amdue fuggiti, per lo che siasi contro di essi incominciato il processo, e si siano deputati li periti fiscali ad effetto di giudizialmente provarsi il di loro reato, siccome ancora per la riferita causa abbiate di nostro ordine sospeso per ora dall'esercizio di computista Niccolò Borgiani, con aver deputato per soprainendente alla computisteria Giacomo Alfonsi, ed eletto per sotto-computista Luigi De Santis coll'annuo assegnamento al primo di scudi cento venti, ed al secondo di scudi cento; e che dovendosi continuare ad astringere le comunità di pagare la sudetta tassa fissa, abbiate creduto, che si renderebbe più proficuo, e conveniente all'interesse della sopra espressa tassa, che il nostro tribunale

riconoscesse una sola persona debitrice per tutto l'importo della medesima tassa, la qual persona avesse il diritto, e facoltà di farsi pagare dalle comunità la medesima, ed alle scadenze contro le comunità morose a suo proprio conto, e pericolo spedisse li commissarj cavalcanti nelle solite forme, ed all'incontro avesse l'obbligazione di depositare nella depositaria della nostra camera a credito del sudetto tribunale, ed a vostra disposizione di trimestre in trimestre la quarta parte dell'importo di detta tassa fissa, quantunque ancora nelli rispettivi trimestri non fosse scaduta l'esigenza, e non avesse esatto, e che in premio di ciò si assegnasse scudi quattro per cento sopra quella somma, che effettivamente depositasse come sopra, e che avendo voi trattato con diverse persone, abbiate trovato Francesco Antonio Lepri, che intraprenderà un tal negozio, ed officio in affitto per un novennio, con condizione per altro, che effettuandosi un tale affitto, non debba più continuare nell'officio di depositario il detto Salvatore Simonetti, che lo ritiene per munificenza di Benedetto XIV. di fel. mem. nostro predecessore in vigore di un di lui chirografo segnato in Castel Gandolfo li 20 Giugno 1743; Onde sia duopo di revocare il sudetto chirografo, ed al detto Simonetti, che per il lasso di anni venti, e più ha prestato un assiduo, e fedel servizio al tribunale, non solo in detto officio di depositario, ma ancora nell'altro, in cui dovrà continuare di esattore della tassa fissa delle tenute dell'agro romano, possa essere cosa equa di concedergli a titolo o sia di gratificazione, o sia di giubilazione l'annua somma di scudi settanta due da ripartirgliesi alla ragione di scudi sei il mese fin tanto che naturalmente viverà, sicchè ci avete ricercato della nostra approvazione.

§. 2. Essendoci a cuore il vantaggio delle stesse comunità, delli possessori delle tenute, ed altri, che pagano la detta tassa fissa, ci siamo determinati di approvare, e confermare quanto da voi ci è stato rappresentato; perciò col presente nostro chirografo, in cui abbiamo per espresso, e di parola in parola inscritto il tenore delli chirografi della san. mem. di Clemente XII., e l'altro sudetto de' 20 Giugno 1743 segnato da Benedetto XIV. a favore del detto Simonetti, le risoluzioni della nostra congregazione del Tribunale, ed ogni altra cosa, che fosse necessaria ad esprimersi, confermiamo, ed approvia-

Pontifex novam methodum propositam a viarum Preside confirmat, et approbat.

mo gli ordini da voi dati per la detta processura, la sudetta sospensione per adesso del computista Borgia, e la deputazione del soprintendente alla computisteria, e sotto-computista suddetti, ed il nuovo metodo per l'esigenza della detta tassa fissa delle comunità, che ci avete rappresentato, però vogliamo, e vi ordiniamo, che in nome del nostro tribunale per conto però della detta tassa fissa diate, e concediate a Francesco Antonio Lepri in affitto per nove anni da aver avuto il suo principio il primo del corrente anno il diritto, e facoltà d'esigere in nome del sudetto nostro tribunale la tassa fissa annua dovuta dalle comunità di semestre in semestre alle debite scadenze, con facoltà ancora, ed obbligo al medesimo Lepri di spedire a suo conto, e pericolo li commissarij cavalcanti colle commissioni da voi, e presidenti pro tempore sottoscritte, conforme finora, e stato praticato contro le comunità morose, che volontariamente non avranno pagato le somme dovute alle proprie scadenze, con che però il medesimo Lepri paghi, e depositi nella depositaria della nostra camera a favore del tribunale, di trimestre in trimestre posticipatamente, la quarta parte dell'importo di tutta la tassa fissa annua dovuta dalle comunità secondo la tabella da consegnarsi sottoscritta da Voi, e con esso ne stipolerete l'istromento con quelle sicurezze, patti, capitoli, e convenzioni, che voi stimarete necessarij, convenienti, ed opportuni, approvando Noi fino da adesso tutto ciò; che voi concorderete, e converrete col detto Lepri tanto per le somme della sudetta tassa maturate a tutto Dicembre passato, quanto l'altre avvenire come sopra, per essere questa la mente, e volontà nostra precisa, e per l'effetto di tale nuovo regolamento dovendo cessare l'ufficio di depositario del

sudetto Salvatore Simonetti, rinvochiamo, ed annulliamo il riferito chirografo del li 20 Giugno 1743 spedito a di lui favore, per altro in riguardo del fedele, ed onorato servizio prestato dal medesimo Salvatore Simonetti al nostro tribunale tanto per l'ufficio di depositario, quanto per l'altro di esattore della tassa fissa delle tenute, nel quale ufficio dovrà continuare, gli assegniamo annui scudi settanta due alla ragione di scudi sei il mese da pagargli con ordine vostro, e dei presidenti pro tempore de'danari della detta tassa fissa, sin tanto che esso Salvatore Simonetti naturalmente viverà, e ciò per titolo di gratificazione, o sia giubilazione.

§. 3. Volendo, e decretando, che al presente Nostro chirografo, benchè non ammesso, nè registrato in camera, non possa mai opporsi difetto per causa di sorrezione, o obrezione, o altro qualunque vizio, e difetto di nostra volontà, e debba aver sempre il suo pieno effetto, esecuzione, e vigore colla nostra semplice sottoscrizione, ancorchè non vi sia stato chiamato, nè sentito il detto Simonetti, ed altri, che vi avessero, o pretendessero di avervi interesse, non ostante la bolla di Pio IV. Nostro predecessore de registrandis, la costituzione di Innocenzo XII. sopra la riforma del tribunale delle strade in quella parte, ove prescrive la fissazione degli editti, la regola della nostra cancellaria de jure quæsito non tollendo, leggi, usi, stili, consuetudini, ed ogni altra cosa, che facesse, o potesse fare in contrario, alle quali tutte, e singole avendone il loro tenore qui per espresso, e di parola in parola inserto, e registrato per questa volta solamente, ed all'effetto premesso specialmente, ed espressamente deroghiamo. Dato questo dì 21 Marzo 1767.

Clausola subla-
ta, decre-
tum irritans,
et derogatio
contrariorum.

CLEMENS PP. XIII.



A N N O D E C I M O



DCVIII.

Dat. die 15.
Jun. 1767.
Anu. X.

Gnesnensem Archiepiscopum hortatur, ut omni studio dissidentium conatibus resitat.

Ad præsentem materiam consulenda etiam est epistola huic archiepiscopo perscripta die 18 Aprilis hujus anni, relata hoc tom. III sub n. DLXXXVII, nec non epistola directa Imperatori Josepho die 31 ejusdem mensis relata pariter hoc tom. III sub num. DXCIV, una cum adnotatione ibidem apposita.

Venerabili fratri Ulasdislao
Archiepiscopo Gnesnensi.

Clemens PP. XIII.

Venerabilis frater salutem, et
Apostolicam benedictionem.

Præcedentes
litteras comemorat hoc eodem anno eisdem Archiepiscopo directas.

§. 1. **S**ignificavimus fraternitati tuæ per nostras in forma brevis litteras datas die XVIII proxime elapsi mensis Aprilis quam gravi paternum animum nostrum affecerint solitudine et cura novæ turbæ, quas in isto regno dissidentes heterodoxorum aliquot principum nixi patrocinio, commoverunt. Hi nimirum cum in postrema diæta adhibitis quantumvis validissimis conatibus, eorum quæ contra jus et fas expetebant nihil potuissent extundere, in id vehementer incubuerunt, ut alia convocaretur extraordinaria diæta; idque tandem consequuti, ea sibi commoda nunc pollicentur, quæ adhuc non potuerunt acquirere.

Novos dissidentium conatus patefacit, et foedera ab eis inita ut in eorum proposito proficiant.

§. 2. Verum solitudinem nostram incredibilis consequutus est dolor, quo ab eo die acerrime angimur, cum accepimus, dissidentes, qui factioni suæ validiores adderent vires, palam et aperte et nequicquam legibus reclamantibus illicita foedera fecisse, compluresque catholicos vertigine quadam propemodum circumactos, eorumque querelis deceptos, qui clamitant proculcari le-

Bull. Rom. Tom. III.

gea, nullumque justitiæ amplius relictum locum, eo inclinare, ut perniciosissimum ejusmodi sequantur exemplum; et quod, horret animus, partim eorum generalem societatem seu confæderationem una cum dissidentibus pepigisse, partim prope esse, ut ad eam societatem se adjungant; cujus societatis quasdam esse pactiones, quarum ab aliqua metuere sibi debeat catholica Religio, ne gravissimum accipiat et maximum detrimentum.

§. 3. Quo tanto tamque proximo perterrefacti periculo, dolorem nostrum in patris misericordiarum sinum effudimus, qui nostram ex hac tribulatione ægritudinem solus leuire potest, quod populorum æque ac regum solus in manu teneat corda: sed tamen curam universi Dominici gregis nobis divinitus commissam cum sine animæ nostræ perniciæ deserere nequeamus, fraternitati tuæ ceterorumque coepiscoporum tuorum pietatem per has nostras litteras excitandam existimavimus, ut gregi quoque suo zeli, mansuetudinis et pacificæ caritatis ipse vos exhibentes exemplar, vocem etiam adhibeatis, ad inserenda in animis populorum vestræ fidei commissorum studia et consilia pacis, simpliciores docendo, veritatem deceptis commonstrando, devios ad saniora consilia retrahendo. Omnes autem doceatis oportet, quam nullam vim habeant rationes, quas dissidentes afferunt ad per turbandam istam rempublicam somnia esse quæcumque commoda ex novis hisce consiliis jactitant extitura; quidquid denique utilitatis aliquam præferat speciem, sed catholicæ Ecclesiæ rationibus adversetur alacriter sine ulla hæsitacione aspernandum repudiandum que; nec minis et terroribus, qui per rumores de industria disseminatos a dissidentibus intentantur, catholicos commoveri oportere: his artibus dissidentes uti quo parum cautos in suas trahant insidias, alacriores et forti animo præditos perterrefaciant. Duo hæc denique catholicos spectare debere; primum præ catholicæ fidei integritate nihil non contemnendum: alterum male tutam il-

Ad tot imminuentia mala avertenda Archiepiscopi, ceterorumque in Polonia coepiscoporum zelum, et pietatem existat.

Iam pacem immo vero infidam, atque etiam turpissimam fore, quam catholici suæ religionis et patriæ dispendio coemerent.

Cui maxime conferre potest senatoria Episcoporum in Polonia dignitas.

§. 4. Quæ autem ex senatoria vestra dignitate ad episcopale vestrum officium accedit auctoritas, ea te collegasque tuos in pertractandis publicis rebus ita apte uti oportet, ut dissidentium conatus ad expugnandam vestram omniumque honorum constantiam, quos in proxima diæta validissimos experimini ad nihilum redigantur. Neque enim spiritualis tantummodo, sed etiam temporalis auctoritatis et potestatis vestræ rationum æterno iudici aliquando estis reddituri; ac de ea perquam durum vobis subeundum erit iudicium, si per ignaviam aut negligentiam, aut timiditatem inanemve formididem Dei causam deserueritis; multo vero durissimum illud erit iudicium, si privatio studiis indulgendo, aut aliquo humanarum rerum respectu, alio quam ad Dei honorem, et gloriam et ad catholicæ Ecclesiæ incolumitatem spectantes, eandem Ecclesiam et Jesu Christi rationes et vestram prodideritis patriam.

Episcoporum in Polonia virtutes comendat, eosque ad concordiam in tam gravi negotio excitat.

§. 5. Cujusmodi tamen ab animo nostro suspicionem abesse jubet, quæ semper de vestra virtute apud nos fuit existimatio. Sed ex sua quisque vestrum opera fructus accipiet uberrimos, si per sinceram solidamque animorum consensionem veramque concordiam in unum quodammodo conglutinemini, fiduciæque pleni præsto vobis fore Dei opera et auxilium, qui dissipare cogitationes populorum et sapientum hujus sæculi solet reprobare consilia, ipsi personarum vestrarum objectu veluti inexpugnabilem murum pro domo Domini apposueritis, quæ præsertim in tanto periculo, nunc maxime vestram opem implorat et sedem. Huic omnium vestrum conjunctissimæ societati, unde maxime pendet communium consiliorum nostrorum exitus, omni studio apostolicus noster, et hujus sanctæ sedis apud vestram rempublicam nuncius obsecundabit; quem bene vobis cupientem in rerum vestrarum commuionem vocat egregius quo vos prosequitur amor, et ipsi jussimus præsto vobis esse omni ope sua omnibusque omne genus officii. Tibi vero ven. frater, qui propter excelsam dignitatem tuam magna es auctoritate prævalidus, id maxime considerandam a te potissimum ceteris venerabilibus coepiscopis sacerdotalis prudentiæ pariter atque constantiæ exemplum exhiberi et eam agendi rationem,

quam in re gravissima sequi debeant, commonstrari oportere. Quamobrem fraternitatem tuam enixe rogamus, ut cohortationem hanc nostram cum illis incunctanter communices. Res enim in extremo versatur discrimine; et per vestram rempublicam serpens veluti cancer intestinum malum gliscit in diès, nec ullam amplius adhibendi remedii patitur moram. Tibique ven. fr., omnibusque coepiscopis tuis, quos omnes gerimus in visceribus Christi, apostolicam benedictionem omni nostri cordis affectu impertimur. Datum Romæ apud S. Petrum sub annulo piscatoris die decimaquinta Julii 1767 pontificatus nostri anno decimo.

DCIX.

Dat. die 20. Julii 1767. Anno X.

Episcopo Quinqueclesiensi facultas tribuitur in perpetuum concedendi lauream doctoralem tam theologiæ, quam philosophiæ, et juris canonici iis qui in collegio dictæ civitatis prædictis studiis operam navaverint

Clemens PP. XIII.

Ad perpetuam rei memoriam.

§. 1. Saluberrimam æque, ac proficuum in catholica ecclesia seminariorum, collegiorumque institutionem a concilio Tridentino plurimi habitam, et maxime propositam eo majori Apostolicæ benignitatis, et providentiæ studio adaugere nos in sacrosancti apostolatus specula meritis licet imparibus constitutos, decet quo majorem in diès inde orthodoxis populis in via mandatorum Dei per christianæ pietatis, et sanæ doctrinæ exempla dirigendis afferri utilitatem, et opportunis, necessariisque instrui subsidiis, et adjumentis, quibus ad beatæ patriæ felicitatem tandem perveniant non sine maxima apostolici animi Nostri lætitia experimur: quo circa nihil nobis accidere potest jucundius, quam cum annuentes porrectis precibus, supremas apostolicæ benignitatis, auctoritatisque partes, sive ad novi seminarii, collegiique foundationem procurandam, sive ad seminarii, collegiique jam recti instaurationem, incrementumque promovendum, confirmandum, ad augendumque conferimus.

Romani pontifices constantem sollicitudinem habuere pro incremento seminariorum, et collegiorum.

§. 2. Exhibita siquidem nobis nuper pro parte venerabilis fratris Geor-

Laudes civitatis, et capituli quinque

ecclesiensis, nec
non seminarii
in ea erecti,
novique colle-
gii.

gii Episcopi Quinqueecclesiensis petitio continebat, quod ejus diœcesis inter præcipuas regni Hungariæ numeratur, atque civitas prædicta Quinqueecclesiensis habitatorum frequentia, et cleri cõpia abundat, cathedralis ecclesiæ capitulum usu mitræ, Episcopus vero pallii honore potitur; extat insuper sæminarium in prædicta civitate, quod sequendo memorati concilii Tridentini monita, ejusdem Georgii Episcopi decessor sub cura capituli, et canonicorum præfatæ cathedralis ecclesiæ instituit, et erexit; ipse vero Georgius, cum experientia compertum habuerit quæ, et quanta spiritalia bona ex institutione sæminarii hujusmodi in totius diœcesis utilitatem promanant, illud non sine gravi impensa in collegium erigi curavit, perpetuas cathedras theologiæ speculativæ dogmaticæ, et moralis, sacræ scripturæ, ac rituum ecclesiasticorum in eo instituit ad id assignatis redditibus pro earum respective lectoribus, aliasque cathedras juris canonici, ac philosophiæ in majorem alumnorum utilitatem modo ibidem constituere intendit; suis præterea impensis bibliothecam librorum copia, et qualitate præstantem ad ejusdem collegii usum comparavit, et quamvis in collegio hujusmodi viginti quatuor alumni nunc reperiantur, nihilominus præter canonicos, ac presbyteros, qui ibidem vitam ducunt, nonnulli sane alii ex omnibus partibus dicti regni Hungariæ non secus, ac ad generale studium conflunt ad collegium hujusmodi summa cum eorum utilitate, ac progressu in studiis scientiarum, quæ propter præterita bella magnum passæ fuerant detrimentum.

§. 3. Cum autem sicut eadem expositio subjungebat dubio procul alumni, aliique in collegio hujusmodi studiis operam dantes diligentiores, vigilantioresque redderentur, si exacto scientiarum curriculo lauream earumdem scientiarum, quas ibi edidicerunt consequantur. Nobis propterea dictus Georgius Episcopus humiliter supplicari fecit, ut in præmissis opportune providere, et ut infra indulgere de benignitate apostolica dignaremur.

§. 4. Nos igitur laudabilibus ejusdem Georgii Episcopi votis favorabiliter annuere volentes, eumque a quibusvis excommunicationis, et interdicti, aliisque ecclesiasticis censuris, et pœnis quovis modo, et quacumque de causa latis si quas forte incurrit, hujus tantum rei gratia absolventes; et absolutum fore censentes, hujusmodi supplicationibus

Bull. Rom. Tom. III.

inclinati eidem Georgio moderno, et pro tempore existenti Episcopo Quinqueecclesiensi, seu personis ab ipso, et illis respective deputandis, ut ipsi de cætero nunc existentes, et pro tempore futuros alumnos dicti collegii, omnesque alios sive prædictæ civitatis, et diœcesis Quinqueecclesiensis, sive alterius cujuslibet civitatis, et diœcesis, qui in eo studia peregerint philosophiæ, sacræ theologiæ, et juris canonici, finito in collegio prædicto studiorum hujusmodi cursu, prævio examine, aliisque literariis debitis experimentis præmissis, et si ad id requisitis omnibus qualitatibus præditi fuerint ad doctoralem tam philosophiæ, quam sacræ theologiæ, et juris canonici, lauream, auctoritate Nostra apostolica promovendi, illisque solita laureæ hujusmodi insignia conferendi, atque sic promoti, et declarati omnibus, et singulis privilegiis, prærogativis, præminentis, gratiis, et indultis, quibus alii, qui lauream hujusmodi in quacumque publica studii generalis universitate susceperint, tam de jure, usu, et consuetudine, quam alias quomodolibet utuntur, fruuntur, et gaudent, ac uti, frui, et gaudere possunt, et poterunt in futurum, pari modo, et absque ulla prorsus differentia uti, frui, et gaudere libere, et licite possint, et valeant, et ad ecclesiasticas quoque quascumque etiam majores in cathedralibus, ac metropolitanis ecclesiis etiam præsulatus dignitates promoveri pariter possint in omnibus, et per omnia perinde ac si lauream hujusmodi in aliqua adprobata studii generalis publica universitate suscepissent, dicta auctoritate concedendi, et indulgendi plenam, et amplam facultatem eadem auctoritate tenore præsentium tribuimus, et impertimur.

§. 5. Decernentes easdem præsentis literas semper firmas, validas, et efficaces existere, et fore, suosque plenarios, et integros effectus sortiri, et obtinere, ac illis, ad quos spectat, et pro tempore quancumque spectabit in omnibus, et per omnia plenissime suffragari, sicque in præmissis per quoscumque judices ordinarios, et delegatos etiam causarum palatii apostolici auditores, ac S. R. E. cardinales etiam de latere legatos, et sedis prædictæ nuncios, sublata eis, et eorum cuilibet quavis aliter judicandi, et interpetrandi facultate, et auctoritate judicari, et definiri debere, ac irritum, et inane si secus super his a quocumque quavis auctoritate scienter, vel ignoranter con-

Clausula sublata, decretum irritans, et derogatio contrariorum.

B B b 2

Preces porrecte pro facultate conferendi laureas doctorales iis, qui in hoc collegio studiis operam navaverint.

Pontifex petitioni exhibitæ benigne annuit.

tigerit attentari. Non obstantibus constitutionibus, et ordinationibus apostolicis, cæterisque contrariis quibuscumque. Datum Romæ apud Sanctam Mariam Majorem sub annulo piscatoris, die vigesima Julii millesimo septingentesimo sexagesimo septimo, pontificatus nostri anno decimo.

Dat. die 28.
Julii 1767. Au-
no X.

DCX.

Cum Poloniæ Rege cónqueritur de societate intita iater catholicos, et dissidentes, damnaque ex hac societate futura designat.

Vide num. DCVIII præcedentem, et adnotationem in eo appositam.

Carissimo in Christo filio nostro
Stanislao Augusto Poloniæ
Regi illustri.

Clemens PP. XIII.

Carissime in Christo fili noster
salutem, et apostolicam
benedictionem.

Poloniæ regis
studium pro
conservanda
Religione co-
mendat, illius-
que auxilium
requirit.

§. 1. Cum in isto regno tuo dissidentium artes in gravissimum periculum extremumque discrimen catholicam adduxerint Religionem; qui prospectum habemus quam flagranti ejusdem religionis conservandæ studio tenemus, per necessarium ducimus cum Regia Majestate tua nostram iterum participare sollicitudinem, tuamque requirere pietatem, ut sociam operam tuam cum opera nostra conjungas ad ea consilia adjuvanda, quæ Nobis ipsa nostra apostolici officij cura subinde suppeditat.

Comemorat
quæ cum Gnes-
nensi Archiepi-
scopo egerit,
ut cum cæteris
episcopis dissi-
dentium ma-
chinaciones
evertent.

§. 2. Simul enim fama et auditione accepimus, non exiguum catholicorum istius regni numerum, assumpto nomine assertorum publicæ utilitatis, cum dissidentibus partim societatem jam pepigisse, partim animo esse ad idem fœdus ineundum inclinatissimo, scripsimus piæ mem. Uladsilao. Archiepiscopo Gnesnensi, eumque cohortando, rogando, sollicitavimus, ut huic malo quam celerrime occurrent, et efficacissima quæque remedia adhiberet, quæ tamen nihil haberent asperitatis. Eas vero litteras nostras illum jussimus cum ceteris venerabilibus fratribus istius regni communicare, ut in suis quisque diœcesibus eos homines sanandos susci-

perent, quos veneficis dissidentium sermonibus illectos, eorumque illecebris corruptos pestilentem morbum contraxisse deprehenderent.

§. 3. Verum haud ita multi post gravissimum animum nostrum perculit dolor, cum plane inopinatum nuncium accepimus, catholicos, qui plures inter se conflaverant societates, communi consentione dissidentibus se adjunxisse; cujus fœderis turpitudini ut rationem aliquam honestatis obtenderent, re quidem vel professi sunt, ut jacentes adhuc justitia reclamante, dissidentes denique erigantur, salvis tamen rebus et rationibus catholicæ religionis, in quibus negant se passuros quisquam immutari; quod quidem eo tandem redit, se omni studio et animi contentione daturus operam, ut dissidentium sectis suos cuique liceat toto Poloniæ regno religiones publice colere. Quem vero non summa ceperit admiratio, seu potius, si quis illum religionis sensus, et inclitæ gentis tangat honor et decus, non gravissimum corripuerit dolor, cum ejusdem nationis conspicuam partem, quæ ante hos aliquot menses illustrissima studij sui erga catholicam religionem edidit documenta, nunc intelligerit, eam dissidentium præstigiis atque fallaciis adeo turpiter fuisse deceptam, ut solemnipactione promiserit, se pro iisdem dissidentibus omni studio, cura, contentione animi adjuturam, quo exigua eorum postulata bonum exitum habeant.

§. 4. Huic indignitati in conspectu Domini illacrimantes reprobavimus, et execrati sumus nefarium et sacrilegum fœdus, pactionesque omnes in eo contentas quæ quoquo modo ad catholicam religionem pertinent. Cumque id apostolico Nostro muneri debeamus, ut omnibus palam fiat, in hac re qui sensus sit et animus Noster, per litteras hoc ipso die singulis istius regni Episcopis significavimus, videri nobis indignissime fuisse catholicos inter se fœderatos, cum per se execrabilem societatem se ad dissidentes aggregaverunt; iisdemque VV. fratribus acriores adhuc stimulos admovemus, ut iis modis pastorale suum in hac re impleant ministerium, quos tanto malo sanando convenientiores aptioresque judicaverint. Ad eos gravioribus cohortationibus iterum excitandos impulit nos urgens charitas Christi, et quæ anxios de æterna tam multarum animarum salute nos adsidue cura sollicitat. Nostrum id factum cum regia majestate tua existimari communicavimus oportere: neque enim

Suum exprimit dolorem pro fœdere nuper composito inter catholicos, et dissidentes, et futuram obventionia mala designat.

De quo iniquo fœdere Pontifex Poloniæ regi significat, universos in regno episcopos commo- nisse, ne in laqueo dissidentium inci- dant.

dubitamus, nos in perdifficili re, cujusmodi est catholicam religionem e tanto tamque imminente periculo eripere, regiam majestatem tuam sociam et comitem habituros. Cum autem videbimus eandem in vera pietate et sincero Dei cultu defendendo te consequutum esse laudem, quam sibi gloriosissime peperunt clarissimi predecessores tui, quorum zelum ipse tibi ad imitandum proposuisti, noli querere charissime in Christo fili Noster, quanta paterni animi nostri futura sit consolatio. Et regie majestati tue, quam in nostrae charitatis gerimus sine apostolicam benedictionem amantissime impertimur. Datum Romae apud S. Mariam Majorem sub annulo piscatoris die vigesima octava Julii 1767 pontificatus nostri anno decimo.

DCXI.

Universos, et singulos Regni Poloniae Archiepiscopos, et Episcopos alloquitur, eosque hortatur, ut dissidentium conatibus resistunt, et religionis prospiciant incolumitati.

Vide numerum precedentem cum annotatione in eo apposita.

Clemens PP. XIII.

Venerabilis frater salutem et apostolicam benedictionem.

§. 1. Quanta ad animum nostrum sollicitudo et cura pervenerit ex novis turbis, quas dissidentes adversus catholicæ Religionis rationes in isto regno excitabant, piæ mem. Archiepiscopo Gnesnensi litteris nostris, datis die XVIII. elapsi mensis Aprilis significavimus; eisdemque die XV. labentis hujus mensis Julii itidem scripsimus de dolore nostro, quem ex allato subinde nobis nuncio gravissimum cepimus, non exiguum catholicorum numerum, prætextentium publici boni zelum et studium, partim ad dissidentes juncto foedere se adjunxisse, partim prope esse, ut ad idem exemplum se in eandem cum dissidentibus societatem conferrent. Qui essent ea de re sensus nostri et cohortationes, quibus, tum in primis, tum in posterioribus litteris, ejus pietatem excitabamus, illum jussimus cum vobis omnibus communicare.

§. 2. Nunc vero teterrimus ac plane horribilis nuncius nos impulit, ut de re atrocissima, quæ directo ad sanctam Jesu Christi sanguine catholicam fidem spectat, ipsi fraternitati tuæ has litteras demus. Novissime enim accepimus, intestinum illud malum, quod primo per diversas istius regni provincias occulto serpebat, nunc e suis latebris erupisse, cum turpissimæ conjurationes caput extulerint suum, et res eo deducta sit, ut expleto iniquitas mysterio catholici, qui inter se pepigerant societatem, omnes generale et commune cum dissidentibus percussissent foedus, easque pactiones fecerint, quæ per causam justitiæ iisdem dissidentibus tribuendæ, quos falso clamitant opprimi, eo spectant, ut errori nullus jam non pateat locus, cum eorum sectis licuerit ubique absurdas suas religiones publice colere; idque inter gentem veræ pietatis, sinceræque et integræ religionis cultu plane inclytam, quæ singulari et flagrantissimo ejusdem Religionis studio saluberrimas ad eam custodiendam condidit leges, easque nunquam destitit summa tueri vigilantia. Quæ vero catholicæ nedum sacerdotales aures patienter ferant, ipso auditu horrificam, diversissimarum, immo vero inter se directe pugnantium rerum societatem? Quæ enim participatio justitiæ cum iniquitate? aut quæ societas lucis ad tenebras? quæ autem conventio Christi ad Belial? Quæ pars fidei cum infideli (1)? Quæ communicatio Ecclesiæ filiis cum perfidis et perduellibus, qui ab ejus sinu se removerunt, et cum ea perpetuum bellum gerunt? Quomodo potest esse pax vera (scribebat ad Anastasium Augustum prædecessor noster S. Gelasius I.) cui charitas intemerata defuerit? Charitas autem qualiter esse debeat, nobis evidenter Apostolus prædicat, qui ait: charitas de corde puro et conscientia bona, et fide non ficta. Quomodo de corde erit puro, si contagio inficiatur externo? quomodo de conscientia bona, si pravis fuerit malisque commixta? quemadmodum fide non ficta, si maseat sociata cum perfidis?

§. 3. At enim foederati catholici diserte professi sunt, idque in memoratis pactionibus voluerunt insertum, se catholicam, quæ isthic regnat, religionem nunquam passuros quidquam accipere detrimenti, eamque omnino

Recentissimum dolorem accepisse significat ex inito unper foedere inter catholicos, et dissidentes.

Venenum indigitat quo foedus inficitur, licet pactio insit de nullo afficiendo detrimento religioni catholice in Polonia regni is.

Dat. die 28. Julii 1767. Anno X.

Quid egerit Pontifex ad dissidentium conatus evertendos episcopis hisce commemorat.

inviolatam velle et incolumem. Verum quemquam ne tantus ceperit stupor, quin videat, dissidentes soporatum ejusmodi medicamentum catholicis exhibere, ut simplicioribus somnum faciant? Illud nimirum catholicis proposuerunt delinimentum, quo consopiti homines, in timore Dei alti et educati, quam minimum sensum haberent, cum conscientiae gladio pungerentur (1). Exhorruissent scilicet, si sine ullo fuce nude et simpliciter ea sibi proposita fuisset societas, quæ fidelibus Christi vel primo aspectu faciem offert plane execrabilem. Dolemus, Ven. Frater, nimio minus, quam necesse est, catholicos isthic novisse, hominum sanctæ matri Ecclesiæ infensissimorum quam malitiosa sit insoles; quam tamen abunde ognoscant si tempora illa sibi redigant in memoriam, cum hæresis in vestrum regnum magno rei catholicæ malo suum intulit pedem. Quamquam hæc ipsa tempora satis habent, quo catholici pervideant, quodnam sit subdolum et insidiosum heterodoxorum ingenium. Verum qui humana spectant, minime animadvertunt, se fallacibus ejusmodi hominum blanditiis emollitos, catholicam Religionem eorum furori imprudentes et inscios facere dedititiam.

Pontifex solemniter reprobat foedus inter catholicos, et dissidentes initum.

§. 4. Quod ad nos attinet, in conspectu Dei amarissimis lacrimis populi nobis dilectissimi deflevimus vicem, cujus pars non exigua se adeo turpiter ab hostibus catholici nominis seduci passa est inanibus verbis (2); et in nomine Jesu Christi, cujus certe Nos indigni et plane immerentes, sed tamen incomprehensibili Dei consilio et voluntate vicariam gerimus potestatem, ubi primum de tanta indignitate cognovimus, nefariam istam societatem, qua se catholici dissidentibus adjunxerunt, cum omnibus in ea factis pactionibus, quæ ad catholicam quoquo modo pertinent religionem, ut illicitam et sacrilegam reprobavimus, omnibusque execrationibus detestati sumus. Atque ut hujus Nostræ reprobationis, detestationis, et execrationis publicum existat documentum, eam fraternitati tuæ per has nostras litteras, et per alias harum similes, singulis venerabilibus fratribus istius regni Episcopis volumus esse compertam.

Episcopus obsecrat ut nefario illi fo-

§. 5. Quod si in conspectu periculi præsentissimi, ne apud vos sacrosan-

cta catholicæ fidei dogmata perturbentur, et Ecclesiæ leges denique perumpantur, spes aliqua nobis reliqua est acerbissimæ hujus avertendæ calamitatis, nullibi eam sitam esse videmus (secundum Dei opem, quam flrantissimis precibus imploramus) nisi in tuo Ven. Frater, zelo domus Dei, fortitudine, et virtute. Cohortare, quæsumus te, populum tuæ commissum fidei et custodiæ ad poenitentiam in primis, qua Deum sibi placatum faciat atque propitium; et ab eo instantissimis orationibus, omnibusque omne genus piis operibus in tanto catholicæ Ecclesiæ periculo præpotentem opem impleret. Deinde eo incumbas toto pectore oportet, ut simpliciore ingenio homines instruas, deceptos veritatis luce perfundas, devios ad rectam revoces viam, bonos et zelo Dei flagrantes in rectis sensibus confirmes; idque facito quam suavissimis modis, et, ut ait Jacobus Apostolus, in mansuetudine sapientiæ (3). Ubi vero animos leniter tractando videas parum proficere, insta opportune, importune, argue, obsecra, increpa in omni patientia et doctina (4). Denique in hoc summo catholicæ rei discrimine ad arcendam a fidelibus clamitatem, quæ eorum animas ad sempiternam trahat perniciem, sancta mater Ecclesia episcopale officium vestrum nunc maxime eflagitat, cujus voces ipsi per has Nostras litteras ad aures vestras afferimus, gravissimis illis perterrefacti minis, quas æque ac nobis Dominus per prophetam omnibus sacris pastoribus intendit: si speculator, inquit, viderit gladium venientem, et non insonuerit buccinâ, et populus se non custodierit; veneritque gladius, et tulerit de eis animam, ille quidem in iniquitate sua captus est, sanguinem autem ejus de manu speculatoris requiram (5). Et fraternitati tuæ intimo nostri cordis affectu apostolicam benedictionem peramanter impertimur. Datum Romæ apud Sanctam Mariam Majorem sub annulo piscatoris die xxviii. Julii MDCCLXVII. pontificatus Nostri anno decimo.

deri obstant, et media suggerit ad catholicos in vera fide retinendos.

(1) Prov. XII. 18.
(2) Ephes. V. 6.

(3) Jacob. III. 13.
(4) Timoth. IV. 2.
(5) Ezech. XXXIII. 6.

Dat. die 7.
Augusti 1767.
Anno X.

DCXII.

Concessio, et applicatio hospitali S. Mariæ Misericordiæ civitatis Senogalliæ scutorum biscentum quinquaginta ab hæreditate Alberici Arsilli derivantia.

Venerabili fratri Episcopo Senogalliensi.

Clemens Papa XIII.

Venerabilis frater salutem,
et apostolicam benedictionem.

Refertur testam-
entaria dis-
positio Alberici
Arsilli.

§. 1. **E**xponi nobis nuper fecerunt dilecti filii syndici hospitalis sanctæ Mariæ Misericordiæ nuncupati istius civitatis Senogalliensis, quod alias nempe anno MDCCVIII. tunc in humanis agens quondam Albericus Arsilli Senogalliensis in ejus ultimo, cum quo decessit, testamento instituit suos hæredes particulares, et fiduciarios in nonnullis certis, ac designatis bonis presbyteros sæculares congregationis oratorii Sancti Philippi Neri dictæ civitatis, ad hoc ut præfata bona administrarent, et custodirent, venditisque congruo tempore eorum fructibus, ac redditibus, illorum pretium in sacra pietatis æde deponeret, ac in certos usus, et utilitatem, tam foeminarum, quam masculorum à tribus ejus sororibus Arcangela videlicet, Antonia, et Seraphina, earumque masculis ex masculis descendantium erogarent sequenti ordine, nempe: primo in dotem scutorum quingentorum monetæ Urbini pro prædictis fæminis, quæ statum monasticum eligere vellent: secundo fæminis hujusmodi minime existentibus, in annum legatum scutorum quinquaginta monetæ romanæ per triennium, seu quinquennium, respective solvendum illi magistro, et collegio, penes quem, seu quod præfati filii, ac descendentes masculi literarum studiis operam darent, et in solutionem unica tantum vice peragendam scutorum quinquaginta monetæ Urbini, quoties præfati filii, ac descendentes masculi ad vota sive spiritualia, sive sæcularia transirent, vel lauream doctoralem assequerentur: ac tertio demum, omnibus personis, ut præfertur, vocatis deficientibus, in erectionem quinque cappelliarum cum onere missarum ab episcopo Senogalliensi præscribendarum, et alias prout in dicto testamento, cujus tenorem præsentibus pro plene, et sufficienter expresso, ac de verbo ad verbum pro inserto haberi volumus, uberius continetur.

§. 2. Cum autem sicut eadem expositio subjungebat, ex fructibus, ac redditibus prædictorum bonorum, quæ ex ejusdem testatoris dispositione administrata usque adhuc fuerunt, et in posterum semper ab ipsis administranda sunt a memoratis presbyteris oratorii Sancti Philippi Neri, non solum prædicta omnia legata a prædicto testatore volita prompte, ac adamussim usque modo persoluta faciunt, verum etiam juxta ejusdem testatoris mentem quidquid, illis solutis, superfuit, in emptionem, et acquisitionem aliorum bonorum, et capitalium erogari, et converti memorati presbyteri diligenter curarunt, qua de causa ex bonis sub hac dispositione ab ipso testatore, ut præfertur, relictis, aliisque postmodum vel acquisitis, vel juxta ejusdem testatoris voluntatem per obitum personarum, quibus relictæ fuerant postmodum reversis, et in eadem dispositione comprehensis, auctus admodum fuerit eorumdem bonorum numerus, ac annuorum inde productorum fructuum, et reddituum quantitas; ita ut deficientibus modo personis a dictis Arcangela, et Seraphina memorati testatoris sororibus per masculinam lineam descendantibus, et ad legata prædicta vocatis, fructus, ac redditus eorumdem bonorum omnium, tam pro hujusmodi legatis præstandis filiabus, ac filiis, aliisque, qui ex unico tantum masculo descendente a dicta Antonia alia ex sororibus præfati testatoris oriri possent, quam pro cappellaniis prædictis erigendis longe exuberantes dignoscantur.

Bona a testatore relictæ, magnum incrementum ex administratione solertia.

§. 3. E contra vero cum fructus, et redditus bonorum memorati hospitalis sanctæ Mariæ Misericordiæ impares omnino sint ad subeunda tot onera, quibus in excipiendis, alendisque infantibus expositis, sive masculis, sive fæminis, in ægrotantibus curandis, vetulisque nonnullis, ac peregrinis hospitio recipiendis gravatum idem hospitale reperitur, inde modo contigit, ut major sit exitus, quam introitus bonorum ejusdem hospitalis: qua de re, ut omnia onera prædicta publico bono non solum utilia, sed apprime necessaria in posterum quoque a præfato hospitali adimpleri valeant, dicti exponentes aliquam annuam portionem Nobis benevisam ex fructibus, redditibus, et proventibus prædictorum bonorum a memorato Alberico testatore, vel relictorum, vel postmodum, ut præfertur, acquisitionum, seu reversorum, in auxilium, et subventionem præfati hospitalis per Nos assignari, et applicari plurimum desi-

Exponitur infelix status hospitalis, et porriguntur preces pro applicatione alicujus partes reddituum legati pii Arsilli.

derant. Nobis propterea humiliter supplicari fecerunt, ut in præmissis providere, et ut infra indulgere de benignitate apostolica dignaremur.

Pontifex ex hereditate Alberici Arsilli scuta biscentum quinquaginta annuatim sejungit, eaque Senogalliensi hospitali attribuit.

§. 4. Nos igitur, qui hospitalium, aliorumque locorum piorum ad levandas miserorum, ac pauperum ægotantium, expositorumque necessitates institutorum conservationem, et incrementum paterno desideramus affectu, et exempla sectando fel. rec. Benedicti Papæ XIV. prædecessoris Nostri, qui in ejusdem hospitalis subsidium aliquas annuas præstationes sive a nonnullis confraternitatibus dictæ civitatis, sive a communitatibus ejusdem diocesis suppeditandas concessit, ipsorum exponentium votis, quantum cum Domino possumus, favorabiliter annuere volentes, eorumdemque singulares personas a quibusvis excommunicationis, et interdicti, aliisque ecclesiasticis censuris, sententiis, et poenis quovis modo, et quacumque de causa latis, si quas forte incurrerunt, hujus tantum rei gratia absolventes, et absolutos fore censentes, hujusmodi supplicationibus inclinati, audita prius super præmissis sua relatione, visoque insuper integro tenore testamenti prædicti Alberici testatoris, eoque, ac una simul statu bonorum prædictorum ab ipso testatore vel relictorum, vel, ut præfertur, deinde acquisite, seu reversorum, eorumque annuis fructibus, redditibus, et proventibus serio perpensis, aliisque expendendis mature consideratis. Motu etiam proprio, et ex certa scientia, maturaque deliberatione Nostri, deque Apostolicæ potestatis plenitudine annuam summam scutorum biscentum quinquaginta monetæ romanæ ex omnibus fructibus, redditibus, et proventibus supraprædictorum bonorum, et capitalium a dicto Alberico Arsilli testatore, ut præfertur, presbyteris sæcularibus congregationis oratorii sancti Philippi Neri dictæ civitatis Senogalliensis illius hæredibus fiduciariis in præmemoratas causas relictorum, vel ab ipsis presbyteris deinde, ut præfertur, acquisite, vel juxta ejusdem Alberici dispositionem reversorum ab hereditate, et bonis dicti Alberici omnino, ac perpetuo sejungimus, dividimus, segregamus, et separamus, eamdemque summam scutorum biscentum quinquaginta monetæ romanæ in auxilium, subventionem, et favorem, ac beneficium hospitalis sanctæ Mariæ Misericordiæ dictæ civitatis Senogalliensis scientia, et auctoritate pari perpetuo pariter applicamus, appropriamus, et adsignamus.

§. 5. Quocirca fraternitati tuæ, et pro tempore existenti Episcopo Senogalliensi per præsentem committimus, et mandamus, ut eandem annuam quantitatem scutorum biscentum quinquaginta prædictorum anno quolibet a data præsentium incipiendo, et computando de semestre in semestre sive in fine, vel principio cujuslibet anni arbitrio fraternitatis tuæ tuorumque successorum a memoratis presbyteris sæcularibus congregationis oratorii sancti Philippi Neri dictæ civitatis vere, realiter, et cum effectu hospitali prædicto, sive ejus pro tempore existentibus syudicis, et ministris sine ulla mora, et quibuscumque citationibus, ac inhibitionibus minime obstantibus, ac omni appellatione, et recursu remotis, auctoritate prædicta solvi, ac tradi cures, et facias, ac curent, et faciant respective, atque ad id omnibus adhibitis juris, et facti remediis eosdem presbyteros memoratæ congregationis cogas, et compellas, seu respective cogant, et compellant.

Senogalliensi Episcopo committit, ut annuatim clarigam quantitatem hospitali tribuat.

§. 6. Ut autem tam prædicta annua scuta biscentum quinquaginta a Nobis, ut præfertur, eidem hospitali applicata, appropriata, et assignata, quam omnes alii ejusdem hospitalis, illiusque bonorum fructus, redditus, et proventus in necessarios usus, et utilitatem ipsius hospitalis ea, qua par est diligentia, fide, ac prudentia erogentur, et convertantur, atque ita, et non aliter erogata, et conversa esse dignoscantur, et appareant, ac omnia alia, quæ pro bona directione, ac regimine ejusdem hospitalis peragenda, et servanda sunt ab omnibus, ad quos spectant, fiant, serventur, et custodiantur, tibi, ac pro tempore existenti Episcopo Senogalliensi, quatenus opus sit, potestatem auctoritate Nostra delegata dictum hospitale, ejusque ecclesiam, omniaque ad ea pertinentia visitandi, et redditionem rationis fructuum, reddituum, et proventuum quorumcumque bonorum ejusdem hospitalis petendi, et respective excipiendi, et quæ mutatione, correctione, et renovatione indigere apparuerint, mutandi, corrigendi, renovandi, ac de novo etiam condendi, abusus quoscumque tollendi, et quidquid statueris, et ordinaveris, ac respective pro tempore existentes episcopi prædicti statuerint, et ordinaverint, observari faciendi, inobedientes per opportuna juris, et facti remedia compescendi, concedimus, et indulgemus, utque ad præmissa omnia peragenda necessarias, et opportunas facultates dicta auctoritate per præsentem tribuimus pariter, et impertimur.

Prælaudato Senogalliensi Episcopo committit, ut hospitale visitet, et de reddituum erogatione rationes summat.

Hospitalis in-
deratoribus
iniungit ut Se-
nogalliensis
Episcopi man-
datis pareant.

§. 7. Mandantes propterea virtute sanctæ obedientiæ omnibus, et singulis ejusdem hospitalis nunc, et pro tempore existentibus syndicis, et ministris, aliisque, ad quos spectat, et quancumque spectabit, ut tibi, et pro tempore existenti episcopo Senogalliensi in omnibus ad visitationem hujusmodi pertinentibus omnino pareant, et obsequantur, tuæque, et illorum respective monita, ac mandata humiliter suscipiant, et efficaciter adimplere procurent, alioquin sententiam, sive poenam, quæ lata, et statuta fuerit in rebelles, ratam habebimus, et faciemus auctore Domino usque ad satisfactionem condignam inviolabiliter observari.

Clausula sub-
blata, et decre-
tuu irritans.

§. 8. Decernentes etiam easdem præsentis literas, et in eis contenta quæcumque etiam ex eo, quod prædicti presbyteri sæculares memoratæ congregationis oratorii sancti Philippi Neri civitatis Senogalliensis, ac descendentes quomodolibet a præfatis tribus sororibus ejusdem Alberici testatoris, et alii quicumque in præmissis interesse habentes, seu habere quomodolibet prætendentes cujusvis status, gradus, ordinis, et præminentiae, ac dignitatis existant, seu alias specifica, et individua mentione, et expressione digni illis non consenserint, nec ad ea vocati, citati, et auditi, causæque, propter quas præsentis emanarint sufficienter adductæ, verificatæ, et justificatæ non fuerint, aut ex alia qualibet etiam quantumvis juridica, ac privilegiata causa, colore, prætextu, et capite etiam in corpore juris clauso etiam enormis, enormissimæ, et totalis læsionis, nullo unquam tempore de subreptionis, vel obreptionis, aut nullitatis vitio, aut intensionis Nostræ, vel interesse habentium consensus, aliove quolibet, etiam quantumvis magno, et substantiali, aut inexcogitato, et inexcogitabili, individuumque expressionem requirente defectu notari, impugnari, infringi, retractari, in controversiam vocari, aut ad terminos juris reduci, seu adversus illas aperitionis oris, restitutionis in integrum, aliudque quodcumque juris, vel gratiæ remedium intentari, vel impetrari, aut impetrato, seu etiam motu, scientia, et potestatis plenitudine paribus concessio, vel emanato quempiam in iudicio, vel extra illud uti, seu se juvari ullo modo posse, sed ipsas præsentis literas semper firmas, validas, et efficaces existere, et fore, suosque plenarios, et integros effectus sortiri, et obtinere, ac illis, ad quos spectat, et pro tempore

Bull. Rom. Tom. III.

quancumque spectabit inviolabiliter observari; sicque, et non aliter in præmissis per quoscumque iudices ordinarios, et delegatos etiam causarum palatii apostolici auditores, sublata eis, et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi, et interpretandi facultate, et auctoritate iudicari, et definiiri debere, ac irritum, et inane, si secus super his a quocumque quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari.

§. 9. Non obstantibus supradicti Alberici testatoris etiam ultima voluntate, quam quoad præmissa sufficienter, et expresse commutamus, nec non quatenus opus sit, Nostra, et cancellariæ apostolicæ regula de jure quæsito non tollendo, aliisque apostolicis, ac in universalibus, provincialibusque, et synodalibus conciliis editis generalibus, vel specialibus constitutionibus, et ordinationibus, nec non quibusvis etiam iuramento, confirmatione apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis statutis, et consuetudinibus; privilegiis quoque indultis, et literis apostolicis superioribus, et personis sub quibuscumque tenoribus, et formis, ac cum quibusvis derogatoriis derogatoriis, aliisque efficacioribus, efficacissimis, ac insolitis clausulis, irritantibusque, et aliis decretis in genere, vel in specie, ac aliis in contrarium quomodolibet concessis, approbatis, et innovatis. Quibus omnibus, et singulis illorum tenores præsentibus pro plene, et sufficienter expressis, ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permanentibus, ad præmissorum effectum hac vice dumtaxat specialiter, et expresse derogamus, cæterisque contrariis quibuscumque. Datum Romæ apud Sanctam Mariam Majorem sub annulo piscatoris die vii. Augusti MDCCLXVII. pontificatus Nostri anno decimo.

Derogatio con-
trartiorum.



Dat. die 11.
Augusti 1767.
Anno X.

DCXIII.

Indulgentia plenaria pro singulis christifidelibus visitantibus quaecumque ecclesiam clericorum regularium societatis Jesu die 5. Februarii cujuscumque anni.

Clemens PP. XIII.

Universis christifidelibus præsentes literas inspecturis salutem, et apostolicam benedictionem.

Ad augendam fidelium religionem, et animarum salutem cœlestibus Ecclesie thesauris pia charitate intenti; omnibus, et singulis utriusque sexus christifidelibus vere pœnitentibus, et confessis, ac sac. communionem reffectis; qui aliquam ex ecclesiis clericorum regularium societatis Jesu ubicumque existentibus die quinta mensis Februarii a primis vespere usque ad occasum solis diei hujusmodi singulis annis devote visitaverint, et ibi pro christianorum principum concordia, hæresum extirpatione, ac S. matris Ecclesie exaltatione pias ad Deum preces effuderint, plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam, et remissionem misericorditer in domino concedimus. Præsentibus ad septennium tantum valituris. Volumus autem ut si pro impetratione, præsentatione, admissione, seu publicatione præsentium alium aliquid vel minimum detur, aut sponte oblatum recipiatur, præsentibus nullæ sint; utque præsentium literarum transumptis, seu exemplis etiam impressis, manu alicujus notarii publici subscriptis, et sigillo persona in ecclesiastica dignitate constitutæ munitis eadem prorsus fides adhibeatur, quæ adhiberetur ipsis præsentibus, si forent exhibitæ, vel ostensæ. Datum Romæ apud S. Mariam Majorem sub annulo piscatoris die xi. augusti MDCCLXVII. pontificatus Nostri anno decimo.



DCXIV.

Dat. die 16.
Augusti 1767.
Anno X.

Canonizatio B. Joannæ Franciscæ Fremiot de Chantal fundatricis ordinis visitationis Sanctæ Mariæ.

Clemens Episcopus

Servus servorum Dei

Ad perpetuam rei memoriam.

§. 1. **F**ortitudo et decor indumentum militantis Ecclesie, admirabili sane divinæ providentiæ consilio, quemadmodum se prodidit in Juditha, in Debora, in matre septem Machabæorum, et siquæ aliæ extiterunt similes harum, quæ fœmineæ cogitationi masculinum animum inseruerunt; ita et post Christi Salvatoris adventum elucet maxime, non modo in iis fœminis, quæ pro christiana Religione per tyrannos, et carnifices mactari meruerunt, sed in illis etiam, quæ ipsæ se, perfecta sui rerumque omnium abdicatione, vivas hostias in odorem suavitatis immolaverunt. Hoc pacto nimirum, et omnipotentis Dei gratiæ virtus per ea, quæ ignobilia, atque infirma sunt mundi, splendidissime apparet, et catholicæ Ecclesie, in qua unica saluti spes est, sanctitudo, et veritas argumentis minime obscuris pulcherrime confirmatur.

§. 2. Atque in hac profecto illustrium, ac fortium fœminarum classe collocandam vel in primis esse beatam Joannam Franciscam Fremiot de Chantal singularia illius strenue gesta declarant. Illa enim materni veluti affectus immemor, ut Christo Jesu, cujus adorandum nomen candente ferro pectori impresserat, totam sese dicaret, per filium, quem unice diligebat, in ostio domus strato corpusculo hærentem ad electum sibi cœlestem sponsum pergere non dubitavit, et voto se arduo, ac perdifficili obstrinxit, ut ageret ea semper, quæ perfectiora esse intelligeret. Quæ quidem, atque alia id genus in subjecta ipsius vitæ compendiarie descriptione recognoscere quis facile poterit, tum ad Dei omnipotentis laudem et gloriam, tum ad imitationem tam eximie consummatæque virtutis. Itaque quum singularis Dei benedictio beatam hanc famulam suam heroicis virtutibus apprime insignem, et consequentis obitum ejus miraculis valde gloriosam reddiderit, ut iis potissimum fœminis, quæ se Deo dicaverunt, vel in ejusmodi deliberatione ver-

Virtutes, et
merita hujus
beatæ genera-
tium comenda-
tar.

santur, nova semper suppetant ad imitandum exempla; nos propterea post eam, quæ præmitti solet, tum virtutum illius: tum miraculorum severam, ac sedulam disquisitionem, adscitis in consilium venerabilibus fratribus nostris S.R.E. Cardinalibus, ac præterea Patriarchis, plurimisque Archiepiscopis, et Episcopis eandem beatam Joannam Franciscam publica totius Christiani orbis veneratione dignam asserimus, et sanctorum factis adscribendam decernimus.

Ejus nobilis origo describitur, sanctæque vitæ progressus.

§. 3. E clarissimis parentibus, Divisione in Burgundia, Joanna Francisca Fremiot de Chantal ortum habuit. Piæ sanctæque educationis fructum tulit, quem debuit, puellæ indoles ad virtutem nata. Catholicæ religionis jam inde a teneris annis tanto erat incensa studio, ut quottum ætatis annum nondum excedens hereticum quemdam adversus veritatem corporis Christi in eucharistia cavillantem sapienter, atque animose redarguens pudore suffunderet. Tentata doloris artibus a vaferrima, quæ domi erat, muliere, innocentiam non sine peculiari ope Deiparæ Virginis, quam defunctæ Genitricis loco matrem delegerat, incontaminatam servavit. Aliud quoque gravius fortasse periculum ejusdem B. Virginis auxilio evasit incolumis. Quum enim de connubio illius ageretur cum equite nobili sane, atque opulento. Deum Joanna Francisca per matrem ejus sanctissimam consulens, calviniana illum, tametsi dissimulata, hæresi infectum, Deo illustrante, eognovit; quo illa periculo ita commota est, ut vel recordationem illius refugeret animus, ac perhorresceret. A sorore, apud quam aliquandiu fuerat, patri reddita, ita se illi obsequentem, docilem, suavem, morigeram præbuit, ut nihil supra. Nihil in ea quod delicias, quod luxum, quod levitatem animi redoleret. Pietas in Deum, ac Deiparam eximia, summum precandi studium, misericordia in pauperes singularis. Voluntati suæ, qua libentius ad vitam cœlibem ferebatur, paternam præponens nobilissimo viro in temporalibus Domino de Chantal nuptui se dari non recusavit. Præclaræ illæ, quas ad matrimonium attulerat, virtutes magis magisque in aliorum quoque utilitatem redundarunt. Clementer enim familiam regere, filios sancte educare, virum ad pietatis suæ imitationem adducere, invisere ægros, egentibus subvenire, subditis opitulari, Deo, et sibi vacare, hæc illius erat vitæ ratio laboriosa semper, numquam otiosa. Cujus quidem

Bull. Rom. Tom. III.

solicitudinis fructus erat summe in domo pax, summa tranquillitas.

§. 4. Sed aversæ res inciderunt, quibus tam præclara ista in secundis virtus longe splendidior effulsit. Vulnerato enim inter venandum, et paullo post extincto viro, quem carum in primis habebat, casum quidem acerbissimum dolenter tulit, sed in eo consilium Dei, qui totam sibi deposceret, animo reputans, sanctissimæ illius voluntati acquievit, ac præterea ad aram beatissimæ Virginis Deo, meliori utique sponso, votum nunciupans perpetuæ castitatis, se obstrinxit. Illi autem, qui viro ipsus, tametsi imprudens, lethale vulnus inflexerat, non modo veniam libenter indulsit, sed in argumentum etiam peculiaris benevolentia illius filium e sacro fonte suscepit. Qua quidem in re, æquissimo virtutum æstimatore S. Francisco Salesio teste, heroicæ perfectionis exemplum edidit plane admirandum.

Viduata proprio viro, castitatis perpetuæ, voto se obstringit.

§. 5. Quum autem perfectius adhuc atque excellentius meditaretur vitæ genus, rei familiaris sarcina magna ex parte deposita, mundi muliebris quidquid erat pretiosum, partim in levamen pauperum, partim in ornatum templorum convertit. Ad redigendum in servitutem corpus jejunia, cilicia, vigilias adhibet. Tempus omnè religionis inter, ac misericordiae officia partitur. Demissionis, ac patientiæ neque illi occasio, neque occasio ipsa defuit. Dicit vix potest, quot quantasque ab ancilla injurias pertulerit. Summa erat prorsus, ac pene incredibilis in altera contumacia, in altera mansuetudo. Novis inter hæc oblati a patre nuptiis constantissime recusatis, ut propositum, quo totam se Deo mancipaverat, magis magisque firmaret, pulcherrimo quidem, sed asperimo invento, adorabile Jesu nomen cadente ferro pectore impressit. Tam strenue in suscepto evangelicæ perfectionis itinere progredienti datus est tandem, quem diuturnis a Deo precibus expetiverat, sapientissimus item, et sanctissimus conscientia moderator, sanctus Franciscus Salesius, quem ut primum aspexit, mutuo sese agnoverunt, quum antea de facie non nossent. Probante itaque tanto magistro votum illud maxime arduum edidit, semper id exequendi, quod perfectius, atque acceptius Deo esse intelligeret. Neque vero minus firma opus erat fortitudine, animi, ut ea perficeret, quæ de novi ordinis fundatione a Salesii magisterio didicerat. Multæ enim, et graves sup-

Quotidie in via virtutum progrediens sub directione S. Francisci Salesii, ordinem Visitationis Beatæ Mariæ instituit.

randæ fuerunt difficultates : quas inter fortasse illa maxima, quod quum filius strato per januam corpore intercludere aditum matri tentasset, ne Annecium profectura, quo divinitus vocabatur, domo pedem efferret, strenua mulier recogitans forte illud Hieronymi: per calcatum perge patrem: super filium transiit, quem eximie carum habebat. Quid autem incensa charitas possit efficere statim apparuit. Salesio enim velut architecto prima jecit fundamenta ordinis sanctimonialium a visitatione Beatæ Mariæ virginis nuncupati, quem, obtinente frustra dæmonum, et perversorum hominum fraude, tametsi non sine magnis exantlatis laboribus, multis ac diversis in locis ita propagavit, ut quatuor supra octoginta monasteria ipsius opera, et studio fundata numerarentur. Hujus autem ordinis institutio, tametsi nihil asperum, nihil austerum præseferat, dum tamen voluntati, atque humanis affectionibus nihil quidquam, quod libitum fuerit, indulget, rerumque omnium abdicationem, et omnimodam sui abnegationem fortiter simul, et suaviter præcipit; ad perfectionem summam, quemadmodum, Deo incrementum dante, ad hanc usque diem non sine animi nostri jucunditate conspicimus, mira quadam ratione perducit. Jussu præterea Episcoporum alia non sui ordinis monasteria visitans labentem in iis disciplinam restituit. Ubi autem præsens voce non poterat, per literas, quæ extant bene multæ, sacris potissimum virginibus præsto erat. Mors deinde consanguineorum, in iisque filii dulcissimi, sed Francisci Salesii potissimum, a cujus nutu, consiliisque pendebat, virilem illius animum adeo non fregit, ut nihilo secius quam antea ardua quæque adoriri, ac perficere conaretur. Quibus rebus in eam sapientiæ et sanctitatis opinionem apud omnes venit, ut ex ordine quovis, etiam episcopali, Joannæ Franciscæ consilia expeterent principes viri, ac reges illius se precibus commendarent, et sanctus ipse Vincentius de Paulo instituti sui leges eidem examinandas, et corrigendas traderet.

§. 6. Tam excellens virtus, quæ quamvis per tot præclare gesta sese prodiderat, majus tamen aliquid, quam quod exterius patebat, latere intus indicabat (ita quidem, ut Salesio ipsi optimo rerum æstimatori admirationi esset) ad eam perfectionis apicem pervenerat, ut matura jam cælo esset. Itaque quum famula Dei Parisiis rediens,

quo jussu Episcopi Gebennensis, ab Anna Austriaca expetita, sese contulerat, Molini in morbum incidit, e quo incidit, e quo instare sibi supremam diem intelligens sacramenta ecclesiæ pie sancteque suscepit. Epistolam mox dedit ad omnes sui ordinis alumnas, charitatis, et sapientiæ plenam. Cunctis demum præsentibus, absentibus, futuris etiam instituti sui monialibus a Deo fausta omnia precata fervidos inter fidei, spei, charitatis actus ad amplexum sponsi sui cælesti, quem unice semper dilexerat, feliciter convolavit, idibus Decembris anni MDCXXI. Eximiam Joannæ Franciscæ gloriam declaravit visus a S. Vincentio de Paulo splendescens globus alteri mox adjunctus splendidiore, atque alius demum longe supra quam dici potest lucidissimus, qui utrumque sibi commixtum excepit. Intellexit enim superno lumine perfusus vir Dei, in primo illo globo Joannam Franciscam, Salesium, in tertio vero Deum ipsum, in altero S. Franciscum qui lucem inhabitat inaccessibilem, designari.

§. 7. Tametsi autem de Joannæ Franciscæ sanctimonia fama esset percelebris, ex inani tamen opinione quadam, quod ante quinquagesimum annum inquiri de ea non liceret, factum est, ut tempus ad eam rem opportunius elaboretur: donec tandem an. MDCCXV. coeptum est agi de illa in beatorum numerum referenda. Instituto igitur ex eo tempore duplici examine, episcopali scilicet, et apostolico, atque utriusque actis exhibitis, et approbatis, in congregatione sacrorum rituum quæstiones, quæ solent, habitæ sunt. Testimonio deinde clarorum scriptorum, qui coevi erant servæ Dei, ac potissimum S. Francisci Salesii, et S. Vincentii a Paulo, heroicis fuisse Joannæ Franciscæ virtutes satis aperte probatum est. Sed quum testis illarum de visu, tam longo post obitu illius intervallo, nemo unus reperiretur, ad rem expediendam fel. rec. Benedictus XIV. prædecessor noster sapienter præcepit, ut accederet adminiculum ex aliis duobus præter duo requisita miraculis per invocationem servi Dei post mortem patris.

§. 8. Et quidem quatuor præ cæteris probatu digna reperta sunt, Primum exhibuit Gabriella Angelica Morel in monasterio visitationis Abalonensi Diocesis Augustoduni, cui, quum servæ Dei se commendasset, crus dexterum semipalmo brevis altero, ac pene succi, et calor expers, ad omnimodam

Post annum septuagesimum sextum ab illius morte, inempta disquisite de ea in beatorum numero adscribenda.

Referuntur miracula, quæ per intercessionem hujus sanctæ post illius obitum evenere.

Ad virtutum apicem perventa, et meritis undique referta ex hac vita ad cælestem gloriam convolavit.

cum sigastro æqualitatem redactum fuit. Secundam divinitus factam sanationem experta fuit Elisabeth Dronier de la Perouse professa ejusdem ordinis visitationis in oppido de Saint Amour, quod est in diœcesi Lugdunensi, quæ ex diutini morbi vi semimortua, atque a medicis destituta, cum per tres menses immobilis in lectulo decumberet, ad beatam Joannam Franciscam confugiens, momento temporis sospes, integra, et consuetis omnibus ministeriis apta e lecto prosiluit. Tertium miraculum patratum est in Clara de Rubeis puella romana, quæ contracta phtisi eo deducta, ut munita extremo sacramentorum præsidio jamjam moritura videretur, immo etiam aliquando haberetur pro mortua, sed, quum proposito sibi dierum novem obsequio beatæ Joannæ Franciscæ opem posceret, a tertio, vel quarto usque ad diem nonum, depulsa vi morbi, convalescens, colore, orexi, viribus redditis, domo egressa in conspectum omnium prodierit. Quarta miraculosa sanatio contigit Eugenix Trochon professæ ordinis visitationis in civitate Salmuriensi Andegavensis diœcesis. Hæc a quintodecimo ætatis anno gravissimo per octo annos asthmate pene præfocata dein correpta paralyti, quæ brachio, et cruri motum ademit, et magna ex parte sensum imminuit, post dies ferme quadraginta infestæ hujus ægitudinis, nulla adhibita medicorum ope, beatæ Joannæ Franciscæ novendiali cultu sese commendat, postrema nondum elapsa, die, momento temporis affectorum membrorum motu redintegratio, sana surgit, ac vigens, et munia facile repetit, quæ solebat. Sed quintum etiam miraculum addendum duxit laudatus prædecessor Noster Benedictus XIV., quod quidem quamvis satis testatum esset autoritate episcopi Aurelianensi, quum tamen sedis apostolicæ autoritate destitueretur, adeoque idoneum non esset, ut probata inter miracula referretur, idem Pontifex, hoc vitio sublato, ratum habuit, et confirmavit. Sanatio porro ita se habuit. Susanna Bienfait professa ordinis visitationis, scirroso tumore non sine acri dolore, et cruciatu viscerum laborabat. Huc accessit paralyti, quæ cruribus, quorum dexterum etiam ex atrophia exaruerat, motum omnem, et sensum penitus intercepit. Humanis itaque per menses duos remediis abstinens beatæ Joannæ Franciscæ consueta novem dierum prece implorat auxilium. Labente adhuc die nona puncto temporis, motu, sensu,

et carne præterea cruri arido restitntis, vivida, et vigens ministeriis omnibus fungi potuit, quibus cæteræ moniales bene valentes, atque integræ fungebantur.

§. 9. Quum itaque virtutibus, et miraculis autoritate apostolica confirmatis nullum jam dubium superesset, quin ad formalem servæ Dei Joannæ Franciscæ beatificationem procedi posset, idem Benedictus prædecessor die xii. novembris anni domini MDCCLI, per suas literas in forma brevis illi tanquam beatæ cultum decrevit, officio, et missa quotannis die xxi. mensis augusti, qua solemnia coronationis suæ recurrerant, ad ejus honorem certis in locis concessa.

§. 10. Nova post indultam Joannæ Franciscæ venerationem miracula sequuta sunt, quæ manifestam de augendo eidem cultu voluntatem Dei declarunt. Quibus, cognita prius processuum validitate, in congregatione venerabilium fratrum nostrorum sanctæ romanæ Ecclesiæ Cardinalium, quæ sacris ritibus præest, ad examen vocatis, atque discussis, ex aliis pluribus, quæ ferebantur, in generali simili congregatione coram Nobis die xxviii. januarii anni proxime præteriti coacta, duo hæc quæ sequuntur speciali approbatione digna comperta sunt, prout ex decreto Nostro die ix. subsequenti mensis martii apparet. Miraculum primum ejusmodi est. Maria Droz sanctimonialis in monasterio pontis Aurelii Bisuntinæ diœcesis, ordinis S. Bernardi, phtisi laborans, tentatis frustra per triennium remediis ad eam depellendam, eo jam devenerat, ut ob vitiatos pulmones, morbumque, ut ajunt, jam confirmatum, indicia ferme omnia lethalem exitum proderent mox imminentem, ac propterea medicorum judicio recuperandæ valetudinis spes nulla relinqueretur. Sed quæ ab humanis remediis obtineri non poterat, B. Joanna Franciscæ cui monialis magna cum fiducia tametsi morti proxima se commendaret, peracta novendiali supplicatione, momento temporis ei valetudinem reddidit, atque ita reddidit, ut nulla prorsus deplorati jam morbi vestigia superessent. Altera supra vires naturæ sanatio contigit in paupercula quadam virgine, cui nomen Florida, sive, ut Galli loquuntur, Fleuries Coing. Huic enim, dum in Lugdunensi nosocomio imperitus chirurgus brachii dexteri venam incidit, atque ad elicendum sanguinem e foramine non fluentem acum ferream profundius im-

In horum numerum adlecta fuit die 13. Novembris 1751.

Referuntur nova superventa miracula post illius beatificationem.

mittit; læso, aut scisso, ut opinio fuit bicipiti nervo, vel alio quopiam, protinus brachium intumit, obrigitque ita, ut flecti nullo modo posset. Huic incommodo occursum est forata misere virgini non semel affecta parte, sed eo factum est, ut brachii pars inferior contracta superiori velut affixa cohæret, itemque digiti in pugnum coacti palmam arctius premerent, ut proinde medium aliquid interponi oportuerit, ne palma digitorum unguibus læderetur. Per quinquennium infelix vitam traxit emortuo brachio, sensus quippe omnis, et motus, et nutritionis experta, donec Annecium profecta, ut ad beatæ Joannæ Franciscæ tumulum, quod biennio ante eodem itinere frustra emeaso obtinere nequiverat, accederet, ubi ut primum expiata sacramento penitentiae, et sanctissimo Christi corpore refecta, ac spei plena inutilem illam corporis partem B. Joannæ Franciscæ admovit sepulchro, profinus emortuum brachium revixit momento temporis, sensu, motu, carae, viribus restitutis.

Die 12. Octobris 1766. decretum prodit ut tuto ad canonizationem hujus beatæ procedi posset.

§. 11. His igitur rite approbatis, quum in eadem generali sacrorum rituum congregatione die xxiii. septembris ejusdem anni habita, proposita fuerit quæstio, an tuto ad solemnem beatæ Joannæ Franciscæ canonizationem procedi posset, nemini dubium fuit, quin juxta constantem praxim Apostolicæ sedis, et prædecessorum Nostrorum, decreta omnia ad hujusmodi effectum abunde suppeterent. Nos vero decreti editionem, ut divinam implorarem opem, differre voluimus, sed demum die 12 octobris proxime præteriti post fusas ad Deum humillimas preces, eorum sententiam ratam habentes, decretum protulimus de eadem canonizatione servatis servandis quodcumque peragenda.

Referuntur principum, et laicorum, atque ecclesiasticorum ordinum postulationes pro hujus beatæ canonizatione.

§. 12 Quemadmodum autem alias claræ memoriæ Carolus VI Romanorum rex in imperatorem electus, et Philippus V. Hispaniarum rex catholicus, ac Jacobus III. rex Angliæ, alique tunc in humanis agentes christiani principes, romanique Imperii electores, ac plurimi Archiepiscopi, et Episcopi, comitia præterea cleri gallicani, ordinumque aliorum regularium præsides, capitula quoque ecclesiarum, et civitatum magistratus, præcipue vero claræ etiam memoriæ Victorius Amadeus dum viveret Sardiniae rex, datis propterea literis apud prædecessores Nostros, progressum causæ canonizationis beatæ Joannæ Franciscæ enixe poscentibus:

ita quoque charissimi in Christo filii Nostri Ludovicus Galliarum rex christianissimus, et Carolus-Emanuel Sardiniae rex illustris, iteratis ob eam rem votis instare non desierunt, dilectæ vero in Christo filiae instituti ab Joanna Franciscæ ordinis alumnae multo enixius assiduis, demissisque precibus postulabant.

§. 13. Quocirca visum est Nobis cum venerabilibus etiam fratribus Nostris ejusdem S. R. E. Cardinalibus in consistorio secreto die 27 proxime præteriti mensis aprilis habito editum decretum executioni tandem esse mandandum: iisdemque omnibus in affirmantem sententiam convenientibus, venerabiles itidem fratres Nostros archiepiscopos, et episcopos ex toto ferme Italia ad gravissimum hoc negocium advocavimus, eorumque judicio seriem causæ, atque omnia, quæ de virtutibus et miraculis beatæ Joannæ Franciscæ probata fuerant, tum oretenus in consistorio publico die 9. mensis maji proxime elapsi coram Nobis coacto, in quo dilectus filius Paulus Franciscus Antamorus Nostræ consistorialis aulae advocatus in ipsius beatæ causa peroravit; tum etiam in scriptis exponi mandavimus, tradita nempe singulis distincta gestorum omnium relatione, ex authenticis documentis ipsius congregationis religiose desumpta; quibus præmissis aliud consistorium sub die 10 currentis mensis julii convocavimus, in quo præter S.R.E. Cardinalium præfatorum collegium, patriarchas, Archiepiscopos, et Episcopos in romana curia præsentés sedere jussimus, ut adstantibus Apostolicæ sedis notariis, prothonotariis nuncupatis, et duobus antiquioribus causarum palatii Nostri auditoribus super expetita B. Joannæ Franciscæ canonizatione sententiam suam aperirent. Cumque omnes unanimes pro suprema ipsius beatæ glorificatione non assensum modo validis rationibus roboratum, sed enixa etiam studia, et vota obtulissent; nos quidem ea de re ab Apostolicæ sedis notariis publica instrumenta confici, ac præterea prolatorum suffragiorum exempla a singulis subscripta colligi, et in tabularium S.R.E. referri mandavimus.

Tandem omnibus solemniter servatis omnium consensione constitit hanc beatam in sanctorum numero esse adscribendam.

§. 14. Priusquam tamen ad ferendam tanti momenti sententiam adducermur, indictis per Urbem generalium jejuniorum die diebus, designatisque ad supplicationes tribus patriarchalibus Urbis basilicis cum indulgentia ab iis consequenda, qui suas cum Nostris obsecrationibus jungerent, publicas Eccle-

Pontifex antequam sententiam ferret, publicas, indixit supplicationes.

sire præces apud Deum patrem luminum interponendas curavimus; ut ad dirigendos sensus nostros juxta viam suam, gratiæ suæ opem, et auxilium Nobis impertiretur.

Solemni ritu in BB. Apostolorum basilica nunc beatam inter sanctas adscribendas esse decernit.

§. 15 Demum hac die Beatæ Mariæ Virgini de Monte Carmelo dicata, qua coronationis Nostræ solemnia redeunt, ut ad impositum Nobis gravissimum supremi Pontificatus onus, quo valde premimur, sustinendum, nos adhuc apud mediatorem Dei, et hominum Jesum Christum, cujus vicarias vices gerimus in terris, intercessores obtineremus; in Vaticana basilica, ad quam solemniter Nos præcesserunt omnes cleri sæcularis, et regularis ordines, omnia officialium romanæ Curiæ collegia, cum S.R.E. Cardinalibus, Patriarchis Archiepiscopis, et Episcopis, antequam sacrosanctum sacrificium solemniter celebrarem, exhibitis nobis iterum iterumque a dilecto filio Nostro Carolo tituli sancti Clementis S.R.E. presbytero Cardinali Rezzonico nuncupato ipsius S.R.E. Camerario, pro canonizatione impetranda procuratore constituto, christianorum principum, antistitem, et capitulorum ecclesiarum, magistratuumque, ac ordinis visitationis postulationibus, præcibus, et votis pro ipsius beatæ Joannæ Franciscæ, quemadmodum etiam pro beatorum Joannis Gantii, Josephi Calasantiæ a matre Dei, Josephi a Cupertino, Hieronymi Æmiliani, et Seraphini a Monte Granario, ab Asculo denominati, solemniter canonizatione, et implorata prius cælestium spirituum, et Sanctorum omnium intercessione, atque speciali hymno paraclito invocato Spiritu; ad honorem sanctæ, et individuæ Trinitatis, ad exaltationem fidei catholicæ, et christianæ Religionis augmentum, de concessa Nostræ humilitati apostolicæ autoritatis plenitudine, ipsam beatam Joannam Franciscam Fremiot de Chantal ordinis visitationis Beatæ Mariæ virginis nuncupati fundatricem, omnibus evangelicis virtutibus cumulatissimam, et miraculorum testimonio gloriosam, unacum dictis Joanne Cantio, Josepho Calasantiæ, Josepho a Cupertino, Hieronymo Æmiliani, et Seraphino a Monte Granario ab Asculo denominato, sanctam esse decrevimus, et definivimus, ac sanctorum catalogo adscripsimus, ejusque memoriam, quam in subsequenti missæ celebratione nos ipsi solemniter venerati sumus, ab universa Ecclesia quotannis dicta die **xxi. Augusti** religiose coli manda-

vimus. Cunctis quoque christifidelibus, qui ad tantam celebritatem confluerant, plenariam, iis vero, qui singulis annis prædicta die ad ejusdem sanctæ Joannæ Franciscæ corpus venerandum accesserint, septem annorum, et totidem quadragenarum indulgentiam in forma Ecclesiæ consueta misericorditer in domino elargiti fuimus.

§. 16. En igitur sapientissimo Dei consilio in una sancta Joanna Francisca non uni dumtaxat mulierum cætui, sed cujusvis illarum conditioni, ac numeris omnibus absolutum exemplar. Habent hic virgines, habent nuptæ, habent viduæ, habent sacræ Deo moniales quod admirentur, quod imitentur. Illa enim virginitatis custos integerrima, si nuptiis consensit, non suæ, quæ illis adversabatur, sed paternæ obsecuta est voluntati. In matrimonio non filios modo ad imitationem pietatis suæ, sed virum etiam adducere sedulo studuit. Vidua porro sanctius vitæ genus aggressa instituendo ab se ordini egregie prolusit. Ubi vero ad altiora vocanti se Deo alacriter paruit; fundatis opera sua monasteriis tam multis, ac fundandis in posterum, non tam optimis ab se constitutis legibus, quam pulcherrimis virtutum omnium operibus, ac monumentis, arduum simul, et suave ad evangelicam perfectionem iter ostendit, atque explanavit.

§. 17. Ut autem præmissa omnia ad universæ per orbem Ecclesiæ notitiam perducamus, eorumque memoria perpetuis futuris temporibus ad Dei gloriam, et fidelium exemplum perseveret, Nos ea presentibus Apostolicis litteris complecti volumus, mandantes eorum transumptis etiam impressis, mani alicujus notarii publici subscriptis, et sigillo personæ in ecclesiastica dignitate constitutæ munitis eandem adhiberi fidem, quæ ipsis præsentibus adhiberetur, si forent exhibitæ, vel ostensæ.

§. 18. Nulli ergo omnino hominum liceat paginam hanc nostræ definitionis, decreti, adscriptionis, mandati, statuti, concessionis, relaxationis, et voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire; si quis autem hoc attentare præsumpserit, indignationem omnipotentis Dei, ac beatorum Petri, et Pauli apostolorum ejus se noverit incursurum. Datum Romæ apud sanctum Petrum, anno incarnationis dominicæ **MDCCLXVII** decimoseptimo kalendas Augusti, pontificatus nostri anno decimo.

✠ Ego Clemens Catholicæ Ecclesiæ Episcopus.

Noviter in sanctarum numero adscita ad exemplum virtutum mulierum cætui exhibetur.

Transumptorum fides.

Sauctio poenalis.

✠
✠
✠

C. Gard. Pro-Datarius. A. Gard. Nigronus.

DCXV.

Canonizatio Beati Hieronymi *Æmiliani* fundatoris clericorum regularium congregationis *Somaschiæ*.

Clemens Episcopus

Servus Servorum Dei

Ad perpetuam rei memoriam.

Proemium.

§. 1. Sanctitas quæ nusquam alibi, quam in civitate Domini virtutum, hoc est in catholica Romana Ecclesia, reperiri potest, quæque proinde una est e notis ad eam dignoscendam maxime illustribus; quamquam virtutes omnes communi nexu vinculo complectatur; multiformis tamen Dei gratia ita voluntates servorum suorum afficit, ac disponit, ut aliam alii virtutem potissimum consecutentur, in eaque colenda, atque exercenda maxime excellant. Inde enim oritur mirifica illa varietas, qua stella a stella differt in claritate, atque ut diversæ hominum conditiones, atque indoles suam quæque habeant apprimè accomodatam ad imitandum exemplar. Quam autem benignissimus Deus Patrem se misericordiarum esse, et vocari gaudeat, et misericordiæ operibus summopere delectetur; ob eam rem homines subinde virtutis hujus exercitationi singulari quodam modo addictos in Ecclesia sua sibi delegit, qui viri misericordiæ forent, et variis mortalium calamitatibus sublevandis se totos impenderent. Itaque, cum inter alias hujus vitæ calamitates non postremo loco numeranda videatur orbitas puerorum, qui vel altero, vel utroque parente carent; divinæ utique providentiæ fuit e servorum suorum numero aliquos ad hoc potissimum eligere, ut præcipuum ejusmodi puerorum curam gererent, iisdemque non modo de victu, et cultu, sed etiam de recta institutione, atque educatione prospicerent.

§. 2. Quocirca omnipotentis Dei providentia dedit Ecclesiæ suæ B. Hieronymum *Æmilianum*, qui hoc ipsum

orphanos educandi munus sibi deposceret, et clarissimo quamvis genere ortus, atque in splendidissimis rei pacificæ, et militaris muneribus magna cum laude versatus, ut id præstaret, ad quod divinitus vocabatur, ad infima quæque, et abjectissima in oculis hominum ministeria descendere non erubesceret. Quandoquidem igitur sanctitatis omnis fons, et origo divina bonitas, quæ novos semper in Ecclesia suscitavit imitatores charitatis, et misericordiæ suæ, his præcipue virtutibus B. Hieronymum *Æmilianum* ornavit, atque ad eas ipsas christiano populo commendandas miraculorum etiam testimonium addidit valde perspicuum; nos propterea utrisque ad trutinam diu multumque revocatis, de consilio venerabilium fratrum nostrorum sanctæ romanæ Ecclesiæ Cardinalium, accedente etiam judicio Patriarcharum, et plurimorum Archiepiscoporum, et Episcoporum in curia congregatorum, et super hæc superno lumine Spiritus Sancti implorato, eumdem B. Hieronymum *Æmilianum* sanctorum fastis adscribimus, atque eo, qui sanctis in cœlesti sede regnantibus exhibetur, cultu prosequendum, et venerandum esse pronunciamus, atque decernimus.

§. 3. E parentibus patricia nobilitate clarissimis ortum habuit beatus Hieronymus *Æmilianus*, vulgo *Miani*, anno a virginis partu MCCCLXXXI. In hoc, quod gratia possit efficere ad quamlibet indolem in melius mutandam, luculenter sane perspectum est. Ingentes ille, sive a natura, sive a majorum exemplo spiritus hauserat, ob eamque rem ad arcem quamdam, quæ acri hostium obsidione premebatur, tuendam perquam idoneus est visus, sed propugnatorum paucitas tametsi virtute Hieronymi diu sustentata, numerum, et vim longe majorem hostium non tulit. Victus itaque, atque in carcerem ab hoste detrusus, manicisque, et compedibus, et catenis revinctus, quod diutius tam exiguo cum numero militum restitisset, constantiæ suæ pœnas dare coactus fuit. Sed, quo immitiore hostem, eo benigniores in sese cœlites expertus est.

§. 4. Dum enim ferox ingenio juvenis infortunio mansuefactus, atque humanarum rerum instabilitatem edoctus, ad maximam post Jesum spem nostram deiparam Virginem confugit, votoque se obstringit celeberrimæ cujusdam sacre ædis *Tarvisinæ* pie, sancteque invocandæ, si præsentem ejusdem opem in

maria expositio earum rerum, quæ evenere in illius canonizationi.

Illius nobilitatis origo, et militaris occupationes.

Quomodo, beata Virgine adjutrice, fuerit mirabiliter vinculis liberatus.

Laudes in genere Beati hujus, et sum-

tanto discrimine experiretur; fusas ex animo incensas preces misericordiae Mater exaudit, eique suis ipsa manibus vincula solvit, et claves carceris tradit. Ille catenas, et saxum, quo ad collum appenso pronum ad terram caput demittere cogeretur, omnia secum asportat. Tum Virgine pariter adjuncta ostia carceris reserans, e squalente custodia se proripit. Sed quum per medios hostes incedendum esset, novo iterum favore Virginis ipsum benigniter manu ducentis impune pergens, magna cum animi alacritate eo, quo statuerat, recta se contulit; ibi ad aram augustae Servatricis suae provolutus, manantibus prae gaudio lacrymis, corde magis, quam ore gratias eidem agens quantas poterat maximas, catenas, manicas, compedes, globum saxum, quae hodieque visuntur, omnia ibi deposuit redditae sibi per Virginem monumenta libertatis.

Venetis se se restituit ibique operibus pietatis incubit, et semina futuri instituti ponit.

§. 5. Venetias inde revertens, longe alius ac inde discesserat, decretos sibi a republica honores adspersus, per annos octo vitam in urbe ipsa solitariam, atque ab hominum consortio remotam egit, ut liberius Dei cultui, et filiorum fratris educationi operam daret. Verum his inclusa septis Hieronymi charitas diutius se continere non potuit; urgente etenim Venetiis magna annonae penuria, ac dira contagione grassante, illius misericordia, pravo pudore posthabito, palam prodiit. Strata passim per vias eorum, quos fames, morbusve confecerat, corpora noctu suis ipse humeris asportans insepulta jacere non patiebatur. Interdium vero vagantes per compita, et cibum, vestem, tectum quaerentes pueros convocare, et in conductam ab se domum recipere. Aucto inopum, et miserorum numero, in illius pectore augescebat et charitas, in pueros praesertim orbos parentibus. Quamobrem divendita domestica suppellectili satis ampla ad eosdem alendos, stipem praeterea pro illis per urbem corrogare tanto genere natus nequaquam erubescerebat. Sed cura potissimum in eo erat, ut eosdem christianis dogmatibus erudiret, et bonis moribus informaret. Ad haec ne adultis deesset quo ipsi sibi victum quaerere, mechanicam ut quisque artem addiceret prospiciens, imposterum satagebat. Nusquam tamen Hieronymi charitas praeclearius sui specimen dedit, quam laborantes impetigine, aliisque id genus foeditatibus pueros, velut sedula mater, sua ipse manu curabat, et quandoque, ut refugientem ejusmodi officia naturam vinceret, matris quoque

amorem exsuperans, manantibus sanie illorum ulceribus os admovebat.

§. 6. Venetiis tanta se charitas continere non potuit. Quocirca in vicinas excurrentes insulas collectos ibi orphanos, atque egenos pueros, duabus in domibus collocat; quos tamen deinde transtulit in hospitale incurabilium, cujus a praesidibus oblatam administrationem libenter susceperat. Veronae pariter, et Brixiae domum orphanis, ac leges constituit. Bergomum inde eodem consilio quum pergeret, metentes in agris operarios nactus, curvam et ipse falcem ad opus arripit, blandique se insinians in agrestium animos rerum divinarum ignaros docet quae necessaria sunt ad salutem, atque a cantionibus prophanis, et minus pudicis absterritos ad pias, et sanctas christianorum preces decantandas hortatur. Ut vero in eam urbem venit idem pietatis opus aggressus facile ad effectum perduxit, idemque pariter, quod Venetiis praebuit virtutis specimine singulare. Id autem multo clarius tum coepit esse, quum deficientibus die quadam obsoniis, Hieronymi cum pueris orantis precibus factum est, ut ingredienti tricladium parata ibi divinitus fercula plusquam suffectura invenirent. Fuit et illud in ea civitate perutile aequae ac difficile charitatis ejusdem opus, quod publicas in perniciem civium molieres lucri Deo fecit, atque ad poenitentiam adductas, praescriptis ab se legibus vitam acturas septis inclusit. Sed quum frequenti barbarorum incursione multa in finitimas regiones vitia irrepsissent, studio animarum exstimulante, iis remedium parare quoquomodo constituit. Delectis itaque ex numero orphanorum, quos pietate, atque intelligentia maxime idoneos duceret, pagos, et villas cum iis circumiens, praesente salutifero crucis insigni populos undequaque ad se convocabat. Tum docere quae ad fidem pertinent, ponere ante oculos parata sonibus sempiterna supplicia, absterrere a vitis, ad poenitentiam impellere, haec, et id genus alia erant, in quibus sermo ejus simplex, et planus, sed magno cum ardore animi versabatur. Novocomi post peragrata, quae circum oppida erant, pari sedulitate duas orphanorum domos, et familias constituit, iisdemque viros praeficit suo spiritu imbutos, quos sibi socios adjunxerat.

§. 7. Ipse Bergomatum valle iterum perlustrata in Pagum Venetae ditionis, Somascha denominatum, qui locus ad poenitentiam propter asperitatem, ad contemplationem propter solitudinem,

Conterminas urbes, et insulas excurrentes nova undique suae charitatis praebet monumenta.

In loco Somascha nominato, socios advocat suorum laborum, et congregationi clericorum re-

gularium no-
men dat.

ad salutem animarum propter rudium populorum inscitiam opportunus præcæteris visus est, se recepit, et inibi domicilium sibi, ac sedem, in qua diutius, libentiusque degeret, locavit, ac statuit. Huc igitur advocans laborum suorum socios, pias illis leges præscribit, quibus et sociorum ipsorum, et puerorum institutio contineretur. Ex eo autem loco factum est nomen congregationi clericorum regularium, quam Hieronymus divino consilio ad christianæ reipublicæ utilitatem instituit. Mediolani deinde repudiata ingenti pecunia, quam Dux ad experimentum sanctimonie dono miserat, facile auxilium ab illo impetravit, ac domum, ubi orphanos collocaret. Hic autem, si unquam alibi, charitati ipsius satis ampla meritum seges oblata est. Quum enim per id tempus in magna illa urbe lues vix ulli parcens foedissime grassaretur, Hieronymus frequenti mortis imagine nihil territus, invisendis ægris, sublevandis pauperibus, ad pietatem, ac poenitentiam omnibus cohortandis præsto aderat. Charitatis autem tam alacris proemium, utique existimandum, et miraculi loco merito habendum videtur, quod ex orphanis, et ministris non paucis orphanotrophii nemo unus fuerit in tam multorum civium interitu desideratus. Quibus ex rebus increbescente fama Hieronymi sanctitatis, factum est, ut complures, et quidem e nobilibus, atque opulentis familiis, illius institutum amplecterentur, et vestigiis insisterent. Papiæ itidem domo excipiendis orphanis constituta, Somaschæ denuo se reddidit, ubi illud plane memorabile, quod, quum fratres duo ex diro inter se dissidio conviciis, non sibi modo, sed Deo etiam contumeliosis certarent, cum nihil monitis, atque obtestationibus profecisset; ingesto demum sibi in os cæno, ut pro eorum noxa aliquam vindici Deo pœnam exsolveret; ad poscendam a Deo veniam, et mutuam inter se concordiam renovandam adegit.

Enumerantur
prodigia a Deo
operata ob
Hieronymi vir-
tutum merita.

§. 8. In montis, qui Somaschæ imminet vertice humilem sibi, et suis cassam parat, architectus idem, et faber, et bajulus: huic parvum addit tugurium in medio clivo aptum ægrotantibus valedudinarium; opportunum item propter propinquitatem degentibus Somaschæ orphanis quotidie revisendis locum. Dederat hic aqua: sed fuis ad Deum precibus fontem elicit e vicina rupe non sitientibus modo, sed ægris etiam salutarem. Signo crucis lupos in fugam vertit: eodem sanat repente ruricolam, qui

Bull. Rom. Tom. III.

grave sibi, dum ligna scindit, vulnus inflixerat. Panem item, et vinum multiplicat. Hæc ille, atque alia mira patrabat, quæ tamen ipse (qua erat humilitate) puerorum innocentie, et pietati tribuere solebat. Beatissimæ Virginis Mariæ cultui addictus quam qui maxime, eundem et aliis instillare, atque inserere studebat sedulo. Multo etiam magis ejusdem erga divinam eucharistiam, et sacramentum poenitentie religio, et pietas eluxit. Pedestri itinere Venetias rediens, hospitalia visitat. Tum Veronæ, Brixie, Bergomi aliquandiu substitit, charitate, et paupertate ubique similis sui. Illi Bergomensis civitas orphanorum parentibus puerorum, ac puellarum domos; illi resipiscentium mulierum septum, et capuccinorum cœnobium accepta refert. Denique post petitam ab episcopo Theatino, qui Veronæ tunc diversabatur, benedictionem ultimam, Somascham revertitur. Ibi vero, propinque mortis præsciis, si unquam antea, solitariam, atque asperam vitam instituit; flagris, inedia, siti, somno brevissimo, eoque nudo super lapide corpus afflicat. Spiritum vero diurnæ, ac nocturnæ orationis pabulo alit, ac reficit. Sed profecto, qui additam semper charitatis operibus vitam duxerat, non aliter utique, quam inter eadem charitatis officia finire vitam decebat.

§. 9. Cum igitur Somascham lues infestaret, quid valeat incensus amor in proximum tunc maxime ostendit. Dici vix potest, quot, quantosque labores exhausserit, dum pestifero morbo correptos invisit, dum morientibus quoquomodo subvenire nititur, dum mortuos suis ipse humeris tumulandos exportat; neque vero unquam destitit, nisi, postquam eodem et ipse morbo implicatus est, pulcherrima charitatis victima moriturus. Ad mortem ergo decumbens, suos, atque externos piis, sanctisque monitis adhortatus, atque extremo sacramentorum præsidio munitus, hilari animo, sereno vultu, post iterata suaviter dulcissima Jesu, et Mariæ nomina acceptissimum conditori, et servatori suo spiritum reddidit die februarii octava anno MDXXXVII. Ad corpus demortui, quem tamquam patrem omnes habuerant, frequens e finitimis pagis concursus factus est populorum, quibus ut copia fieret illius venerandi, ad plures dies differri sepulturam oportuit. Sanctus autem, ut haberetur, et vocaretur Hieronymus, edita, ante, et post obitum superna signa suadebant. Illud

Inter virtutum
exercitationes,
et charitatis in-
signia exempla
spiritum Deo
reddidit cum
sanctitatis odo-
re.

constat sanctum Carolum Borromæum, quum eo venisset, illius ossibus suavi sese odore prodeutibus thuris honorem tribuisse. Præter miracula quædam ab auditorio caesarum palatii apostolici, prout ea ferebant tempora, anno MDCXXX. apud fel. record. Urbanum PP. VIII. prædecessorem Nostrum commendata, alia relata fuerunt in acta processus ex apostolica auctoritate Somaschæ peracti anno MDCLXXVIII.

Referuntur
acta gesta pro
servi Dei bea-
tificatione.

§. 10. Porro virtutum Hieronymi præstantiam in gradu heroico, auditis sanctæ romanæ Ecclesiæ Cardinalium, qui sacris ritibus præsumt, et consultorum suffragiis declaravit Clemens XII. etiam prædecessor Noster decreto suo die xxv. Augusti MDCCXXXVII. edito. Jam vero quod attinet ad miracula Hieronymi intercessione a Deo patrata, per quæ ad beatificationem aperiretur via, ejusdem recordationis Benedictus XIV. prædecessor quoque Noster duo præ cæteris per decretum die xxiii. Aprilis MDCCXLVII. approbata digna comperit. Primum quidem in Hieronyma Durighella Venetiis anno MDCCXXXVII. quæ, quum habituali morbo scorbutico, atque inde ortis malignis ulceribus, diris convulsionibus, aliisque deterrimis symptomatibus laboraret per annos complures, quorum quatuor extremos lecto affixa miserandum in modum transegerat, invocato Hieronymo statim convaleuit. Sanatio altera instantanea supra vires naturæ contigit anno MDCCXXXVIII. in puero septenni Antonio Blanchini ab insanabili morbo comitiali, qui ab incunabulis usque sæpissime diebus singulis male illum habuerat. Sub hæc idem Benedictus prædecessor die v. Augusti anni MDCCXLVII. tuto ad beatificationem deveniri posse pronuntiavit. Quod quidem decretum effectum habuit die xxii. subsequentis mensis Septembris editis litteris illius beatificationis, cujus sacræ ceremoniæ in Vaticana basilica die xxix. ipsius mensis peractæ sunt.

Itemque posteriora pro illius canonizatione.

§. 11 Quum vero alia deinde miracula ad canonizationem viam sternere viderentur, novi autoritate apostolica processus confecti sunt, quorum validitas primum ab ipsa congregatione die 7 Maji MDCCXLIII. deinde vero a nobis die 14 ejusdem mensis probata fuit. Comperta itaque processuum validitate, cœptum est agi de miraculis ipsis in specie, et post coactas congregationes, antepreparatoriam 5 Februarii MDCCXLV. præparatoriam vero 4 Martii MDCCXLVI. In comitiis denique generalibus coram Nobis ha-

bitis die 13 Maji ejusdem anni, duo miracula mox adscribenda digna sunt habita, quæ præbarentur. Verum nos, sumpto adhuc ad invocandum patrem luminum spatio, die tandem mensis ejusdem Maji 25 constare de duobus miraculis pronuntiavimus. Miracula autem hæc sunt. Primum contigit in sorore Maria Gesualda Pocobella mense Junii MDCCXLVIII. supra naturæ vires B. Hieronymi intercessione sanata, cum ex pessimo ulceroso humore in tarso sinistri pedis caro, et ossa computruissent. Alterum naturæ vim supergrediens per ejusdem Beati opem sanatio cum subita virium redintegratione mense Aprili MDCCCLIV. perspecta est in Elisabetha Zandanilla, quam colica nephritica, aliæque pravæ affectiones in extremum vitæ discrimen adduxerant. Proposito sub hæc dubio in congregatione generali habita coram Nobis die 23 septembris MDCCCLXVI. An stante approbatione duorum miraculorum ad solemnem Beati Hieronymi Æmiliani canonizationem tuto procedi posset; Nos tametsi Cardinales, et consultores in affirmantem sententiam convenientes audivissemus, ante decreti editionem faciendum duximus, ut iterum, iterumque fuis precibus Deum consulere; donec tandem die 12 Octobris anni proximi præteriti canonizationis Beati Hieronymi Æmiliani quancumque faciendæ decretum edi, et in acta sacræ congregationis rituum referri mandavimus.

§. 12 Hoc edito decreto, preces, quas Apostolicæ sedi aliqui christiani principes, et præcipue dilecti filii nobiles viri Dux, et respublica Venetiarum ab hujus causæ exordio obtulerant, Nobis iterum exhibitæ fuere, congregatio vero dilectorum filiorum clericorum regularium de Somascha nuncupata assidue aliorum postulationibus et suas demississimas preces adjicere non desinebat, ut peroptatam canonizationis sententiam ferremus. Nos idcirco prius universo S.R.E. Cardinalium collegio compendium vitæ, virtutum, et miraculorum Beati Hieronymi, ex iis, quæ sacrorum rituum congregatio, habito diligenti examine, probavit, depromptum, et impressum distribui jussimus, mox secretum die 27 Aprilis vertentis anni indiximus consistorium, atque in eo postquam summa virtutum et miraculorum Beati Hieronymi ipsis S.R.E. Cardinalibus exposita fuit; Nos ipsi eos alloquuti, singulorum consilium exquisivimus, an ad solemnem

Ad christianorum principum preces, et regularis familie Somaschæ acta iterata pro canonizatione in secretis, et publicis consistoriis.

canonizationem esset procedendum Beati Viri, qui inter heroicas virtutes, quas in ejus animum divina indidit gratia, singulari excelluit in proximum charitate, cui exercendae praesertim erga pauperes orphanos, et humano praesidio destitutos, studium omne contulit suum; cumque eorundem Cardinalium animi sensus, id sibi placere affirmantium, ingenti cum animi nostri laetitia audivissemus, ut adhuc in hac re tutius, et juxta laudabilem Apostolicæ sedis consuetudinem procederemus, venerabiles etiam fratres nostros Archiepiscopos, et Episcopos in Italia degentes, de consilio Nostro commonefaciendos curavimus, itemque adhortandos, ut ad Urbem intra praestitutum tempus venientes in tam gravi negotio suffragiis suis, et precibus adjuvarent. Eujusdem compendii exempla illis tradi jussimus, utque de totius causæ Beati Hieronymi serie, atque de virtutibus, et miraculis ab Apostolica sedē approbatis cumulatius erudirentur; publicum coram Nobis die 9 mensis Maji proxime elapsi consistorium convocavimus, cui præter S.R.E. Cardinales, Patriarchæ quoque, Archiepiscopi, et Episcopi in Urbe congregationis interfuere, atque in illo, impetrata a Nobis venia, dilectus filius Julius Cæsar Fagnani consistorialis aulæ nostræ advocatus pro ejusdem Beati Hieronymi canonizatione gravi, et ornato sermone peroravit. Nos vero ob rei gravitatem eosdem Cardinales, Patriarchas, Archiepiscopos, et Episcopos ibidem præsentēs magnopere hortati fuimus, ut jejuniis, et orationibus instarent apud eum, qui dat omnibus affluenter, et non impropert. Post hæc, consistorio semipublico die 15 nuper elapsi mensis Junii indicto, præter eosdem Cardinales, et Patriarchas Archiepiscopos, et Episcopos, etiam Nostros, et sedis Apostolicæ notarios, duosque antiquiores ex causarum palatii Apostolici auditoribus interesse jussimus. Ibi autem Nos universos, qui convenerant, alloquuti, singulorum suffragium exquisivimus, an sancti cultum, et honorem Beato Hieronymo tribui oporteret: cumque omnes, gravibus allatis causis, Beati Viri canonizationem non modo probarent, sed justum id, atque æquum censerent; per jucunda Nobis fuit illorum in idem placitum mira consensio.

§. 13. Verumtamen, ad implorandam uberius Dei misericordiam, qui mitteret Nobis auxilium de sancto, triduanum in Urbe jejunium indiximus, et tres patriarchales basilicas designavi-

mus, in quibus sanctissimum eucharistiæ Sacramentum per totidem, dies publicæ venerationi exponeretur, omnesque christifideles hortati fuimus, ut sacramentali peccatorum confessione expiati, et Christi corpore refecti, jejunii, et orationibus omnipotentem Dominum nobiscum unam obsecrarent, ut sedium suarum assistricem sapientiam Nobis impertiretur, cujus affulgente luce, quid ei placitum esset dignoscere-mus, indulgentia ad id, et plena peccatorum remissione concessa. Nos itaque præter diurnas, et assiduas humilique fiducia effusas privatas preces, ad easdem basilicas visitandas tribus designatis diebus reverenter accessimus, atque non sine animi Nostri sancta exultatione spectavimus confluentem ad eas summa cum religione totius fere romani populi multitudinem, et sua de beatis in sanctorum numerum cooptandis vota, vultu ipso, atque oculis præferentem.

§. 14. Hac die denique beatissimæ Virgini Mariæ de Monte Carmelo dicata, qua coronationis Nostræ recurrunt solemnia, ad basilicam principis Apostolorum splendide, et magnifice ornata, servata supplicationis publicæ forma, et præcedentibus omnibus cleri sæcularis, et regularis ordinibus, et ministrorum romanæ curiæ collegiis, unacum venerabilibus fratribus Nostris S.R.E. Cardinalibus, Patriarchis Archiepiscopis, et Episcopis perreximus. Atque ubi ad confessionem beati Petri ventum est, antequam sacris solemnibus operaremur, postulante semel atque iterum dilecto filio Nostro Carolo tituli Sancti Clementis S.R.E. presbytero Cardinali Rezzonico nuncupato, ejusdem S. R. E. camerario, ad canonizationem impetrandam procuratore constituto, decantatæ fuere sacræ Ecclesiæ preces, ut Deipare virginis, angelorum, et sanctorum omnium Christo regnantium intercessione divinum Nobis adesset auxilium. Tum paraclyto Spiritu cum gemitibus invocato, ad honorem sanctæ, et individuæ Trinitatis, ad exaltationem fidei catholicæ, et christianæ Religionis augmentum, auctoritate domini nostri Jesu Christi beatorum apostolorum Petri, et Pauli, et apostolicæ Nostræ auctoritatis plenitudine, ac de venerabilium fratrum nostrorum S.R.E. Cardinalium, Patriarcharum, Archiepiscoporum, et Episcoporum in Urbe congregatorum consilio, et assensu, ipsum Beatum Hieronymum Æmilianum fundatorem congregationis Clericorum re-

Tandem solemni ritu in BB. Apostolorum Basilica Pontifex B. Hieronymi canonizationem decernit, et approbat.

Publicæ preces indictæ ad invocandum divinum auxilium antequam de canonizatione decerneretur.

gularium de Somascha denominatæ, unacum beatis Joanne Cantio, Josepho Calasactio a Matre Dei, Josepho a Cupertino, Seraphino a Monte Granario, ab Asculo denominato, et Joanna Francisca Fremiot de Chantal; sanctum esse decrevimus, ac sanctorum cathalogo adscripsimus, illumque ab universis christifidelibus, tamquam vere sanctum, religioso cultu honorari mandavimus, prout etiam tenore præsentium definimus, decernimus, et declaramus: Statuentes, et concedentes, ut ab universali Ecclesia in ejus honorem ecclesiæ, et altaria, in quibus sacrificia Deo offerantur edificari, et consecrari, et singulis annis die octava mensis Februarii ipsius sancti Hieronymi Æmiliani inter sanctos confessores ab Ecclesia memoria recoli possit. Eademque auctoritate omnibus christifidelibus, qui eadem die annis singulis ad sepulchrum in quo corpus ejusdem sancti Hieronymi conditum servatur, visitandum accesserint, perpetuo septem annos, et totidem quadragenas de injunctis eis, aut alias quomodolibet debitis pœnitentiis misericorditer in Domino in forma Ecclesiæ consueta relaxavimus.

Publicæ indulgentiæ occasione hujus canonizationis elargitæ.

§. 15. Mox decantato pro debita gratiarum actione laudis, et confessionis hymno, omnibusque christifidelibus, qui ad tantam celebritatem confluerant, plena peccatorum remissione, et indulgentia concessa, supra beatissimi Apostolorum Principis confessionem, sacrosanctum missæ sacrificium solemniter celebravimus, factam eorumdem sanctorum speciali commemoratione.

Quomodo catholica Ecclesia illustretur tantarum virtutum recordatione, et exemplo.

§. 16 Jam vero, si omnino decet laudare Dominum in sanctis ejus, in beato utique Hieronymo peculiarem, quamdam habemus rationem, cum id præstare debeamus; etenim quum christianæ, et catholicæ Religionis insigne quoddam, ac veluti tesseram Christus Jesus mutua in charitate constituerit; hæc profecto tessera, hoc insigne in quo vere divini præceptoris discipuli cognoscantur, tum in aliis quolibet tempore, tum in sancto Hieronymo præsertim enituit, ita quidem ut ad similitudinem Dei qui pater dicitur orphanorum, maxime accedere videretur. Qua quidem in te, et catholicam Ecclesiam novi ordinis institutione illustriorem reddidit, et evangelicæ pietatis cultoribus exemplum reliquit, quo scilicet in misericordia erga pauperes exercenda ad patrem misericordiarum imitandum excitarentur. Dum igitur Ec-

clesiam ipsam novis in diem splendoribus coruscare gaudemus, ad eos illuminandos, qui in tenebris, et in umbra mortis sedent, illud simul curare omni studio debemus, ut quæ in Ecclesia quotidie instaurantur exempla virtutum, non frustra nobis proposita esse videantur.

§. 17. Hic autem prætermittere illud non possumus ut Venetæ Urbi, in qua natos Nos esse gloriamur, magnoperæ in Domino gratulemur. Etenim, si præclarum est ei civis habuisse per omnes ætates, tum pacificis, tum militaribus artibus memorandos, longe utique præclarius eidem esse fatendum est, quod viros sanctos habuerit, quos heroica christiana virtus inter superos collocavit, quique, ut olim in terris, sic multo magis in cœlis, patriæ sint præsidium et decus.

Cum Veneta gratulatur civitate, quæ novo sancto in patria fuit.

§. 18. His igitur omnibus peractis, cum idem Carolus cardinalis, et procurator designatus a nobis obsequenter petierit, ut Apostolicas Nostros literas in gestorum omnium perenne monumentum decerneremus. Nos petitioni perquam libenter annuentes, præsentis nostras literas edi, et palam fieri demandavimus: statuentes earumdem exemplis etiam impressis, ab aliquo ex notariis publicis subscriptis, et sigillo personæ in ecclesiastica dignitate constitutæ munitis, eandem prorsus fidem ab omnibus adhiberi, quæ ipsis originalibus literis adhiberetur, si exhibitæ, vel ostensæ forent.

Transumptorum fides.

§. 19. Nulli ergo omnino hominum liceat paginam hanc nostræ definitionis, decreti, adscriptionis, mandati, statuti, concessionis, relaxationis, et voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire; si quis autem hoc attentare præsumperit, indignationem omnipotentis Dei, ac beatorum Petri et Pauli Apostolorum ejus se noverit incursum. Datum Romæ apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicæ MDCCLXVII decimoseptimo kalendas Augusti, pontificatus Nostri anno decimo.

Sanctio poenalis.

✠ Ego Clemens catholicæ Ecclesiæ Episcopus.



C-Card.Pro-Datarius. A.Card.Nigronus.

DCXVI.

Dat. die 16.
Augusti 1767.
Anno X.

Canonizatio beati Joannis Cantii presbyteri secularis, et sacræ theologiæ doctoris, atque professoris in universitate Cracoviæ.

Clemens Epscopus

Servus servorum Dei

Ad perpetuam rei memoriam.

Proemium.

§. 1. **E**cclēsiā suam Deus veluti munitissimam quandam arcem ita instruxit, ut mille clypei pendenat ex ea, omnis armatura fortium; clypei autem, atque arma ejusmodi sunt zelus, et scientia doctorum, qui sanam doctrinam, vel e cathedra, vel e suggestu tradendam suscipiunt, eandemque, ut facile in animos influat, integritate morum, et vitæ sanctitate commendant. Nimirum ad Ecclesiam tuendam, ne portæ inferi prævaleant adversus eam, neque doctrina satis habet auctoritatis sine sanctitate, et sanctitas majus habet roboris cum doctrina conjuncta. Samaritanis impedire conantibus ne Israelitæ reduces e captivitate Hierosolymæ disjecta mœnia reficerent, ii, quibus instauratio commissa erat, una manu faciēbant opus, altera tenebant gladium: atque hos quidem imitati sunt quovis tempore, et quotidie imitantur egregii doctores, quos subinde Deus excitat, in iis præsertim regionibus, quæ ab Ecclesiæ hostibus, cujusmodi sunt hæretici, atque schismatici, tanquam a Samaritis quibusdam Hierosolymæ infensis, et contumaciter adversantibus circumvallantur.

Laudes et merita in genere
B. Joannis
Cantii.

§. 2. Porro inter ejusmodi egregios viros doctrina, et sanctitate præstantes, qui facerent simul, et docerent, atque orthodoxam fidem ab hisce adversariis nequissimis oppugnatam defenderent, dignum certe qui numeretur in paucis beatum Joannem Cantium fuisse nemo ambiget, qui eundem noverit in Cracoviensi academia, purissimo haustam e fonte scientiam tradidisse, quum per

ea tempora in aliis non longe dissitis regionibus hæreses, et schismata grassarentur, et sanctiorem morum disciplinam, quam concionando e suggestu explicare populo satagebat, humilitate, castimonia, misericordia, corporis afflictatione, cæterisque integerrimi sacerdotis, et strenui operarii virtutibus confirmasse. Itaque non modo illius academiæ professoribus ornamentum, ac decus addidit singulare, sed exemplum etiam mirifice profuturum reliquit cæteris omnibus, qui in simili munere versantur, ut perfecti doctoris obire munus impigre studeant, et scientiam sanctorum simul cum aliis facultatibus, quæ velut ancillæ illi subserviant, ad unius Dei laudem et gloriam docere omni studio, atque ope nitantur. Ipse interea beatus Johannes decoratam olim suis virtutibus academiā propitius ab alto respicere nunquam desinet, et inclytam nationem suam orthodoxæ romanæ Fidei non modo cultricem egregiam, sed validam etiam propugnatricem perenni suo patrocinio favebit, ac proteget. Quocirca cum beatus Johannes Cantius scientiæ studium ad unius Dei laudem, et gloriam referens, lucerna extiterit in Ecclesia Dei ardens, et lucens, nec minus editis post mortem miraculis, quam in vita virtutibus coruscaverit; nos proinde, post eam, quam rei gravitas postulabat, accuratam, ac diuturnam virtutum, et miraculorum discussionem, adhibitis in consilium venerabilibus fratribus nostris S.R.E. Cardinalibus, necnon Patriarchis, plurimisque Archiepiscopis, et Episcopis in urbe congregatis, atque in primis Patre luminum pie, atque humiliter invocato, eundem beatum Johannem sanctorum in numerum referendum, atque in Ecclesia Dei venerandum, et colendum esse decernimus, definimus, et declaramus.

§. 3. In oppido Kentii Cracoviensis diœcesis beatus Johannes Cantius ex illustribus consulari genere, et christiana pietate parentibus natus est die Junii XXIII anno supra millesimum tercentesimo nonagesimo septimo, sedulam educationem cum indole egregia conjunctam secuta est, ut assolēt, innocentia singularis, atque ea morum gravitas, ut virum quodammodo in puero mirari liceret. Artibus iis, quibus pueritia ad humanitatem informari solet, satis excultus ad Cracoviensem academiā, non ita pridem fundatam, missus est, ut philosophicas, ac theologicas facultates addiceret. Et quidem

Nobilis B. Joannis origo, ejusque progressus in Religione, et studiis.

in iis ingenii acumine et laboris patientia præcæteris tantum profecit, ut in philosophia eximium honoris gradum, in theologia doctoris, non lauream modo, sed munus etiam adsequeretur. Id autem munus, et ex cathedra, et e sacris rostris ita obibat, ut auditorum animis cum pura, sinceræque doctrina studium pietatis et religionis insereret. Atque hæc quidem doctrinæ sinceritas romanæ Ecclesiæ plane consentiens, eo pluris facienda erat, quod per ea tempora præsentissimum veluti pharmacum erat adversus errorum, atque heresum luem, quæ Hollandiæ, Britanniæ, et Germaniæ scholas infecerat. Porro tanta illius, tum doctrinæ, tum vitæ integritas præclaro signo divinus ostensa est. Quum enim exorto Cracoviæ incendio, flammæ in immensum excrecentes ita serperent, ut universa mox civitas absumenda videretur, effusus in preces Johannes, (quandoquidem in humana vi spes nulla jam erat) virum sibi maturum ævo, adspectu venerandum, sanctum Stanislaum Cracoviensem Episcopum esse opinio fuit, adstantem vidit, ex eoque intellexit, incendium ultra non processurum: cæterum moneret cives, ut a flagitiis desisterent: si secus faxint pœnas imminere longe graviores. Verum, cum cives prædictionis immemores, ad ingenium et pristinos mores rediissent, excitatum rursus incendium, civitatem magna ex parte consumpsit. Sacris mysteriis quotidie Johannes tanto animi ardore, atque inde emicante pietatis specie operari solebat, ut iis, qui aderant, summam erga rem divinam venerationem ingereret. Quod quum adversarius humani generis ferre non posset, quadam die hircundinis assumpta specie, templum circumvolitans adstantium mentes turbare, atque alio avertere conabatur. Itaque, ut omnes viderent quod divinitus ipse noverat apprehensam avem ad terram allidit. Ibi autem illa in colubrum versa horrido sibilo ex oculis confestim se se subduxit.

§. 4. Religioni, qua res divinas tractabat, humilitas adjuncta erat, qua sibi vilescens nemini unquam, tametsi scientia omnium facile princeps, præferebat sese, quin etiam sperni se ab omnibus ac despici optabat; tantum aberat ut obtrectantes sibi (quod aliquando evenit) sui que contemptores parum æquo animo ferret. Quæ causa etiam fuit, cur delatos sibi honores declinaturus, vilis, atque egeni hominis

Bull. Rom. Tom. III.

habitu, longas pedestri semper itinere, semel ad sancta Palestinæ loca, quater ad sancta Apostolorum limina peregrinationes susciperet. Humilitatis comes erat rara quædam ac puero digna simplicitas: itaque in factis ejus, ac dictis nihil subdolum, nihil fictum: quod clausum habebat in pectore, hoc in lingua promptum habebat. Hujus autem eximie sinceritatis, quam nemo non nosset, illud sane specimen fuit plane admirandum. In latrones inciderat, qui post ereptam, quam in crumena gerebat pecuniam, num quæ alia superesset, interrogarunt. Negat ipse quidquam reliqui esse: at mox reminiscens aureos quosdam in veste subsutos habere, revocatis latronibus, illos etiam qui animo exciderant offerebat. Tam inusitata sinceritas perditorum quoque animos flexit. Itaque obstupefacti, pecunia, quam abstulerant, statim reddita, veniam sceleris poscunt, illius se precibus commendant, utrumque facile impetrant a sancto viro.

§. 5. Parœciam sibi delatam aliquandiu diligentissime administravit; sed quamvis pastoris quæ sunt officia sedulo expleret, pro ea qua erat meticulousa conscientia, ratus negotium esse periculi plenum, dimisit, et consuetum in collegio docendi munus repetere tutius existimavit. Abstinentiæ deditus, post adeptam theologiæ lauream, carnes nunquam comedit. Cæterum cibus illi parcissimus, crebra jejunia, flagrorum frequens, perpetuus cilicii usus, somnus brevis admodum nuda super humo, in senectute dumtaxat ursina pelle substrata. Castitatem proinde, tum animi, tum corporis illibatam servavit; illiusque argumentum item et præmium fuit candidum sertum, quo illum Deipara Virgo cum puero Jesu sese conspiciendam exhibens, tanquam eximium clientem suum decoravit. A peccato abhorruit quam maxime. Leves noxas ita deflebat, ut gravium reus criminum videretur. Si quam forte e verbis suis, dum vera loquitur, ortam in aliis offensionem suspicaretur, antequam ad aram accederet, supplex veniam, non tam sui, quam alieni erroris petebat, quum contra, quæ sibi ab aliis ingerebantur convicia, et probra, æquo, et miti animo ferret. Jamvero misericordiæ in proximos nullum ferme officium fuit, quod non amantissime obiret. Afflictos in spem erigere, mœrentes alloquio solari, peregrinos excipere, carceribus inclusos visitare, pauperes quotannis coemptis ve-

Insignes quamplures illius virtutes describuntur, et commendantur.

stibus operire solemnī illi erat, ita quidem, ut occurrenti per viam mendico, qui nudis pedibus incedebat, detraheret sibi calceos, ut nuditatem illius operiret, suam ipse interea contegens pallio tandiu dum se domum reciperet. Die nascenti Domino sacra, dum ad Ecclesiam pergīt, pauperem nactus super nive rigentem gelu, lamentabili subsidium poscentis voce commotus, sua illum veste contexit, quam tamen mox domum reversus suo in cubiculo divinitus reperit. Ex hac Johannis in pauperes charitate, in Cracoviense collegium pia et laudabilis, quæ ad hanc usque diem manet consuetudo, inducta est, ut illius professores unum aliquem quotidie pauperem communi secum prandio adhiberent, perinde quasi in illius persona Christum ipsum convivam habeant. Hanc autem tam egregiam animi affectionem, qua pius sacerdos nullam proximorum calamitatem alienam ab se putabat, insigni miraculo Deus comprobavit. Quum enim ancilla quædam ob situlam, quam lacte plenam gerebat, lapsum e manibus, et confractam gemeret, quod heræ objurgationes timeret, Johannes miseratione ductus, collectis fragmentis, et coagmentatis, pristinae integritati reddidit, fusis ad Deum precibus, iisdemque mox aquam, qua situlam impleri jussit, in lac commutavit.

Mira devotione colebat passionem Divini Servatoris.

§. 6. Christum Dominum pro salute nostra tam dira atque infanda perpassum, et meditabatur assidue, et flagrantissime redamabat: quem quidem amorem, ut simul incenderet, et expleret, ad memoranda Christi tormentis loca Hierosolimam pedibus iter suscepit. Ibi autem dici vix potest, quam reverenter, quam pie, quam ardentem, non sine gemitu, et lacrymis monumenta Servatoris nostri maxime insignia perlustraret. Nec vero tenere se potuit, quin Turcarum impietatem ac perfidiam argueret, et christianæ religionis veritatem liberrime prædicaret; præclare secum agi existimans, si ob eam rem vitam, quod maxime optabat, profundere contigisset. Ante imaginem crucifixi Domini ipsas prope noctes orando insumebat, atque in longas non semel extases rapiebatur. Per diem vero, postquam suo munere perfunctus esset, e liceo statim recta in templum, ubi ante Christum in Eucharistia latentem contemplationes ac preces diu protrahebat. Omnino unus in corde, unus in ore Deus erat. Hunc autem plium animi ardorem ut foveret

in dies, atque augeret, cum sanctis quibusdam viris, qui per id tempus virtute florebant, versari, et colloqui gestiebat, et quæ in illis summa erat suspiciens emulabatur.

§. 7. Sed satis jam in vinea Domini operarius impiger laboraverat. Tempus aderat mercedis accipiendæ: itaque e languore corporis præsentiens Johannes, mortem hand procul abesse, in eo totus fuit, ut ad felicem se exitum compararet, ac primum misericordia in pauperes, in quos quidquid domi supererat, erogavit; divinam sibi misericordiam magis magisque conciliavit, tum confessione sacramentali, si quæ erant conscientia labes abtersit, et sanctissimo Christi corpore reffectus lecto decubuit. Ingravescens morbus non metum, sed spem afferebat. Nihil enim optabat magis, quam, ut quantocius ab exilio migraret ad patriam. Divino tandem viatico roboratus, post salutaria monita, quibus collegas ad omnia christianæ virtutis, ac præcipue charitatis officia inflammavit, ad quos anhelabat, Christi Jesu amplexus feliciter evolavit die xxiiii Decembris anno reparatæ salutis MCCCCLXXIII cum annum ageret septuagesimum sextum.

§. 8. Sancti viri corpus cives Cracovienses ad ecclesiam delatum magno æque mærore, atque honore sunt prosequuti, ac tum præsertim, quum illius sanctitas, tametsi satis perspecta clarins cæpit miraculis explendescere. Veneratio præterea major accessit ex odore quodam suavissimo, quem centum triginta post annos a beato ejusdem obitu, reclusa urna sepulchrali efflavit, cuius rei testes fide digni extiterunt. Porro purpuream Cantii vestem (reverendam vocant) religiose asservatam, induere solet quisquis philosophiæ recens decantis, solemne dicit iusjurandum, ut unacum veste videlicet tauti olim magistri, mores quoquo modo et virtutem induat.

§. 9. Percrebescens de sanctitate, et miraculis fama Episcopum Cracoviensem impulit, ut processum de utrisque conficeret, eoque rite discusso sa. me. Urbanus PP. VIII. prædecessor Noster negotium commisit congregationi sacrorum rituum, illud præcipiens, ut, omisa generali, specialem dumtaxat quæstionem institueret, quod cum factum non esset, causa siluit ad annum usque MDCLXVI. Quo tandem fel. record. Alexandri PP. VII. etiam prædecessoris Nostri jussu, prævio rituum congregationis consilio, causa iterum

Virtutibus, et meritis plenus, ad caelestem patriam migravit die 24 Decembris 1473.

Vita sancto illius sanctitatis fama quam cito percrebuit.

Acta processus incoantur pro Beatificatione Servi Dei.

tractari cœpit, sed propter edita dicti Urbani prædecessoris decreta, necesse fuit expediri litteras remissoriales ad faciendum processum super cultu immemorabili beati viri, per quem videlicet ab Urbani decretis fieret exceptio. Hujusmodi autem cultus approbatio in eadem congregatione prodiit die 20. Maii 1676. Expeditis subinde novis litteris remissorialibus pro instituenda quæstione specialis, inter hæc prædecessor quoque Noster ven. me. Innocentius XI. die 27. Septembris anni 1680 Poloniæ regis votis indulgit, ut anniversaria die B. Joannis officium et missa sub ritu duplici in urbe Cracoviæ, atque in universo Poloniæ regno recitari, ac celebrari posset; Quæ tamen B. Joannis veneranda memoria per sacrorum rituum congregationem paullo post justis de causis translata fuit ad diem 19. Octobris. Sub hæc absoluto processu specialis inquisitionis, validoque comperito, quum scripta quædam in processu compulsata B. Joanni Cantio falso tribuerentur, eadem rituum congregatio declaravit die 17. Septembris 1730. Non constare quod opera in processu apostolico compulsata Beato attributa, essent ipsius Beati; ideo procedi posse ad ulteriora. Die postea 4. Julii 1733. eadem congregatio virtutum heroicarum excellentiam asseruit, atque approbavit.

Servus Dei in compatronum Regni Poloniæ eligitur, probante sacra Rituum Congregatione.

§. 10. Inter hæc B. Joannes electus fuit in compatronum principalem regni Poloniæ, et magni ducatus Lithuanicæ, eamque electionem ipsa rituum congregatio ratam habuit die 16. Februarii 1737 concessa præterea officio sub ritu duplici primæ classis cum octava, ac die 31. Martii 1739. oratione, et lectionibus propriis secundi nocturni de eodem probatis.

Continuatio processus pro Canonizatione B. Joannis.

§. 11. Porro ventum est ad examen duorum miraculorum, quæ B. Joannis intercessione divinitus patrata ferebantur, et primum quidem illa in generali congregatione die 3. mensis Augusti anni 1745. coram fel. record. Benedicto XIV., deinde in particulari coram nobis die 22. Aprilis superioris anni perpensa fuere: et quamvis omnium suffragantium vota in affirmantem sententiam convenirent; nihil tamen nobis statuendum visum fuit, donec super aliis miraculis coram nobis in simili generali congregatione examinandis communes animi sensus percipissemus. Quum igitur die 11. mensis Decembris ejusdem anni 1766. super novis miraculis similis generalis congregatio coram nobis coacta fuisset, quamquam cunctis suffragiis di-

Bull. Rom. Tom. III.

gna omnino visa essent, quæ probarentur, nihilominus ad divinam implorandam opem, et supernæ gratiæ lumen, eorum approbationem ad kalendas Januarii mensis proxime elapsi distulimus. Quæ quidem dies circumcisioni Dominicæ, et augustissimo Jesu nomini consecrata ad eam rem maxime opportuna videbatur. Quatuor autem ex propositis miraculis in tertio genere probavimus, et hæc sunt.

§. 12. Primum, instantanea sanatio pueri Sebastiani Luzark a transmissa vitio parentum et confirmata phthisi. Alterum, subita sanatio puellæ Heuigis Paskowna ab acuta febri cum integra atque absoluta virium instauratione. Tertium, impetrata momento temporis sanatio Mariæ Gawlikæ ob gravem perniciosam febrem in extremum vitæ discrimen adductæ. Quartum, subita, et perfecta sanatio Antonii Olexowic a grandi, et profundo ulcere, quod a jugulo ad fauces usque perductum præter tendines, et majora vasa nihil intactum reliquerat, et fœtidissima sanie scatebat cum dejectione alimenterum e parte gutturis perforata. His autem accedit unum in secundo genere; cujusmodi est: mercium in flumen Sola prolapsarum, et procul aquarum impetu et vi raptarum, ad locum, ubi demersæ fuerant adverso flumine regressus.

Referuntur miracula per hunc Servum Dei intercessionem operata.

§. 13. Quæ cum ita se haberent, Nos, fuis ad Deum precibus, ut, menti nostræ necessaria ab eo lux affligeret, tandem die 11. Februarii vertentis anni, quæ dies Purificatæ Virgini deiparæ sacra est, decretum canonizationis B. Joannis Cantii quodcumque peragendæ pronuntiavimus.

Pontificis decretum pro canonizatione B. Joannis.

§. 14. Cumque alias christiani principes, quampluresque Episcopi, e Poloniæ regni proceres B. Joannis canonizationem prooptantes, communibus votis et postulationibus apud prædecessores Nostros institissent, atque etiam apud Nos carissimus in Christo filius Noster Stanislaus Augustus Poloniæ rex illustris, et dilecti quoque filii ejusdem regni magnates, præsertim ecclesiastici, Cracoviensis senatus et academiæ ejusdem civitatis collegæ omnes, et professores iteratis precibus instarent, ut ultimam denique sententiam ferremus super tantopere optata beati viri canonizatione; ut more, institutoque prædecessorum nostrorum tanti momenti rem perageremus, universi primum collegii eorundem venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. Cardinalium in consistorio secreto die 27. Aprilis proxime

Preces portatæ a proceribus Regni Poloniæ, et ab ordine Episcoporum pro B. Joannis canonizatione.

elapsi coram nobis congregatorum consilium audiendum duximus : iisque postquam de serie totius causæ ad plenum instructi fuerant, adhortantibus Nos ad illius absolutionem, nedum probantibus, nihil amplius cunctandum rati, venerabiles fratres Archiepiscopos, et Episcopos, non modo propinquiores, sed remotiores etiam per Italiam degentes ad urbem convocandos curavimus, ut nobis de B. Joannis Cantii, necnon beatorum Josephi Calasancii a matre Dei, Josephi a Cupertino, Hieronymi Emiliani, Seraphini a Monte Granario ab Asculo denominati, et Johannæ Franciscæ Fremiot de Chantal solemnii canonizatione, quam sibi Deus inspirasset, sententiam declararent.

Acta Consistorialia referuntur, quæ Canonizationem præcessore.

§. 15. Præterea, ut eximie B. Joannis virtutes, et probata miracula, necnon in totius causæ discussione adhibite cautiones notæ omnibus fierent, narrationem illarum ex authenticis documentis haustam, et diligenter in compendium redactam, typisque vulgatam patribus omnibus suffragaturis exhiberi mandavimus. Mox indicto coram nobis consistorio publico die 7. Maji vertentis anni, et adstante universo ecclesiasticorum ordinum, et collegiorum cœtu, præcepimus, ut dilectus filius Alexander Litta nostræ consistorialis aulæ advocatus virtutes et miracula B. Joannis oretenus palam exponeret. Demum convocatis die prima Junii proxime præteriti in consistorio semipublico eisdem S. R. E. Cardinalibus, necnon Patriarchis, Archiepiscopis, et Episcopis qui in urbe convenerant, ab iis quæsimus, an ad B. Joannis Cantii canonizationem deveniri posse censerent. Ipsi tunc summa animorum consensione, pluribus gravibusque rationibus, in affirmativam sententiam ire comperti sunt. Quocirca a dilectis quoque filiis apostolicæ sedis notariis publica instrumenta confici, et suffragiorum ipsorum exempla a singulis subscripta in tabularium Ecclesiæ romanæ inferri mandavimus.

Publicæ preces indictæ ad implorandum divinum auxilium in gravi Canonizationis negotio.

§. 16. Ut autem a Deo optimo maximo, quid ei placitum esset dilucide agnosceremus, publicas quoque orationes, et dies generalis jejunii per urbem indiximus, et tres patriarchales basilicas designavimus, in quibus sanctissimum eucharistiæ Sacramentum publicæ fidelium adorationi per triduum exponi jussimus, omnes hortando, ut postquam sacramentali confessione expiati, et Christi corpore refecti fuissent, in una saltem ex dictis basilicis omnipo-

tentem Deum ad impetrandum Nobis spiritum sapientiæ, et intellectus, quo duce manifesta fieret illius voluntas, nobiscum precarentur, indulgentiam ad id plenariam, et peccatorum remissione concessam. Nos quoque ipsi, præter eas, quas privatim fuderamus assiduas, et plenas humilis fiduciæ preces, publicas quoque in tribus designatis basilicis addendas curavimus, in quo quidem non sine tenero quodam pietatis sensu, atque animi nostri in domino exultatione spectavimus, quanta esset romani hujus populi religio, ac pietas, cum ex omni conditione, atque ordine ad easdem basilicas convenissent, ac sua de solemniori cultu beatis decernendo, vel tacentes, præfervida vota depromerent.

§. 17. Demum hac die sacra beatissimæ Virgini Mariæ de monte Carmelo, qua die coronationis nostræ annua redeunt solemnia; in basilica principis apostolorum splendide, et magnifice ornata, ad quam servata supplicationis publicæ forma Nos præcesserunt omnes clerici secularis, et regularis ordines, et ministrorum romanæ curiæ collegia, una cum venerabilibus fratribus nostris S. R. E. Cardinalibus, necnon Patriarchis Archiepiscopis, et Episcopis; prorsusquam immaculatam hostiam solemnii novæ legis sacrificio omnipotenti Deo offerremus; instante iterum iterumque dilecto filio nostro Carolo tituli Sancti Clementis S. R. E. presbytero Cardinali Rezzonico nuncupato, ejusdem S. R. E. camerario, ad canonizationem impetrandam procuratore constituto; decantatis sacris Ecclesiæ precibus, ut deiparæ Virginis, Angelorum, et Sanctorum omnium cum Christo regnantium intercessione, divinam opem implorarem, ac paraclito Spiritu cum gemitibus, ut adesset invocato, ad honorem sanctæ, et individuæ Trinitatis, ad exaltationem fidei catholicæ, et christianæ religionis augmentum, autoritate domini nostri Jesu Christi, beatorum apostolorum Petri et Pauli, et apostolicæ autoritatis plenitudine, ac de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. Cardinalium, Patriarcharum, Archiepiscoporum, et Episcoporum in Urbe existentium consilio, et assensu, ipsum beatum Johannem Cantium sacerdotem secularem unacum beatis Josepho Calasancio a Matre Dei, Josepho a Cupertino, Hieronymo Emiliani, Seraphino a Monte Granario ab Asculo denominato, et Joanna Francisca Fremiot de Chantal; sanctum esse decrevimus, definivimus, ac sanctorum

Pontifex solemnii ritu in Basilica BB. Apostolorum Decretum canonizationis evulgat, et approbat.

cathalogo adscripsimus, illumque ab universis christifidelibus, tamquam vere sanctum, religioso cultu honorari mandavimus, prout etiam tenore præsentium, definimus, decernimus, et declaramus: statuentes, et concedentes, ut ab universali ecclesia in ejus honorem ecclesiæ, et altaria, in quibus sacrificia Deo offerantur edificari, et consecrari, et singulis annis præscripta die xix. mensis octobris ipsius Sancti Johannis Cantii inter sanctos confessores ab Ecclesia memoria recoli possit. Eademque auctoritate omnibus christifidelibus, qui eadem die annis singulis ad sepulchrum, in quo corpus ejusdem sancti Johannis requiescit, visitandum accesserint, perpetuo septem annos, et totidem quadragenas de injunctis eis, aut alias quomodolibet debitis pœnitentiis misericorditer in Domino in forma ecclesiæ consueta relaxamus.

§. 18. Sub hæc æternum Patrem regemque gloriæ Christum dominum patris sempiterni filium, et sanctum paraclytum Spiritum, unum Deum, ac dominum cum debita gratiarum actione venerati, omnibusque christifidelibus ibi præsentibus plenaria peccatorum remissione, et indulgentia concessa, supra beati Petri confessionem, sacrosanctum missæ sacrificium solemniter celebravimus, facta eorumdem sanctorum speciali commemoratione.

§. 19. Cæterum, si inter illustres, quibus vera Ecclesia dignoscitur, notas, non postrema est divinitus patefacta, et testata sanctitas eorum, qui e quovis ordine, et statu in illa floruerunt; æquum omnino, et pietati consentaneum est, ut gratias Deo Patri per Christum Jesum agamus, quod illi placuerit ex eo thesauris, unde quotidie profert nova, et vetera, tot, ac tantas gratiæ suæ divitias in S. Johannem Cantium effundere, easque deinde ad ornamentum, ac decus Ecclesiæ suæ palam facere per miracula, quæ ad solemnem tam insignis servi sui canonizationem viam, atque aditum aperuerunt. Est præterea quod gratulemur inclytæ Poloniæ nationi, quæ cum pietati præ cæteris maxime addicta sit, non potest certe non summo exultare gaudio, quod in tanta rerum perturbatione, tantoque Religionis discrimine, novum hoc sibi præsidium accesserit, quo egregia, et generosa suorum indoles magis magisque nullis perterrefacta periculis, romanam fidem adversus finitimos tum hæreticos, tum schismaticos, et arcte retineat, et fortiter ut semper magna cum

laude præstitit, ad sanguinem usque tueatur. Accademia vero Cracoviensis in hunc olim alumnum, nunc patronum suum, quoties oculos defiget (defiget autem quotidie) propositum sibi præclarissimum videbit exemplar, unde illius magistri, et doctores, et bene docere, et recte facere discant; dum Johannes defunctus adhuc loquitur, atque ad omne virtutis officium hortatur.

§. 20. Quoniam vero, hisce omnibus peractis idem Carolus cardinalis, et procurator designatus a Nobis quo par erat obsequio postulavit, ut Apostolicas Nostras literas in gestorum omnium perenne monumentum decerneremus. Nos petitioni perquam libenter annuentes, præsentibus nostras literas edi, et palam fieri demandavimus: statuentes earundem exemplis etiam impressis, ab aliquo ex notariis publicis subscriptis, et sigillo personæ in ecclesiastica dignitate constitutæ munitis, eandem prorsus fidem ab omnibus adhiberi, quæ ipsis originalibus literis adhiberetur, si exhibita, vel ostensæ forent.

§. 21. Nulli ergo omnino hominum liceat paginam hanc nostræ definitionis, decreti, adscriptionis, mandati, statuti, concessionis, relaxationis, et voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire; si quis autem hoc attentare præsumpserit, indignationem omnipotentis Dei, ac beatorum Petri et Pauli Apostolorum ejus se noverit incursum. Datum Romæ apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis Dominicæ MDCCLXVII decimoseptimo kalendas Augusti, pontificatus Nostri anno decimo.

✠ Ego Clemens catholicæ Ecclesiæ Episcopus.



✠ Ego C. A. episcopus Ostien. et Viterb. card. Cavalchini sacri collegii decanus.

Indulgentia
elegitæ sole-
nis canoniza-
tionis die.

Quantum præ-
sidi insit, agi-
tatis in Polonia
Religionis re-
bus, et novi-
ter adlecti in
Sanctorum nu-
mero patri-
cium.

Transumptio-
rum fides

Sauctio poe-
nalis.

- ✠ Ego F. M. episcopus Portuen. et S. Rufinæ card. Lantes.
- ✠ Ego J. F. episcopus Sabinen. card. Albani.
- ✠ Ego H. episcopus Tusculan. card. dux Eboracensis S. R. E. vicecancellarius.
- ✠ Ego F. episcopus Albanen. cardinalis Serbellonus.
- ✠ Ego J. F. episcopus Prænestin. card. Stuppanius.
- ✠
- ✠
- ✠
- ✠
- ✠
- ✠
- ✠
- ✠
- ✠
- ✠
- ✠
- ✠ Ego C. tit. S. Clementis Presbyter card. Rezzonico S. R. E. camerarius.
- ✠
- ✠ Ego F. M. tit. Sancti Silvestri in Capite presbyter cardinalis de Rubeis.
- ✠
- ✠
- ✠ Ego J. M. tit. S. Alexii presbyter card. Castelli.
- ✠ Ego C. tit. Sancti Petri ad Vincula presbyter cardinalis Elephantutius.
- ✠ Ego P. H. tit. SSmæ Trinitatis in monte Pincio presbyter card. Guglielmi.
- ✠ Ego P. P. tit. S. Stephani in monte Cælio presbyter card. de Comitibus.
- ✠
- ✠ Ego Fr. L. basilicæ Sanctorum XII. Apostolorum presbyter card. Ganganelli.
- ✠ Ego M. A. tit. Sanctæ Mariæ de Pace presbyter cardinalis Columna.
- ✠
- ✠
- ✠
- ✠
- ✠ Ego S. tit. S. Joannis ante portam Latinam presbyter card. Buonacorsi.
- ✠
- ✠ Ego J. C. tit. SS. Joannis et Pauli presbyter card. Boschi major pœnitentiarius.
- ✠ Ego L. tit. S. Anastasiæ presbyter card. Calinus.
- ✠
- ✠ Ego A. tit. Sanctæ Mariæ in Via presbyter cardinalis Columna Branciforti.
- ✠
- ✠
- ✠ Ego P. tit. S. Mariæ Transtyberim presbyter cardinalis Pamphilius.
- ✠
- ✠ Ego Ph. M. tit. S. Chrisogoni presbyter card. Pirellius.
- ✠ Ego A. Sanctæ Mariæ in Via-lata prior diaconorum cardinalis Albanus.
- ✠ Ego N. S. Eustachii diaconus card. Corsinius.
- ✠ Ego D. Sanctæ Mariæ ad Martyres diaconus card. Ursinus.
- ✠ Ego Fl. Sanctæ Mariæ in Porticu diaconus card. Chisius.
- ✠ Ego A. M. Sanctæ Agathæ ad Suburam diaconus cardinalis Torrigiani.
- ✠
- ✠ Ego J. C. Sancti Cæsarei diaconus card. Caracciolus de Sancto Bono.
- ✠ Ego N. Sancti Georgii in Velabro diaconus card. Perrelli.
- ✠ Ego A. Sancti Angeli in Foro Piscium diaconus cardinalis Corsinius.
- ✠ Ego A. Sanctorum Viti et Modesti diaconus cardinalis Nigronus.
- ✠ Ego Ae. S. Sancti Adriani diaconus card. Piccolomineus.
- ✠ Ego X. Sanctæ Mariæ de Scala diaconus card. Canale.
- ✠ Ego B. Sanctorum Cosmæ et Damiani diaconus cardinalis Veterani.
- ✠
- ✠
- ✠
- ✠
- ✠
- ✠
- C. Card. Pro-Datarius A. Card. Nigronus.

